

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 maggio 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato (21CE1179).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 della Commissione, del 9 marzo 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (21CE1180).....</u>	Pag. 16
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (21CE1181).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021, che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (21CE1182).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione, del 10 marzo 2021, che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1183).....</u>	Pag. 25
<i>Pubblicati nel n. L 84 dell'11 marzo 2021</i>	
<u>Decisione (UE) 2021/429 del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (21CE1184).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione (UE) 2021/430 del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021 (21CE1185).....</u>	Pag. 28




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/431 della Commissione, del 10 marzo 2021, che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [notificata con il numero C(2021) 1490] (21CE1186)</u>	Pag. 31
<u>Decisione (UE) 2021/432 della Banca centrale europea, del 1° marzo 2021, che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2021/7) (21CE1187)</u>	Pag. 40
<u>Decisione n. 2/CE/2020, dell'11 febbraio 2021, del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/433] (21CE1188)</u>	Pag. 43
<u>Decisione n. 3/CE/2020, dell'11 febbraio 2020, del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/434] (21CE1189)</u>	Pag. 45
<i>Pubblicate nel n. L 86 del 12 marzo 2021</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/435 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea volte a fornire assistenza nell'ambito dell'obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» (21CE1190)</u>	Pag. 47
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (21CE1191)</u>	Pag. 119
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti (21CE1192)</u>	Pag. 153
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/438 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (21CE1193)</u>	Pag. 193
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/439 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» (21CE1194)</u>	Pag. 195
<u>Regolamento (UE) 2021/440 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese (21CE1195)</u>	Pag. 197
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1196)</u>	Pag. 200
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (21CE1197)</u>	Pag. 236



<u>Decisione (UE) 2021/443 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria ai sensi di detto accordo (21CE1198).....</u>	Pag. 244
<i>Publicati nel n. L 85 del 12 marzo 2021</i>	
<u>Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (21CE1199)</u>	Pag. 247
<u>Regolamento (UE) 2021/445 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (21CE1200).....</u>	Pag. 263
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (21CE1201).....</u>	Pag. 265
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori ridotti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1202).....</u>	Pag. 275
<u>Decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (21CE1203).....</u>	Pag. 281
<u>Decisione (PESC) 2021/449 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (21CE1204).....</u>	Pag. 292
<i>Publicati nel n. L 87 del 15 marzo 2021</i>	
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/450 della Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 1711] (21CE1205).....</u>	Pag. 293
<i>Publicata nel n. L 88 del 15 marzo 2021</i>	


RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25 ottobre 2019) (21CE1206).....</u>	Pag. 380
<u>Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2 dicembre 2019) (21CE1207).....</u>	Pag. 381
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4 dicembre 2019) (21CE1208).....</u>	Pag. 384
<i>Publicate nel n. L 84 dell'11 marzo 2021</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/424 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 461 bis,


- (1) Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei «Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato», volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche ⁽²⁾.
- (2) Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- (3) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.
- (4) Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti on esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l'opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l'ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l'uso dell'opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l'ente non intende più avvalersi di detta opzione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Minimum capital requirements for market risk». La pubblicazione è disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali (www.bis.org).



- (5) Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un'approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell'OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell'OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all'esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all'approvazione dell'autorità competente a livello di ogni singolo OIC.
- (6) Inoltre, gli enti dovrebbero avere l'opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice che riproduce rimane inferiore all'1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l'autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo.
- (7) In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all'esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni.
- (8) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una «valuta di base» come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l'ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell'ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all'approvazione delle autorità di vigilanza.
- (9) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell'inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni della categoria 11 di cui all'articolo 325 quater, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'esterno dell'ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.
- (10) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (12) Gli enti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare le modifiche al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato introdotte dal presente regolamento delegato. L'applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1) l'articolo 325 *sexies* è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a);

b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

L'ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l'autorità competente non abbia formulato obiezioni, l'ente può utilizzare detto metodo fino a quando l'autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.

L'ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine all'utilizzo. L'ente può porre fine all'applicazione di tale metodo, a meno che l'autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.»;

(2) l'articolo 325 *octies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 325 *octies*

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3.

Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio.

2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (CVR_k^+) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (CVR_k^-) come segue:

$$CVR_k^+ = - \sum_i CVR_{ik}^+$$

$$CVR_k^- = - \sum_i CVR_{ik}^-$$

$$CVR_{ik}^+ = V_i(x_k^{RW(Curvature)^+}) - V_i(x_k) - RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$

$$CVR_{ik}^- = V_i(x_k^{RW(Curvature)^-}) - V_i(x_k) + RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$



dove:

i = l'indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k ;

x_k = il valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k)$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^+})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^-})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k ;

$RW_k^{Curvature}$ = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

s_{ik} = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all'articolo 325 *novodecies*.

3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell'intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva.

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove x_k è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, s_{ik} è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva.

4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:

$$K_b = \begin{cases} \max(K_b^+, K_b^-), & \text{dove } K_b^+ \neq K_b^- \\ K_b^+, & \text{dove } K_b^+ = K_b^- \text{ e } \sum_k CVR_k^+ > \sum_k CVR_k^- \\ K_b^-, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

b = l'indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$$K_b^+ = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^+, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^+ CVR_l^+ \psi(CVR_k^+, CVR_l^+))};$$

$$K_b^- = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^-, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^- CVR_l^- \psi(CVR_k^-, CVR_l^-))};$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases};$$

p_{kl} = le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;

k, l = gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b ;

(CVR_k^+) = la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;

(CVR_k^-) = la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.



5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell'articolo 325 quintricies, della categoria 18 dell'articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell'articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell'articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:

$$K_b = \max \left(\sum_k \max(CVR_k^+, 0), \sum_k \max(CVR_k^-, 0) \right)$$

6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria all'interno di una determinata classe di rischio come segue:

$$RCCR = \sqrt{\max \left(0, \sum_b K_b^2 + \sum_{c \neq b} \sum_b \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c) \right)}$$

dove:

b, c = gli indici che rappresentano tutte le categorie di una determinata classe di rischio che corrisponde agli strumenti di cui al paragrafo 1;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{dove } K_b = K_b^+ \text{ conformemente al paragrafo 4;} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

γ_{bc} = le correlazioni intercategorie tra le categorie b e c di cui alla sezione 6.

7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.;

(3) all'articolo 325 nonies, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρ_{kl} e γ_{bc} che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da $\rho_{kl}^{low} = \max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%; 75\% \cdot \rho_{kl})$ e $\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$ »;

(4) gli articoli 325 decies e 325 undecies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 decies

Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante

1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:

- a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell'ACTP, per la quale essi calcolano un'unica sensibilità all'indice;
- b) gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell'ACTP;



- c) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un'unica sensibilità al sottostante dello strumento. In quest'ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
- i) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;
 - ii) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un'unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l'indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
- a) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
 - b) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.
3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) sono note le componenti dell'indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
 - b) l'indice quotato comprende almeno 20 componenti;
 - c) nessuna singola componente contenuta nell'indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
 - d) nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell'indice quotato, arrotondato all'unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
 - e) la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell'indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.
4. L'ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L'ente chiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente prima di passare da un metodo all'altro.
5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.
6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.

Articolo 325 *undecies*

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:
- a) se un ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC calcolando le posizioni sottostanti dell'OIC come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;



- b) se l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è possibile ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC utilizzando uno dei seguenti metodi:
- i) l'ente può considerare la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria «altro settore» di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
 - ii) previa autorizzazione della propria autorità competente, un ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC in base ai limiti stabiliti nel regolamento di gestione dell'OIC e dalla normativa pertinente;
- c) se l'ente non soddisfa né le condizioni di cui alla lettera a) né quelle di cui alla lettera b), l'ente assegna l'OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.

L'ente che utilizza uno dei metodi di cui alla lettera b) applica il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui al presente capo, sezione 5, e la maggiorazione per i rischi residui di cui al presente capo, sezione 4, se il regolamento di gestione dell'OIC implica che alcune esposizioni nell'OIC sono soggette a tali requisiti di fondi propri.

L'ente che utilizza il metodo di cui alla lettera b), punto ii), può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all'1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l'ente può considerare tale posizione come una posizione nell'indice di riferimento che riproduce. L'ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli enti effettuano i calcoli secondo le seguenti disposizioni:

- a) ai fini del calcolo del requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- b) ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- c) l'OIC applica la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

I requisiti di fondi propri per tutte le posizioni nello stesso OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma sono calcolati su base autonoma come portafoglio separato secondo il metodo di cui al presente capo.

5. L'ente può utilizzare i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), solo se l'OIC soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e all'articolo 132, paragrafo 4, lettera a).»;



(5) l'articolo 325 *octodecies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.»;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

«5. Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell'ente, l'ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti CVR_k^- e CVR_{ik}^+ di cui all'articolo 325 *octies*, paragrafo 2, per cui x_k è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente, a seconda dei casi.

6. Previa autorizzazione della sua autorità competente, l'ente può dividere per 1,5 le componenti CVR_k^- e CVR_{ik}^+ di cui all'articolo 325 *octies*, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell'ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 3, l'ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un'altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) che l'ente utilizzi una sola valuta di base;

b) che l'ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;

c) che l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che:

i) utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un'adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell'ente soggette a rischi di cambio;

ii) la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l'ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;

iii) la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente;

d) che l'ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.

Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.»;

(6) all'articolo 325 *duotricies*, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 *septuagies*, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:

Tabella 3

Categoria	Durata	Fattore di ponderazione del rischio
1	0,25 anni	1,7 %
2	0,5 anni	1,7 %




3	1 anno	1,6 %
4	2 anni	1,3 %
5	3 anni	1,2 %
6	5 anni	1,1 %
7	10 anni	1,1 %
8	15 anni	1,1 %
9	20 anni	1,1 %
10	30 anni	1,1 %

2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell'1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.»;

(7) all'articolo 325 quinquies, paragrafo 1, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattori di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
9			Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri
10	Classe di merito di credito 1	Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	1,5 %
	Classi di merito di credito da 2 a 3		2,5 %



11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	2 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	5,5 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0 %
18	Altri settori	12,0 %	
19	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade	1,5 %	
20	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating»	5 %	

(8) all'articolo 325 septuagesies, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Categoria	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 10	18	19	20
1, 2 e 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 e 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 e 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 e 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 e 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 e 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 e 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 e 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20»											


(9) all'articolo 325 octogiesies, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	4,0 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	4,0 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %




4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	8,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	5,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	4,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	3,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	2,0 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri	3,0 %
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	6,0 %
11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	13,0 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	13,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	16,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	10,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	12,0 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	12,0 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	12,0 %
18		Altri settori	13,0 %»



(10) all'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)	RMBS - Prime	0,9 %
2		RMBS - Mid-Prime	1,5 %
3		RMBS - Sub-Prime	2,0 %
4		CMBS	2,0 %
5		Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti	0,8 %
6		ABS - carte di credito	1,2 %
7		ABS - automobili	1,2 %
8		Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP	1,4 %
9	Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)	RMBS - Prime	1,125 %
10		RMBS - Mid-Prime	1,875 %
11		RMBS - Sub-Prime	2,5 %
12		CMBS	2,5 %
13		ABS - prestiti destinati agli studenti	1 %
14		ABS - carte di credito	1,5 %
15		ABS - automobili	1,5 %
16		CLO all'esterno dell'ACTP	1,75 %
17	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	RMBS - Prime	1,575 %
18		RMBS - Mid-Prime	2,625 %
19		RMBS - Sub-Prime	3,5 %
20		CMBS	3,5 %
21		ABS - prestiti destinati agli studenti	1,4 %
22		ABS - carte di credito	2,1 %
23		ABS - automobili	2,1 %
24		CLO all'esterno dell'ACTP	2,45 %
25	Altri settori		3,5 %»



(11) all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, la tabella 8 è sostituita dalla seguente:


«Tabella 8

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore	Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale	Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	55 %	0,55 %
2			Telecomunicazioni, prodotti industriali	60 %	0,60 %
3			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45 %	0,45 %
4			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55 %	0,55 %
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	30 %	0,30 %
6			Telecomunicazioni, prodotti industriali	35 %	0,35 %
7			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40 %	0,40 %
8			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	50 %	0,50 %
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4	70 %	0,70 %
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8	50 %	0,50 %
11	Altri settori			70 %	0,70 %
12	Alta capitalizzazione di mercato, indici di economia avanzata			15 %	0,15 %
13	Altri indici			25 %	0,25 %»

(12) l'articolo 325 quaterquadragies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il parametro di correlazione del rischio ρ_{d_i} tra due sensibilità WS_k e WS_l all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe le sensibilità sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.»



b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) all'80 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano in una delle due categorie di indici (categorie numero 12 o 13).»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il parametro di correlazione ρ_{ki} tra due sensibilità WS_k e WS_i ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2, lettere da a) a d).»;

(13) gli articoli 325 quinquagies e 325 sexquagies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325 quinquagies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione ρ_c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse.

Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell'articolo 325 triquagies:

- a) al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
- b) allo 0 % se una delle due categorie rientra nella categoria numero 11;
- c) al 75 % se le due categorie rientrano nelle categorie numero 12 e 13;
- d) al 45 % negli altri casi.

Articolo 325 sexquagies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti:

Tabella 9

Numero della categoria	Nome della categoria	Fattore di ponderazione del rischio
1	Energia - combustibili solidi	30 %
2	Energia - combustibili liquidi	35 %
3	Energia - elettricità e scambio di emissioni	60 %
4	Trasporto	80 %
5	Metalli - non preziosi	40 %
6	Combustibili gassosi	45 %
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20 %
8	Semi e semi oleosi	35 %
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25 %
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	35 %
11	Altre merci	50 %»



(14) all'articolo 325 novodequadragiesimo, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.»;

(15) all'articolo 325 unquindagesimo, paragrafo 3, la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11

Classe di rischio	LH _{Classe di rischio}	Fattori di ponderazione del rischio
GIRR	60	100 %
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)	20	77,78 %
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altro settore)	60	100 %
Posizione in merci	120	100 %
Rischio di cambio	40	100 %»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1179



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/425 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2021****che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽²⁾ (OMC), che dispone l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.
- (2) Il considerando 9 del regolamento (UE) 2020/1646 recita che la Commissione intende sospendere l'applicazione del regolamento qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni di determinati prodotti originari dell'Unione europea in relazione alle controversie aperte presso l'OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.
- (3) Il 4 marzo 2021 è stata raggiunta un'intesa con gli Stati Uniti che prevede la sospensione reciproca di tutte le misure per un periodo di quattro mesi in modo da consentire negoziati per una risoluzione equilibrata delle controversie aperte presso l'OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni non appena le procedure interne saranno state espletate da entrambe le parti.
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione delle misure di politica commerciale per motivi di urgenza relativi alla modifica della misura in questione del paese terzo,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall'11 luglio 2021 incluso.

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione, del 7 novembre 2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 373 del 9.11.2020, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1180



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/426 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2021

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) L'uso del preparato di *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione ⁽²⁾ per un periodo di 10 anni.
- (2) L'autorizzazione è stata successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione ⁽³⁾ in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, per quanto riguarda la formulazione dell'additivo.
- (3) La modifica prevista non riguardava il periodo di autorizzazione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, che doveva durare fino al 26 dicembre 2021. Tuttavia nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 è stato erroneamente indicato che il periodo di autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) dovesse durare fino al 16 agosto 2030. Tale errore è stato pertanto inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.
- (4) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è pertanto necessario rettificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda la fine del periodo di autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160).
- (5) Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 la modifica da apportare ai termini dell'autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) riguardava solo la formulazione dell'additivo. Non vi era alcun riferimento alla necessità di modificare il periodo di autorizzazione di tale additivo. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e che non si può derogare a tale norma tramite una modifica dei termini di un'autorizzazione. A ciò si aggiunge il fatto che il registro degli additivi per mangimi ha continuato a riportare la data del 26 dicembre 2021 come data di scadenza dell'autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), anche dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092. Se la rettifica proposta non avesse effetto retroattivo, si configurerebbe una violazione del principio di non discriminazione tra gli operatori, in quanto la concessione di una proroga del periodo di autorizzazione dell'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) a partire dalla data di entrata in vigore del

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 10).



regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 avrebbe indebitamente costituito un vantaggio solo per gli operatori che commercializzano o utilizzano tale additivo. Nel presente caso non si ritiene poi che la retroattività abbia ripercussioni sulle legittime aspettative degli operatori interessati. Infine la rettifica proposta si inserisce in un contesto non di natura penale, considerando che l'errata scadenza del periodo di autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 era il risultato di un errore. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092.

- (6) Per tutelare le legittime aspettative delle parti interessate e, data l'applicazione retroattiva della rettifica proposta, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 la voce relativa all'additivo *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) recante il numero di identificazione 1k2082 è così rettificata:

nella colonna «Fine del periodo di autorizzazione», la data «16.8.2030» è sostituita dalla data «26.12.2021».

21CE1181



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/427 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2021

che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 aprile 2017 la società Sunnton GmbH ha presentato all'Austria una domanda di approvazione della sostanza attiva 24-epibrassinolide.
- (2) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, il 30 maggio 2017 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 6 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 22 ottobre 2019 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
- (5) Il 4 maggio 2020 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva 24-epibrassinolide soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (6) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per il 24-epibrassinolide il 17 luglio 2020 e un progetto di regolamento che dispone l'approvazione di tale sostanza il 4 dicembre 2020.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide*, EFSA Journal 2020;6123 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132>. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/it.



- (9) La Commissione ritiene inoltre che il 24-epibrassinolide sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24-epibrassinolide non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) È pertanto opportuno approvare il 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio.
- (11) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva 24-epibrassinolide, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
24-epibrassinolide N. CAS: 78821-43-9 N. CIPAC: non pertinente	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one	≥ 900 g/kg	31 marzo 2021	31 marzo 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle relative appendici I e II.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.




ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
"27	24-epibrassinolide N. CAS: 78821-43-9 N. CIPAC: non pertinente	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,1,2aS,1,2bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl) 5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one	≥ 900 g/kg	31 marzo 2021	31 marzo 2036	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle relative appendici I e II."

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/428 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2021****che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39 septies, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ al fine di rafforzare la trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione in tutti i settori della filiera alimentare nei quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") effettua una valutazione scientifica del rischio.
- (2) Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione deve essere presentata nei formati standard di dati.
- (3) L'Autorità ha elaborato progetti di formati standard di dati, sulla base del pacchetto software IUCLID, destinati alle domande di approvazione e di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, come previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e alle pertinenti richieste di produzione scientifica.
- (4) Per garantire un livello elevato di trasparenza nelle attività dell'Autorità, è opportuno consentire il trattamento efficiente delle richieste di produzione scientifica rivolte all'Autorità e la presentazione nonché l'utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative del diritto dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno adottare formati standard di dati per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Poiché il presente regolamento attua le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che si applicano a decorrere dal 27 marzo 2021, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GUL 231 del 6.9.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
2. Esso si applica alle domande di cui al paragrafo 1, presentate il 27 marzo 2021 o successivamente a tale data.

Articolo 2

Adozione di formati standard di dati

Sono adottati i formati standard di dati per l'approvazione di una sostanza attiva e per la modifica delle condizioni di tale approvazione, come proposto dall'Autorità, sulla base del pacchetto software IUCLID e collegati al sistema di presentazione centrale da istituire conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione (*).

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).



DECISIONE (UE) 2021/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 gennaio 2021

recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
 - visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - vista la sua decisione (UE) 2020/1089, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 208, paragrafo 11, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione d'inchiesta ha chiesto una proroga della sua durata affinché possa adempiere pienamente e correttamente al proprio mandato;
1. decide di prorogare di tre mesi il mandato della commissione d'inchiesta.

*Per il Parlamento europeo**Il presidente*

D. M. SASSOLI

21CE1184



DECISIONE (UE) 2021/430 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 7 al 12 marzo 2021 si terrà a Kyoto (Giappone) il 14° Congresso delle Nazioni Unite (ONU) sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso»). Il principale risultato del Congresso sarà la dichiarazione di Kyoto «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). La dichiarazione di Kyoto dev'essere adottata dal Congresso.
- (2) La dichiarazione di Kyoto definisce il quadro della politica dell'ONU in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale per i prossimi cinque anni. Essa menziona il legame fra lo sviluppo, da un lato, e lo Stato di diritto e la necessità di un impegno efficace nella lotta contro la corruzione, dall'altro, e indica l'importanza di compiere passi avanti nella prevenzione della criminalità, compresa la prevenzione della criminalità basata su elementi concreti, e di far progredire i sistemi di giustizia penale e di intensificare la cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica per prevenire e combattere tutte le forme di criminalità, incluso il terrorismo e le forme di criminalità emergenti, come quelle che hanno un impatto sull'ambiente.
- (3) L'Unione è un partner di primo piano dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e finanzia diverse iniziative per prevenire e combattere la criminalità, come la creazione della piattaforma di formazione per la lotta contro il terrorismo nell'aprile 2020. Su scala più ampia, il partenariato operativo tra l'Unione e l'UNODC si è consolidato negli anni tramite il finanziamento di diversi progetti.
- (4) L'Unione ha esercitato la sua competenza, basata sull'articolo 82, paragrafo 1, e sull'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per legiferare nei settori in questione ai fini di una più completa realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tramite l'adozione delle direttive 2011/36UE⁽¹⁾, 2011/93/UE⁽²⁾, 2013/40/UE⁽³⁾, 2014/42/UE⁽⁴⁾, (UE) 2017/541⁽⁵⁾, (UE) 2018/1673⁽⁶⁾ e (UE) 2019/713⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Co (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123, 10.5.2019, pag. 18).



- (5) L'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituiscono pertanto la base giuridica delle nuove azioni che l'Unione e i suoi Stati membri dovranno intraprendere per dare seguito al Congresso, rispettando l'impegno assunto con la dichiarazione di Doha e che dovrà essere ribadito con la dichiarazione di Kyoto, in linea con la risoluzione 72/192 dell'Assemblea generale dell'ONU.
- (6) L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione sulla dichiarazione di Kyoto. Ai sensi di tale articolo il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.
- (7) L'Unione e i suoi Stati membri mirano a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta internazionale contro la criminalità. L'urgente necessità di contrastare la criminalità transfrontaliera è diventata più evidente durante la pandemia di COVID-19. La pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dai criminali e dai gruppi della criminalità organizzata in tutto il mondo, cosa che ha mostrato l'estrema importanza del coordinamento e della cooperazione sia in materia di prevenzione che di amministrazione della giustizia.
- (8) Le attuali sfide in termini di prevenzione della criminalità e di giustizia penale rappresentano dei rischi per la sicurezza interna dell'Unione, ma la loro portata va ben al di là dell'Unione. La posizione da adottare a Kyoto e i risultati del Congresso costituiranno un'opportunità unica per l'Unione e i suoi Stati membri di rafforzare le loro politiche per collaborare meglio a livello internazionale, guidando i progressi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell'Unione, in seno alla Commissione dell'ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al Consiglio economico e sociale dell'ONU (Ecosoc) e all'Assemblea generale dell'ONU con riguardo alla dichiarazione di Kyoto, poiché quest'ultima avrà un'influenza sul programma globale dell'UNODC e potrà incidere in maniera decisiva sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
- (10) La dichiarazione di Kyoto rafforzerà il quadro giuridico internazionale esistente e servirà da base per ulteriori azioni a livello di Unione in vari ambiti della criminalità. È opportuno pertanto approvare l'adozione della dichiarazione di Kyoto in sede di Congresso.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) La posizione dell'Unione dev'essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che partecipano al Congresso. In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell'Unione devono difendere tale posizione nelle successive fasi dell'adozione della dichiarazione di Kyoto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione al 14° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso») che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021 è quella di approvare l'adozione della dichiarazione di Kyoto: «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). Il progetto della dichiarazione di Kyoto è accluso alla presente decisione.



Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell'Unione che partecipano al Congresso, agendo congiuntamente.

Articolo 3

Modifiche di lieve entità della dichiarazione di Kyoto possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1185



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/431 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2021

che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

[notificata con il numero C(2021) 1490]

(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2007 impone agli Stati membri di trasmettere statistiche sull'immigrazione nei loro territori e l'emigrazione da tali territori, sulla cittadinanza e il paese di nascita delle persone con dimora abituale nei loro territori e sui relativi procedimenti e procedure amministrativi e giudiziari.
- (2) Conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione può concedere agli Stati membri deroghe temporanee sulla base di richieste giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali al fine di rispettare pienamente tale regolamento.
- (3) Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia hanno presentato richieste di deroghe temporanee.
- (4) Le informazioni fornite alla Commissione in merito a tali richieste indicano che esse sono giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati al fine di rispettare i nuovi requisiti statistici del regolamento (CE) n. 862/2007 introdotti dal regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È quindi opportuno concedere le deroghe richieste a Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia.
- (6) I progressi compiuti dagli Stati membri interessati nella realizzazione di tali adeguamenti significativi sarebbero monitorati dalla Commissione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Le deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 di cui all'allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione



ALLEGATO

Elenco delle deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007

1. Stato membro: Belgio


Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	1 anno (2021)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d)	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all'interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione.
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i)	2 anni (2021-2022)	Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	1 anno (2021)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 2	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

2. Stato membro: Cechia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di assistenza ricevuta.
Articolo 7, paragrafo 2	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

3. Stato membro: Germania

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.



4. Stato membro: Spagna

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.
Articolo 7, paragrafo 2	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

5. Stato membro: Francia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.



6. Stato membro: Croazia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.

7. Stato membro: Italia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	1 anno (2021)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.

8. Stato membro: Cipro

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all'interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione.
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.



Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all'interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione.
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.
Articolo 7, paragrafo 2	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

9. Stato membro: Lituania

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i)	1 anno (2021)	Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	1 anno (2021)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	1 anno (2021)	Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.
Articolo 7, paragrafo 2	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.



10. Stato membro: Malta


Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	2 anni (2021-2022)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	2 anni (2021-2022)	Trasmissione della disaggregazione per sesso per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso.

11. Stato membro: Paesi Bassi

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	2 anni (2021-2022)	Trasmissione delle disaggregazioni per paese di destinazione.
Articolo 7, paragrafo 2	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

12. Stato membro: Polonia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3.



Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso.

13. Stato membro: Portogallo

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	1 anno (2021)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 2	1 anno (2021)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

14. Stato membro: Romania

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita.
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio.
Articolo 7, paragrafo 2	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati.

15. Stato membro: Slovacchia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso.



16. Stato membro: Svezia

Disposizione in questione	Periodo di deroga concesso	Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale.
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all'interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione.
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all'interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione.
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g) e h).
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rinvio e per luogo del rinvio.
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	3 anni (2021-2023)	Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.
Articolo 9	3 anni (2021-2023)	Conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 relative alla qualità dei dati.

21CE1186



DECISIONE (UE) 2021/432 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 1° marzo 2021****che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/7)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) La Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea ⁽³⁾ richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla Banca centrale europea (BCE) i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi, e stabilisce procedure armonizzate per la comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.
- (2) Per garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento, la decisione (UE) 2017/1198 richiede che i piani di finanziamenti siano comunicati in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) ⁽⁴⁾.
- (3) Gli orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) sono abrogati e sostituiti con effetto dal 31 dicembre 2020 dagli Orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) ⁽⁵⁾ (di seguito, gli «Orientamenti dell'ABE del 2019»).
- (4) Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell'Unione. Pertanto, la BCE figura tra i destinatari degli Orientamenti ABE del 2019.
- (5) La decisione dell'ABE relativa alle segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all'ABE (EBA/DC/2020/334) ⁽⁶⁾, che abroga la decisione dell'ABE del 23 settembre 2015 (EBA/DC/2015/130), richiede alle autorità competenti di comunicare i dati sui piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi che rientrano nel loro mandato di vigilanza conformemente agli orientamenti dell'ABE del 2019. Inoltre, tale decisione dell'ABE classifica tutti gli enti creditizi come «Enti di maggiori dimensioni nello Stato membro» o come «Enti di minori dimensioni» ai fini della determinazione delle date di comunicazione dei dati richiesti dalle autorità competenti all'ABE. È opportuno che la BCE tenga conto di tali classificazioni.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.


⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (GU L 172, del 5.7.2017, pag. 32).

⁽⁴⁾ Disponibili sul sito internet dell'ABE.

⁽⁵⁾ EBA/GL/2019/05.

⁽⁶⁾ Disponibile sul sito internet dell'ABE.



- (6) Al fine di allineare la comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi alla BCE da parte delle autorità nazionali competenti con i modelli e le definizioni armonizzati più recenti contenuti negli orientamenti dell'ABE del 2019 e per garantire il rispetto della decisione EBA/DC/2020/334, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1198,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)

La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è modificata come segue:

1. l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (*) (di seguito, gli «Orientamenti ABE del 2019») dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

- enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;
- enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;
- enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli Orientamenti ABE del 2019.

2. Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE del 2019.

3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui agli Orientamenti dell'ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la comunicazione il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell'anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile.

(*) EBA/GL/2019/05. Disponibili sul sito internet dell'ABE.»

2. l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Date di invio

1. Le autorità nazionali competenti di riferimento comunicano alla BCE i piani di finanziamento dei seguenti enti creditizi entro le ore 12:00 (ora dell'Europa centrale) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo:

- piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);
- piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, qualora questi siano inclusi nella lista degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall'ABE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell'ABE EBA/DC/2020/334 (*).



2. I piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi non menzionati al paragrafo 1 sono comunicati dalle autorità nazionali competenti di riferimento alla BCE entro le ore 12:00 (ora dell'Europa centrale) del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.

(*) Disponibile sul sito internet dell'ABE»;

3. all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità nazionali competenti verificano e valutano la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti applicano anche i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.»;

4. all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE del 2019.»;

5. è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Date di riferimento per le prime comunicazioni nel 2021

La prima data di riferimento per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 nel 2021 è il 31 dicembre 2020. Si applica il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 3.».

Articolo 2

Disposizioni finali

Gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° marzo 2021.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

21CE1187



DECISIONE n. 2/CE/2020

dell'11 febbraio 2021

del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/433]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità sottoindicato è approvato ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati qui di seguito. Tale approvazione riguarda un'estensione dell'ambito di applicazione di un organismo di valutazione della conformità designato ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio, al fine di includere la legge sulle imprese di telecomunicazione, in aggiunta alla legge sulle trasmissioni radio.

Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: CETECOM GmbH

Indirizzo: Im Teelbruch 116, D-45219 Essen, GERMANIA

Numero di telefono: +49 2054 9519 404

Numero di fax: +49 2054 9519 150

E-mail: francis.lima@cetecom.com

Indirizzo URL: <http://www.cetecom.com>

Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Francis Lima

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

Per la legge sulle imprese di telecomunicazione:

- apparecchiature terminali per la telefonia (tutte le apparecchiature)
- apparecchiature terminali eccettuata la voce di cui sopra (tutte le apparecchiature)

Per la legge sulle trasmissioni radio:

- apparecchiature radio specificate all'articolo 38-2-2, paragrafo 1, punti i), ii), iii), della legge sulle trasmissioni radio

2. La presente decisione sostituisce qualsiasi precedente approvazione di detto organismo di valutazione della conformità per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili di cui al paragrafo 1.



3. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma.

Tokyo, 23 dicembre 2020

A nome del Giappone
Daisuke NIHEI

Bruxelles, 11 febbraio 2021

A nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT

21CE1188



DECISIONE n. 3/CE/2020

dell'11 febbraio 2020

del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio [2021/434]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità sottoindicato è approvato ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati qui di seguito.

Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: KL-Certification GmbH

Indirizzo: Kaiserstrasse 170-174, D-66386 St. Ingbert, GERMANIA

Numero di telefono: +49 68943893866

Numero di fax: +49 68943893899

E-mail: o.kneip@kl-certification.de

Indirizzo URL: www.kl-certification.de

Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Oliver Kneip

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

Per la legge sulle imprese di telecomunicazione:

Organismo di omologazione approvato

— Apparecchiature terminali per la telefonia (tutte le apparecchiature)

— Apparecchiature terminali eccettuata la voce di cui sopra (tutte le apparecchiature)

Per la legge sulle trasmissioni radio:

Organismo di omologazione approvato

— Apparecchiature radio specificate all'articolo 38-2-2, paragrafo 1, punti i), ii), iii), della legge sulle trasmissioni radio

2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma.



Tokyo, 23 dicembre 2020

a nome del Giappone
Daisuke NIHEI

Bruxelles, 11 febbraio 2021

a nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT

21CE1189



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/435 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea volte a fornire assistenza nell'ambito dell'obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- (2) L'articolo 92 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, stabilisce modalità di attuazione specifiche per le risorse aggiuntive rese disponibili dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Esso stabilisce in particolare che gli Stati membri possono assegnare le risorse aggiuntive al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia » per gli anni 2021 e 2022.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).



- (3) L'articolo 92 *ter*, paragrafo 8, secondo comma, stabilisce che le risorse aggiuntive possono essere assegnate a nuovi assi prioritari nell'ambito di programmi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nell'ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Le risorse aggiuntive possono altresì essere assegnate a nuovi programmi operativi specifici nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (4) Date le modalità di attuazione specifiche volte ad agevolare le modifiche dei programmi operativi esistenti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dei programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, come pure a facilitare la preparazione di nuovi programmi operativi specifici nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, conformemente all'articolo 92 *ter*, paragrafi 9 e 10, è opportuno modificare di conseguenza i modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I e per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.
- (5) Data la possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione, conformemente all'articolo 25 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno modificare di conseguenza i modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 e i modelli per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CCI	<0.1 type='S' maxlength='15' input='S' 'SME'> (!)
Titolo	<0.2 type='S' maxlength='255' input='M' 'SME' >
Versione	<0.3 type='N' input='G' 'SME' >
Primo anno	<0.4 type='N' maxlength='4' input='M' 'SME'>
Ultimo anno	<0.5 type='N' maxlength='4' input='M' 'SME' >
Ammissibile a partire da	<0.6 type='D' input='G' 'SME' >
Ammissibile fino a	<0.7 type='D' input='G' 'SME' >
Numero della decisione della CE	<0.8 type='S' input='G' 'SME' >
Data della decisione della CE	<0.9 type='D' input='G' 'SME' >
Numero della decisione di modifica dello SM	<0.10 type='S' maxlength='20' input='M' 'SME' >
Data della decisione di modifica dello SM	<0.11 type='D' input='M' 'SME' >
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM	<0.12 type='D' input='M' 'SME' >
Regioni NUTS oggetto del programma operativo	<0.12 type='S' input='S' 'SME' >

(!) Legenda delle caratteristiche dei campi:

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano

decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativo

input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema.

"maxlength" = Numero massimo dei caratteri spazi inclusi

PA - Y = Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariato

TA - NA = Non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnica

YEI - NA = Non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

SME = Applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, attuati dalla BEI.



SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE ⁽¹⁾

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, per i programmi operativi dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", articolo 92 ter, paragrafo 9, secondo comma, e paragrafo 10) ⁽²⁾

1.1. Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale**1.1.1. Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale ⁽³⁾.**

<1.1.1 type='S' maxlength='70 000' input='M'>

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto previsto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre presentare soltanto la descrizione e la casella di testo seguente.

1.1.1.a Descrizione dell'impatto previsto del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

<1.1.1 type='S' maxlength='10 000' input='M'>


1.1.2. Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Le tabelle del presente allegato stabiliscono, ove necessario, la suddivisione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), ossia FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽⁴⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.

- 1.1.2.a *Motivazione che descrive l'impatto previsto del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.*

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato	Priorità di investimento selezionata	Motivazione della scelta o impatto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi (ove applicabile)
<1.1.2 type='S' input='S' PA=Y TA='NA'>	<1.1.3 type='S' input='S' PA=Y TA='NA'>	<1.1.4 type='S' maxlength='1000' input='M' PA=Y TA='NA'>

1.2. **Motivazione della dotazione finanziaria**

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type='S' maxlength='7000' input='M' PA=Y TA='NA'>

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.2.a.

Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione seguente:

- 1.2.a **Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive per l'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" al FESR o al FSE e modalità con cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che il sostegno sia equilibrato tra le esigenze delle regioni e delle città più colpite dall'impatto della pandemia di COVID-19 e l'esigenza di continuare a prestare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE.**


<1.2.1 type='S' maxlength='3000' input='M' PA=Y TA='NA'>



Tabella 2
Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo

Asse prioritario	Fondo (FESR ⁽¹⁾ , Fondo di coesione, FSE ⁽²⁾ , IOG ⁽³⁾ , FESR REACT-EU, FSE REACT-EU o IOG REACT-EU)	Sostegno dell'Unione ⁽⁴⁾ (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo ⁽⁵⁾	Obiettivo tematico ⁽⁶⁾	Priorità d'investimento ⁽⁷⁾	Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento	Indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo
<1.2.1 type='S' input='G'>	<1.2.2 type='S' input='G'>	<1.2.3 type='N' input='G'>	<1.2.4 type='P' input='G'>	<1.2.5 type='S' input='G'>	<1.2.6 type='S' input='G'>	<1.2.7 type='S' input='G'>	<1.2.8 type='S' input='G'>

⁽¹⁾ Fondo europeo di sviluppo regionale.
⁽²⁾ Fondo sociale europeo.
⁽³⁾ Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
⁽⁴⁾ Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).
⁽⁵⁾ Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario.
⁽⁶⁾ Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
⁽⁷⁾ Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).



SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.A **Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica.**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.A.1 **Asse prioritario** (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario	<2A.1 type='N' input='G*SME' >
Titolo dell'asse prioritario	<2A.2 type='S' maxlength='500' input='M*SME' >
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari	<2A.3 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione	<2A.4 type='C' input='M*SME' >
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo	<2A.5 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> Per il FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale, o a entrambe	<2A.6 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU	<2A.7 type='C' input='M'>

2.A.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo** (se del caso) ^(§)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)


<2A.0 type='S' maxlength='3500' input='M'>

2.A.3 **Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione**

(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo	<2A.7 type='S' input='S*SME' >
Categoria di regioni ⁽¹⁾	<2A.8 type='S' input='S*SME' >
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	<2A.9 type='S' input='S*SME' >
Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche a bassa densità di popolazione (ove applicabile) ⁽²⁾	<2A.9 type='S' input='S' >

^(§) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



- (¹) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
- (²) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

2.A.4 **Priorità di investimento**

(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)

Priorità di investimento	<2A.10 type='S' input='S*SME' >
--------------------------	---------------------------------

2.A.5 **Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati previsti**

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	<2A.1.1 type='N' input='G*SME' >
Obiettivo specifico	<2A.1.2 type='S' maxlength='500' input='M*SME' >
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<2A.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M*SME' >



Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico

(per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore target ⁽¹⁾ (2023)	Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
<2A.1.4 type='S' maxlength='5' input='M' 'SME' >	<2A.1.5 type='S' maxlength='255' input='M' 'SME' >	<2A.1.6 type='S' input='M' 'SME' >	<2A.1.7 type='S' input='S' 'SME' >	Quantitativo <2A.1.8 type='N' input='M' 'SME' > Qualitativo <2A.1.8 type='S' maxlength='100' input='M' 'SME' >	<2A.1.9 type='N' input='M' 'SME' >	Quantitativo <2A.1.10 type='N' input='M' > Qualitativo <2A.1.10 type='S' maxlength='100' input='M' 'SME' >	<2A.1.11 type='S' maxlength='200' input='M' 'SME' >	<2A.1.12 type='S' maxlength='100' input='M' 'SME' >

⁽¹⁾ Per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU, i valori target possono essere qualitativi o quantitativi.




Tabella 4

Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni)

(per il FSE e il FESR REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Categoria di regioni (se pertinente)	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione del target	Valore di riferimento		Unità di misura per il riferimento e il target	Anno di riferimento	Valore target (%) (2023)			Fonte dei dati	Periodicità dell'informazione	
					M	T			M	W	T			
Specifico per programma <2A.1.13 type='S' maxlength='5' input='M'> Comune <2A.1.13 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.14 type='S' maxlength='255' input='M'> Comune <2A.1.14 type='S' input='S'>	<2A.1.15 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.16 type='S' input='M'> Comune <2A.1.16 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.17 type='S' input='M'> Comune <2A.1.17 type='S' input='S'>	Indicatori di output comuni <2A.1.18 type='S' input='S'>	M	T	<2A.1.20 type='N' input='M'>	Quantitativo <2A.1.21 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.21 type='S' maxlength='100' input='M'>	M	W	T	<2A.1.22 type='S' maxlength='200' input='M'>	<2A.1.23 type='S' maxlength='100' input='M'>

(*) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori target degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.




Tabella 4a°

Indicatori di risultato relativi all'IOG e all'IOG REACT-EU e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico

(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)

(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6))

ID	Indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base		Unità di misura per il valore di base e il valore obiettivo	Anno di riferimento	Valore obiettivo (1)			Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
				M	W			T	M	W		
Specifico per programma <2A.1.24 type='S' maxlength='5' input='M'> Comune <2A.1.24 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.25 type='S' maxlength='255' input='M'> Comune <2A.1.25 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.26 type='S' input='M'> Comune <2A.1.26 type='S' input='S'>	Specifico per programma <2A.1.27 type='S' input='M'> Comune <2A.1.27 type='S' input='S'>	Indicatori di output comuni <2A.1.28 type='S' input='S'>		Quantitativo <2A.1.29 type='S' input='M'> Comune <2A.1.29 type='S' input='G'>	<2A.1.30 type='N' input='M'>	Quantitativo <2A.1.31 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.31 type='S' maxlength='100' input='M'>		<2A.1.32 type='S' max-length='200' input='M'>	<2A.1.33 type='S' max-length='100' input='M'>	

(1) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.

(6) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 470).



2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

(ripartite per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.1.1 type='S' input='S'>
<2A.2.1.2 type='S' maxlength='17500' input='M'>	

2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.2.1 type='S' input='S'>
<2A.2.2.2 type='S' maxlength='5000' input='M'>	

2.A.6.3 Impiego previsto di strumenti finanziari(se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.3.1 type='S' input='S'>
Impiego previsto di strumenti finanziari	<2A.2.3.2 type='C' input='M'>
<2A.2.3.3 type='S' maxlength='7000' input='M'>	

2.A.6.4 Impiego previsto di grandi progetti(se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.4.1 type='S' input='S'>
<2A.2.4.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità di investimento e, se del caso, per categoria di regioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)



Tabella 5

Indicatori di output comuni e specifici per programma(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR ⁽¹⁾)

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore target (2023) ⁽¹⁾			Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
<2A.2.5.1 type='S' input='S'SME >	<2A.2.5.2 type='S' input='S'SME >	<2A.2.5.3 type='S' input='S'SME >	<2A.2.5.4 type='S' input='S'SME >	<2A.2.5.5 type='S' input='S'SME >	<2A.2.5.6 type='N' input='M'SME >			<2A.2.5.7 type='S' maxlength='200' input='M'SME >	<2A.2.5.8 type='S' maxlength='100' input='M'SME >

⁽¹⁾ Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore target. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR REACT-EU la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.

2.A.7 Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7 e 13

Disposizioni specifiche per il FSE e il FSE REACT-EU ⁽⁸⁾, ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo del FSE agli obiettivi tematici da 1 a 7 e 13.


Descrizione del contributo apportato dalle azioni previste dell'asse prioritario:

- all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
- alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
- agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Asse prioritario	<2A.3.1 type='S' input='S'>
	<2A.3.2 type='S' maxlength='7000' input='M'>

⁽¹⁾ La ripartizione per categoria di regioni non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽⁸⁾ Per il FSE e il FSE REACT-EU questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti gli indicatori di output specifici per programma.



2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

(per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni) (10)

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018 (1)		Target finale (2023) (1)		Fonte dei dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore	
							M	W	T	M			W
<2A.4.1 type='S' input='S'>	<2A.4.2 type='S' input='S'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.3 type='S' maxlength='5' input='M'> Di output o di risultato <2A.4.3 type='S' input='S'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.4 type='S' maxlength='255' input='M'> Di output o di risultato <2A.4.4 type='S' input='G' or 'M'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.5 type='S' input='M'> Di output o di risultato <2A.4.5 type='S' input='G' or 'M'>	<2A.4.6 type='S' input='S'>	<2A.4.7 type='S' input='S'>	M	W	M	W	T	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.10 type='S' maxlength='200' input='M'> Di output o di risultato <2A.4.10 type='S' input='M'>	<2A.4.11 type='S' maxlength='500' input='M'>

(*) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".


(10) Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità agli atti esecutivi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, comma quinto, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) sono escluse dalla riserva di efficacia dell'attuazione.



(1) I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.
 (2) I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione (facoltative)

<2A.4.12 type='S' maxlength='7000' input='M'>



2.A.9 **Categorie di operazione**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 7-11

Categorie di operazione ⁽¹⁾

(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)

Tabella 7 : Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo	<2A.5.1.1 type='S' input='S' Decision=N >	
Categoria di regioni ⁽¹⁾	<2A.5.1.2 type='S' input='S' Decision=N >	
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.5.1.3 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.5.1.4 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.5.1.5 type='N' input='M' Decision=N >

⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 8 : Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Fondo	<2A.5.2.1 type='S' input='S' Decision=N >	
Categoria di regioni ⁽¹⁾	<2A.5.2.2 type='S' input='S' Decision=N >	
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.5.2.3 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.5.2.4 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.5.2.5 type='N' input='M' Decision=N >

⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 9 : Dimensione 3 - Tipo di territorio

Fondo	<2A.5.3.1 type='S' input='S' Decision=N >
Categoria di regioni ⁽¹⁾	<2A.5.3.2 type='S' input='S' Decision=N >

⁽¹⁾ Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia dell'attuazione).



Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.5.3.3 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.5.3.4 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.5.3.5 type='N' input='M' Decision=N >

(¹) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 10 : Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo	<2A.5.4.1 type='S' input='S' Decision=N >	
Categoria di regioni (¹)	<2A.5.4.2 type='S' input='S' Decision=N >	
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.5.4.2 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.5.4.4 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.5.4.5 type='N' input='M' Decision=N >

(¹) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 11 : Dimensione 6 – Tematica secondaria FSE e FSE REACT-EU (¹)(solo FSE)

Fondo	<2A.5.5.1 type='S' input='S' Decision=N >	
Categoria di regioni (²)	<2A.5.5.2 type='S' input='S' Decision=N >	
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.5.5.3 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.5.5.4 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.5.5.5 type='N' input='M' Decision=N >

(¹) Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo del FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(²) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



2.A.10 **Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari** (se del caso) ⁽¹²⁾

(per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	<3A.6.1 type='S' input='S'>
<2A.6.2 type='S' maxlength='2000' input='M'>	

2.B **Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.1 **Asse prioritario** (da ripetere per ogni asse prioritario dell'assistenza tecnica)

ID dell'asse prioritario	<2B.0.2 type='N' maxlength='5' input='G'>
Titolo dell'asse prioritario	<2B.0.3 type='S' maxlength='255' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario è dedicato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013	<2B.0.1 type='C' input='M'>

2.B.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2B.0.1 type='S' maxlength='3500' input='M'>

2.B.3 **Fondo e categoria di regioni** (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)

FFondo	<2B.0.4 type='S' input='S'>
Categoria di regioni ⁽¹⁾	<2B.0.5 type='S' input='S'>
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	<2B.0.6 type='S' input='S'>

⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

2.B.4 **Obiettivi specifici e risultati attesi**

(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

⁽¹²⁾ Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



ID	<2B.1.1 type='N' maxlength='5' input='G'>
Obiettivo specifico	<2B.1.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE ⁽¹⁾	<2B.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M'>

(¹) Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

2.B.5 **Indicatori di risultato** ⁽¹³⁾

Tabella 12

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento			Anno di riferimento	Valore target ⁽¹⁾ (2023)			Fonte dei dati	Periodicità dell'informazione
			M	W	T		M	W	T		
<2.B.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2.B.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2.B.2.3 type='S' input='M'>	Quantitativo <2.B.2.4 type='N' input='M'>			<2.B.2.5 type='N' input='M'>	Quantitativo <2.B.2.6 type='N' input='M'> Qualitativo <2.B.2.6 type='S' maxlength='100' input='M'>			<2.B.2.7 type='S' maxlength='200' input='M'>	<2.B.2.8 type='S' maxlength='100' input='M'>

(¹) I valori target possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T" = totale.

2.B.6 **Azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi specifici** (per asse prioritario)


(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.6.1 **Descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	<2.B.3.1.1 type='S' input='S'>
	<2.B.3.1.2 type='S' maxlength='7000' input='M'>

(¹³) Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.



2.B.6.2 **Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 13

Indicatori di output (per asse prioritario)

(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore target (2023) ⁽¹⁾ (facoltativo)			Fonte dei dati
			M	W	T	
<2.B.3.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2.B.2.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2.B.3.2.3 type='S' input='M'>	<2.B.3.2.4 type='N' input='M'>			<2.B.3.2.5 type='S' maxlength='200' input='M'>

⁽¹⁾ I valori target per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (*men*), "W" = donne (*women*), "T" = totale.

2.B.7 **Categorie di operazione** (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 14-16

Categorie di operazione ⁽¹⁴⁾**Tabella 14 Dimensione 1 - Settore di intervento****Categoria di regioni** ⁽¹⁾: <type='S' input='S'>

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.1.1 type='S' input='S' >Decision=N>	<2B.4.1.2 type='S' input='S'> Decision=N>	<2B.4.1.3 type='N' input='M'> Decision=N>

⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽¹⁴⁾ Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia dell'attuazione).



Tabella 15 Dimensione 2 – Forma di finanziamento

Categoria di regioni ⁽¹⁾: <type='S' input='S'>

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.2.1 type='S' input='S' > Decision=N>	<2B.4.2.2 type='S' input='S'> Decision=N>	<2B.4.2.3 type='N' input='M'> Decision=N>


⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 16 Dimensione 3 - Tipo di territorio

Categoria di regioni ⁽¹⁾: <type='S' input='S'>

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.3.1 type='S' input='S' > Decision=N>	<2B.4.3.2 type='S' input='S'> Decision=N>	<2B.4.3.3 type='N' input='M'> Decision=N>

⁽¹⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



SEZIONE 3

PIANO DI FINANZIAMENTO

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e articolo 92 ter, paragrafo 9, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.1 Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 17

Fondo	Categoria di regioni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale									
<3.1.1 type='S' input='G' 'SME'>	<3.1.2 type='S' input='G' 'SME' >	Dotazione principale (!)	<3.1.3 type='-' N' input='SME' >	<3.1.4 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.5 type='-' N' input='SME' >	<3.1.6 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.7 type='-' N' input='SME' >	<3.1.8 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.9 type='-' N' input='SME' >	<3.1.10 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.11 type='-' N' input='SME' >	<3.1.12 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.13 type='-' N' input='SME' >	<3.1.14 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.15 type='-' N' input='SME' >	<3.1.16 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.17 type='-' N' input='SME' >	<3.1.18 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.19 type='-' N' input='SME' >	<3.1.20 type='-' N' input='GTA' 'NA' YEI -NA'>
		Riserva di efficacia dell'attuazione	<3.1.4 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.6 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.8 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.10 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.12 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.14 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.16 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.18 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.17 type='-' N' input='SME' >	<3.1.18 type='-' N' input='SME' >	<3.1.19 type='-' N' input='SME' >	<3.1.20 type='-' N' input='GTA' 'NA' YEI -NA'>						
		Dotazione principale	<3.1.5 type='-' N' input='SME' >	<3.1.6 type='-' N' input='SME' >	<3.1.9 type='-' N' input='SME' >	<3.1.11 type='-' N' input='SME' >	<3.1.13 type='-' N' input='SME' >	<3.1.15 type='-' N' input='SME' >	<3.1.17 type='-' N' input='SME' >	<3.1.18 type='-' N' input='SME' >	<3.1.19 type='-' N' input='SME' >	<3.1.20 type='-' N' input='SME' >								
		Riserva di efficacia dell'attuazione	<3.1.4 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.6 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.10 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.12 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.14 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.16 type='-' N' input='TA' 'NA' YEI -NA'>	<3.1.17 type='-' N' input='SME' >	<3.1.18 type='-' N' input='SME' >	<3.1.19 type='-' N' input='SME' >	<3.1.20 type='-' N' input='GTA' 'NA' YEI -NA'>								



(12)	FESR REA-CT-EU	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
(13)	FSE REA-CT-EU (*)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
(14)	Dotazione specifica IOG REA-CT-EU	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
(15)	REA-CT-EU	Totale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
(16)	Totale generale	Totale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

(*) Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.
 (†) Dotazione totale a carico del FSE compreso il sostegno integrativo del FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo del FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.
 (‡) Dotazione totale a carico del FSE compreso il sostegno integrativo del FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo del FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

3.2 Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)


1. La tabella espone il piano di finanziamento per asse prioritario.
2. Se un asse prioritario riguarda più di un fondo, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per fondo, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni fondo.
3. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per categoria di regioni, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni categoria di regioni.
4. Il contributo della BEI è riportato a livello di asse prioritario.



Tabella 18a

Piano di finanziamento

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento (%)	Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2020-2021 (*)	Per informazione Contributi BEL	Donazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno totale dell'Unione	
						Finanziamento pubblico nazionale	Finanziamento nazionale privato (%)					Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale (%)		
<3.2.A.1 type='S' input='G' 'SME' >	<3.2.A.2 type='S' input='G' 'SME' >	<3.2.A.3 type='S' input='G' 'SME' >	<3.2.A.4 type='S' input='G' 'SME' >	<3.2.A.5 type='N' input='M' 'SME' >	<3.2.A.6 type='N' 'SME' input='G' >	<3.2.A.7 type='N' input='M' 'SME' >	<3.2.A.8 type='N' input='M' 'SME' >	<3.2.A.9 type='N' input='G' 'SME' >	<3.2.A.10 type='P' input='G' 'SME' >	Cfr. nota * per ulteriori informazioni (esempi di seguito)	<3.2.A.11 type='N' input='M' 'SME' >	<3.2.A.12 type='N' input='M' 'TA - 'NA' >	<3.2.A.13 type='N' input='M' 'TA - 'NA' >	<3.2.A.14 type='N' input='M' 'TA - 'NA' >	<3.2.A.15 type='N' input='M' 'TA - 'NA' >	<3.2.A.16 type='N' input='G' 'TA - 'NA' >	(f) = (j)/(a) *100
Asse prioritario 1	FESR																
Asse prioritario 2	FSE																
Asse prioritario 3	IOG (%)	NA															NA



Totale	FSE ⁽¹²⁾	Più svilup- pate	Questo importo non è pari al totale (7) della tabella 17, che invece com- prende il sostegno integrativo del FSE all'IOG.	NA	NA	NA	NA
Totale	FSE REAC- T-EU	NA	Pari al totale (13) della tabella 17	NA	NA	NA	NA
Totale	IOG ⁽¹³⁾	NA	Questo importo non è pari al totale (9) della tabella 17 che com- prende solo la dotazione specifica all'IOG.	NA	NA	NA	NA
Totale	IOG REAC- T-EU ⁽¹⁴⁾	NA	Pari al totale (14) della tabella 17	NA	NA	NA	NA
Totale	Fondo di coesione	NA	Pari al totale (10) della tabella 17				
Totale	REAC- T-EU	NA	Pari al totale (15) della tabella 17	NA	NA	NA	NA



Totale generale															Pari al totale (16) della tabella 17

(*) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

(†) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(‡) La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92,ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Se l'asse prioritario di assistenza tecnica fornisce sostegno a più di una categoria di regioni, il tasso di cofinanziamento per tale asset prioritario sarà determinato in maniera tale da riflettere in modo proporzionato, entro i massimali stabiliti dall'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013, la distribuzione delle risorse REACT-EU tra le categorie di regioni nell'ambito di tale asset prioritario.

(§) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(¶) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

(‡) Questo asset prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(§) Questa parte di asset prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(¶) Questo asset prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(‡) Questa parte di asset prioritario comprende la dotazione specifica IOG REACT-EU e il sostegno integrativo del FSE REACT-EU.

(§) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(¶) La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 1.8a è pari alla somma del sostegno totale del FSE in tali regioni e della dotazione specifica IOG nella tabella 1.7.

(‡) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(§) Questa voce comprende la dotazione speciale IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(¶) Questa voce comprende la dotazione speciale IOG REACT-EU e il sostegno integrativo del FSE REACT-EU.




Tabella 18b

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - FSE, FSE REACT-UE - e dotazioni specifiche IOG ⁽¹⁾ (se del caso)

	Fondo ⁽¹⁾	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e) ⁽¹⁾
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento privato nazionale (d) ⁽¹⁾		
	<3.2.B.1 type='S' input='G'>	<3.2.B.2 type='S' input='G'>	<3.2.B.3 type='S' input='G'>	<3.2.B.1 type='N' input='M'>	<3.2.B.4 type='N' input='G'>	<3.2.B.5 type='N' input='M'>	<3.2.B.6 type='N' input='M'>	<3.2.B.7 type='N' input='G'>	<3.2.B.8 type='P' input='G'>
1.	Dotazione specifica IOG	NA			0				100 %
2.	Sostegno integrativo del FSE	Meno sviluppate							
3.	Sostegno integrativo del FSE	In transizione							
4.	Sostegno integrativo del FSE	Più sviluppate							
5.	Dotazione specifica IOG REACT-FU	NA							100 %
6.	Sostegno integrativo del FSE REACT-EU	NA							

⁽¹⁾ Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.

7.	TOTALE: Asse prioritario IOG [o sua parte]	[deve essere pari all'asse prioritario 3 [o sua parte]]		Somma (1:4)	Somma (1:4)				
8.	TOTALE: IOG REACT-EU [o sua parte] Asse prioritario	[deve essere pari all'asse prioritario [o sua parte]]							
9.			Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate 2/somma(2:4)	<3.2.c.11 type='P' input='G'>					
10.			Tasso di FSE per le regioni in transizione 3/somma(2:4)	<3.2.c.13 type='P' input='G'>					
11.			Tasso di FSE per le regioni più sviluppate 4/somma(2:4)	<3.2.c.14 type='P' input='G'>					

(1) L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.

(2) Ai fini di questa tabella, l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo.

(3) Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.




Tabella 18c

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	Fondo (*)	Categoria di regioni (se pertinente)	Obiettivo tematico	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Finanziamento totale
<3.2.C.1 type='S' input='G'>	<3.2.C.2 type='S' input='G'>	<3.2.C.3 type='S' input='G'>	<3.2.C.4 type='S' input='G'>	<3.2.C.5 type='N' input='M'>	<3.2.C.6 type='N' input='M'>	<3.2.C.7 type='N' input='M'>
Totale						

(*) Ai fini di questa tabella, l'HOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo.


Tabella 19

Importo indicativo del sostegno da destinare a obiettivi relativi al cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) ⁽⁶⁾

Asse prioritario	Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione della dotazione totale del programma operativo (%)
<3.2.C.8 type='S' input='G'>	<3.2.C.9 type='N' input='G'> Decision=N>	<3.2.C.10 type='P' input='G'> Decision=N>
Totale REACT-EU		
Totale		

⁽⁶⁾ Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.



SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE ⁽¹⁷⁾

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, con indicazione del modo in cui esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo e dei risultati previsti.

<4.0 type='S' maxlength='3500' input='M'>

4.1 Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

L'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati

<4.1 type='S' maxlength='7000' input='M' PA=Y>

4.2 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾)

Ove opportuno, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate.

<4.2.1 type='S' maxlength='3500' input='M'>


Tabella 20

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile – importi indicativi del sostegno del FESR e del FSE

Fondo	Sostegno FESR e FSE (indicativo) (in EUR)	Proporzione del fondo rispetto alla dotazione totale del programma
<4.2.2 type='S' input='G'>	<4.2.3 type='N' input='M'>	<4.2.3 type='P' input='G'>
Totale FESR (senza REACT-EU)		
Totale FSE (senza REACT-EU)		
Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)		

⁽¹⁷⁾ Nel caso di un programma operativo o di una revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito il sostegno corrispondente.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).



4.3 **Investimenti territoriali integrati (ITI)** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi non contemplati dal punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario.

<4.3.1 type='S' maxlength='5000' input='M' PA=Y>

Tabella 21

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2

(importo aggregato)

Asse prioritario	Fondo	Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)
<4.3.2 type='S' input='G' PA=Y>	<4.3.3 type='S' input='G' PA=Y >	<4.3.4 type='N' input='M' PA=Y >
Totale FESR (senza REACT-EU)		
Totale FSE (senza REACT-EU)		
Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)		
Totale FESR REACT-EU		
Totale FSE REACT-EU		
TOTAL FESR REACT-EU+FSE REACT-EU		
Totale generale		

4.4 **Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro** (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<4.4.1 type='S' maxlength='3500' input='M' PA=Y>

4.5 **Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro** (se del caso)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e a strategie relative ai bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<4.4.2 type='S' maxlength='3500' input='M' >



SEZIONE 5

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (SE DEL CASO) ⁽¹⁹⁾

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5.1 Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale

<5.1.1 type='S' maxlength='7000' input='M' Decision= N PA=Y>

5.2 Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se rilevante, contributo all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato

<5.2.1 type='S' maxlength='7000' input='M' Decision= N PA=Y>

Tabella 22

Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale ⁽²⁰⁾

Gruppo bersaglio/area geografica	Tipologie principali delle azioni programmate nell'ambito dell'approccio integrato	Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Priorità di investimento
<5.2.2 type='S' maxlength='255' input='M' Decision=N PA=Y >	<5.2.3 type='S' maxlength='1500' input='M' Decision=N PA=Y >	<5.2.4 type='S' input='S' Decision= N PA=Y >	<5.2.6 type='S' input='S' Decision= N PA=Y >	<5.2.7 type='S' input='S' Decision= N PA=Y >	<5.2.5 type='S' input='S' PA=Y >

⁽¹⁹⁾ Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽²⁰⁾ Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.




SEZIONE 6

**ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E
PERMANENTI (SE DEL CASO) ⁽²¹⁾**

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<6.1 type='S' maxlength='5000' input='M' Decisions=N PA=Y>

⁽²¹⁾ Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



SEZIONE 7

AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI

(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 10, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.1 Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 23

Autorità e organismi pertinenti

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)
<7.1.1 type='S' input='S' Decision=N 'SME' >	<7.1.2 type='S' maxlength= '255' input='M' Decision=N 'SME' >	<7.1.3 type='S' maxlength= '255' input='M' Decision=N 'SME' >
Autorità di gestione		
Autorità di certificazione (ove pertinente)		
Autorità di audit		
Organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti		

7.2 Coinvolgimento dei partner pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.2.1 Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

<7.2.1 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N 'SME'>

7.2.2 Sovvenzioni globali (per il FSE e il FSE REACT-EU, se del caso)


(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.2 type='S' maxlength='5000' input='M' Decisions=N>

7.2.3 Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per il FSE e il FSE REACT-EU, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.3 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N>




SEZIONE 8

COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.

<8.1 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N PA=Y>



SEZIONE 9

CONDIZIONALITÀ EX ANTE ⁽²⁾

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

9.1 **Condizionalità ex ante****Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e dell'ottemperanza alle stesse (facoltative)**

<9.0 type='S' maxlength='14000' input='M' PA=Y>

Tabella 24

Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse

Condizionalità ex ante	Assi prioritari ai quali si applica la condizionalità	Condizionalità ex ante rispettata: Sì/No/In parte	Criteri	Criteri soddisfatti: Sì/No	Riferimenti (riferimenti a strategie, atti giuridici o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link a siti Internet o dall'accesso al testo completo)	Spiegazioni
<9.1.1 type='S' maxlength='500' input='S' PA=Y'SME' >	<9.1.2 type='S' maxlength='100' input='S' PA=Y 'SME' >	<9.1.3 type='C' input='G' PA=Y 'SME' >	<9.1.4 type='S' maxlength='500' input='S' PA=Y 'SME' >	<9.1.5 type='B' input='S' PA=Y 'SME' >	<9.1.6 type='S' maxlength='500' input='M' PA=Y 'SME' >	<9.1.7 type='S' maxlength='1000' input='M' PA=Y 'SME' >

⁽²⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



9.2 **Descrizione delle azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e del calendario** ⁽²³⁾

Tabella 25

Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante generali


Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni da adottare	Termine (data)	Organismi responsabili
<9.2.1 type='S' maxlength='500' input='G' PA=Y 'SME'>	<9.2.2 type='S' maxlength='500' input='G' PA=Y 'SME' >	<9.2.3 type='S' maxlength='1000' input='M' PA=Y 'SME' >	<9.2.4 type='D' input='M' PA=Y 'SME' >	<9.2.5 type='S' maxlength='500' input='M' PA=Y 'SME'>

Tabella 26

Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante tematiche

Condizionalità ex-ante tematica	Criteri non soddisfatti	Azioni da adottare	Termine (data)	Organismi responsabili
<9.2.1 type='S' maxlength='500' input='G' PA=Y 'SME' TA- 'NA'>	<9.2.2 type='S' maxlength='500' input='G' PA=Y 'SME' TA- 'NA'>	<9.2.3 type='S' maxlength='1000' input='M' PA=Y 'SME' TA- 'NA'>	<9.2.4 type='D' input='M' PA=Y 'SME' TA- 'NA'>	<9.2.5 type='S' maxlength='500' input='M' PA=Y 'SME' TA- 'NA'>
1. X		Azione 1	Termine per l'azione 1	
		Azione 2	Termine per l'azione 2	

⁽²³⁾ Le tabelle 25 e 26 contemplano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche, il cui adempimento è totalmente mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.



SEZIONE 10


RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI ⁽²⁴⁾

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

<10.0 type='S' maxlength='7000' input='M' decision=N PA=Y>

⁽²⁴⁾ Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



SEZIONE 11

PRINCIPI ORIZZONTALI ⁽²⁵⁾

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.1 **Sviluppo sostenibile**

Descrizione dell'azione specifica per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi nonché la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.

<13.1 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>

11.2 **Pari opportunità e non discriminazione**

Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare dell'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili.

<13.2 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>

11.3 **Parità tra uomini e donne**

Descrizione del contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

<13.2 type='S' maxlength='5500' input='M' decision=N>

⁽²⁵⁾ Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



SEZIONE 12

ELEMENTI DISTINTI

12.1 Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 27

Elenco dei grandi progetti

Progetto	Data prevista di notifica/trasmisione (anno, trimestre)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data prevista di completamento (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento
<12.1.1 type='S' maxlength='500' input='S' decision=N>	<12.1.2 type='D' input='M' decision=N >	<12.1.3 type='D' input='M' decision=N >	<12.1.4 type='D' input='M' decision=N >	<12.1.5 type='S' input='S' decision=N >

12.2 Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione del programma operativo ⁽²⁶⁾

Tabella 28

Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023) ⁽²⁷⁾		
						M	W	T
<12.2.1 type='S' input='G'>	<12.2.2 type='S' input='G'>	<12.2.3 type='S' input='G'>	<12.2.4 type='S' input='G'>	<12.2.5 type='S' input='G'>	<12.2.6 type='S' input='G'>	<12.2.7 type='S' input='G'>		

12.3 Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma

 <12.3 type='S' maxlength='10500' input='M' decision=N>

⁽²⁶⁾ Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽²⁷⁾ Il valore target può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.



ALLEGATI (caricati nel sistema di scambio elettronico dei dati come file separati):


- Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)
- (Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013) ⁽²⁸⁾
- Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante e dell'ottemperanza alle stesse (se del caso) ⁽²⁹⁾
- Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) ⁽³⁰⁾
- Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso)."

—

⁽²⁸⁾ Allegato non applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽²⁹⁾ Allegato non applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽³⁰⁾ Allegato non richiesto nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



ALLEGATO II

L'allegato II è sostituito dal seguente:


"ALLEGATO II

**MODELLO PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA**

CCI	<0.1 type='S' maxlength='15' input='S'> (!)
Titolo	<0.2 type='S' maxlength='255' input='M'>
Versione	<0.3 type='N' input='G'>
Primo anno	<0.4 type='N' maxlength='4' input='M'>
Ultimo anno	<0.5 type='N' maxlength='4' input='M'>>
Ammissibile a partire da	<0.6 type='D' input='G'>
Ammissibile fino a	<0.7 type='D' input='G'>>
Numero della decisione della CE	<0.8 type='S' input='G'>>
Data della decisione della CE	<0.9 type='D' input='G'>>
Numero della decisione di modifica dello SM	<0.10 type='S' maxlength='20' input='M'>>
Data della decisione di modifica dello SM	<0.11 type='D' input='M'>>
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM	<0.12 type='D' input='M'>>
Regioni NUTS oggetto del programma di cooperazione	<0.13 type='S' input='S'>>

(!) Legenda:

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano
 decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione
 input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
 "maxlength" = numero massimo di caratteri spazi inclusi



SEZIONE 1

**STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA
CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA,
SOCIALE E TERRITORIALE ⁽¹⁾**

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾)

1.1 Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1 Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

<1.1.1 type='S' maxlength='70000' input='M'>

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto previsto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

1.1.1a Descrizione dell'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

<1.1.1 type='S' maxlength='10 000' input='M'>

1.1.2 Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante.

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.1.2a Motivazione che descrive l'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

⁽¹⁾ Le risorse REACT-EU sono le risorse aggiuntive disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR per fornire assistenza nel quadro dell'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" e dell'assistenza tecnica (articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013). Le tabelle del presente allegato prevedono, ove necessario, la suddivisione delle risorse aggiuntive REACT-EU.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).



Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato	Priorità di investimento selezionata	Motivazione della scelta o impatto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi (ove applicabile)
<1.1.2 type='S' input='S'>	<1.1.3 type='S' input='S'>	<1.1.4 type='S' maxlength='1000' input='M'>

1.2 Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) a ogni obiettivo tematico e, se del caso, a ogni priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type='S' maxlength='7000' input='M' >

In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.2a Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive REACT-EU al programma e modalità con cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che si continui a prestare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE


<1.2.1 type='S' maxlength='3000' input='M' >



Tabella 2
Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione

Asse prioritario	Sostegno del FESR (in EUR)	Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma di cooperazione (per Fondo) (1)			Obiettivo tematico (2)	Priorità d'investimento (3)	Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento	Indicatori di risultato corrispondenti all'obiettivo tematico
		FESR (4)	ENI (5) (ove applicabile)	IPA (6) (ove applicabile)				
<1.2.1 type='S' input='G'>	<1.2.2 type='S' input='G'>	<1.2.3 type='N' input='G'>	<1.2.4 type='S' input='G'><1.2.9 type='P' input='G'>	<1.2.5 type='S' input='G'><1.2.1 type='P' input='G'>	<1.2.6 type='S' input='G'>	<1.2.7 type='S' input='G'>	<1.2.8 type='S' input='G'>	<1.2.9 type='S' input='G'>
REACT-EU								

(1) La presentazione delle quote corrispondenti ad importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.
 (2) Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
 (3) Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).
 (4) Fondo europeo di sviluppo regionale.
 (5) Strumento europeo di vicinato.
 (6) Strumento di assistenza di preadesione.



SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

SEZIONE 2.A

DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL'ASSISTENZA TECNICA

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.1 **Asse prioritario** (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario	<2A.1 type='N' input='G'>
Titolo dell'asse prioritario	<2A.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari	<2A.3 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione	<2A.4 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo	<2A.5 type='C' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU	<2A.6 type='C' input='M'>

2.A.2 **Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico** (ove applicabile) (*)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013)


<2.A.0 type='S' maxlength='3 500' input='M'>

2.A.3 **Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione**

(da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo	<2A.6 type='S' input='S'>
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)	<2A.8 type='S' input='S'>

(*) Questo campo non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



- 2.A.4 **Priorità d'investimento** (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità di investimento	<2A.7 type='S' input='S'>
--------------------------	---------------------------

- 2.A.5 **Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati attesi**

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	<2A.1.1 type='N' input='G'>
Obiettivo specifico	<2A.1.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<2A.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M'>



Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore target (2023) (*)	Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
<2A.1.4 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2A.1.5 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2A.1.6 type='S' input='M'>	Quantitativo <2A.1.8 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.8 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2A.1.9 type='N' input='M'>	Quantitativo <2A.1.10 type='N' input='M'> Qualitativo <2A.1.10 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2A.1.11 type='S' maxlength='200' input='M'>	<2A.1.12 type='S' maxlength='100' input='M'>

(*) I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.



2.A.6 **Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento** (per priorità d'investimento)2.A.6.1 **Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici target e dei tipi di beneficiari**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.1.1 type='S' input='S'>
	<2A.2.1.2 type='S' maxlength='14000' input='M'>

2.A.6.2 **Principi guida per la selezione delle operazioni**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.2.1 type='S' input='S'>
	<2A.2.2.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>

2.A.6.3 **Uso programmato degli strumenti finanziari** (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.3.1 type='S' input='S'>
Uso programmato degli strumenti finanziari	<2A.2.3.2 type='C' input='M'>
	<2A.2.3.3 type='S' maxlength='7000' input='M'>

2.A.6.4 **Uso programmato dei grandi progetti** (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità di investimento	<2A.2.4.1 type='S' input='S'>
	<2A.2.4.2 type='S' maxlength='3500' input='M'>

2.A.6.5 **Indicatori di output** (per priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 4

Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
<2A.2.5.1 type='S' input='S'>	<2A.2.5.2 type='S' input='S'>	<2A.2.5.3 type='S' input='S'>	<2A.2.5.6 type='N' input='M'>	<2A.2.5.7 type='S' maxlength='200' input='M'>	<2A.2.5.8 type='S' maxlength='100' input='M'>



2.A.7 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 5

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte dei dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
<2A.3.1 type='S' input='S'>	<2A.3.2 type='S' input='S'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.3 type='S' maxlength='5' input='M'> Di output o di risultato <2A.3.3 type='S' input='S'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.4 type='S' maxlength='255' input='M'> Di output o di risultato <2A.4.4 type='S' input='G' or 'M'>	Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.5 type='S' input='M'> Di output o di risultato <2A.3.5 type='S' input='G' or 'M'>	<2A.3.7 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2A.3.8 type='S' input='M'> Di output o di risultato <2A.3.8 type='S' input='M'>	<2A.3.9 type='S' maxlength='200' input='M'> Di output o di risultato <2A.3.9 type='S' input='M'>	<2A.3.10 type='S' maxlength='500' input='M'>

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione (facoltativo)

<2A.3.11 type='S' maxlength='7000' input='M'>

(*) Questa sezione non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".



2.A.8 **Categorie di intervento**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Categorie di intervento corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione

Tabelle 6-9

Categorie di intervento**Tabella 6 Dimensione 1 - Settore d'intervento**

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.4.1.3 type='N' input='M' Decision=N >

Tabella 7 Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.4.1.4 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.5 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.4.1.6 type='N' input='M' Decision=N >

Tabella 8 Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.4.1.7 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.8 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.4.1.9 type='N' input='M' Decision=N >

Tabella 9 Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2A.4.1.10 type='S' input='S' Decision=N>	<2A.4.1.11 type='S' input='S' Decision=N >	<2A.4.1.12 type='N' input='M' Decision=N >



- 2.A.9 **Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi** (se del caso) ⁽⁶⁾

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario	<3A.5.1 type='S' input='S'>
	<2A.5.2 type='S' maxlength='2000' input='M'>

Sezione 2.B

Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.1 Asse prioritario

ID	<2B.0.1 type='N' maxlength='5' input='G'>
Titolo	<2B.0.2 type='S' maxlength='255' input='M'>
<input type="checkbox"/> L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU	<2B.1 type='C' input='M'>

2.B.2 Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo	<2B.0.3 type='S' input='S'>
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)	<2B.0.4 type='S' input='S'>

2.B.3 Obiettivi specifici e risultati attesi


(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)

ID	<2B.1.1 type='N' maxlength='5' input='G'>
Obiettivo specifico	<2B.1.2 type='S' maxlength='500' input='M'>
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE ⁽⁷⁾	<2B.1.3 type='S' maxlength='3500' input='M'>

⁽⁶⁾ Questo campo non è richiesto nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

⁽⁷⁾ Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera i 15 milioni di EUR.



2.B.4 **Indicatori di risultato** ⁽⁸⁾

Tabella 10

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore target ⁽¹⁾ (2023)	Fonte dei dati	Periodicità dell'informativa
<2.B.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2.B.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2.B.2.3 type='S' input='M'>	Quantitativo <2.B.2.4 type='N' input='M'>	<2.B.2.5 type='N' input='M'>	Quantitativo <2.B.2.6 type='N' input='M'> Qualitativo <2.A.1.10 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2.B.2.7 type='S' maxlength='100' input='M'>	<2.B.2.8 type='S' maxlength='100' input='M'>

⁽¹⁾ I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.2.B.5 **Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici** (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.5.1 **Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario	<2.B.3.1.1 type='S' input='S'>
<2.B.3.1.2 type='S' maxlength='7000' input='M'>	


2.B.5.2 **Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati** (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 11

Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore target (2023) (facoltativo)	Fonte dei dati
<2.B.3.2.1 type='S' maxlength='5' input='M'>	<2.B.2.2.2 type='S' maxlength='255' input='M'>	<2.B.3.2.3 type='S' input='M'>	<2.B.3.2.4 type='N' input='M'>	<2.B.3.2.5 type='S' maxlength='100' input='M'>

⁽⁸⁾ Da indicare se obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

2.B.6 **Categorie di intervento**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabella 12-14

Categorie di intervento

Tabella 12 Dimensione 1 - Settore d'intervento		
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.1.1 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.1.2 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.1.3 type='N' input='M Decision=N' >

Tabella 13 Dimensione 2 - Forma di finanziamento		
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.2.1 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.2.2 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.2.3 type='N' input='M' Decision=N >

Tabella 14 Dimensione 3 - Tipo di territorio		
Asse prioritario	Codice	Importo (EUR)
<2B.4.3.1 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.3.2 type='S' input='S' Decision=N >	<2B.4.3.3 type='N' input='M Decision=N' >



SEZIONE 3

PIANO FINANZIARIO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.1 Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 1 5

Fondo <3.1.1 type='S' input='G'>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
FESR (senza REACT-EU)	<3.1.3 type='N' input='M'>	<3.1.4 type='N' input='M'>	<3.1.5 type='N' input='M'>	<3.1.6 type='N' input='M'>	<3.1.7 type='N' input='M'>	<3.1.8 type='N' input='M'>	<3.1.9 type='N' input='M'>	Non applicabile	Non applicabile	<3.1.10 type='N' input='G'>
FESR (REACT-EU)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	<3.1.10 type='N' input='M'>	<3.1.11 type='N' input='M'>	
Importi IPA (se applicabile)								Non applicabile	Non applicabile	
Importi ENI (ove applicabile)								Non applicabile	Non applicabile	
Totale generale										

3.2.A Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

1. La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti.
2. La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI).
3. Il contributo della BEI (*) è riportato a livello di asse prioritario.

(*) Banca europea per gli investimenti.




Tabella 16

piano finanziario

Asse prioritario	Fondo	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costi totali ammissibili o costi pubblici ammissibili)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e) (%)	Tasso di cofinanziamento del 100 % per l'esercizio contabile 2020-2021 (*)	A fini informativi	
					Finanziamento nazionale pubblico (c)	Finanziamento nazionale privato (d) (%)				Contributi di paesi terzi	Contributi BEI
<3.2.A.1 type='S' input='G'>	<3.2.A.2 type='S' input='G'>	<3.2.A.3 type='S' input='G'>	<3.2.A.4 type='N' input='M'>	<3.2.A.5 type='N' input='G'>	<3.2.A.6 type='N' input='M'>	<3.2.A.7 type='N' input='M'>	<3.2.A.8 type='N' input='G'>	<3.2.A.9 type='P' input='G'>	Cfr. nota (*) per ulteriori informazioni (esempi di seguito)	<3.2.A.10 type='N' input='M'>	<3.2.A.11 type='N' input='M'>
	FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) (*)	IPA	ENI						<input type="checkbox"/>		



Asse prioritario N	FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI)												<input type="checkbox"/>	Non applicabile
	IPA													Non applicabile
	ENI													Non applicabile
Asse prioritario N	FESR (REACT-EU)												<input type="checkbox"/>	Non applicabile
	FESR													
	IPA													
Totale	ENI													
	FESR (REACT-EU)													
	Totale di tutti i fondi													
Totale	FESR													
	IPA													
	ENI													
Totale	FESR (REACT-EU)													
	Totale di tutti i fondi													
	Totale													


(*) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per [tutti gli assi prioritari] [alcuni assi prioritari] del programma operativo.

(†) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali

(‡) La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Il tasso di cofinanziamento per tale asse prioritario di assistenza tecnica dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario di assistenza tecnica non contemplato da REACT-EU.

(§) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (§).

(¶) La presentazione delle quote corrispondenti ad importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.



3.2.B Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 17

Asse prioritario	Obiettivo tematico	Sostegno dell'Unione	Contropartita nazionale	Finanziamento totale
<3.2.B.1 type='S' input='G'>	<3.2.B.2 type='S' input='G'>	<3.2.B.3 type='N' input='M'>	<3.2.B.4 type='N' input='M'>	<3.2.B.5 type='N' input='M'>
Totale FESR (senza REACT-EU)				
Totale FESR REACT-EU				
Totale generale				

Tabella 18

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013)⁽¹⁰⁾

Asse prioritario	Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione sulla dotazione totale del programma (%)
<3.2.B.8 type='S' input='G'>	<3.2.B.9 type='N' input='G' Decision=N >	<3.2.B.10 type='P' input='G' Decision=N >
Totale FESR REACT-EU		
Totale		

⁽¹⁰⁾ Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.



SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE ⁽¹⁾

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti, e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi

<4.0 type='S' maxlength='3500' input='M'>

4.1 Sviluppo locale di tipo partecipativo (ove opportuno)

Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.1 type='S' maxlength='7000' input='M' >

4.2 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (ove opportuno)

Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e stanziamenti indicativi di sostegno del FESR a tali azioni

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.2.1 type='S' maxlength='3500' input='M'>

Tabella 19

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi del sostegno del FESR

Fondo	Importo indicativo del sostegno del FESR (in EUR)
<4.2.2 type='S' input='G'>	<4.2.3 type='N' input='M'>
FESR (senza REACT-EU)	

4.3 Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.3.1 type='S' maxlength='5000' input='M' >

⁽¹⁾ In caso di revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti per l'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito il sostegno corrispondente.



Tabella 20

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo aggregato)

Asse prioritario	Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)
<4.3.2 type='S' input='G' >	<4.3.3 type='N' input='M'>
Totale FESR (senza REACT-EU)	
Totale FESR REACT-EU	
TOTALE	

4.4 **Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie (ove opportuno)**

(Se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.4.1.2 type='S' maxlength='7000' input='M' >



SEZIONE 5

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

5.1 **Autorità e organismi competenti**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 21

Autorità di programma

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)
Autorità di gestione	<5.1.1 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >	<5.1.2 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >
Autorità di certificazione (se del caso)	<5.1.3 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >	<5.1.4 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >
Autorità di audit	<5.1.5 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >	<5.1.6 type='S' maxlength='255' input='M' decision='N' >

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<input type="checkbox"/> l'autorità di certificazione	<5.1.8 type type='C' input='M'>
---	---------------------------------

Tabella 22

Organismi designati per svolgere i compiti di controllo e di audit

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo	<5.1.9 type='S' maxlength='255' input='M' >	<5.1.10 type='S' maxlength='255' input='M' >
Organismi designati per svolgere i compiti di audit	<5.1.11 type='S' maxlength='255' input='M' >	<5.1.12 type='S' maxlength='255' input='M' >

5.2 **Procedura di costituzione del segretariato congiunto**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.2 type='S' maxlength='3500' input='M' >

5.3 **Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.3. type='S' maxlength='35000' input='M' >



5.4 **Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.4 type='S' maxlength='10500' input='M' >

5.5 **Uso dell'euro (ove applicabile)**

(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro


<5.5. type='S' maxlength='2000' input='M' >

5.6 **Coinvolgimento dei partner**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza

<5.6 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N>




SEZIONE 6

COORDINAMENTO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*), l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse

<6.1 type='S' maxlength='14000' input='M' Decisions=N >



SEZIONE 7


RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 ⁽¹⁾)

Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tali oneri amministrativi.

<?..0 type='S' maxlength='7000' input='M' decision='N' >

⁽¹⁾ Non richiesto per INTERACT e ESPON.



SEZIONE 8

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1 Sviluppo sostenibile ⁽¹³⁾

Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.

<7.1 type='S' maxlength='5500' input='M' decision='N'>

8.2 Pari opportunità e non discriminazione ⁽¹⁴⁾

Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione, in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

<7.2 type='S' maxlength='5500' input='M' decision='N'>

8.3 Parità tra uomini e donne

Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma di cooperazione e operativo.

<7.3 type='S' maxlength='5500' input='M' decision='N'>

⁽¹³⁾ Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.

⁽¹⁴⁾ Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.



SEZIONE 9

ELEMENTI DISTINTI

9.1 **Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione**

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 23

Elenco dei grandi progetti ⁽¹⁵⁾

| Progetto | Data prevista di notifica/trasmisione (anno, trimestre) | Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre) | Data prevista di completamento (anno, trimestre) | Assi prioritari/priorità d'investimento |
|---|---|---|--|--|
| <9.1.1 type='S' maxlength='500' input='S' decision=N> | <9.1.2 type='D' input='M' decision='N' > | <9.1.3 type='D' input='M' decision='N' > | <9.1.4 type='D' input='M' decision='N' > | <9.1.5 type='S' input='S' decision='N' > |
| | | | | |

9.2 **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione ⁽¹⁶⁾**

Tabella 24

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)

| Asse prioritario | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura, se pertinente | Target intermedio per il 2018 | Target finale (2023) |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <9.2.1 type='S' input='G'> | <9.2.3 type='S' input='G'> | <9.2.4 type='S' input='G'> | <9.2.5 type='S' input='G'> | <9.2.6 type='S' input='G'> |
| | | | | |

9.3 **Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione**

 <9.3 type='S' maxlength='15000' input='M' decision=N>

9.4 **Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA**

(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)


 <9.4 type='S' maxlength='14000' input='S'>

⁽¹⁵⁾ Non applicabile a INTERACT e ESPON.⁽¹⁶⁾ Non applicabile all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):

- Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)
(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
- Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (ove opportuno)
- Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (ove opportuno)".

21CE1190



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/436 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 111, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (⁽²⁾) stabilisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione conformemente all'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) L'articolo 92 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁽³⁾), stabilisce le condizioni per l'uso delle risorse aggiuntive, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa e destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, a sostegno del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia». È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello pertinente per le relazioni di attuazione di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207.
- (3) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure volte a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

(⁽¹⁾) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(⁽²⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

(⁽³⁾) Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

PARTE A

DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)

[articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

| | |
|---|--------------------------------------|
| CCI | <type='S' maxlength = 15 input='S'> |
| Titolo | <type='S' maxlength = 255 input='G'> |
| Versione | <type='N' input='G'> |
| Anno di rendicontazione | <type='N' input='G'> |
| Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza | <type='D' input='M'> |

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO [articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

3.1 Panoramica dell'attuazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾

| ID | Asse prioritario | Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli |
|----------------------|----------------------|--|
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' maxlength = 1750 input='M'> |

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013] ⁽³⁾

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

⁽¹⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. Se l'IOG è attuata come parte di un asse prioritario, la relazione dovrebbe essere divisa in due parti, di cui una relativa all'IOG e una relativa all'altra parte dell'asse prioritario.

⁽²⁾ Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse REACT-EU [articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013], vale a dire FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.

⁽³⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR, il FESR REACT-EU e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica (4)

| ID | Indicatore | Unità di misura | Categorie di regioni (se pertinente) | Valore di riferimento | Anno di riferimento | Valore obiettivo (2023) | VALORE ANNUALE | | | | | | | | | | | | Osservazioni (se necessario) | |
|----|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | 2014 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) Nella tabella 1 la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi dei valori annuali soltanto se è stata inclusa nella tabella 1.2 del PO. Diversamente utilizzare T = totale.





Tabella 2 A

Indicatori di risultato comuni per il FSE e il FSE REACT-EU (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni, se pertinente). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE e il FSE REACT-EU (con e senza target finale) devono essere indicati ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Priorità d'investimento

| ID | Indicatore | Categorie di regioni | Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione del target | Unità di misura per riferimento e target | Valore obiettivo (2023) (La ripartizione per genere è opzionale per il target finale) | Valore annuale | | | | | | | | | | | Rapporto di conseguimento
La ripartizione per genere è opzionale | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|--|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valore cumulativo (calcolato automaticamente) | | | | | | | | | |
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N or S' input='G'> | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | | |
| | Partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.
⁽²⁾ Se la priorità d'investimento contiene un obiettivo per un indicatore di risultato comune per il FSE, occorre fornire i dati per il rispettivo indicatore di risultato in relazione al gruppo di destinatari scelto (vale a dire l'indicatore di output comune usato come riferimento) e per l'intera popolazione di partecipanti che ha raggiunto il rispettivo risultato nella priorità d'investimento.



| | totale | M | W | Valore annuale | | | | | | | | | | | | totale | M | W |
|---|--------|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|
| | | | | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | | | |
| Partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengono una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengono una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Tabella 2C

Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE e il FSE REACT-EU (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni, se pertinente); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica. Nel caso degli indicatori specifici del programma dell'IOG, non è richiesta la ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o parte di esso che finanzia l'IOG ^(*). Nel caso degli indicatori specifici del programma dell'IOG REACT-EU la ripartizione per categoria di regioni non è applicabile.

Priorità d'investimento

| ID | Indicatore | FSE/IOG | Categoria di regioni (se pertinente) | Unità di misura per l'indicatore | Unità di misura per riferimento e target | Valore obiettivo (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Reporto di conseguimento | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='G'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='M'> | <type='input='G'>
(Solo per gli indicatori di risultato quantitativi) | |
| | | | | | | | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | | |
| | | | | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I valori annuali e cumulativi sono entrambi obbligatori. Nel caso in cui non si possa fornire il valore annuale (ad esempio perché si riportano percentuali e il denominatore sarebbe zero), il valore annuo è n.d. I valori cumulativi degli indicatori espressi in numeri assoluti e in percentuale in relazione agli indicatori di output di riferimento sono calcolati automaticamente.

(*) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.




Tabella 3 A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR, il FESR REACT-EU e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR; si applica anche agli assi prioritari Assistenza tecnica) (*)

Priorità d'investimento

Table with multiple columns: ID, Indicatore, Unità di misura, Fondo, Categoria di regioni, Valore obiettivo (2023), and years 14-23. Includes detailed data rows and a summary row at the bottom.

(*) I target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica.

(*) Nella tabella 3 A la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 5 o 13 del PO. Diversamente utilizzare T = totale.




Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR e del FESR REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

| Nome dell'indicatore | Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo |
|--|---|
| Numero di imprese che ricevono un sostegno | <type='N' input='M'> |
| Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | <type='N' input='M'> |
| Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | <type='N' input='M'> |
| Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | <type='N' input='M'> |
| Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno | <type='N' input='M'> |



Tabella 4A

Indicatori di output comuni per il FSE e il FSE REACT-EU (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regione, se pertinente). Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti (*). Per l'IOG REACT-EU non è applicabile una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti.

Priorità d'investimento

| Indicatore ID | Indicatore (nome dell'indicatore) | Cate-goria di regioni (se perti-pertinente) | Valore obiettivo (2023) La ripartizione per genere è opzionale (per il target finale) | Valore annuale | | | | | | | | | | | Rapporto di conseguimento La ripartizione per genere è opzionale | | | | |
|----------------------|---|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|---|---|----------------------|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valore cumulativo (calcolato automaticamente) | | | | | |
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='G'> | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | <type='P' input='G'> | |
| | | | | Totale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disoccupati (FSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disoccupati (IOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disoccupati di lunga durata (FSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disoccupati di lunga durata (IOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inattivi (FSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inattivi (IOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inattivi che non seguono un corso di istruzione né una formazione (FSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inattivi che non seguono un corso di istruzione né una formazione (IOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Occupati, compresi i lavoratori autonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persone di età inferiore a 25 anni (FSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persone di età inferiore a 25 anni (IOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persone di età superiore a 54 anni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*). Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.




Tabella 4B

Indicatori di output specifici del programma per il FSE e il FSE REACT-EU (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi prioritari Assistenza tecnica). Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti ⁽⁴⁾. Per il FSE REACT-EU e l'IOG REACT-EU non è applicabile una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti.

Priorità d'investimento

| ID | Indicatore (nome dell'indicatore) | Categoria di regioni (se pertinente) | Unità di misura | Valore obiettivo (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Valore cumulativo (calcolato automaticamente) | Rapporto di conseguimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | | | | | | | | |
| Valore annuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w | t | m | w |

⁽⁴⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'attuazione [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013] — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017⁽¹⁾ ⁽²⁾

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (da presentare a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 5

Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

| Asse prioritario | Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, se pertinente, di risultato) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura, se del caso | Fondo | Categoria di regione | Target intermedio per il 2018 | Target finale (2023) | Valore raggiunto (*) | | | | | | | | | | | Osservazioni (se necessario) | |
|------------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2014 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' input='- G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> | <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> |

(*) Per il FESR o il Fondo di coesione gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. Per il FSE, i valori cumulativi sono calcolati automaticamente dal sistema SFC 2014 sulla base dei valori annuali presentati dagli Stati membri. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi per tutti i fondi. I valori delle fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no.
* Nella tabella c = cumulativo a = annuale

(1) Nella tabella 6 la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 6 del PO. Diversamente utilizzare T = totale.
(2) La presente sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» («programma REACT-EU dedicato») o nel caso di assi prioritari dedicati a tale obiettivo tematico («assi prioritari REACT-EU»).

3.4. **Dati finanziari [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013]** ⁽¹³⁾

Tabella 6

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽¹⁴⁾ [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] ⁽¹⁵⁾

⁽¹³⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.




Tabella 7

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE, il FSE REACT-EU, il FSE, il FSE REACT-EU e il Fondo di coesione [articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013] come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]




Tabella 8

Utilizzo del finanziamento incrociato ⁽¹⁶⁾

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|----------------------|--|--|---|--|
| Utilizzo del finanziamento incrociato | Asse prioritario | Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini del finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate ⁽¹⁾ (EUR) | Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno UE all'asse prioritario*100) | Utilizzato nell'ambito del finanziamento incrociato sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR) | Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno UE all'asse prioritario*100) |
| Finanziamento incrociato: costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE ⁽²⁾ | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |
| Finanziamento incrociato: costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽³⁾ | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |
| Finanziamento incrociato: costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR REACT-EU ma finanziati dal FSE REACT-EU ⁽⁴⁾ | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |
| Finanziamento incrociato: costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE REACT-EU ma finanziati dal FESR REACT-EU ⁽⁵⁾ | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |

⁽¹⁾ Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può comprendere fino al 20 % di spese del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, i dati utilizzati per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti.

⁽²⁾ Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽³⁾ Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽⁴⁾ Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽⁵⁾ Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽¹⁶⁾ Applicabile soltanto ai programmi operativi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione che comprendono il FSE e/o il FESR.




Tabella 9

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR, FESR REACT-EU e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--|----------------------|--|--|---|--|
| | Asse prioritario | Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR) | Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%)
(3) / sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma * 100) | Importo del sostegno UE in operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR) | Come quota del sostegno UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma (%)
(5) / sostegno finanziario UE all'asse prioritario al momento dell'adozione del programma * 100) |
| Costo delle operazioni al di fuori dell'area del programma (*) | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |

(*) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.



Tabella 10

Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE e FSE REACT-EU) (*)

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|--|---|
| Importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di operazioni selezionate (EUR) | Quota della dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un programma plurifondo
[%]
[1] (dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un programma plurifondo*100) | Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR) | Quota della dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un programma plurifondo
[%]
[3] (dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un programma plurifondo*100) |
| <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='P' input='G'> |

(*) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1304/2013.



Tabella 11
Assegnazione di risorse IOG per i giovani al di fuori delle regioni di livello NUTS 2 ammissibili [articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013] ⁽¹⁸⁾

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------|----------------------|---|--|--|--|
| | Asse prioritario | Importo del sostegno UE nell'ambito dell'IOG (dotazione specifica IOG e corrispondente sostegno FSE) da assegnare a giovani al di fuori delle regioni di livello NUTS 2 ammissibili (EUR), come indicato al punto 2. A.6.1. del programma operativo | Importo del sostegno UE nell'ambito dell'IOG (dotazione specifica IOG e corrispondente sostegno FSE) assegnato a operazioni di sostegno di giovani al di fuori delle regioni di livello NUTS 2 ammissibili (EUR) | Spese ammissibili sostenute in operazioni di sostegno di giovani al di fuori delle regioni ammissibili (EUR) | Sostegno UE corrispondente per le spese ammissibili sostenute per operazioni di sostegno di giovani al di fuori delle regioni ammissibili, risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (EUR) |
| | <type='S' input='S'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> |
| Totale | | <type='N' input='G'> | <type='N' input='G'> | <type='N' input='G'> | <type='N' input='G'> |

⁽¹⁸⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

<type='S' maxlength = 10500 input='M'>

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, anche a titolo di REACT-EU, SE PERTINENTE [articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013]

Una descrizione generale dell'attuazione dell'IOG, ivi inclusi il modo in cui tale iniziativa ha contribuito all'attuazione della garanzia per i giovani ed esempi concreti di interventi sostenuti nel quadro dell'iniziativa.

Una descrizione di eventuali problemi incontrati nell'attuazione dell'IOG e delle misure adottate per risolverli.

La relazione da presentare nel 2016 stabilisce e valuta la qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani provenienti da comunità emarginate e quelli che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. La relazione, inoltre, stabilisce e valuta i loro progressi nella prosecuzione del percorso di istruzione, nella ricerca di lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

La relazione contiene le risultanze principali delle valutazioni finalizzate a determinare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG, anche per l'attuazione della garanzia per i giovani.

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013] ⁽¹⁹⁾

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate.

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 11.1 del modello [articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013].

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.


<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

7. SINTESI PUBBLICA [articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013] ⁽²⁰⁾

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

⁽¹⁹⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.


⁽²⁰⁾ Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI [articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato della relazione di attuazione annuale ⁽²¹⁾.
9. Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013] nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state adempiute al momento dell'adozione del PO; (cfr. punto 13 del modello) ⁽²²⁾

⁽²¹⁾ Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

⁽²²⁾ Opzionale per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI [articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

10.1. Grandi progetti

Tabella 12

Grandi progetti

| Progetto | CCI | Stato del grande progetto | Investimenti totali | Costi ammissibili totali | Notifica prevista/ data di trasmissione (se pertinente) (anno, trimestre) | Data del tacito accordo/ dell'approvazione della Commissione (se pertinente) | Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre) | Data di completamento prevista (anno, trimestre) | Asse prioritario/ priorità d'investimento | Stato attuale di attuazione — progressi finanziari (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali) | Stato attuale di attuazione - progressi materiali Fase principale di attuazione del progetto | Output principali | Data della firma del primo contratto d'opera (¹) (se pertinente) | Osservazioni (se necessario) |
|----------|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|--|---|--|---|--|--|----------------------|--|------------------------------|
| | <type='S' input='G'> | 1. completato
2. approvato
3. presentato
4. previsto per la notifica/presentazione alla Commissione | <type='N' input='-M'> | <type='N' input='-M'> | <type='D' input='G'> | <type='D' input='G'> | <type='D' input='-G'> | <type='D' input='-G'> | <type='S' input='-G'> | 1. completato/in esercizio;
2. in fase di avanzata costruzione;
3. costruzione;
4. appalto;
5. progetto | <type='S' max-length = 875 input='-M'> | <type='D' input='M'> | <type='S' max-length = 875 input='-M'> | |

(¹) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

<type='S' max-length = 3500 input='M'>

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo.

<type='S' max-length = 3500 input='M'>



10.2. Piani d'azione comuni
 Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

Tabella 13

Piani d'azione comuni (PAC)

| Titolo del PAC | CCI | Fase di attuazione del PAC | Costi ammissibili totali | Sostegno pubblico totale | Contributo del PO al PAC | Asse prioritario | Tipo di PAC | [prevista] presentazione alla Commissione | Inizio dell'attuazione [previsto] | Completamento [previsto] | Output e risultati principali | Spese ammissibili totali certificate alla Commissione | Osservazioni (se necessario) |
|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='-G'> | 1. completato
2. attuato per > 50 %
3. iniziato
4. approvato
5. presentato
6. programmato | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='S' input='G'> | 1. normale
2. primo PAC
3. IOG | <type='D' input='M'> | <type='D' input='M'> | <type='D' input='M'> | <type='S' maxlength = 875 input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='S' maxlength = 875 input='M'> |

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>



PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

[articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO [articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 11.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma [articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO: valutare le informazioni sopra riportate e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi strutturali e d'investimento europei alle variazioni di valore degli indicatori di risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.

<type='S' maxlength = 10500 input='M'>

- 11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni [articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Valutare l'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, comprese, secondo il contenuto e gli obiettivi del programma operativo, le azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e per prevenire la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle operazioni.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

- 11.3. Sviluppo sostenibile [articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]


Valutare l'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, secondo il contenuto e gli obiettivi del programma operativo, una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

- 11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici [articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati. Opzionale: chiarimenti sui valori forniti

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>



- 11.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma [articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Valutare l'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, primo comma, lettere a) e b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

- 12.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>

- 12.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE [articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013] [Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017] Opzione: relazione sullo stato dei lavori ⁽²³⁾

⁽²³⁾ La presente sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» («programma REACT-EU dedicato») o nel caso di assi prioritari dedicati a tale obiettivo tematico («assi prioritari REACT-EU»).



Tabella 14

Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

| Condizionalità ex ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine (data) | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine ultimo di presentazione (S/N) | Criteri soddisfatti (S/N) | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti, se pertinente | Osservazioni (per ciascuna azione) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='S' maxlength = 1000 input='G'> | <type='D' input='G'> | <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='S' maxlength = 2000 input='M'> |
| | | Azione 1 | | | | | | |
| | | Azione 2 | | | | | | |

Tabella 15

Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

| Condizionalità ex ante tematica | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine (data) | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine ultimo di presentazione (S/N) | Criteri soddisfatti (S/N) | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti, se pertinente | Osservazioni (per ciascuna azione) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='S' maxlength = 1000 input='G'> | <type='D' input='G'> | <type='S' maxlength = 500 input='G'> | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='S' maxlength = 2000 input='M'> |
| | | Azione 1 | | | | | | |
| | | Azione 2 | | | | | | |



14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO [articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 14.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>
(possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)

- 14.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>
(possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)

- 14.3 Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>
(possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)

- 14.4 Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

- 14.5 Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso.

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>

- 14.6 Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate

<type='S' maxlength = 3500 input='M'>
(possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)



PARTE C

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

[articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

15. Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma [articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e nel 2023, è necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 6 della parte A del presente allegato:

| 13 | 14 |
|--|--|
| Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia | |
| Solo per la relazione da presentare nel 2019:
spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate
entro il 31.12.2018 e certificate alla Commissione
Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 | Solo per la relazione di attuazione finale: spese
ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate
entro il 31.12.2023 e certificate alla Commissione
Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (possibilità di includere dati opzionali nella relazione sullo stato di attuazione)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.


<type='S' maxlength = 17500 input='M'>

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE [articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013] ⁽²⁴⁾

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

<type='S' maxlength = 7000 input='M'>

⁽²⁴⁾ La presente sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» («programma REACT-EU dedicato») o nel caso di assi prioritari dedicati a tale obiettivo tematico («assi prioritari REACT-EU»).




18. INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE [articolo 19, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1304/2013] (se pertinente)

La relazione da presentare nel 2019 stabilisce e valuta la qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IQG, incluse le persone svantaggiate, i giovani provenienti da comunità emarginate e quelli che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. La relazione, inoltre, stabilisce e valuta i loro progressi nella prosecuzione del percorso di istruzione, nella ricerca di lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

La relazione contiene le risultanze principali delle valutazioni finalizzate a determinare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IQG, anche per l'attuazione della garanzia per i giovani.

<type='S' maxlength = 10500 input='M'>

21CE1191



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/437 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 112, paragrafo 5, l'articolo 131, paragrafo 6, e l'articolo 137, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il modello per la trasmissione di dati finanziari in conformità all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 131, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 stabilisce il modello dei conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (4) A norma dell'articolo 92 *ter*, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilita l'assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere campi specifici al modello delle domande di pagamento e al modello dei conti al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.
- (5) A norma dell'articolo 92 *ter*, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221, nel piano di finanziamento di un nuovo programma operativo specifico è stabilita l'assegnazione delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. È pertanto opportuno aggiungere nuovi campi al modello per la trasmissione di dati finanziari al fine di rispecchiare, per le risorse aggiuntive, la stessa ripartizione prevista per le risorse globali, fatta eccezione per la ripartizione per categoria di regioni.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli pertinenti di cui agli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).



- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 è così modificato:

1. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
2. l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
3. l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Modello per la trasmissione dei dati finanziari ⁽¹⁾

Tabella 1

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma ⁽²⁾

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo | | | | | | | | | | | |
| Asse prioritario | Fondo ⁽¹⁾ | Categoria di regioni ⁽²⁾ | Base per il calcolo del sostegno dell'Unione* (Costo ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile) | Finanziamento totale (EUR) | Tasso di cofinanziamento (%) | Costo ammissibile totale delle operazioni per il sostegno (EUR) | Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%) [colonna 7/colonna 5 x100] | Spesa pubblica ammissibile delle operazioni per il sostegno (EUR) | Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione | Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%) [colonna 10/colonna 5 x100] | Numero di operazioni selezionate |
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='M'> | <type='Cù' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> |
| Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo [dati estratti dalla tabella 1 8a del programma operativo] | | | | | | | | | | | |
| Calcolo | | | | | | | | | | | |


⁽¹⁾ Legenda delle caratteristiche dei campi:

«type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta
 input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

⁽²⁾ Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire: FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Totale | FESR | Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | FSE (¹) | Meno sviluppate | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | FSE (²) | In transizione | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | FSE (³) | Più sviluppate | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | IOG (⁴) | Non applicabile | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | IOG REACT-EU (⁵) | Non applicabile | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | Fondo di coesione | Non applicabile | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | FESR REACT-EU | Non applicabile | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale | FSE REACT-EU | Non applicabile | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Totale generale | Tutti i fondi | | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cù' input='G'> | <type='N' input='G'> |



- (1) Nel caso in cui la programmazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) costituisca una parte di un asse prioritario (conformemente all'articolo 18, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013), le informazioni devono essere fornite separatamente da quelle dell'altra parte dell'asse prioritario.
- (2) La voce non si applica alle risorse destinate all'IOG (ossia alla dotazione specifica dell'IOG e al sostegno integrativo del FSE) e al sostegno integrativo del FSE).
- (3) Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.
- (4) Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.
- (5) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
- (6) Questa voce comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.
- (7) Questa voce comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo del FSE REACT-EU.

Tabella 2

Dati finanziari cumulativi ripartiti per categoria di intervento ai fini della trasmissione entro il 31 gennaio

| Asse prioritario | Caratteristiche della spesa | | Codici relativi alle dimensioni di intervento | | | | | | | | Dati finanziari | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------------------|
| | Fondo (*) | Categoria di regioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR) | Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR) | Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione | Numero di operazioni selezionate |
| <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='S' input='S'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='N' input='M'> |

(*) I dati relativi all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) sono presentati a parte, senza distinguere la dotazione specifica dell'IOG dal sostegno integrativo del FSE. I dati relativi al FESR REACT-EU e al FSE REACT-EU sono presentati a parte.



Tabella 3


Tabella 3 Previsione dell'importo per il quale lo Stato membro prevede di presentare domande di pagamento intermedio per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

| Fondo | Categoria di regioni | Contributo dell'Unione | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| | | [esercizio finanziario in corso] | novembre - dicembre | [esercizio finanziario successivo] |
| FESR | Regioni meno sviluppate | gennaio - ottobre
<type=Cù input=M'> | novembre - dicembre
<type=Cù input=M'> | gennaio - dicembre
<type=Cù input=M'> |
| | Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| | Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| | Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione ⁽¹⁾ | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| CTE | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| FSE | Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| | Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| | Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| IOG ⁽²⁾ | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Fondo di coesione | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| FESR REACT-EU | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| FSE REACT-EU | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| IOG REACT-EU | | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |

⁽¹⁾ Occorre indicare unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni settentrionali a bassa densità di popolazione.

⁽²⁾ Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) e il sostegno integrativo del FSE.».



ALLEGATO II

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari

DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo interessato ⁽¹⁾:

<type='S' input='S'> ⁽²⁾

Riferimento della Commissione (CCI):

<type='S' input='S'>

Nome del programma operativo:

<type='S' input='G'>

Decisione della Commissione:

<type='S' input='G'>

Data della decisione della Commissione:

<type='D' input='G'>

Numero della domanda di pagamento:

<type='N' input='G'>

Data di presentazione della domanda di pagamento:

<type='D' input='G'>

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

⁽¹⁾ Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno di essi. Indipendentemente dalle modalità di attuazione dell'IOG (apposito programma operativo, asse prioritario specifico, parte di un asse prioritario), le spese relative alle attività dell'IOG devono sempre essere dichiarate nel quadro di una domanda di pagamento a carico del FSE e di conseguenza queste domande comprendono sia la dotazione specifica assegnata all'IOG sia il sostegno integrativo del FSE.

⁽²⁾ Legenda:

«type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

Specificare il tipo di domanda di pagamento:

| | |
|---|----------------|
| Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <radio button> |
| Domanda finale di pagamento intermedio conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <radio button> |

Conformemente all'articolo 135 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:


Dal ⁽¹⁾

<type='D' input='G'>

al:

<type='D' input='G'>

⁽¹⁾ Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema informatico.




Spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzata dall'autorità di certificazione ⁽²⁾

(compresi gli importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari (articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013))

| Priorità | Base di calcolo (spesa pubblica o totale) | Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni | Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni |
|--|---|--|--|
| | (A) | (B) | (C) |
| Priorità 1 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG ⁽¹⁾ | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

⁽²⁾ Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | |
| IOG ⁽¹⁾ | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | |
| Regioni meno sviluppate | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Totale generale | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(1) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-UE ⁽²⁾, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Base di calcolo (spesa pubblica o totale) ⁽¹⁾ | Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni | Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni |
|------------------------|--|--|--|
| | (A) | (B) | (C) |
| Priorità 1 | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='S' input='G'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totale generale | | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(1) Per il FEAMP il cofinanziamento si applica solo alla «spesa pubblica totale ammissibile». Pertanto, nel caso del FEAMP, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è la «Spesa pubblica».

(2) Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.



CERTIFICATO

Con la convalida della presente domanda di pagamento l'autorità di certificazione certifica l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 126, lettere a), d), e), f), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e chiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'autorità di certificazione:

<type='S' input='G'>

DOMANDA DI PAGAMENTO

| FONDO | IMPORTI | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | Regioni meno sviluppate | Regioni in transizione | Regioni più sviluppate | Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione |
| | (A) | (B) | (C) | (D) |
| <type='S' input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG ⁽¹⁾ | <type='Cù input='G'> | | | |
| FESR REACT-EU | <type='Cù input='G'> | | | |
| FSE REACT-EU | <type='Cù input='G'> | | | |
| IOG REACT-EU ⁽²⁾ | <type='Cù input='G'> | | | |

⁽¹⁾ Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.

⁽²⁾ Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG REACT-EU e il sostegno integrativo del FSE REACT-EU.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| FONDO | IMPORTO |
|----------------------|----------------------|
| <type='S' input='G'> | <type='Cù input='G'> |

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Organismo designato | <type='S' maxlength='150' input='G'> |
| Banca | <type='S' maxlength='150' input='G'> |
| Codice BIC | <type='S' maxlength='11' input='G'> |
| IBAN del conto bancario | <type='S' maxlength='34' input='G'> |
| Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato) | <type='S' maxlength='150' input='G'> |




APPENDICE I

Informazioni sugli importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari (articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma) (4)

| | Importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento | | Importo complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari | Importo della spesa pubblica corrispondente | Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (4) | Importo della spesa pubblica corrispondente |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|
| | (A) | (B) (5) | | | | |
| Priorità (1) | | | | | | |
| Priorità 1 | | | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG (1) | | | | | | |
| Priorità 2 | | | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(4) Per il FEASR (compreso lo strumento dell'Unione europea per la ripresa) inclusi nella dichiarazione trimestrale di spesa.



| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | | |
| IOG (1) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(1) Alla chiusura di un programma la spesa ammissibile deve rispettare le disposizioni dell'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


(2) Si osserva che, data la specificità del FEASR, i valori riportati nelle colonne (B) e (D) sono gli stessi di quelli riportati rispettivamente nelle colonne (A) e (C).

(3) Codice della misura per il FEASR.

(4) Cfr. nota 49.

(5) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(6) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.



Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento | | Importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽¹⁾ | |
|------------------------|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | (D) |
| | Importo complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari | Importo della spesa pubblica corrispondente | Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽¹⁾ | Importo della spesa pubblica corrispondente |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(1) Cfr. nota 49.



APPENDICE 2

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)

| Priorità | Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo ⁽¹⁾ | Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo | Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso |
|--|--|---|---|
| | (A) | (B) | (C) |
| Priorità 1 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG ⁽²⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | |
| IOG ⁽²⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |


(1) Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

(2) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(3) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.


Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-UE, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo ⁽¹⁾ | Importo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo | Importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso |
|-------------------|--|---|---|
| | (A) | (B) | (C) |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |



| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| | | | |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'>» |

(¹) Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.»



ALLEGATO III

L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Modello dei conti

CONTI DEL PERIODO CONTABILE

| |
|---------------------------------|
| <type='D' - type='D' input='S'> |
|---------------------------------|

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo interessato ⁽¹⁾:

Riferimento della Commissione (CCI):

Nome del programma operativo:

Decisione della Commissione:

Data della decisione della Commissione:

Versione dei conti:

Data di presentazione dei conti:


Riferimento nazionale (facoltativo):

| |
|--------------------------------------|
| <type='S' input='S' > ⁽²⁾ |
| <type='S' input='S'> |
| <type='S' input='G'> |
| <type='S' input='G'> |
| <type='D' input='G'> |
| <type='S' input='G'> |
| <type='D' input='G'> |
| <type='S' maxlength='250' input='M'> |

⁽¹⁾ Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascuno di essi. Nel caso dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), i conti annuali comprendono sia la dotazione specifica dell'IOG sia il sostegno integrativo del FSE. Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse aggiuntive REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire: FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.

⁽²⁾ Legenda:

«type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.



CERTIFICATO

L'autorità di certificazione certifica:

- 1) la completezza, esattezza e veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- 2) il rispetto delle norme contenute nei regolamenti specifici dei fondi e il rispetto dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 126, lettere d) e f), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 3) il rispetto delle disposizioni dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di certificazione:

<type='S' input='G'>




APPENDICE I

IMPORTI REGISTRATI NEI SISTEMI CONTABILI DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione
(A) | Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni
(B) | Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(C) |
|---|--|--|--|
| Priorità 1 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| IOG (*) | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Priorità 2 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| IOG | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Priorità 3 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |



| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IOG | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Priorità 4 | | | | |
| IOG (†) | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Totali | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |
| IOG | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |
| Totale generale | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |

(†) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. I pagamenti comprendono la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE nella colonna (C).

(‡) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. I pagamenti comprendono la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE nella colonna (C).

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-UE (†), ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Priorità | Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (A) | Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni (B) | Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (C) |
| Priorità 1 | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Priorità 2 | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Priorità 3 | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> |
| Totale generale | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> |


(†) Le tabelle di cui al presente allegato prevedono, ove necessario, la ripartizione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire: FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.



APPENDICE 2

IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI DURANTE IL PERIODO CONTABILE
Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | RITIRI | | RECUPERI (1) | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento
(A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) | Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento
(C) | Spesa pubblica corrispondente
(D) |
| Priorità 1 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG (1) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |



| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | | |
| IOG (¹) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |


Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(¹) Esclusi i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (cfr. appendice 4).

(²) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.


(³) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.



Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | RITIRI | | RECUPERI (*) | |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento
(A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) | Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento
(C) | Spesa pubblica corrispondente
(D) |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti | | | | |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(*) Cfr. nota 66.




APPENDICE 3

IMPORTI DA RECUPERARE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE

Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | Importo totale ammissibile delle spese ⁽¹⁾
(A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) |
|---|--|--------------------------------------|
| Priorità 1 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG ⁽²⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | |
| IOG ⁽³⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| | | |
| Totali | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| | | |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |



Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(¹) Includere le spese da recuperare a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(²) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(³) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-UE, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Importo totale ammissibile delle spese (¹)
(A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) |
|------------------------|--|--------------------------------------|
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(¹) Cfr. nota 70.




APPENDICE 4

RECUPERI EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DURANTE IL PERIODO CONTABILE

Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | RECUPERI | |
|---|---|--------------------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese
(A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) |
| Priorità 1 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG ⁽¹⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | |
| IOG ⁽²⁾ | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> ² |



Importi recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |

(¹) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(²) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-UE, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | RECUPERI | |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese (A) | Spesa pubblica corrispondente (B) |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| TOTALE GENERALE | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

Importi recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno ... (totale) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |




APPENDICE 5

IMPORTI IRRECUPERABILI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE

Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | IMPORTI IRRECUPERABILI | | | Osservazioni (obbligatorie)
(C) |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese (A) | Spesa pubblica corrispondente
(B) | | |
| Priorità 1 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| IOG (1) | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Priorità 2 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |
| IOG | <type='Cu' input='M'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='S' maxlength='1500' input='M'> |




| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Priorità 3 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| IOG | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| Priorità 4 | | | | |
| IOG (*) | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=Cù input=M'> | <type=S' maxlength=1500' input=M'> |
| Totale | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |
| Regioni in transizione | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |
| Regioni più sviluppate | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |
| IOG | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |
| TOTALE GENERALE | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | <type=Cù input=G'> | |

(*) Inclusa la spesa pubblica irrecuperabile di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(*) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.


(*) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.



Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | IMPORTI IRRECUPERABILI | | | Osservazioni (obbligatorie) |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | Importo totale ammissibile delle spese (A) | Spesa pubblica corrispondente (B) | | |
| Priorità 1 | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='S' maxlength='1500' input='M'> | |
| Priorità 2 | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='S' maxlength='1500' input='M'> | |
| Priorità 3 | <type='C' input='M'> | <type='C' input='M'> | <type='S' maxlength='1500' input='M'> | |
| TOTALE GENERALE | <type='C' input='G'> | <type='C' input='G'> | | |

(1) Cfr. nota 76.




APPENDICE 6

IMPORTI DEI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 (DATI CUMULATIVI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA)

Articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| | (A)
Importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento | (B)
Importo della spesa pubblica corrispondente | (C)
Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (¹) | (D)
Importo della spesa pubblica corrispondente |
|---|--|--|---|--|
| Priorità 1 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG (¹) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |




| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Priorità 3 | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | | |
| IOG (*) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(*) Alla chiusura di un programma la spesa ammissibile deve rispettare le disposizioni dell'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(†) Cfr. nota 80.

(‡) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.


(§) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.



Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| | Importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento | | Importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽¹⁾ | |
|------------------------|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | (D) |
| Priorità | Importo complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari | Importo della spesa pubblica corrispondente | Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽¹⁾ | Importo della spesa pubblica corrispondente |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

⁽¹⁾ Cfr. nota 80.




APPENDICE 7

ANTICIPI VERSATI NEL QUADRO DI AIUTI DI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO 131, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 (DATI CUMULATIVI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA)


Articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo (¹) | Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo | Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso |
|--|---|---|---|
| Priorità 1 | (A) | (B) | (C) |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG (¹) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |



| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Priorità 3 | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| IOG | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 4 | | | |
| IOG (*) | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totali | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| IOG | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |


(*) Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.
 (*) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.
 (*) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013. Questa voce comprende la dotazione specifica assegnata all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.



Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT EU, IOG REACT-EU, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo (*) | Importo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo | Importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso |
|------------------------|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) |
| Priorità 1 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 2 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Priorità 3 | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> | <type='Cù input='M'> |
| Totale generale | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> |

(*) Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.



APPENDICE 8

RICONCILIAZIONE DELLE SPESE

Articolo 137, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013

| Priorità | Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (*) | | Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 (*) | | Differenza (*) | | Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza) |
|---|--|--|---|---|----------------------|----------------------|---|
| | Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni | Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni | Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione | Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni | (E = A-C) | (F = B-D) | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| Priorità 1 | | | | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| IOG (*) | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Priorità 2 | | | | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Regioni in transizione | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |
| Regioni più sviluppate | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='Cù input='G'> | <type='S' maxlength='500' input='M'> |



| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="S' maxlength="500' input="M"> |
| IOG | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="S' maxlength="500' input="M"> |
| Priorità 3 | | | | | | | | | |
| IOG (¹) | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="S' maxlength="500' input="M"> |
| Totale | | | | | | | | | |
| Regioni meno sviluppate | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| Regioni in transizione | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| Regioni più sviluppate | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| Regioni ultraperiferiche e regioni settentrionali a bassa densità di popolazione | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| IOG | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| Totale generale | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> | <type="Cù input="G"> |
| di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | | | | | | | | | |





(¹) Campo compilato automaticamente sulla base della domanda finale di pagamento intermedio presentata a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(²) Campo compilato automaticamente sulla base dell'appendice I.

(³) Calcolata automaticamente.

(⁴) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(⁵) L'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1304/2013.




Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI o di altri elementi del programma. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedano le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, contributi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e contributi IPA alla CTE, apposito programma operativo IOG senza assistenza tecnica, FESR REACT-EU, FSE REACT-EU, IOG REACT-UE, ove applicabile), la tabella è strutturata come segue:

| Priorità | Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (1) | | Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (2) | | Differenza (3) | | Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza) |
|------------------------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni | Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni | Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione | Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni | (E = A-C) | (F = B-D) | |
| Priorità 1 | (A)
<type=Cù input=G> | (B)
<type=Cù input=G> | (C)
<type=Cù input=G> | (D)
<type=Cù input=G> | (E)
<type=Cù input=G> | (F)
<type=Cù input=G> | <type=S' maxlength=500' input=M> |
| Priorità 2 | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=S' maxlength=500' input=M> |
| Totale generale | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=G> | <type=Cù input=M> |

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Cfr. nota 90.
 (2) Cfr. nota 91.
 (3) Cfr. nota 92.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/438 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce la nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- (2) L'articolo 92 *ter*, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, stabilisce il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», nell'ambito del quale devono essere fornite le risorse aggiuntive derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa. A seguito dell'aggiunta di tale obiettivo tematico è opportuno modificare di conseguenza la tabella 5 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014.
- (3) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 5 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 è aggiunta la riga seguente:

«13 — Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1193



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/439 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione».
- (2) L'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», nell'ambito del quale deve essere fornito il sostegno derivante dalle risorse supplementari a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. A seguito dell'aggiunta di tale obiettivo tematico è opportuno modificare di conseguenza la tabella 5 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014.
- (3) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 5 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è aggiunta la riga seguente:

«13 Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1194



REGOLAMENTO (UE) 2021/440 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*


—



ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 40/TQ123 |
| Stato membro | Portogallo |
| Stock | ALB/AN05N |
| Specie | Alalunga del nord (<i>Thunnus alalunga</i>) |
| Zona | Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
| Data di chiusura | 24.12.2020 |

21CE1195



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/441 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («la RPC») e un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1338/2002 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
- (3) Con la decisione 2002/611/CE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi per quanto riguarda le misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni dall'India offerto da un produttore esportatore indiano, Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).
- (4) Nel febbraio 2004, con il regolamento (CE) n. 236/2004 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha aumentato l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC dal 21 % al 33,7 % in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento.
- (5) Nel marzo 2004, con la decisione 2004/255/CE ⁽⁶⁾, la Commissione ha abrogato la decisione 2002/611/CE a seguito della revoca volontaria dell'impegno da parte di Kokan.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

⁽⁶⁾ Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).



- (6) Con la decisione 2006/37/CE ⁽⁷⁾ la Commissione ha accettato un nuovo impegno offerto da Kokan in relazione alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni dall'India. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 ⁽⁸⁾.
- (7) Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 ⁽⁹⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con il regolamento (CE) n. 1010/2008 ⁽¹⁰⁾ il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e ha modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni indiane di acido sulfanilico dopo un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio.
- (8) Con il regolamento (UE) n. 1346/2014 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e ha abrogato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Con il regolamento (UE) n. 1347/2014 ⁽¹²⁾ la Commissione ha abrogato il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (9) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹³⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC, il 19 settembre 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Bondalti Chemicals SA («il richiedente» o «Bondalti»), l'unico produttore di acido sulfanilico dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione dell'Unione.
- (10) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (11) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁴⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽⁷⁾ Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 82).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1347/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 101).

⁽¹³⁾ GU C 140 del 16.4.2019, pag. 10.

⁽¹⁴⁾ GU C 425 del 18.12.2019, pag. 39.



1.4. Inchiesta

1.4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (12) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.2. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (14) Non si è manifestata alcuna parte.
- (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (16) Non si è tenuta alcuna audizione né con la Commissione né con il consigliere-auditore.

1.4.3. Campionamento

1.4.3.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti nella RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. Non era nota e non è stata contattata alcuna associazione di produttori esportatori.
- (18) Non si è manifestata alcuna società della RPC.
- (19) Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della RPC ⁽¹⁵⁾ in merito alla sua intenzione di ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base nell'esaminare la persistenza o la reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta.


1.4.3.2. Campionamento degli importatori indipendenti

- (20) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (21) Non si è manifestato alcun importatore.

1.4.4. Risposte al questionario e verifica

- (22) La Commissione ha messo a disposizione online i questionari per i produttori esportatori, i produttori dell'Unione e gli importatori indipendenti.
- (23) Ha risposto al questionario l'unico produttore dell'Unione.
- (24) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo alla sussistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

⁽¹⁵⁾ Nota verbale del 27 gennaio 2020.



- (25) La Commissione si è adoperata per verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
- (26) A seguito della pandemia di COVID-19 la Commissione ha deciso di sospendere tutti i viaggi non essenziali e ne ha informato le parti interessate ⁽¹⁶⁾. Successivamente è stato effettuato un controllo incrociato a distanza («controllo incrociato a distanza») delle informazioni fornite nel questionario per le parti indicate di seguito.

Produttore dell'Unione:

— Bondalti Chemicals SA.

1.4.5. *Presentazione dei dati*

- (27) Dato che l'industria dell'Unione è composta da un unico produttore, alcune delle cifre riportate nel presente regolamento si presentano sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.

1.4.6. *Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base*

- (28) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il governo della RPC non ha risposto al questionario e non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (29) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva provvisoriamente selezionato l'India quale fonte appropriata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato l'intenzione di esaminare altre possibili fonti.
- (30) Il 7 maggio 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una prima nota («la nota del 7 maggio») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di acido sulfanilico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato l'intenzione di scegliere l'India quale fonte appropriata. Solo il richiedente ha inviato osservazioni sulla nota del 7 maggio.
- (31) Il 25 settembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate, con una seconda nota («la nota del 25 settembre»), in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale e ha confermato la scelta dell'India quale fonte appropriata. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Aarti, un produttore indiano. Le osservazioni inviate dal richiedente sono state prese in considerazione. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota.

1.4.7. *Fase successiva della procedura*

- (32) Il 14 dicembre 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Il richiedente ha presentato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁶⁾ Rif. n. t20.001169.



2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (33) Il prodotto oggetto del presente riesame ⁽¹⁷⁾ è costituito dall'acido solfanilico e dai suoi sali («il prodotto oggetto del riesame»), originari della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921 42 00 40, 2921 42 00 60 e 2921 42 00 61). Esso comprende quanto segue:
- acido solfanilico, depurato o per uso tecnico, sotto forma di soluzione o di polvere, e
 - i sali di acido solfanilico indicati di seguito, depurati o per uso tecnico, sotto forma di soluzione o di polvere, ottenuti mediante trattamento della soluzione di acido solfanilico con idrossido di sodio, idrossido di potassio o idrossido (o ossido) di calcio, che dà luogo a:
 - solfanilato di sodio,
 - solfanilato di potassio, o
 - solfanilato di calcio.
- (34) L'acido solfanilico è utilizzato come materia prima nella produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari, tinture speciali e nell'industria farmaceutica.

2.2. Prodotto simile

- (35) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nei successivi riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.


3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (36) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

3.1. Omessa collaborazione da parte delle società incluse nel campione e del governo della RPC

- (37) Come indicato al considerando 18, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. Il 27 gennaio 2020 la Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione avrebbe potuto applicare alle sue conclusioni l'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha inoltre sottolineato che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole per le parti interessate e ha invitato la RPC a presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione a tale riguardo.
- (38) Il 18 dicembre 2019 la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario antidumping destinato alle autorità della RPC. Tale questionario è stato fornito al governo della RPC affinché potesse esprimere il proprio parere sugli elementi di prova contenuti nella domanda, sulla cui base si affermava che nel mercato interno cinese del prodotto oggetto del riesame sussistono distorsioni significative che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come sottolineato al considerando 28, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo del richiedente, compreso il documento «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» («la relazione»).

⁽¹⁷⁾ Come chiarito nella nota al fascicolo del 18 novembre 2020, rif. n. t20.007508. A parte il consenso del richiedente, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito alla nota al fascicolo.



- (39) Il 27 gennaio 2020 la Commissione ha informato le autorità della RPC in merito alla sua intenzione di applicare anche l'articolo 18 del regolamento di base e di basare sui dati disponibili le proprie conclusioni relative alle citate distorsioni nella RPC. La Commissione ha inoltre sottolineato che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole per la parte interessata e ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Il governo della RPC non si è registrato come parte interessata nel procedimento.
- (40) Pertanto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'esistenza di distorsioni significative riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare, la Commissione si è avvalsa delle informazioni contenute nella domanda di riesame e di altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali i siti web pertinenti.
- (41) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare, la Commissione si è avvalsa delle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle statistiche basate sui dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6») e da Eurostat. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali la banca dati del Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dei produttori cinesi pertinenti ⁽¹⁸⁾.

3.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

- (42) Come spiegato al punto 4.3, le importazioni cinesi rappresentavano oltre un terzo delle importazioni totali del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Il volume delle importazioni cinesi è stato ritenuto rappresentativo ai fini del calcolo del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.1. Valore normale

- (43) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (44) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (45) Come spiegato ulteriormente al punto 3.2.2, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e data l'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.2. Esistenza di distorsioni significative

3.2.2.1. Introduzione


- (46) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
 - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

⁽¹⁸⁾ Cfr. note a piè di pagina relative alle singole società ai punti successivi.



- l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
 - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
 - la distorsione dei costi salariali;
 - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
- (47) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
- (48) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
- (49) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC⁽¹⁹⁾, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.
- (50) La domanda di riesame ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore dell'acido solfanilico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Il richiedente ha fornito elementi attestanti che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nel settore chimico, compresi i settori connessi alla produzione di acido solfanilico, in particolare nei settori dei fattori dei materiali e per quanto concerne i fattori produttivi.
- (51) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno nella RPC, data la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l'esame dei sostanziali interventi pubblici nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame.

⁽¹⁹⁾ «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.



3.2.2.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della RPC

- (52) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «*economia di mercato socialista*». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori*». L'economia di Stato è la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di «*garantirne il consolidamento e la crescita*»⁽²⁰⁾. Di conseguenza, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale⁽²¹⁾.
- (53) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l']aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese.»⁽²²⁾ Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
- (54) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato⁽²³⁾. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
- (55) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l'orientamento dell'economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.2.5)⁽²⁴⁾.

⁽²⁰⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 6-7.

⁽²¹⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 10.

⁽²²⁾ Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽²³⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 20-21.

⁽²⁴⁾ Relazione, capitolo 3, pag. 41, 73-74.



- (56) In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.2.8) ⁽²⁵⁾. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ⁽²⁶⁾.
- (57) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ⁽²⁷⁾. Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ⁽²⁸⁾.
- (58) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ⁽²⁹⁾.

3.2.2.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

- (59) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
- (60) In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione dispone di informazioni limitate sull'assetto proprietario delle società attive nel settore dell'acido solfanilico nella RPC. Le tre società cinesi indicate come principali produttori dal richiedente sembrano tutte essere di proprietà privata. Tuttavia la Commissione ha constatato che nel caso di uno dei tre produttori, Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd., l'unità di produzione dell'impresa si trova nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Cangzhou Lingang, un parco chimico nazionale sotto l'influenza diretta del PCC, come dimostra anche la notizia seguente riportata dai media: «La mattina del 17 luglio la sezione di partito del Centro di servizi per i progetti della zona di sviluppo [economico e tecnologico di Lingang] ha tenuto una riunione per celebrare il 99° anniversario della fondazione del partito e l'assemblea semestrale 2020 del partito. Li Guoqing, membro del comitato di lavoro del partito per la zona di sviluppo, vicepresidente del comitato di gestione e segretario del comitato di partito delle entità subordinate, ha partecipato alla riunione e pronunciato un discorso.» ⁽³⁰⁾ Nel caso di un'altra delle società menzionate, Zhejiang Wulong Chemical Industrial Stock Co., Ltd., la Commissione ha constatato, sulla base delle relazioni della Federazione dell'industria e del commercio di tutta la

⁽²⁵⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 120-121.


⁽²⁶⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 122-135.

⁽²⁷⁾ Relazione, capitolo 7, pag. 167-168.

⁽²⁸⁾ Relazione, capitolo 8, pag. 169-170, 200-201.

⁽²⁹⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 15-16; relazione, capitolo 4, pag. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pag. 108-109.

⁽³⁰⁾ Cfr.: <http://www.czcp.gov.cn/zonghexinxi/r-24281.html> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).



Cina, che l'impresa ha stretti legami con il PCC in quanto «da molti anni è classificata come organizzazione di base avanzata del partito a livello di contea e di città. In questa società, che conta quasi 1 000 dipendenti, l'afflusso di popolazione ha ostacolato i lavori di edificazione del partito. La sezione di partito della società ha pertanto profuso un considerevole impegno per esaminare nuove modalità di edificazione del partito in seno alla società ed estendere i relativi lavori a ogni sua divisione. [...] Song Yunchang ha affermato che molti dipendenti della società prestano attenzione solo al lavoro di produzione e non possiedono una profonda comprensione del lavoro di edificazione del partito. I dipendenti, in particolare i membri del partito, possono pertanto migliorare la comprensione ideologica. [...] Ogni trimestre la sezione del partito convoca un comitato di sezione per studiare i lavori di edificazione del partito e analizzare la situazione dei suoi membri. Song Yunchang ha affermato che la sezione di partito della società ha anche pensato all'innovazione del sistema.»⁽³¹⁾

- (61) Come sostenuto dal richiedente, un altro dei tre grandi produttori cinesi di acido sulfanilico, Hebei Honggang Chemical Industry Co., Ltd, esporta acido sulfanilico attraverso almeno due società commerciali di proprietà statale (Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd. e China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd). Inoltre, secondo quanto affermato dal richiedente, i tre maggiori operatori commerciali di acido sulfanilico⁽³²⁾ sarebbero tutti di proprietà statale e durante i primi sette mesi del 2019 avrebbero esportato più di 4 000 tonnellate di acido sulfanilico, pari al 64 % di tutte le esportazioni dalla RPC in tale periodo.
- (62) Per quanto riguarda i fornitori di fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, come sostenuto dal richiedente e confermato nelle inchieste precedenti, la materia prima principale nella fabbricazione dell'acido sulfanilico è l'anilina, che rappresenta il 35 % dei costi di produzione. Secondo la domanda di riesame e come confermato da altre fonti, uno dei principali produttori di anilina su scala mondiale è la società cinese Wanhua Chemical (o Yantai Wanhua)⁽³³⁾. Nel 2019 Wanhua Chemical è stata classificata come la 37ª maggiore società chimica al mondo da una rivista specializzata online⁽³⁴⁾. Il principale azionista della società è Yantai Guofeng Investment Holdings Ltd (Yantai Guofeng), società interamente in possesso della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) del governo municipale di Yantai⁽³⁵⁾. Nella relazione annuale di Wanhua Chemical per il 2019, Yantai Guofeng è indicata come la principale entità controllante di Wanhua Chemical⁽³⁶⁾. A tale riguardo la Commissione ha inoltre trovato nelle notizie diffuse dai media la conferma che il PCC svolge un ruolo di primo piano nelle operazioni e nei processi decisionali della società: «Zhou Zhe, vicesegretario del comitato di partito di Wanhua, ha dichiarato con emozione: 'I successi conseguiti da Wanhua negli ultimi 40 anni sono frutto di una vasta esperienza. Ma possono essere riassunti in una sola frase: seguire con determinazione il partito e fare buon uso di ogni politica di riforma adottata dal partito!' Da Li Jiankui, primo presidente e segretario del partito, a Ding Jiasheng, presidente e segretario di partito della società per azioni, fino a Liao Zengtai, attuale presidente e segretario del partito, il segretario del comitato di partito di Wanhua e il presidente del consiglio di amministrazione sono sempre stati 'un'unica persona'. Ciò garantisce che il comitato di partito svolga un ruolo guida facendo sì che l'impresa mantenga la rotta stabilita, supervisionando l'insieme delle operazioni e assicurando l'attuazione delle decisioni. Per ciascun impianto di produzione, Wanhua garantisce l'esistenza di una sezione del partito cui è attribuito un ruolo di solido baluardo. In tal modo tutti i comunisti sono sempre un passo avanti agli altri nei momenti critici.»⁽³⁷⁾.

⁽³¹⁾ Cfr.: https://www.acfic.org.cn/gdgs1_362/zj/zjgslgz/200901/t20090123_23197.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽³²⁾ Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd., China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. e Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation.


⁽³³⁾ Cfr.: <https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/18/2002467/0/en/Global-Aniline-Market-Opportunities-to-2025-Innovations-in-the-Production-of-Aniline-from-Biomass.html> <https://teletype.in/@skr-tt/rkrLj4e3Q> (ultima consultazione di entrambi: 26 ottobre 2020).

⁽³⁴⁾ Cfr.: <https://cen.acs.org/business/finance/CENs-Global-Top-50-chemical/97/i30> (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

⁽³⁵⁾ Cfr.: http://gzw.yantai.gov.cn/art/2019/8/21/art_9289_2493465.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

⁽³⁶⁾ Cfr.: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600309_2019_n.pdf, pag. 52-54 (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

⁽³⁷⁾ Cfr. articolo sul servizio online specializzato PUDaily: *Wanhua's Pursuit of Reform — An Exemplar of China's State-owned Enterprise Reform*, 10 giugno 2019, <http://www.pudaily.com/News/NewsView.aspx?nid=77913> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).



- (63) Si può quindi ritenere che Wanhua Chemical, un importante produttore di anilina nella RPC e nel mondo, sia controllata dallo Stato. Vista la sua posizione, deve anche essere considerata un attore importante sul mercato cinese delle sostanze chimiche, che ha all'attivo numerose interazioni commerciali con il resto del tessuto settoriale, ad esempio in relazione all'approvvigionamento di fattori produttivi⁽³⁸⁾. Anche altri fornitori di anilina possono essere considerati partecipanti attivi del settore petrolchimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato nel settore chimico cinese rappresentavano il 52 % delle attività totali delle società chimiche⁽³⁹⁾. Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell'industria petrolchimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nelle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche.
- (64) In relazione a quanto precede, il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte di tali società di sua proprietà o da esso controllate, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra le autorità governative e tali società, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle società e di «cellule del partito» nelle strutture societarie (cfr. anche il punto 3.2.2.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore⁽⁴⁰⁾. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti⁽⁴¹⁾. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nella catena del valore dell'acido sulfanilico e nel settore chimico in generale sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.2.4.
- (65) In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nell'industria chimica cinese, anche all'interno della catena del valore dell'acido sulfanilico, e della quota significativa di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore chimico cinese, compresi i produttori di acido sulfanilico e i produttori dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di quest'ultimo, sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, a supervisione strategica e orientamento, come indicato al punto 3.2.2.5.

3.2.2.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

- (66) Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà⁽⁴²⁾, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC⁽⁴³⁾) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di

⁽³⁸⁾ Cfr. la descrizione della società dell'accordo di Wanhua con l'impresa di proprietà dello Stato Sinopec Nanjing Chemical relativo alla cooperazione strategica per quanto riguarda l'anilina: «L'8 febbraio Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd. e Sinopec Nanjing Chemical Co., Ltd. hanno tenuto la cerimonia di firma della cooperazione strategica riguardante l'anilina nell'antica città di Nanjing. I partecipanti hanno ripercorso insieme i 10 anni della loro cooperazione commerciale bilaterale in materia di anilina, illustrando in breve la positiva esperienza di cooperazione, e hanno poi ampiamente discusso la futura relazione strategica di cooperazione e raggiunto un accordo per quanto riguarda l'espansione della cooperazione e lo sviluppo congiunto a lungo termine. L'accordo di cooperazione strategica sull'anilina, firmato tra Yantai Wanhua e Nanjing Chemical Co., Ltd. (Nanhua), fornisce a Yantai Wanhua una garanzia stabile e a basso costo per la fornitura di materie prime destinate alla produzione di anilina durante la sua rapida fase di sviluppo. Allo stesso tempo migliora le capacità di resistenza al rischio economico di entrambe le società, creando in tal modo condizioni favorevoli per l'ulteriore cooperazione e sviluppo di entrambe le parti.» 9.2.2012.html: <https://www.whchem.com/en/newsmedia/news/271.shtml> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).


⁽³⁹⁾ Dati per il 2015 sulla base dell'annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

⁽⁴⁰⁾ Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

⁽⁴¹⁾ Relazione, capitolo 5, pag. 104-109.

⁽⁴²⁾ Relazione, capitolo 5, pag. 100-101.

⁽⁴³⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 26.



principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC ha esercitato pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ⁽⁴⁴⁾. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ⁽⁴⁵⁾. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di acido solfanilico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

- (67) A titolo esemplificativo, i membri delle strutture del PCC si sovrappongono a quelli dell'organo di gestione nel caso di almeno una società (Wanhua Chemical) che, come già menzionato, produce grandi quantità di anilina (il principale fattore produttivo dell'acido solfanilico). La Commissione ha constatato che l'attuale presidente dell'impresa, Liao Zengtai, riveste anche la carica di segretario di partito. Inoltre uno degli amministratori di Wanhua Chemical e presidente della sua controllante a partecipazione azionaria Yantai Guofeng è membro del PCC e funge da segretario della sezione di partito di quest'ultima impresa. In passato è Stato membro del comitato di partito di Yantai SASAC e capo della sezione di valutazione statistica di quest'ultimo ente pubblico ⁽⁴⁶⁾. Quale ulteriore esempio per illustrare la presenza del PCC nel tessuto aziendale del settore chimico, nelle strutture di uno dei principali esportatori di acido solfanilico della RPC, China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, tutti gli alti dirigenti della società sono affiliati al partito ⁽⁴⁷⁾. Anche la società stessa riferisce sulle attività interne di partito: «Nel pomeriggio del 18 gennaio il comitato di partito di China Jiangsu International Group Company ha tenuto la revisione annuale 2018 dei lavori del segretario dell'organizzazione del partito per quanto riguarda l'edificazione di base del partito e la conferenza 2019 sulla realizzazione dei lavori di edificazione del partito.» ⁽⁴⁸⁾ Un altro dei grandi esportatori di acido solfanilico menzionati in precedenza, Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd., afferma che una delle sue politiche societarie consiste nell'«ascoltare le parole del presidente Xi e seguire il partito» e che secondo uno dei suoi valori societari «l'attività di un'impresa deve essere vantaggiosa per il governo» ⁽⁴⁹⁾.
- (68) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.2.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ⁽⁵⁰⁾. Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell'acido solfanilico e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei materiali) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

- (69) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁴⁾ Relazione, capitolo 2, pag. 31-32.

⁽⁴⁵⁾ Consultabile all'indirizzo <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il sito web della società: <https://www.whchem.com/cn/aboutus/management/directorboard.shtml> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. il sito web della società: <http://www.zjgj.com/intro/21.html> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. il sito web della società: <http://www.zjgj.com/intro/2540.html> (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. il sito web della società: <http://www.nepharm.com.cn/article/index/cid/88.html> (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

⁽⁵⁰⁾ Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

⁽⁵¹⁾ Relazione, capitolo 4, pag. 41-42, 83.



- (70) L'industria chimica, alla quale appartengono i produttori di acido sulfanilico e i loro fornitori di fattori produttivi, è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico, emanati a livello nazionale, regionale e comunale ⁽⁶²⁾.
- (71) Nello specifico, per quanto riguarda le olefine, il gruppo di prodotti chimici cui appartiene il benzene (la materia prima per l'anilina, che costituisce il principale fattore produttivo dell'acido sulfanilico), una particolare attenzione alla relativa produzione è riscontrabile nel Tredicesimo piano quinquennale nazionale ⁽⁶³⁾. Le olefine sono inoltre disciplinate dalle disposizioni del Tredicesimo piano quinquennale per l'industria chimica e petrolchimica (2016-2020), attraverso il quale lo Stato stabilisce percorsi di sviluppo per specifici sottosectori chimici, compresa la gestione della catena di approvvigionamento e della catena del valore, e definisce inoltre obiettivi di industrializzazione, tutti fattori che possono avere un impatto diretto sulle forze di mercato in tali sottosectori. Nel caso delle olefine, lo Stato ordina di: «Accelerare la realizzazione di progetti petrolchimici fondamentali. [...] Prepararsi all'uso delle risorse sia internazionali che nazionali, sviluppare adeguatamente la conversione del metanolo in olefine e la deidrogenazione del propano in propilene, aumentare la quota di prodotti non a base di petrolio nel volume di produzione di etilene e propilene, migliorare la capacità di sicurezza dell'approvvigionamento» ⁽⁶⁴⁾ e annuncia l'intenzione di «promuovere in modo ordinato la realizzazione di sette importanti basi petrolchimiche industriali e di grandi progetti, rafforzare la capacità di garantire la disponibilità di olefine, idrocarburi aromatici e altri prodotti di base e migliorare l'integrazione della raffinazione». ⁽⁶⁵⁾
- (72) Altri documenti strategici cinesi di alto profilo, come gli orientamenti del Consiglio di Stato sull'adeguamento strutturale, sulla trasformazione e sulla crescita della redditività dell'industria petrolchimica, hanno fissato tra i loro obiettivi principali anche la gestione dei modelli di approvvigionamento per quanto riguarda le olefine: «La struttura della capacità produttiva deve essere progressivamente ottimizzata. [...] La capacità di garantire l'approvvigionamento di olefine, idrocarburi aromatici e altre materie prime di base deve essere notevolmente rafforzata». ⁽⁶⁶⁾
- (73) Le disposizioni dei piani e degli orientamenti nazionali trovano riscontro nei documenti di pianificazione provinciale, come il Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica nella provincia di Jiangsu (2016-2020), che stabilisce in particolare le misure che ciascuna regione dovrebbe intraprendere in relazione alla base industriale e alla sua capacità, nonché alle fonti di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le olefine: «La base petrolchimica di Nanjing deve garantire l'integrazione e lo sviluppo di prodotti raffinati, olefine e idrocarburi aromatici [e] assicurare lo sviluppo ad alto valore dei prodotti a valle» ⁽⁶⁷⁾. Analogamente, le olefine rientrano anche nel Tredicesimo piano per l'industria petrolchimica della provincia di Hebei, con il quale le autorità mirano a indirizzare i modelli di sviluppo strutturale per specifici segmenti industriali, unitamente al controllo della capacità, ordinando in particolare di: «Accelerare lo sviluppo del glicole etilenico da carbone, sviluppare gradualmente le olefine da carbone (metanolo), aumentare la capacità produttiva delle olefine non a base di petrolio, costruire impianti per la conversione del carbone in idrocarburi aromatici in luoghi appropriati delle zone costiere, aumentare il livello di concentrazione dell'industria e crescere, [...]» ⁽⁶⁸⁾.
- (74) La Commissione ha inoltre constatato che un'altra materia prima utilizzata per la produzione di acido sulfanilico, l'acido solforico, era soggetta a politiche pubbliche nella provincia di Hebei, nell'ambito del Tredicesimo piano per l'industria petrolchimica della provincia di Hebei, relativamente al controllo della nuova capacità produttiva: «[Hebei deve] [...] applicare rigorosamente le condizioni di ingresso nel settore, controllare qualsiasi nuovo progetto riguardante la capacità produttiva di coke, alcali caustici, carbonato di sodio, acido solforico, PVC prodotto mediante carburo di calcio, metanolo, coloranti ecc.» ⁽⁶⁹⁾

⁽⁶²⁾ Relazione, capitolo 16, pag. 406-424.

⁽⁶³⁾ Relazione, capitolo 16, pag. 401.

⁽⁶⁴⁾ Relazione, capitolo 16, pag. 411.

⁽⁶⁵⁾ Tredicesimo piano quinquennale per l'industria chimica e petrolchimica, sezione III.7.

⁽⁶⁶⁾ Documento n. 57 del Consiglio di Stato. 23 luglio 2016, sezione 1.3. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/03/content_5097173.htm (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

⁽⁶⁷⁾ Relazione, capitolo 16, pag. 419.

⁽⁶⁸⁾ Relazione, capitolo 16, pag. 424.

⁽⁶⁹⁾ Relazione, capitolo 4, pag. 70.



- (75) Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore chimico utilizzando un'ampia gamma di strumenti, ad esempio fornendo sovvenzioni statali, in particolare ai produttori di anilina, la principale materia prima utilizzata nella produzione di acido sulfanilico. Le relazioni annuali di Wanhua Chemicals, un importante produttore di anilina, confermano che la società ha ricevuto i seguenti importi di sovvenzioni pubbliche: 907 milioni di RMB nel 2019 ⁽⁶⁰⁾; 1 miliardo di RMB nel 2018; 1,3 miliardi di RMB nel 2017 ⁽⁶¹⁾.
- (76) Inoltre la Commissione ha constatato che Wanhua Chemicals, in quanto società controllata dallo Stato, è stata recentemente incaricata della realizzazione di un progetto di portata nazionale, che evidenzia la stretta relazione con lo Stato, da cui la società trae beneficio. «Nell'ottobre 2019 l'ente nazionale di standardizzazione (National Standardization Administration) della Cina ha inviato una risposta formale in cui approvava Yantai Wanhua Chemical Group Co., Ltd. quale impresa incaricata della preparazione e della realizzazione della base nazionale per l'innovazione delle norme tecniche (nuovi materiali chimici).» ⁽⁶²⁾
- (77) Inoltre, per quanto riguarda il benzene, il fattore produttivo di natura chimica utilizzato per produrre l'anilina, la Commissione ha constatato che la RPC applica una tassa all'esportazione del 40 % ⁽⁶³⁾. Non è tuttavia applicato alcun dazio all'esportazione sui prodotti a valle del benzene, compreso l'acido sulfanilico.
- (78) Attraverso questi e altri mezzi le materie prime utilizzate per produrre acido sulfanilico sono soggette all'intervento pubblico e il governo della RPC dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore chimico.
- (79) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione di anilina in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.2.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

- (80) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ⁽⁶⁴⁾.
- (81) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d'uso dei terreni ⁽⁶⁵⁾. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ⁽⁶⁶⁾. Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁰⁾ Cfr.: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600309_2019_n.pdf, pag. 160 (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

⁽⁶¹⁾ Cfr.: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600309_2018_n.pdf, pag. 138 (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

⁽⁶²⁾ Cfr.: http://www.yantai.gov.cn/art/2020/6/28/art_20330_2762266.html (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

⁽⁶³⁾ http://transcustoms.com/China_HS_Code/China_Tariff.asp?HS_Code=2902200000 (ultima consultazione: 29 ottobre 2020)

⁽⁶⁴⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 138-149.

⁽⁶⁵⁾ Relazione, capitolo 9, pag. 216.

⁽⁶⁶⁾ Relazione, capitolo 9, pag. 213-215.

⁽⁶⁷⁾ Relazione, capitolo 9, pag. 209-211.



- (82) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di acido sulfanilico sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni prodotte dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore chimico, compresi il settore dell'acido sulfanilico e i settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la sua produzione.
- (83) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.2.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

- (84) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva⁽⁶⁸⁾. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale⁽⁶⁹⁾. La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza⁽⁷⁰⁾. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
- (85) Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno del fatto che il settore chimico, compreso quello della produzione di acido sulfanilico, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore dell'acido sulfanilico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la produzione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.2.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

- (86) L'accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.
- (87) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali⁽⁷¹⁾ che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)⁽⁷²⁾ e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato⁽⁷³⁾. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti⁽⁷⁴⁾.

⁽⁶⁸⁾ Relazione, capitolo 13, pag. 332-337.

⁽⁶⁹⁾ Relazione, capitolo 13, pag. 336.

⁽⁷⁰⁾ Relazione, capitolo 13, pag. 337-341.

⁽⁷¹⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 114-117.

⁽⁷²⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 119.

⁽⁷³⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 120.

⁽⁷⁴⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.



- (88) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova inconfutabili, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
- (89) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ⁽⁷⁵⁾.
- (90) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ⁽⁷⁶⁾. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.
- (91) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (92) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificialmente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (93) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (94) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
- (95) Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell'acido sulfanilico sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha inoltre stabilito che un importante produttore di anilina (la principale materia prima utilizzata per la produzione di acido sulfanilico) ha beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. il considerando 75). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.2.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte

- (96) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.2.1 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e alla parte B della relazione.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparuso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

⁽⁷⁶⁾ Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.



- (97) La Commissione rammenta che per fabbricare acido sulfanilico è necessaria una gamma di fattori produttivi. A tale riguardo la RPC è uno dei maggiori produttori di anilina, la principale materia prima in tale processo di produzione (cfr. il considerando 62). Quando i produttori di acido sulfanilico acquistano/appaltano tali fattori produttivi nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (98) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell'acido sulfanilico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.2.10. Conclusioni

- (99) Dall'analisi esposta ai punti da 3.2.2.2 a 3.2.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nell'economia interna in generale e nel settore chimico (compreso il prodotto oggetto dell'esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.
- (100) La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita ottenuti da una fonte appropriata, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.2.3. Fonte appropriata

3.2.3.1. Osservazioni generali

- (101) La scelta della fonte si è basata sui criteri seguenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽⁷⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese.
- (102) Come indicato ai considerando 30 e 31, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 7 maggio, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 25 settembre. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Mediante queste note la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l'India una fonte appropriata per i motivi di cui ai considerando 103, 104 e 105. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione a tale riguardo.

⁽⁷⁾ Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.



3.2.3.2. Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e produzione del prodotto oggetto del riesame

- (103) Nella nota del 7 maggio sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto del riesame sembra essere prodotto solo in India e negli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») ⁽⁷⁸⁾, nessuno di questi due paesi è un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri di cui al considerando 101.
- (104) Poiché non è riuscita a trovare un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC per quanto riguarda la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame, nella nota del 7 maggio sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che avrebbe cercato un paese con un livello di sviluppo diverso da quello della RPC, in cui si produce il prodotto oggetto del riesame, che rispecchi prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo comma. La Commissione ha osservato che l'India presenta un livello di sviluppo economico inferiore a quello della RPC. Pertanto, nei casi in cui sarebbe necessario calcolare un margine di dumping preciso, tale paese non sarebbe adeguato a causa del suo livello di sviluppo economico inferiore a quello della RPC. Poiché tuttavia la presente inchiesta si configura come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interroga sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo, la Commissione ha esaminato se l'India potesse costituire in via eccezionale la base per stabilire i costi di produzione e di vendita nelle circostanze del caso di specie. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il valore normale determinato sulla base di questo approccio molto prudente ha già evidenziato un dumping significativo, come concluso al punto 3.2.7. La Commissione ha concluso che non era pertanto necessario esaminare altre alternative.
- (105) In seguito alla domanda, le informazioni a disposizione della Commissione hanno dimostrato che in India erano presenti diversi produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (106) La Commissione ha quindi verificato i necessari dati finanziari disponibili al pubblico in India per tali produttori. La Commissione si è concentrata sulle società con un conto profitti e perdite disponibile al pubblico, che presentasse dati relativi al periodo dell'inchiesta di riesame indicanti un'attività redditizia in tale periodo. La Commissione ha reperito online le relazioni annuali certificate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019 di Aarti Industries Limited («Aarti») e Daikaffil Chemicals India Limited.
- (107) Daikaffil India Limited ha concluso un accordo di collaborazione con una società straniera. Sul sito web di Daikaffil ⁽⁷⁹⁾ si legge che questa società straniera ha sorvegliato e controllato direttamente la qualità della produzione di Daikaffil India Limited in tutte le sue linee di produzione, ha fornito tecnologia a titolo gratuito e ha accettato accordi di riacquisto di alcune produzioni. Affermazioni analoghe figurano nei rendiconti finanziari della società. Le informazioni raccolte sembrano indicare che in tali circostanze Daikaffil non sostiene i costi di produzione in cui incorrono altre società produttrici di acido sulfanilico. Questa situazione incide sulle SGAV e sul profitto di Daikaffil.
- (108) Nessuna delle parti interessate ha contestato la scelta dell'India per stabilire i costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni per i produttori esportatori o l'adeguatezza dei dati finanziari forniti da Aarti Industries Limited ai fini della presente inchiesta. Aarti Industries Limited si concentra su un'ampia categoria di prodotti al fine di realizzare economie di scala e sinergie, una strategia che si riscontra nei produttori di acido sulfanilico in paesi con un livello di sviluppo più elevato rispetto all'India. Anche se si tratta di una società appartenente a un gruppo più grande, le attività di gestione di Aarti Industries Limited sono risultate analoghe a quelle del richiedente in ragione delle sue attività variegata e dei suoi risultati.

3.2.3.3. Disponibilità di dati pubblici pertinenti in India

- (109) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in India e ha osservato quanto segue:
- sono state effettuate importazioni dei fattori produttivi che, come indicato nella nota del 7 maggio e nella nota del 25 settembre, sono necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;

⁽⁷⁸⁾ A livello mondiale l'acido sulfanilico è prodotto nell'Unione, negli Stati Uniti, nella RPC e in India.

⁽⁷⁹⁾ <http://www.daikaffil.com/collaboration.html> (ultima consultazione: 24 novembre 2020).



- lo Stato indiano del Maharashtra ospita un numero significativo di imprese del settore chimico e di produttori di acido solfanilico. Se disponibili, sono stati utilizzati dati specifici dello Stato indiano del Maharashtra anziché dati relativi all'intera India;
 - la tariffa dell'energia elettrica a uso industriale durante il periodo dell'inchiesta di riesame era disponibile sotto forma di dati forniti dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra;
 - i prezzi del gas naturale per il periodo dell'inchiesta di riesame erano prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dalla cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India (che fa parte del ministero indiano del Petrolio e del gas naturale);
 - sul sito web del ministero indiano della Statistica sono pubblicati i salari medi annui. Sul sito web dell'ufficio del lavoro indiano sono disponibili i salari minimi nei settori manifatturieri e per singolo Stato.
- (110) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Come indicato sopra, il produttore esportatore indiano Aarti disponeva di rendiconti finanziari disponibili al pubblico che potevano essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

3.2.3.4. Conclusioni sull'India come fonte appropriata

- (111) Alla luce dell'analisi che precede, l'India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni. La società Aarti è stata selezionata per ottenere i dati finanziari necessari.

3.2.4. Fattori produttivi

- (112) Come indicato nella nota del 7 maggio e nella nota del 25 settembre, la Commissione ha analizzato tutti i dati disponibili per i fattori produttivi individuati. La Commissione ha deciso di utilizzare le fonti e le unità di misura indicate di seguito per determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dell'acido solfanilico

| Fattore produttivo | Codice SA | Fonte dei dati | Valore unitario esente da distorsioni |
|------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Acido solforico; oleum | 2807 00 | Global Trade Atlas (GTA) (1) | 70,15 EUR/tm |
| Anilina e suoi sali | 2921 41 | Global Trade Atlas (GTA) | 1 342,59EUR/tm |
| Carbone attivo | 3802 10 | Global Trade Atlas (GTA) | 2 835,95EUR/tm |
| Acqua demineralizzata | [N/D] | Tariffa dell'acqua a uso industriale nello Stato indiano del Maharashtra | 0,06 EUR/m ³ |
| Acqua fredda | [N/D] | Tariffa dell'acqua a uso industriale nello Stato indiano del Maharashtra | 0,06 EUR/m ³ |
| Lavoro | [N/D] | Ufficio del lavoro indiano (dati globali sul salario medio annuo in India estrapolati per il Maharashtra) | 0,92 EUR/h |
| Energia elettrica | [N/D] | Commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra | 0,118 EUR/kWh |



| Fattore produttivo | Codice SA | Fonte dei dati | Valore unitario esente da distorsioni |
|--------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Gas naturale | 2711 21 | Cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India | 0,11 EUR/Nm ³ |
| Vapore | [N/D] | Dati del richiedente | Percentuale dei costi variabili |

(¹) <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>.

3.2.4.1. Materie prime

- (113) Le materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame sono l'acido solforico e l'anilina (⁸⁰). Per i sali, oltre a queste due materie prime si impiegano anche sodio, potassio o calcio. Poiché nei riesami in previsione della scadenza non è tenuta a calcolare l'esatto margine di dumping, la Commissione ha deciso di non tenere conto del costo supplementare di tali materiali nel calcolo del valore normale dei sali. Questo approccio semplificato si è tradotto in un margine di dumping più prudente.
- (114) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore appropriato, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo cif all'importazione in India indicata nel GTA, a cui sono stati aggiunti i dazi all'importazione e le spese di trasporto sul mercato interno. Il prezzo cif all'importazione in India è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio. (⁸¹)
- (115) La Commissione ha escluso le importazioni dalla RPC in India, avendo concluso al punto 3.2.2 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi applicati sul mercato interno della RPC in ragione della sussistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni presenti sul mercato interno cinese non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Sono stati analogamente esclusi (⁸²) anche i dati relativi alle importazioni in India da paesi non membri dell'OMC, che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755. L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base stabilisce che i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. Dopo aver escluso le importazioni dalla RPC verso l'India, il volume delle importazioni di acido solforico da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo (75,3 % del volume totale delle importazioni in India). Poiché il volume delle importazioni di anilina in India da paesi terzi diversi dalla RPC è limitato, la Commissione si è adoperata per trovare altri valori di riferimento rappresentativi.
- (116) La Commissione non ha riscontrato alcun prezzo di riferimento rappresentativo internazionale esente da distorsioni per l'anilina nel mercato libero. La Cina rimane il principale attore mondiale, con quasi il 50 % della capacità globale di anilina, seguita dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti (⁸³). Inoltre il libero mercato dell'anilina nell'Unione e negli Stati Uniti è limitato (⁸⁴). Circa il 90 % dell'anilina prodotta a livello mondiale è destinata alla produzione di MDI (⁸⁵), un materiale isolante. Il richiedente è l'unico produttore europeo di anilina a non essere integrato nella produzione di MDI (⁸⁶).

(⁸⁰) Si tratta delle materie prime per la produzione dell'acido sulfanilico e non dei suoi sali.

(⁸¹) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(⁸²) Questi paesi non membri dell'OMC sono l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Corea del Nord, il Turkmenistan e l'Uzbekistan.

(⁸³) <https://www.reportsanddata.com/report-detail/aniline-market>.

(⁸⁴) Alla pagina 6 del fascicolo 10-K di Huntsman Corporation presentato alla SEC il 13 febbraio 2020 si fa riferimento all'assenza di un «mercato» significativo per l'anilina, in quanto i fabbricanti di MDI sono integrati in un impianto di produzione di anilina o hanno un contratto di fornitura a lungo termine. Per i dettagli consultare il sito web <https://www.huntsman.com/investors/financials/sec-filings/content/0001558370-20-000780/0001558370-20-000780.pdf>.

(⁸⁵) Cfr. pag. 7 della domanda di riesame.

(⁸⁶) Cfr. pag. 7 della domanda di riesame.



- (117) Secondo quanto sostenuto dal richiedente, il prezzo medio dell'anilina importata in India negli ultimi cinque anni era di 1,95 USD/kg e mai inferiore a 1,50 USD/kg (ossia 1,32 EUR/kg) ⁽⁸⁷⁾. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento il prezzo più prudente dell'anilina indicato dal richiedente, vale a dire 1,32 EUR/kg.
- (118) Al fine di stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, a tali prezzi all'importazione dovrebbero essere di norma aggiunti i dazi all'importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in India, nonché le spese di trasporto sul mercato interno. Per l'acido solforico la Commissione ha applicato il dazio all'importazione dell'India disponibile nel software World Integrated Trade Solution della Banca mondiale ⁽⁸⁸⁾, ai rispettivi livelli, a seconda del paese d'origine dei volumi importati. Inoltre la Commissione ha aggiunto le spese di trasporto sul mercato interno calcolate per tonnellata sulla base delle quotazioni delle consegne riportate in una relazione della Banca mondiale ⁽⁸⁹⁾. Per il valore di riferimento adottato per l'anilina, la Commissione ha aggiunto il trasporto sul mercato interno.

3.2.4.2. Materiali di consumo

- (119) I materiali di consumo consistono in carbone attivo, acqua demineralizzata e acqua fredda.
- (120) Per il carbone attivo la Commissione ha applicato lo stesso metodo utilizzato per l'acido solforico (cfr. il punto sulle materie prime di cui sopra). Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, con un'incidenza del 50,8 % sui volumi totali importati in India. La Commissione ha quindi aggiunto le spese di trasporto sul mercato interno calcolate per tonnellata sulla base delle quotazioni delle consegne riportate nella relazione della Banca mondiale di cui al punto precedente.
- (121) Per l'acqua demineralizzata e l'acqua fredda la Commissione ha fatto ricorso alla tariffa dell'acqua applicata nel 2018 per le industrie che utilizzano acqua per la produzione o il raffreddamento nel Maharashtra ⁽⁹⁰⁾.

3.2.4.3. Lavoro

- (122) Dalle indagini periodiche sulla popolazione attiva condotte dal ministero indiano della Statistica ⁽⁹¹⁾ risulta che il salario medio annuo è in genere il doppio rispetto al salario minimo ⁽⁹²⁾. La Commissione ha utilizzato la più recente analisi dei dati sul lavoro in India effettuata dall'ufficio del lavoro indiano (ossia la relazione «Indian Labour Statistics 2017») ⁽⁹³⁾, da cui si evincono i salari minimi nel Maharashtra nel settore dell'industria chimica/farmaceutica, e ha moltiplicato per due il salario minimo per un anno.

3.2.4.4. Energia elettrica

- (123) La commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra pubblica il prezzo dell'energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) operanti nel Maharashtra ⁽⁹⁴⁾. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica a uso industriale durante l'esercizio finanziario indiano 2019/2020 (ossia i prezzi prevalenti nella seconda metà del periodo dell'inchiesta di riesame).

⁽⁸⁷⁾ Cfr. t20.003680.

⁽⁸⁸⁾ Disponibile all'indirizzo <https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx> (ultima consultazione: 7 gennaio 2020); sebbene sia richiesta la registrazione, l'accesso alla banca dati è gratuito.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. pag. 84 della relazione <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf>.

⁽⁹⁰⁾ <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-increases-water-tariff-for-industries-using-it-as-raw-material/articleshow/62573525.cms>.

⁽⁹¹⁾ http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf.

⁽⁹²⁾ Il salario **medio** annuo in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era di circa 192 000 INR (cfr. i dati su salari/stipendi dei dipendenti regolari nella dichiarazione 17, «Annual Report, PLFS, 2018-19», pagina 60, scaricabile tramite il link nella precedente nota a piè di pagina). La relazione «Indian Labour Statistics 2017» indica che nel 2014 la retribuzione **minima** annua dei lavoratori del settore manifatturiero indiano era in generale superiore a 100 000 INR/anno.

⁽⁹³⁾ http://www.labourbureau.gov.in/UserContent/ILS_2017.pdf.

⁽⁹⁴⁾ <https://www.merc.gov.in/faces/merc/common/outputClient.xhtml>.



3.2.4.5. Gas naturale

- (124) La cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India (che fa parte del ministero indiano del Petrolio e del gas naturale) pubblica regolarmente sul suo sito web ⁽⁹⁵⁾ il prezzo del gas naturale in India. La Commissione ha utilizzato i prezzi pubblicati per il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽⁹⁶⁾.

3.2.4.6. Vapore

- (125) In mancanza di altri dati, per stabilire i costi del vapore la Commissione ha applicato il metodo utilizzato nella domanda, che è stato verificato dalla Commissione durante il controllo incrociato a distanza. Il vapore è un elemento «energetico» il cui costo è stato calcolato come percentuale di determinati costi variabili effettivamente sostenuti dal richiedente nella sua attività di produzione di acido solfanilico durante il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽⁹⁷⁾.

3.2.4.7. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

- (126) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (127) Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati del richiedente ⁽⁹⁸⁾, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
- (128) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Aarti, per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, estratti dai conti certificati disponibili sul sito web della società.

3.2.5. Calcolo


- (129) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (130) Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di acido solfanilico. I tassi di consumo indicati dal richiedente sono stati verificati dalla Commissione durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in India.
- (131) In secondo luogo, sono state calcolate le spese generali di produzione. Il calcolo di tali spese generali di produzione è spiegato al considerando 127. La percentuale ottenuta è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.
- (132) In terzo luogo, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti, calcolati sulla base dei rendiconti finanziari di Aarti (cfr. punto 3.2.3.3). La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:
- SGAV, che rappresentavano il 23,6 % dei costi totali di produzione di Aarti, e
 - profitti pari al 20,4 % dei costi totali di produzione di Aarti.

⁽⁹⁵⁾ <https://www.ppac.gov.in/>.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. pag. 33 di <https://www.ppac.gov.in/WriteReadData/Reports/202005260522443480671SnapshotofIndiasOilGasdata,April2020.pdf>.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. t20.007552. Le informazioni dettagliate sui costi fornite dal richiedente sono di natura riservata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base e non possono essere presentate.

⁽⁹⁸⁾ Per una ripartizione, cfr. t20.007552.



- (133) In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.6. Prezzo all'esportazione

- (134) A causa dell'omessa collaborazione i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni cinesi riportati nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e da Eurostat.
- (135) Trattandosi di prezzi di costo, assicurazione e nolo («cif»), sono stati adeguati a livello franco fabbrica detraendo un importo adeguato per le spese di trasporto (53 EUR/t) e per i costi assicurativi (0,2 %) tra la RPC e la frontiera dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente ⁽⁹⁹⁾.

3.2.7. Confronto e margine di dumping

- (136) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito come stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica verso l'Unione. La Commissione ha seguito un approccio prudente e ha confrontato il valore normale costruito per l'acido sulfanilico con i prezzi all'esportazione dell'acido sulfanilico e dei suoi sali (importazioni con il codice TARIC 2921 42 00 60 e con il codice TARIC 2921 42 00 40). La Commissione non ha tuttavia tenuto conto delle importazioni effettuate con il codice TARIC 2921 42 00 90 (Derivati dell'anilina e loro sali – Altro), in quanto tale codice potrebbe comprendere prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame.
- (137) Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 41,7 %.

3.2.8. Conclusioni sulla persistenza del dumping

- (138) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3. Probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

- (139) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il rapporto tra il livello dei prezzi nell'Unione e i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (140) A causa dell'omessa collaborazione delle autorità cinesi e dei produttori/esportatori nella RPC, la Commissione ha basato la sua valutazione sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

3.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (141) Nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha concluso che la capacità disponibile nella RPC era compresa tra 65 500 e 82 000 tonnellate. All'epoca la capacità inutilizzata di acido sulfanilico nella RPC era stimata tra 13 100 e 16 400 tonnellate.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. t20.006886.



- (142) L'attuale domanda di riesame in previsione della scadenza comprende un elenco di 44 produttori cinesi di acido sulfanilico e stima che nel 2019 la capacità produttiva di acido sulfanilico fosse compresa tra 75 000 e 190 000 tonnellate. Nel 2017 la capacità produttiva di acido sulfanilico nella RPC è stata stimata a 98 506 tonnellate per 14 produttori cinesi ⁽¹⁰⁰⁾. Dal 2017 sono state aggiunte le capacità produttive di produttori quali Hebei Honggang Chemical Co., Ltd. e Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd. ⁽¹⁰¹⁾ Inoltre gran parte delle apparecchiature di produzione utilizzate per fabbricare coloranti, pigmenti e prodotti chimici organici nella RPC può essere utilizzata anche per produrre acido sulfanilico ⁽¹⁰²⁾.
- (143) Alla luce delle proiezioni basate sulla domanda pregressa e sulle esportazioni, nonché delle informazioni di mercato relative alla RPC, attualmente la capacità inutilizzata di acido sulfanilico nella RPC risulta essere compresa tra 35 000 e 65 000 tonnellate, il che rappresenta come minimo ben oltre il quintuplo del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.2. Prezzi in altri mercati di esportazione

- (144) La Commissione ha effettuato un'estrazione dal GTA dei valori e dei volumi relativi alle esportazioni dalla RPC di derivati dell'anilina e dei suoi sali ⁽¹⁰³⁾ (non sono disponibili dati relativi al solo acido sulfanilico) per il periodo 2015-2019 per paese di destinazione. Da un'analisi dei prezzi all'esportazione emerge che, oltre alle vendite negli Stati Uniti, le esportazioni cinesi di derivati dell'anilina e dei suoi sali verso l'Unione sono quelle che presentano i prezzi più elevati. La combinazione di prodotti per paese di destinazione non è nota, ma la differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e in altri mercati di esportazione è significativa. Nel 2019 il prezzo medio di vendita dei derivati dell'anilina e dei suoi sali nell'Unione era 3,2 volte superiore a quello di altri mercati di esportazione. In assenza di misure antidumping è quindi probabile un aumento delle vendite cinesi nell'Unione. Tali importazioni avverrebbero presumibilmente a prezzi di dumping inferiori a quelli dell'unico produttore dell'Unione.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (145) La RPC è il principale paese esportatore al mondo di acido sulfanilico per quantità ⁽¹⁰⁴⁾. Alla luce dei piani messi in atto dal governo della RPC (cfr. punto 3.2.2) e dei siti web dei produttori cinesi pertinenti ⁽¹⁰⁵⁾, è evidente che i produttori cinesi di acido sulfanilico presentano esportazioni significative.
- (146) L'analisi dell'estrazione dal GTA di cui al considerando 144 ha dimostrato che nel 2019 le esportazioni cinesi di derivati dell'anilina e dei suoi sali ammontavano a circa 82 milioni di tonnellate. La maggior parte di tali esportazioni è stata destinata all'Oman, al Pakistan, al Brasile, all'India e al Vietnam. Anche se la combinazione di prodotti esportati può differire e i dati sono più ampi rispetto al prodotto oggetto del riesame, si osserva che il prezzo medio delle esportazioni cinesi di derivati dell'anilina e dei suoi sali verso paesi terzi era molto inferiore rispetto al prezzo medio delle esportazioni nell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che la domanda di acido sulfanilico era concentrata negli Stati Uniti, in Europa, in Messico, in Brasile e in Giappone ⁽¹⁰⁶⁾. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i prezzi dell'acido sulfanilico sarebbero elevati; tuttavia, dopo l'introduzione di misure antidumping, l'accesso al mercato statunitense sembra essere soggetto a restrizioni per i produttori cinesi di acido sulfanilico ⁽¹⁰⁷⁾. L'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di domanda e di prezzi è quindi evidente.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. pagg. 1-16 della pubblicazione 4680 della commissione statunitense per il commercio internazionale sull'acido sulfanilico originario della Cina e dell'India, inchieste n. 701-TA-318 e 731-TA-538 e 561 (quarto riesame) dell'aprile 2017 («la relazione USITC dell'aprile 2017»).

⁽¹⁰¹⁾ Pagina 33 della domanda.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. pag. 22 della relazione USITC dell'aprile 2017.

⁽¹⁰³⁾ I derivati dell'anilina e i suoi sali comprendono il prodotto oggetto del riesame. Si tratta di una categoria più ampia rispetto all'acido sulfanilico e ai suoi sali.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. pagg. 1-19 della relazione USITC dell'aprile 2017.

⁽¹⁰⁵⁾ Per Hebei Honggang Chemical Industry Co., Ltd. cfr. http://en.hebhonggang.com/comcontent_detail/i=2&comContentId=2.html (ultima consultazione: 24 novembre 2020); per Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd. cfr. http://www.y-gchem.com/about_en.html (ultima consultazione: 24 novembre 2020); per Orichem International Ltd cfr. <http://www.orichem.com/> (ultima consultazione: 24 novembre 2020).

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. pagg. 1-18 della relazione USITC dell'aprile 2017. Cfr. nota a piè di pagina 98.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. pag. 10 della relazione USITC dell'aprile 2017. Cfr. nota a piè di pagina 98.



3.3.4. Conclusioni sul probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

- (147) In considerazione della notevole capacità produttiva e inutilizzata della RPC e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento dei volumi oggetto di dumping.

3.3.5. Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

- (148) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso, sulla base dei dati disponibili, che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti la persistenza del dumping.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (149) Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell'Unione. La società costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (150) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata determinata tra 1 900 e 2 300 tonnellate, sulla base delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione. L'analisi è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'unico produttore dell'Unione del prodotto simile, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (151) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi:
- sui volumi delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e
 - sui volumi delle importazioni di acido solfanilico e dei suoi sali (a livello dei codici TARIC a 10 cifre) comunicati da Eurostat.
- (152) In considerazione del fatto che l'industria dell'Unione è costituita da un unico produttore, al fine di rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali è necessario presentare le informazioni di cui alle tabelle seguenti in forma indicizzata.
- (153) In linea con la nota al fascicolo del 18 novembre 2020 ⁽¹⁰⁸⁾, la Commissione ha seguito un approccio prudente e per l'analisi del pregiudizio ha utilizzato solo le importazioni classificate con i codici TARIC 2921 42 00 60 (acido solfanilico) e 2921 42 00 40 (solfanilato di sodio, che è un sale di acido solfanilico ottenuto trattando l'acido solfanilico con idrossido di sodio). La Commissione ha tuttavia ignorato le importazioni effettuate con il codice TARIC 2921 42 00 90 (Derivati dell'anilina e loro sali – Altro) in quanto tale codice potrebbe comprendere prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame e non è stato possibile utilizzare un metodo adeguato per identificare la percentuale del prodotto oggetto del riesame nell'ambito di tale codice.
- (154) Dall'inchiesta è emerso che il mercato dell'Unione per l'acido solfanilico si è ampliato per la prima volta nel secondo anno del periodo in esame. Successivamente tuttavia il consumo è diminuito, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame è rimasto leggermente al di sopra del livello del 2016.

Tabella 2

Consumo dell'Unione (indice di volume)

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| Consumo dell'Unione | 100 | 113 | 104 | 105 |

Fonte: produttore dell'Unione ed Eurostat.

⁽¹⁰⁸⁾ Rif. n. t20.007508.



4.3. Importazioni dalla RPC

a) Volumi delle importazioni e quota di mercato

- (155) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione in base ai dati di Eurostat e alla quota di mercato delle importazioni confrontando tali volumi con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3.
- (156) Il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i volumi delle importazioni sono stati superiori del 66 % rispetto al 2016.
- (157) Le importazioni dalla RPC sono aumentate costantemente fino a rappresentare più di un terzo delle importazioni totali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (158) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha esaminato le importazioni di acido solfanilico e dei suoi sali, come risulta, tra l'altro, dalla definizione del prodotto in esame di cui ai considerando del regolamento che istituisce le misure provvisorie ⁽¹⁰⁹⁾. Nel dispositivo del regolamento la Commissione ha tuttavia descritto per omissione il prodotto oggetto delle misure solo come acido solfanilico. La questione ha assunto rilievo nel 2015.
- (159) Nel 2015, dopo la conclusione del precedente riesame in previsione della scadenza, una revisione della classificazione tariffaria dell'Unione ha introdotto un nuovo codice TARIC per il solfanilato di sodio (codice TARIC 2921 42 00 40). Alla fine del 2014 e all'inizio del 2015 i Paesi Bassi ⁽¹¹⁰⁾ e l'Italia ⁽¹¹¹⁾ hanno inoltre emanato decisioni sulle informazioni tariffarie vincolanti («ITV») che classificano i sali di acido solfanilico con il codice TARIC 2921 42 00 90 (Derivati dell'anilina e loro sali – Altro).
- (160) Le statistiche di Eurostat sulle importazioni mostrano che tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame i volumi delle importazioni dalla RPC classificate con il codice TARIC 2921 42 00 90 hanno oscillato tra 1 500 e 3 000 tonnellate ⁽¹¹²⁾. Le modifiche apportate alla classificazione tariffaria nel 2015 e le due ITV non hanno avuto alcuna incidenza sull'andamento fluttuante di tale codice TARIC.
- (161) Al contrario, i volumi importati dalla RPC con il codice TARIC 2921 42 00 60 (acido solfanilico) sono nettamente diminuiti dopo il 2014. Nel periodo 2010-2014 i volumi delle importazioni hanno subito oscillazioni tra le 100 e le 800 tonnellate all'anno ⁽¹¹³⁾. Dal 2015 non hanno mai superato le 65 tonnellate. Inoltre i volumi delle importazioni dalla RPC con il codice TARIC 2921 42 00 40 (solfanilato di sodio) sono aumentati da circa 35 tonnellate nel 2015 a oltre 1 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (162) La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori esportatori cinesi abbiano sfruttato la situazione descritta ai considerando 158 e 159 e che durante il periodo in esame abbiano ripreso le importazioni di sali di acido solfanilico con i codici TARIC non esplicitamente contemplati dal dispositivo delle misure antidumping.

Tabella 3

Importazioni dalla RPC (tonnellate, intervalli)

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| RPC | 600 – 670 | 550 – 600 | 750 – 800 | 1 050 – 1 100 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 90 | 119 | 166 |

Fonte: Eurostat.


⁽¹⁰⁹⁾ Regolamento (CE) n. 575/2002 della Commissione, del 3 marzo 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 28).

⁽¹¹⁰⁾ Rif. n. NLRD-2014-1999. Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en (ultima consultazione: 30 novembre 2020).

⁽¹¹¹⁾ Rif. n. ITT-2014-0509C-277100. Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en (ultima consultazione: 30 novembre 2020).

⁽¹¹²⁾ Gli anni 2010 e 2011 sono stati del tutto eccezionali, con importazioni dalla RPC rispettivamente superiori a 5 000 tonnellate e inferiori a 1 200 tonnellate.

⁽¹¹³⁾ Il 2013 è stato un anno eccezionale, con un volume delle importazioni appena superiore a 10 tonnellate.



- (163) Come spiegato ai considerando da 158 a 161, le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono aumentate dopo il 2015, quando è stato introdotto il codice TARIC per il solfanilato di sodio. Nel 2016 le importazioni cinesi rappresentavano il 14 % del mercato dell'Unione. La loro quota di mercato è diminuita nel 2017, ma si è ripresa e ha continuato a crescere per il resto del periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC hanno raggiunto il 22 % della quota di mercato dell'Unione.

Tabella 4

Quota di mercato dell'Unione (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| RPC in % | 14 | 11 | 16 | 22 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 80 | 115 | 158 |

Fonte: calcoli basati sulle informazioni fornite dal produttore dell'Unione e da Eurostat.

b) Prezzi all'importazione e undercutting dei prezzi

- (164) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat. Il prezzo medio all'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC è quasi raddoppiato durante il periodo in esame. Il prezzo all'importazione dell'acido sulfanilico, l'unica componente del prodotto oggetto del riesame attualmente sottoposta alle misure, e il prezzo all'importazione dei suoi sali hanno tuttavia seguito tendenze divergenti.
- (165) Il prezzo all'importazione dell'acido sulfanilico dalla RPC è diminuito durante il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo all'importazione è calato di quasi il 10 % rispetto all'inizio del periodo in esame. La Commissione ha ritenuto che il prezzo massimo raggiunto nel 2018 non fosse rappresentativo, in quanto corrispondeva a sole 4 tonnellate di acido sulfanilico importate dalla RPC.
- (166) Il prezzo all'importazione dei sali di acido sulfanilico dalla RPC ha evidenziato un andamento opposto. Il prezzo all'importazione dei sali è aumentato costantemente fino a raggiungere, nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi il 190 % del valore registrato nel 2016.

Tabella 5

Prezzo all'importazione (EUR/t)

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|--|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Prezzo dell'acido sulfanilico in EUR/t | 1 271 | 1 070 | 2 315 | 1 157 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 84 | 182 | 91 |
| Prezzo dei sali di acido sulfanilico ⁽¹⁾ in EUR/t | 714 | 1 046 | 1 198 | 1 333 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 146 | 168 | 187 |
| Prezzo medio del prodotto oggetto del riesame in EUR | 720 | 1 049 | 1 204 | 1 325 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 146 | 167 | 184 |

⁽¹⁾ Come indicato al considerando 153, i sali di acido sulfanilico sono limitati al solfanilato di sodio.

Fonte: Eurostat.



- (167) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e, di conseguenza, a causa della mancanza di informazioni esatte sui tipi di prodotto importati, la Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi sulla base delle importazioni per codice TARIC e dell'ipotesi che i tipi di prodotto rientranti negli specifici codici TARIC importati dalla RPC siano analoghi a quelli fabbricati e venduti dall'unico produttore dell'Unione.
- (168) La Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata del prezzo di vendita del prodotto oggetto del riesame dell'unico produttore dell'Unione, praticato sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguato a livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dai produttori della RPC (dati Eurostat) per il prodotto oggetto del riesame proveniente dalla RPC per codice TARIC, a livello di costo, assicurazione, nolo («cif»), con un adeguamento al prezzo allo sbarco, compreso un importo per i dazi doganali convenzionali e per i costi successivi all'importazione.
- (169) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (170) Tenendo conto dell'approccio descritto al considerando 153, il confronto ha evidenziato, per le importazioni dalla RPC di tipi di prodotto comparabili in base alla classificazione dei codici TARIC, un margine medio di undercutting del 13,3 % sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC

- (171) Durante tutto il periodo in esame la maggior parte delle importazioni totali dell'Unione proveniva dagli Stati Uniti. Le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate tra il 2016 e il 2017 e hanno in seguito subito una flessione continua; nel periodo dell'inchiesta di riesame sono tuttavia rimaste del 5 % al di sopra del livello del 2016. La loro quota di mercato è aumentata di 8 punti percentuali tra il 2016 e il 2018, per poi scendere al livello del 32 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (172) L'andamento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è stato fortemente influenzato dalle importazioni dagli Stati Uniti e ha quindi seguito la stessa evoluzione in termini di volumi delle importazioni. La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è rimasta piuttosto stabile durante il periodo in esame. Le importazioni da paesi terzi rappresentavano il 38-41 % del mercato dell'Unione.

Tabella 6

Volumi delle importazioni e quote di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC (tonnellate, %)

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| India – volume delle importazioni | 270-300 | 70-100 | 70-100 | 270-300 |
| <i>Indice (2016 = 100)</i> | 100 | 30 | 28 | 100 |
| India – quota di mercato in % | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Svizzera – volume delle importazioni | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Indice (2016 = 100)</i> | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Svizzera – quota di mercato in % | > 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Stati Uniti – volume delle importazioni | 1 450-1 500 | 2 000-2 050 | 1 900-1 950 | 1 550-1 600 |
| <i>Indice (2016 = 100)</i> | 100 | 137 | 129 | 105 |
| Stati Uniti – quota di mercato in % | 32 | 39 | 40 | 32 |



| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tutti i paesi terzi tranne la RPC – volume delle importazioni | 1 720 – 1 800 | 2 070 – 2 150 | 1 970 – 2 050 | 1 720 – 1 900 |
| Indice (2016 = 100) | 100 | 120 | 113 | 104 |
| Tutti i paesi terzi tranne la RPC – quota di mercato in % | 38 | 40 | 41 | 38 |

Fonte: Eurostat.

- (173) I prezzi all'importazione del prodotto oggetto del riesame originario di paesi terzi diversi dalla RPC sono rimasti ben al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni cinesi, oscillando tra circa 1 400 EUR/tonnellata nel 2017 e quasi 1 700 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5. Situazione economica dell'industria

4.5.1. Osservazioni generali

- (174) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (175) Non è stato applicato alcun campionamento per quanto riguarda l'industria dell'Unione. Pertanto la valutazione della situazione economica dell'industria è stata effettuata in riferimento all'unico produttore dell'Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.
- (176) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori sulla base dei dati presentati dal produttore dell'Unione nella domanda di riesame e delle risposte al questionario sottoposte a controllo incrociato fornite da tale produttore.
- (177) Tali dati sono stati considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (178) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (179) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari e fattori che incidono sui prezzi, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (180) Nel periodo in esame, tra il 2016 e il 2018, la produzione è diminuita. Nonostante una lieve ripresa nel periodo dell'inchiesta di riesame, è rimasta inferiore dell'11 % rispetto al livello del 2016.
- (181) La capacità produttiva è rimasta invariata durante tutto il periodo in esame.
- (182) Con una capacità produttiva stabile, l'utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame è pertanto calato dell'11 % (ossia di 8 punti percentuali) rispetto al 2016. Inoltre già nel 2016 l'utilizzo degli impianti era al di sotto di un livello ottimale.




Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|--|------|------|------|-----------------------------------|
| Produzione in tonnellate (indice) | 100 | 99 | 79 | 89 |
| Capacità produttiva in tonnellate (indice) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utilizzo degli impianti in % | 71 | 70 | 56 | 63 |

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (183) A seguito di un aumento del consumo dell'Unione nel 2017, anche il produttore dell'Unione è riuscito ad aumentare il volume delle vendite. Nella seconda parte del periodo in esame il volume delle vendite è tuttavia diminuito e nel periodo dell'inchiesta di riesame è stato dell'11 % inferiore rispetto al livello del 2016.
- (184) L'unico produttore dell'Unione ha inoltre subito una perdita in termini di quota di mercato durante il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la sua quota di mercato era di 8 punti percentuali inferiore rispetto a quella del 2016.

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|------|------|------|-----------------------------------|
| Volume delle vendite in tonnellate (indice) | 100 | 115 | 92 | 89 |
| Quota di mercato in % (indice) | 48 | 49 | 43 | 40 |

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.3. Crescita

- (185) Dal 2016 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è aumentato costantemente. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è però diminuito a causa della crescente concorrenza delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (186) Il livello occupazionale dell'industria dell'Unione è diminuito tra il 2016 e il 2018 per poi aumentare in termini relativi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale riguardo va osservato che l'industria dell'Unione occupa un numero limitato di persone nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Un lieve aumento del numero di dipendenti si è pertanto tradotto in un'impennata dell'occupazione, se espresso come indice dell'anno base 2016. Di conseguenza, l'aumento dell'occupazione nel periodo in esame non ha potuto essere interpretato come un chiaro segnale di ripresa.



- (187) Nel 2017 la produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per equivalente a tempo pieno (ETP), è aumentata del 15 % rispetto al 2016. Per il resto del periodo in esame la produttività è diminuita. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i volumi di produzione inferiori al livello del 2016, combinati con un numero di dipendenti superiore al livello del 2016, hanno fatto sì che la produttività raggiungesse solo il 78 % del livello del 2016.

Tabella 9

Occupazione e produttività

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|------|------|------|-----------------------------------|
| Occupazione in ETP (indice) | 100 | 86 | 71 | 114 |
| Produttività in tonnellate/ETP (indice) | 100 | 115 | 110 | 78 |

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (188) L'inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping da parte della RPC e il fatto che l'entità dei margini di dumping di cui al considerando 137 è nettamente superiore al livello minimo.
- (189) Inoltre durante il periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle importazioni dalla RPC è stato considerevole, attestandosi al 22 % del mercato dell'Unione.
- (190) Il riesame in previsione della scadenza ha dimostrato che le misure in vigore non hanno consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi


- (191) Tra il 2016 e il 2017 il prezzo medio unitario praticato dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato dell'8 %. Negli ultimi due anni del periodo in esame il prezzo è tuttavia diminuito e nel periodo dell'inchiesta di riesame è rimasto del 4 % al di sopra del livello del 2016.
- (192) Analogamente, il costo di produzione è aumentato durante il periodo in esame. L'entità della crescita ha superato notevolmente l'aumento dei prezzi di vendita. Nel 2018 il costo di produzione unitario è quindi aumentato del 20 %. Nonostante un calo nel periodo dell'inchiesta di riesame, è rimasto superiore del 10 % rispetto al livello del 2016. Questo andamento, combinato con il prezzo di vendita più elevato solo del 4 %, ha inciso sulla redditività del produttore dell'Unione.

Tabella 10

Prezzo unitario e costo unitario nel mercato dell'Unione

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|------|------|------|-----------------------------------|
| Prezzo unitario dell'Unione ad acquirenti indipendenti in EUR/tonnellata (indice) | 100 | 108 | 107 | 104 |
| Costo unitario di produzione dell'Unione in EUR/tonnellata (indice) | 100 | 104 | 120 | 110 |

Fonte: risposte al questionario.



4.5.3.2. Costo del lavoro

- (193) Il costo medio del lavoro è aumentato considerevolmente tra il 2016 e il 2018. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il costo del lavoro per dipendente è sceso a un livello comparabile a quello del 2016.

Tabella 11

Costo del lavoro

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|--|------|------|------|-----------------------------------|
| Costo del lavoro nell'Unione in EUR/ETP (indice) | 100 | 119 | 133 | 102 |

Fonte: risposte al questionario.

4.5.3.3. Scorte

- (194) Le scorte hanno registrato un andamento positivo tra il 2016 e il 2018. Durante tale periodo il quantitativo delle scorte finali è diminuito del 70 %. Nel periodo dell'inchiesta di riesame è però tornato ad aumentare considerevolmente, raggiungendo quasi lo stesso livello del 2016.

Tabella 12

Scorte

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| Scorte finali in tonnellate (indice) | 100 | 62 | 29 | 97 |

Fonte: risposte al questionario.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale


- (195) Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata nel 2017. A tale aumento ha fatto seguito un brusco declino e il produttore dell'Unione è rimasto in perdita per il resto del periodo in esame, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è stato causato principalmente dal fatto che i costi di produzione hanno raggiunto un picco nel 2018, ma in concorrenza con le crescenti importazioni a basso prezzo dalla RPC il produttore dell'Unione non è stato in grado di aumentare il proprio prezzo di vendita a un livello adeguato.
- (196) L'utile sul capitale investito («ROI»), espresso in percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti, ha sostanzialmente seguito l'andamento della redditività. Tra il 2016 e il 2017 è aumentato, registrando valori negativi nella seconda parte del periodo in esame.

Tabella 13

Redditività e utile sul capitale investito

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|--|------|------|------|-----------------------------------|
| Redditività in % (indice) | 100 | 309 | -59 | -76 |
| Utile sul capitale investito in % (indice) | 100 | 355 | -57 | -71 |

Fonte: risposte al questionario.



- (197) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative ha seguito l'andamento della redditività. Il suo valore è cresciuto di oltre sei volte tra il 2016 e il 2017. Nel 2018 è sceso a un terzo del valore registrato nel 2017. Il flusso di cassa netto ha continuato a diminuire e nel periodo dell'inchiesta di riesame ha registrato valori fortemente negativi.

Tabella 14

Flusso di cassa

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| Flusso di cassa in EUR (indice) | 100 | 648 | 217 | -163 |

Fonte: risposte al questionario.

- (198) Gli investimenti annuali dell'industria dell'Unione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti costantemente durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il valore degli investimenti netti è stato del 77 % inferiore rispetto al 2016.
- (199) Il produttore dell'Unione ha classificato come sensibili le informazioni sulla sua capacità di ottenere capitale. Pertanto la Commissione non è in grado di rendere pubbliche le risultanze al riguardo.

Tabella 15

Investimenti

| | 2016 | 2017 | 2018 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| Investimenti netti (EUR, indice) | 100 | 72 | 56 | 23 |

Fonte: risposte al questionario.

4.6. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (200) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate dopo il precedente riesame in previsione della scadenza. Tale andamento è stato reso possibile, in particolare, dalla situazione descritta ai considerando 158 e 159 e dalle conseguenti importazioni del prodotto oggetto del riesame con codici TARIC non esplicitamente contemplati dalle misure antidumping. Per l'industria dell'Unione ciò ha comportato una diminuzione della produzione e dei volumi di vendita che si è tradotta in un peggioramento della sua situazione finanziaria complessiva.
- (201) I macroindicatori e i microindicatori esaminati hanno dimostrato che, nonostante i dazi antidumping, durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

5. RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

- (202) La Commissione ha concluso al considerando 200 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Oltre a tale conclusione la Commissione ha valutato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se in caso di scadenza delle misure esistesse il rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (203) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi in altri mercati, l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1. Capacità produttiva inutilizzata

- (204) Come indicato ai considerando da 141 a 143, gli esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le loro esportazioni. Tale capacità inutilizzata è stata stimata tra 35 000 e 65 000 tonnellate, pari ad oltre cinque volte almeno il consumo nell'Unione.



5.2. Prezzi in altri mercati di esportazione

- (205) Come spiegato al considerando 144, i produttori cinesi hanno esportato l'acido sulfanilico e i suoi sali in tutti i paesi terzi, ad eccezione degli Stati Uniti, a prezzi inferiori a quelli che erano in grado di praticare sul mercato dell'Unione. Inoltre la differenza di prezzo era significativa, in quanto nel 2019 il prezzo medio di vendita dei derivati dell'anilina e dei loro sali nell'Unione era di oltre tre volte superiore a quello di altri mercati di esportazione.

5.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (206) Poiché, come descritto ai considerando 145 e 146, sul mercato dell'Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati dei paesi terzi, in caso di scadenza delle misure è probabile che vengano nuovamente dirette verso il mercato dell'Unione quantità significative che attualmente sono esportate verso i mercati di tali paesi terzi.
- (207) Su tale base, in assenza di misure, i produttori cinesi aumenterebbero verosimilmente la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini sia di volume sia di quota di mercato e a prezzi di dumping probabilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando da 164 a 169.

5.4. Incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

- (208) Se le misure venissero lasciate scadere, potrebbe verificarsi un aumento delle importazioni dalla RPC, data l'attrattiva del mercato dell'Unione di cui ai considerando 205 e 206. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione o eserciterebbero quanto meno una forte pressione al ribasso sul livello non pregiudizievole dei prezzi dell'industria dell'Unione, come indicato ai considerando da 164 a 169.

5.5. Conclusioni sul rischio della persistenza del pregiudizio notevole

- (209) Con il probabile arrivo di importazioni cinesi in volumi elevati a prezzi di dumping, l'industria dell'Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare i prezzi. La capacità inutilizzata della RPC è tale per cui anche un piccolo spostamento delle vendite verso l'Unione inciderebbe negativamente sull'industria dell'Unione, soprattutto perché le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi hanno dimostrato che i prezzi praticati sul mercato dell'Unione potrebbero diminuire, causando un ulteriore undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione. La diminuzione dei volumi di produzione o dei prezzi di vendita da parte dell'industria dell'Unione causerebbe un ulteriore deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione.
- (210) Alla luce di quanto precede, si può concludere che, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, sussiste il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (211) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (212) Come indicato al considerando 208, in caso di scadenza delle misure antidumping l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un ulteriore grave deterioramento della sua situazione. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell'industria dell'Unione, in quanto il produttore dell'Unione avrebbe la possibilità di aumentare i propri volumi di vendita e la quota di mercato e di migliorare la redditività e la sua situazione economica complessiva.
- (213) Al contrario, l'abrogazione delle misure metterebbe seriamente a repentaglio la redditività dell'industria dell'Unione, in quanto si verificherebbe un probabile spostamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, che causerebbe a sua volta la persistenza di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

- (214) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha individuato 25 importatori e/o utilizzatori dell'Unione. Tutte le società sono state informate dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Nessuna di esse ha collaborato all'inchiesta o si è registrata come parte interessata.



- (215) Come spiegato al considerando 34, l'acido sulfanilico ha cinque aree di applicazione principali: sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari, tinture speciali e industria farmaceutica. Da precedenti inchieste è emerso che il prodotto oggetto del riesame rappresentava una quota trascurabile, pari a circa l'1 % dei costi di produzione dei produttori di prodotti farmaceutici e di tinture speciali. Tuttavia esso contribuiva nell'ordine del 4-12 % ai costi di produzione dei produttori di sbiancanti ottici e di additivi per calcestruzzo. Poiché nessuno degli utilizzatori o degli importatori ha collaborato all'inchiesta, si può concludere che le misure non abbiano avuto su di essi un'incidenza negativa sostanziale.
- (216) Inoltre il prodotto oggetto del riesame è attualmente fabbricato solo in quattro economie in tutto il mondo: Cina, India, l'Unione e gli Stati Uniti. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'estensione delle misure contribuirebbe a preservare una varietà già limitata di fonti per gli utilizzatori di acido sulfanilico.
- (217) La Commissione ha dunque concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse degli importatori e degli utilizzatori.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (218) La Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e non danneggerebbe la situazione degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (219) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sull'acido sulfanilico e sui suoi sali originari della RPC.
- (220) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti.
- (221) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (222) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere favorevole.


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921 42 00 40, 2921 42 00 60 e 2921 42 00 61), originari della Repubblica popolare cinese.
- L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è la seguente:

| Paese | Dazio definitivo (%) |
|----------------------------|----------------------|
| Repubblica popolare cinese | 33,7 |

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1196



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/442 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2021****che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione ⁽²⁾ che subordina l'esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione, utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 si applica per un periodo massimo di sei settimane.
- (2) La capacità di produzione di vaccini contro la COVID-19 è ancora in fase di sviluppo e rimane, per alcuni fabbricanti di vaccini, al di sotto dei quantitativi garantiti da destinare all'Unione sulla base di accordi preliminari di acquisto (APA) conclusi con l'Unione.
- (3) Alla luce della situazione critica dei vaccini contro la COVID-19 nell'Unione, e in particolare del rischio che i vaccini prodotti o confezionati nell'Unione siano esportati, soprattutto in paesi non vulnerabili, in potenziale violazione degli impegni contrattuali assunti dalle industrie farmaceutiche, risulta giustificato il mantenimento delle misure di protezione volte a prevenire carenze e ritardi nella fornitura di tali vaccini. Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere, per un periodo di tempo limitato, un meccanismo atto a garantire che le esportazioni dei vaccini contro la COVID-19 oggetto degli accordi preliminari di acquisto (APA) con l'Unione siano subordinate a un'autorizzazione preventiva, in modo che le forniture nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale, senza tuttavia incidere sugli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale a tale riguardo.
- (4) Gli Stati membri in cui sono fabbricati i prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbero rilasciare autorizzazioni di esportazione nella misura in cui le esportazioni in questione non costituiscano, a motivo del loro volume e in considerazione di altre circostanze pertinenti, una minaccia per la fornitura continua dei vaccini necessaria per l'esecuzione degli APA tra l'Unione e i produttori di vaccini. Al fine di garantire un approccio coordinato a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero chiedere il previo parere della Commissione e decidere conformemente a tale parere.
- (5) Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata di tale meccanismo temporaneo.
- (6) Un'autorizzazione di esportazione può riguardare più partite di vaccini e campioni destinate all'esportazione. Al fine di agevolare il processo amministrativo garantendo nel contempo la trasparenza, il modulo di autorizzazione dovrebbe essere semplificato, consentendo che un'unica domanda e un unico modulo di autorizzazione coprano una spedizione comprendente partite da consegnare a più destinatari finali all'interno dello stesso paese di destinazione, che siano però svincolate dallo stesso ufficio doganale di esportazione. Ai fini del controllo doganale, l'ufficio doganale di esportazione dovrebbe essere indicato nell'autorizzazione.
- (7) Per garantire che la situazione sia valutata a intervalli regolari e che vi sia trasparenza e coerenza, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle autorizzazioni di esportazione richieste e sulle loro decisioni in risposta a tali richieste. La Commissione dovrebbe periodicamente rendere pubbliche tali informazioni, tenendo debitamente conto della riservatezza delle stesse.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1).



- (8) Il mercato unico dei medicinali è fortemente integrato al di fuori dell'Unione, e lo stesso dicasi per le sue catene di approvvigionamento e le sue reti di distribuzione. Ciò è vero in particolare per quanto riguarda i paesi e le economie del vicinato, per gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e per i Balcani occidentali, impegnati nel processo di integrazione con l'Unione. Subordinare le esportazioni dei vaccini contro la COVID-19 verso tali paesi a un obbligo di autorizzazione di esportazione sarebbe controproducente, data la loro vicinanza e dipendenza dalle forniture dell'Unione di vaccini (la maggior parte di loro non dispone di capacità di produzione proprie per fabbricare i vaccini in questione in quantità adeguate) e poiché i vaccini sono un prodotto essenziale, indispensabile per prevenire l'ulteriore diffusione della pandemia. È pertanto opportuno escludere tali paesi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (9) Risulta parimenti opportuno esentare dall'obbligo di autorizzazione di esportazione i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato, le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino e Città del Vaticano, e i territori degli Stati membri specificamente esclusi dal territorio doganale, ovvero Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, in quanto dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti. Analogamente, dovrebbero essere esentate dall'applicazione del presente regolamento le esportazioni verso la piattaforma continentale di uno Stato membro o verso la zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
- (10) Poiché il presente regolamento si applica solo alle esportazioni dal territorio doganale dell'Unione, non è necessario che i paesi che fanno parte di tale territorio doganale siano esentati per ricevere spedizioni senza restrizioni provenienti dall'Unione. È il caso, in particolare, del Principato di Monaco ⁽¹⁾.
- (11) Sulla base del principio di solidarietà internazionale, le esportazioni volte a consentire gli invii di forniture nel contesto della risposta umanitaria di emergenza, le esportazioni verso le strutture COVAX, e in particolare verso i paesi a basso e medio reddito data la loro vulnerabilità e il loro limitato accesso ai vaccini, le esportazioni di vaccini contro la COVID-19 acquistati e/o consegnati tramite il COVAX, l'Unicef e l'Organizzazione panamericana della sanità (PAHO) a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX e le esportazioni di vaccini contro la COVID-19 acquistati dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli APA dell'Unione e rivenduti o donati a un paese terzo dovrebbero essere esentate dall'obbligo di autorizzazione di esportazione.
- (12) Gli obblighi di autorizzazione preventiva hanno carattere eccezionale e dovrebbero essere mirati e di durata limitata. Dati i persistenti vincoli alla produzione di vaccini e i rischi di ritardi nella fornitura dei vaccini contro la COVID-19 nell'Unione, come indicato nei considerando 2 e 3, il meccanismo di autorizzazione all'esportazione dovrebbe continuare ad applicarsi per un periodo di tempo limitato.
- (13) A causa della durata limitata delle misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/111, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Autorizzazione di esportazione

1. Per l'esportazione delle seguenti merci è richiesta un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato I:

- a) vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), attualmente classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio;

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



- b) sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, attualmente classificate ai codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90.
2. Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s'intende:
- a) l'esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- b) la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell'articolo 270, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dopo che tali merci sono state oggetto di operazioni di fabbricazione, tra cui il riempimento e il confezionamento, all'interno del territorio doganale dell'Unione.
3. L'autorizzazione di esportazione è presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.
4. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti oggetto del presente regolamento sono fabbricati ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica. Ai fini del presente regolamento, la fabbricazione comprende il riempimento e il confezionamento dei vaccini. Se le merci oggetto del presente regolamento sono fabbricate al di fuori dell'Unione, l'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.
5. Nella dichiarazione di esportazione o riesportazione deve essere indicato il numero di dosi (in caso di contenitori multidose, il numero di dosi per adulti).
6. Senza la presentazione di un'autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione delle merci oggetto del presente regolamento è vietata.
7. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione di esportazione, a meno che quest'ultima non costituisca, in considerazione del volume o di qualsiasi altra circostanza pertinente, una minaccia per l'esecuzione degli APA conclusi dall'Unione con i fabbricanti di vaccini.
8. Un'autorizzazione di esportazione può riguardare una spedizione comprendente più di una partita di merci di cui al paragrafo 1, a condizione che tutte le partite siano destinate allo stesso paese di destinazione e svincolate dallo stesso ufficio doganale di esportazione.
9. Le seguenti esportazioni non sono soggette all'autorizzazione di esportazione di cui al presente articolo:
- a) le esportazioni verso l'Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, l'Islanda, il Kosovo ^(*), il Liechtenstein, il Montenegro, la Norvegia, la Macedonia del Nord, San Marino, la Serbia, la Svizzera, Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, l'Algeria, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, l'Egitto, la Georgia, la Giordania, Israele, il Libano, la Libia, il Marocco, la Moldova, la Palestina ^(**), la Siria, la Tunisia e l'Ucraina;
- b) le esportazioni verso i paesi a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC ⁽⁵⁾;
- c) le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l'Unicef e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;
- d) le esportazioni di merci acquistate dagli Stati membri nell'ambito degli APA conclusi dall'Unione e donate o rivendute a un paese terzo;
- e) le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;
- f) le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

^(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

^(**) Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁵⁾ <https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc>



Per le esportazioni di cui al primo comma, lettera f), la dichiarazione di esportazione fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove le merci oggetto del presente regolamento devono essere trasportate utilizzando il pertinente codice di riferimento aggiuntivo definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 2

Procedura


1. La richiesta di autorizzazione di esportazione contiene le informazioni di cui all'allegato I e i codici addizionali TARIC applicabili di cui all'allegato II. Essa contiene inoltre informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1° dicembre 2020 ripartite per Stato membro come pure informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite in Irlanda del Nord dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111.
2. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto dal richiedente tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di due giorni lavorativi.
3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano immediatamente la richiesta e il progetto di decisione alla Commissione al seguente indirizzo di posta elettronica: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu.
4. Qualora non sia d'accordo con il progetto di decisione notificatole da uno Stato membro, la Commissione trasmette all'autorità competente un parere entro un giorno lavorativo dal ricevimento della notifica. Se la richiesta è incompleta o imprecisa, tale termine decorre dal momento in cui le informazioni richieste sono fornite, su richiesta della Commissione, dall'autorità competente dello Stato membro notificante. La Commissione valuta l'impatto delle esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione sull'esecuzione dei pertinenti APA con l'Unione. Lo Stato membro decide senza indugio in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione.
5. I fabbricanti di vaccini che hanno concluso APA con l'Unione forniscono i dati pertinenti relativi alle loro esportazioni dal 30 ottobre 2020, unitamente alla prima richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 alla Commissione (al seguente indirizzo di posta elettronica: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) e alle autorità dello Stato membro competente. Tali informazioni comprendono il volume delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19, la destinazione finale e i destinatari finali come pure una descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle richieste di autorizzazione di esportazione.
7. Le autorità competenti degli Stati membri possono verificare le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 6 nei locali del richiedente, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3

Notifiche

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni di esportazione rilasciate e le richieste respinte.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



2. Tali notifiche contengono le seguenti informazioni:

- a) il nome e i recapiti dell'autorità competente;
- b) l'identità del richiedente;
- c) il paese di destinazione;
- d) l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
- e) il codice delle merci;
- f) la quantità espressa in numero di dosi di vaccino;
- g) le unità e una descrizione delle merci;
- h) informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1° dicembre 2020 ripartite per Stato membro in cui i vaccini sono stati distribuiti.

La notifica è trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu

3. La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni di esportazione rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2021.

Esso si applica fino al 30 giugno 2021.

Le autorizzazioni di esportazione rilasciate in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 restano valide dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

Modello di modulo di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 1

Gli Stati membri si assicurano che il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA Esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione [regolamento (UE) 2021/442]

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1. Titolare dell'autorizzazione
(numero EORI, se del caso) e
codice addizionale TARIC | | 2. Numero dell'autorizzazione | | 3. Data di scadenza | |
| 4. Autorità che rilascia l'autorizzazione | | 5. Ufficio doganale di esportazione | | 6. Paese di destinazione | |
| 7. Codice delle merci | 8. Quantità | 9. Unità | 10. Descrizione delle merci | | |
| 11. Luogo | | | | | |
| 7. Codice delle merci | 8. Quantità | 9. Unità | 10. Descrizione delle merci | | |
| 11. Luogo | | | | | |
| 7. Codice delle merci | 8. Quantità | 9. Unità | 10. Descrizione delle merci | | |
| 11. Luogo | | | | | |
| 7. Codice delle merci | 8. Quantità | 9. Unità | 10. Descrizione delle merci | | |
| 11. Luogo | | | | | |
| 12. Firma, luogo e data, timbro | | | | | |



Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione

È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione contraria.

Le caselle da 6 a 10 sono ripetute 4 volte per consentire la richiesta di autorizzazione per 4 prodotti diversi.

| | | |
|------------|--|--|
| Casella 1 | Titolare dell'autorizzazione | Nome e indirizzo completi della società per la quale è rilasciata l'autorizzazione + numero EORI, se del caso.
Codice addizionale TARIC definito nell'allegato II. |
| Casella 2 | Numero dell'autorizzazione | Il numero dell'autorizzazione è completato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a 2 lettere ⁽¹⁾ dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, yyyy sono le 4 cifre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, 999999 è un numero a 6 cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. |
| Casella 3 | Data di scadenza | L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell'autorizzazione. La data di scadenza non può essere successiva al 30 giugno 2021.
Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l'autorizzazione scade al più tardi il 30 giugno 2021. |
| Casella 4 | Autorità che rilascia l'autorizzazione | Nome e indirizzo completi dell'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione. |
| Casella 5 | Ufficio doganale di esportazione | Nome completo e codice unionale dell'ufficio doganale al quale è presentata la dichiarazione di esportazione. |
| Casella 6 | Paese di destinazione | Codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l'autorizzazione. |
| Casella 7 | Codice delle merci | Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata ⁽²⁾ utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell'autorizzazione. |
| Casella 8 | Quantità | La quantità di merci misurata nell'unità dichiarata nella casella 9. |
| Casella 9 | Unità | L'unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 8. Le unità da utilizzare sono il numero di dosi di vaccino. |
| Casella 10 | Descrizione delle merci | Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione delle merci. |
| Casella 11 | Luogo | Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci si trovano nello Stato membro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, questa casella è lasciata vuota. |
| Casella 12 | Firma, timbro, luogo e data | La firma e il timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell'autorizzazione. |

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



ALLEGATO II

Codici aggiuntivi TARIC


| Società | Codice aggiuntivo TARIC
per i vaccini contro i coronavirus
legati alla SARS (specie SARS-
CoV) | Codice aggiuntivo TARIC
per le sostanze attive ⁽¹⁾ |
|--|---|--|
| AstraZeneca AB | 4500 | 4520 |
| Pfizer/BioNTech | 4501 | 4521 |
| Moderna Switzerland/Moderna Inc | 4502 | 4522 |
| Janssen Pharmaceutica N.V. | 4503 | 4523 |
| CureVac AG | 4504 | 4524 |
| Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline Biologicals S.A | 4505 | 4525 |
| Novavax | 4506 | 4526 |
| Altri produttori | 4999 | 4999 |

⁽¹⁾ sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV).

| Società | Codice aggiuntivo TARIC
per altre sostanze ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|
| Tutti i produttori | 4599 |

⁽¹⁾ (1) «Altre sostanze» sono prodotti o sostanze che non saranno utilizzati per la fabbricazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), ma che sono classificati negli stessi codici NC delle sostanze attive.

21CE1197



DECISIONE (UE) 2021/443 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2021

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria ai sensi di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 ⁽¹⁾, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽²⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ⁽³⁾ («accordo sulla sicurezza delle informazioni») (congiuntamente «accordi»).
- (2) L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2252, e come convenuto dalle parti al paragrafo 2 dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli accordi si applicano in via provvisoria a decorrere dall'1 gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
- (4) A norma del paragrafo 2 dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'applicazione provvisoria deve cessare alla data anteriore fra le date seguenti: a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato istituito a norma dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («consiglio di partenariato»); o b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
- (5) Considerato il tempo necessario al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente i testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, l'Unione non sarà in grado di concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

⁽²⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

⁽³⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 444 del 31.12.2020, pag. 1463.



- (6) Pertanto il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire una data successiva per la cessazione dell'applicazione provvisoria, tenuto conto della data in cui tutte le 24 versioni linguistiche degli accordi saranno state rivedute e dichiarate facenti fede e definitive. In considerazione della data prevista per la disponibilità di tali versioni facenti fede e definitive degli accordi, il consiglio di partenariato dovrebbe fissare stabilire al 30 aprile 2021 la data di cessazione dell'applicazione provvisoria.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato.
- (8) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardo a una decisione da adottare a norma del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2


La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS



PROGETTO

DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del ...

relativa alla data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in particolare il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria],

considerando quanto segue:

- (1) A norma del paragrafo 2 dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), le parti hanno convenuto di applicare a titolo provvisorio l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dall'1 gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria è destinata a cessare alla data anteriore fra le date seguenti: il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
- (2) Poiché, a causa degli adempimenti interni, l'Unione europea non sarà in grado di concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria a norma del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria a norma del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il consiglio di partenariato
I copresidenti

(1) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU UE L 444 del 31.12.2020, pag. 14.



REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2021
che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento
(UE) n. 1294/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 ⁽³⁾, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione doganale tra le autorità doganali, nonché allo sviluppo delle loro capacità amministrative, umane e informatiche. Dal momento che molte delle attività delle autorità doganali rivestono carattere transfrontaliero, un modo più efficace ed efficiente per sviluppare tale cooperazione consiste nell'offrire agli Stati membri un quadro entro il quale possa svolgersi istituendo un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione. Inoltre, il programma Dogana 2020 si è rivelato efficiente in termini di costi e ha aggiunto un reale valore ad altri quadri di cooperazione doganale istituiti su base bilaterale o multilaterale. Il programma Dogana 2020 ha contribuito inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri favorendo l'efficace riscossione dei dazi doganali. L'armonizzazione delle procedure doganali è inoltre importante per ottenere risultati equivalenti nella prevenzione delle frodi e dei flussi transfrontalieri illeciti di merci. È pertanto opportuno, efficiente e nell'interesse dell'Unione garantire la continuità del finanziamento di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma, il programma Dogana («programma»).
- (2) Per 50 anni l'unione doganale ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso di detto periodo e le autorità doganali stanno svolgendo in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi legittimi ed equi, ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e contribuire a proteggere i

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura dell'11 marzo 2021 (GU C 86 del 12.3.2021, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).



cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune per la gestione del rischio a livello di Unione e controllando i flussi di denaro per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l'ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono di fatto le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. Sarà possibile realizzare un'Unione più forte e più ambiziosa solo se saranno disponibili le risorse necessarie. In tale contesto il programma dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma dovrebbe anche sostenere il ruolo più generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, contribuendo in tal modo all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell'Unione che incidono sul commercio e sulla sicurezza generale della catena logistica.

La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale di cui all'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno di cui all'articolo 114 TFUE e la politica commerciale comune di cui all'articolo 207 TFUE.

- (3) Il programma dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri e alla Commissione fornendo un quadro per le azioni volte a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali nella loro collaborazione e nella loro azione congiunta; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, contribuendo in tal modo alla protezione dei consumatori; proteggere l'Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, agevolando nel contempo l'attività commerciale legittima; e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.
- (4) Le dogane sono un settore d'intervento dinamico che si trova ad affrontare nuove sfide, quali la globalizzazione, nuovi modelli di frode e contrabbando, e la digitalizzazione. Queste sfide fanno aumentare la domanda di sostegno a favore delle autorità doganali e richiedono soluzioni innovative. Esse pongono, inoltre, in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia in termini di costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione in settori correlati, quali il programma Fiscalis, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale»), il programma antifrode dell'Unione, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), il Fondo Sicurezza interna, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, il programma per il mercato unico, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato interno, la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee («programma per il mercato unico»),

il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e lo strumento di supporto tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di supporto tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).



- (6) Alla luce dell'importanza della risposta ai cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi ⁽⁷⁾ e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di spendere almeno il 30 % dell'importo complessivo del bilancio dell'Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell'ambizione dell'Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell'Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
- (7) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁸⁾. Per essere considerate ammissibili al finanziamento, eventuali spese imprevedute dovrebbero essere direttamente connesse agli obiettivi del programma. La dotazione finanziaria del programma dovrebbe coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per la gestione del programma e la valutazione delle sue prestazioni, purché dette attività siano connesse all'obiettivo generale e a quello specifico del programma.
- (8) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma, se sono rispettate alcune condizioni, sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.
- (9) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.
- (10) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (11) Le azioni applicate nell'ambito del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma e di migliorare pertanto la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità dell'unione doganale e delle autorità doganali dell'Unione di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. Le azioni finanziate dal presente programma dovrebbero essere cessate o adeguate in qualsiasi momento al fine di renderle più efficaci o pertinenti qualora si rivelino inadeguate.
- (12) Sarà presto adottato il regolamento sullo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tutte le azioni in questione nell'ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il presente regolamento, contenente un'unica serie di norme. Di conseguenza, lo strumento

⁽⁷⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.


⁽⁸⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

- (13) Lo scambio di informazioni doganali e di altre informazioni correlate è fondamentale per il corretto funzionamento delle dogane e va ben oltre gli scambi all'interno dell'unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei intesi a consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma e con organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l'Unione. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, i corrispondenti adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.
- (14) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero comprendere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile. La selezione degli esperti esterni per i gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, dovrebbero essere selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti. È necessario garantire che gli esperti esterni nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico agiscano imparzialmente e in assenza di conflitti di interesse con le proprie responsabilità professionali. Le informazioni sulla selezione di tutti gli esperti esterni e sulla loro partecipazione dovrebbero essere rese disponibili al pubblico. Nella selezione degli esperti esterni si dovrebbe tenere conto dell'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate e del principio della parità di genere.
- (15) Conformemente all'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, a condizione che ciò non comporti il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.
- (16) La parte più consistente del bilancio a titolo del programma dovrebbe essere destinata alle azioni di sviluppo delle capacità informatiche. Tra tali azioni di sviluppo delle capacità informatiche la massima priorità dovrebbe essere attribuita a quelle azioni relative ai sistemi elettronici necessari per l'attuazione dell'unione doganale e per le autorità doganali per svolgere la propria missione. Le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere definite nel presente regolamento. Sono possibili combinazioni di componenti comuni e quelle nazionali. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, dovrebbe essere possibile per i programmi di lavoro coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrebbe l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero avere una durata massima di tre anni.
- (18) Le azioni attuate nell'ambito del programma dovrebbero tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti europea nel settore doganale, in particolare della relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE» e della relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?».



- (19) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (20) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽¹¹⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti del programma sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall'inizio dell'attuazione del programma e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo alla cooperazione nel settore doganale nell'ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. Oltre a tali valutazioni intermedia e finale del programma, nell'ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l'attuazione del programma. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle carenze riscontrate, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell'anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e riguardo all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (22) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹³⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁴⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁵⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative,

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (23) I paesi terzi possono partecipare al programma sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (24) I costi ammissibili dovrebbero essere determinati con riguardo alla natura delle azioni ammissibili e comprendendo, tra l'altro, spese di viaggio e di soggiorno per i partecipanti alle riunioni e a eventi analoghi o spese connesse all'organizzazione di eventi. I finanziamenti a titolo del programma dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario, quali la parità di trattamento, la proporzionalità e la trasparenza, e garantire l'utilizzo ottimale delle rispettive risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- (25) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i risultati attesi tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione per la cooperazione nel settore doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d'intervento pertinente, e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dall'1 gennaio 2021.
- (28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

⁽¹⁶⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GUL 198 del 28.7.2017, pag. 29).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma») per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autorità doganali»: le autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l'unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾, e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi gli accordi internazionali, come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR)⁽¹⁸⁾;
- 3) «componente comune»: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
- 4) «componente nazionale»: la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;
- 5) «paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è di sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono di sostenere:

- a) l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;
- b) la cooperazione doganale;
- c) lo sviluppo della capacità amministrativa e informatica, anche per quanto riguarda le competenze umane e la formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ GU L 165 del 26.6.2009, pag. 3.



d) l'innovazione nel settore della politica doganale.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:


- a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- b) i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;
 - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;
 - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.



CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui al regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
3. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
 - a) riunioni e simili eventi ad hoc;
 - b) collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo informatico collaborativo di un gruppo di Stati membri;
 - c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
 - d) azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori prassi;
 - e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui:
 - i) studi;
 - ii) attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota, realizzazione di prototipi, estrazione intelligente di dati e collaborazione tra sistemi;
 - iii) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;
 - iv) qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d).

4. Azioni consistenti nello sviluppo, nell'utilizzazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono comprendere una prescrizione per i terzi interessati a contribuire finanziariamente a tali azioni.

5. Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità conferite alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro conferite a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1. Ove ciò sia utile per l'esecuzione di un'azione intesa ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, gli esponenti del mondo accademico e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti di operatori economici, i rappresentanti di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a dette azioni.



2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità dell'articolo 238 del regolamento finanziario.

3. Gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di esperti sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti.

Gli esperti esterni sono selezionati in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica e in funzione delle esigenze. La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità degli esperti esterni che sono nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico, nonché l'assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può ricevere un contributo anche da un altro programma dell'Unione, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3. A norma dell'articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali dei paesi partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. Il lavoro del comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 188 del regolamento finanziario e, in particolare, sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all'articolo 188, lettere a) e b), del regolamento finanziario, nonché sul principio di non discriminazione.

5. Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell'azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell'azione proposta, del suo impatto, anche sotto il suo profilo economico, sociale e ambientale, e del suo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1. In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione.

2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l'attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 12.



CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione di cui alla definizione contenuta nell'articolo 2, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.
2. La Commissione assicura in particolare:
 - a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni;
 - b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell'ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi;
 - c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;
 - d) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;
 - e) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione;
 - f) la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall'implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell'Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione delle componenti comuni e nazionali.
3. Gli Stati membri assicurano in particolare:
 - a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali;
 - b) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale;
 - c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;
 - d) la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;
 - e) l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.
4. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell'ambito del programma.


CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.



2. Al fine di garantire l'attuazione del programma, e fatto salvo il regolamento finanziario, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro pluriennali mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante le azioni di cui all'articolo 7. Essi stabiliscono, se del caso, l'importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni e:
 - a) per ciascuna azione:
 - i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
 - ii) una descrizione dei progetti da finanziare;
 - iii) se del caso, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione; e
 - iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;
 - b) per le sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, i criteri essenziali di attribuzione da applicare.

Articolo 13


Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono elencati nell'allegato II.
2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II con riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 14

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo da poter essere utilizzate nel processo decisionale.
2. Una valutazione intermedia del programma dev'essere effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Nella sua valutazione intermedia la Commissione analizza la performance del programma, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell'Unione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.



Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2021.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS




ALLEGATO I

**ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE TIPOLOGIE POSSIBILI DI AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7,
PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA, LETTERE A), B) E D)**

Le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l'altro assumere le seguenti forme:

1. riunioni e simili eventi ad hoc
 - seminari e workshop, cui in linea generale partecipano tutti i paesi partecipanti, durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in dibattiti serrati e attività su un determinato argomento;
 - visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;
2. collaborazione strutturata sulla base di progetti
 - gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi partecipanti, che sono operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (*benchmarking*);
 - task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, di natura permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
 - attività di monitoraggio, condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell'attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l'adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell'Unione;
3. azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane
 - formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento elettronico per l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;
 - assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l'operatività delle autorità doganali mediante lo sviluppo e la condivisione delle migliori pratiche.



ALLEGATO II

INDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

Per riferire sullo stato di avanzamento del programma verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori:

- A. Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche)
1. L'indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione (il numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in relazione all'applicazione e all'attuazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di dogane e il numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni);
 2. l'indice di apprendimento (il numero di moduli di apprendimento utilizzati, il numero di funzionari formati e il punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti);
 3. la disponibilità dei sistemi elettronici europei (in termini di percentuale di tempo);
 4. la disponibilità della rete comune di comunicazione (in termini di percentuale di tempo);
 5. l'uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l'interconnettività e la transizione a un'unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate);
 6. il tasso di completamento del codice doganale dell'Unione («CDU») (percentuale delle principali tappe raggiunte nell'attuazione dei sistemi elettronici del CDU);
- B. Condivisione delle conoscenze e collaborazione in rete
1. L'indice del grado di collaborazione (il lavoro in rete prodotto, il numero di riunioni faccia a faccia e il numero di gruppi di collaborazione online);
 2. l'indice delle migliori prassi e degli orientamenti (il numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in relazione all'applicazione e all'attuazione delle migliori prassi e degli orientamenti in materia doganale e la percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di orientamenti su prassi di lavoro elaborati con il sostegno del programma).

21CE1199



REGOLAMENTO (UE) 2021/445 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2021****che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/449 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 270/2011 ⁽³⁾ del Consiglio attua la decisione 2011/172/PESC.
- (3) Il 12 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/449, che ha abrogato la decisione 2011/172/PESC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 270/2011 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 270/2011 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1200



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/446 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2021****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno modificare le informazioni relative a 14 persone e 13 entità nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. P. ZACARIAS

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.




ALLEGATO


Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 le voci riguardanti le persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

Persone


| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| «5. | Aleksei Mikhaïlovich CHALÛY
(Алексе́й Миха́йлович ЧАЛЫ́Й)
Oleksiy Mukhaïlovych CHALÛY
(Олексі́й Миха́йлович ЧАЛЫ́Й) | Sesso: maschile
Data di nascita: 13.6.1961
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa, o Sebastopoli, Ucraina | Chaliy è diventato "Sindaco del popolo di Sebastopoli" per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo "voto". Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del "trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa" del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è stato "governatore" facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente "eletto" dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli. Ex membro dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli (fino al settembre 2019).
Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.
Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — primo grado.
Direttore generale di Smart Electric Networks LLC (ООО "Ра́зумные элеќтрические се́ти"). | 17.3.2014 |
| 12. | Nikolai Ivanovich RYZHKOV
(Никола́й Ива́нович РЫ́ЖКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 28.9.1929
Luogo di nascita: Dylevka, regione di Donetsk, RSS ucraina (ora Ucraina) | Membro della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa.
L'1 marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.
Per il suo impegno nel processo di annessione, nel 2014 è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — primo grado. | 17.3.2014 |
| 28. | Valeiy Vladimirovich KULIKOV
(Вале́рий Влади́мирович КУ́ЛИКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 1.9.1956
Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS ucraina (ora Ucraina) | Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.
Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.
Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare.
Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli. Attualmente deputato dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli. | 21.3.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| 34. | Dmitry Nikolayevich KOZAK
(Дмитрий Николаевич КОЗАК) | Sesso: maschile
Data di nascita: 7.11.1958
Luogo di nascita: Bandurovo, regione di Kirovograd, RSS Ucraina (ora Ucraina)
Cittadinanza: russa | Ex vice primo ministro. Responsabile della supervisione dell'integrazione dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea" nella Federazione russa. Vicecapo di Stato maggiore dell'amministrazione presidenziale della Federazione russa. Inviato speciale del presidente per la gestione del conflitto in Ucraina. | 29.4.2014 |
| 35. | Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 15.9.1949
Luogo di nascita: Mosca o Ostrov, regione di Pskov, Federazione russa | Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosidetto "Distretto federale della Crimea", responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea". Ex membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo.
Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale (fino al giugno 2018).
Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Console onorario del Nicaragua in Crimea da ottobre 2020. | 29.4.2014 |
| 51. | Vladimir Nikolaevich PLIGIN
(Владимир Николаевич ПЛИГИН) | Sesso: maschile
Data di nascita: 19.5.1960
Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS (ora Federazione russa) | Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa.
Ex membro del Consiglio supremo del partito "Russia Unita": Consigliere del presidente della Duma, Volodin. Attualmente ricercatore presso l'Istituto di Stato e Diritto dell'Accademia delle Scienze russa. | 12.5.2014 |
| 62. | Aleksandr Yurevich BORODAI
(Александр Юрьевич БОРОДАЙ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 25.7.1972
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa | Ex cosidetto "primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk", in quanto tale responsabile delle attività "governative" separatiste del cosidetto "governo della Repubblica popolare di Donetsk" (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: "Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i 'fascisti' ucraini"). Firmatario del memorandum d'intesa sull'"Unione di Novorossiya". Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'"Unione dei volontari di Donbas".
Presidente del consiglio dell'Unione dei volontari di Donbas. Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di "volontari" inviati a combattere nel Donbas. | 12.7.2014 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|---|---|---------------------------------|
| 79. | Mikhail Vladimirovich DEGTJARYOV/ДЕГТЯРЬОВ (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЬОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 10.7.1981
Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara), Federazione russa | Ex membro della Duma di Stato.
In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'"ambasciata di fatto" della cosiddetta, non riconosciuta, "Repubblica popolare di Donetsk" a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Ex presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.
Dal 20 luglio 2020, governatore facente funzione del Territorio di Khabarovsk. | 25.7.2014 |
| 95. | Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 24.1.1950
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa | Shamalov è una conoscente di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui deteneva circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. | 30.7.2014 |
| 108. | Vladimir Abduvalievich VASILYEV (Владимир Абдувалиевич ВАСИЛЬЕВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 11.8.1949
Luogo di nascita: Klim, regione di Mosca, Federazione russa | Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la 'Repubblica di Crimea' e la Città a statuto federale di Sebastopoli".
Ex capo della Repubblica del Dagestan. | 12.9.2014 |
| 119. | Alexander Mikhailovich VAVAKOV (Александр Михайлович ВАВАКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 8.2.1963
Luogo di nascita: Chisinau, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) | Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di "Russia Unita" e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la 'Repubblica di Crimea' e la Città a statuto federale di Sebastopoli".
Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Membro della Commissione "Affari esteri". | 12.9.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|--|--|---------------------------------|
| 120. | Sergey Yurievich KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriiouyush KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982 | È responsabile di aver organizzato, nella precedente funzione di cosiddetto "capo della commissione elettorale centrale di Luhansk", le cosiddette "elezioni" del 2 novembre 2014 nella "Repubblica popolare di Luhansk". Queste "elezioni" hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto "ministro della giustizia" della "Repubblica popolare di Luhansk".
Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le "elezioni" illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.
Figura nell'elenco come notaio nella città di Luhansk.
Continua a sostenere e a legittimare politiche separatiste in cooperazione con le autorità separatiste. | 29.11.2014 |
| 161. | Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 21.2.1977
Luogo di nascita: Omsk, URSS (ora Federazione russa) | Ex "governatore di Sebastopoli" (fino al luglio 2019).
Ovsyannikov è stato eletto "governatore di Sebastopoli" in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa.
Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato "governatore facente funzione di Sebastopoli". In tale veste, ha operato per un'ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, e in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche.
Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e sull'anniversario del "referendum" illegale in Crimea. Ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta "unità di autodifesa" che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa.
Ex viceministro dell'industria e del commercio della Federazione russa (fino ad aprile 2020). | 21.11.2017 |
| 190. | Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)
Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 30.1.2.1980
Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa) | Cosiddetto "governatore" della città di Sebastopoli illegalmente annessa. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un'ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 28.1.2020» |




| Entità | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|--------|--|---|--|---------------------------------|
| «5. | Cosiddetto "Stato federale di Novorossija"
"Федеративное государство Новороссия"
"Federativnoye Gosudarstvo Novorossija" | Mezzi di comunicazione:
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.ru/
https://vk.com/novorossiatv | Il 24 maggio 2014 le cosiddette "Repubbliche popolari" di Donetsk e Luhansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, "Stato federale di Novorossija".

Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 25.7.2014 |
| 15. | Impresa unitaria statale della "Repubblica di Crimea" "Universal-Avia"
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"
(già impresa statale "Universal-Avia")
Государственное предприятие "Универсал-Авиа"
Gosudarstvennoye predpriyatiye "Universal-Avia") | Aeroflotskaya Street 5, 295021, Simferopoli
ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь
Numero di telefono: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020
unavia_2014@mail.ru
https://universal-avia.ru/
Numero di registrazione: 1159102026742 | La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1794-6/14 "sull'impresa di proprietà statale 'Gosudarstvennoye predpriyatiye "Universal-Avia" (Государственное предприятие "Универсал-Авиа")", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale "Universal-Avia" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della "Repubblica di Crimea" "Universal-Avia" (Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"). Fondatore: il ministero dei trasporti della "Repubblica di Crimea" (Министерство транспорта Республики Крым). | 25.7.2014 |
| 16. | Impresa a partecipazione statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort "Nizhnyaya Oreanda" Sanatoriy "Nizhnyaya Oreanda") | Resort "Nizhnyaya Oreanda", 298658, Yalta, Oreanda, House 12, Ucraina
Санаторий "Нижняя Ореланда", 298658, г. Ялта, ул. Ореланда, дом 12, Украина
www.oreanda-resort.ru
marketing@oreanda-resort.ru
+7 (978) 944 83 00,
+7 (978) 944 83 30
Numero di registrazione: 1149102054221 | La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1767-6/14 "sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort "Nizhnyaya Oreanda" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea.


Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa a partecipazione statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (Федеральное государственное учреждение "Санаторий "Нижняя Ореланда" Управления делами Президента Российской Федерации"). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации). | 25.7.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 18. | <p>Joint-stock company "Unione dei produttori e agricoltori 'Massandra'"
 Акционерное общество "Производственно-аграрное объединение 'Массандра'"
 (già impresa unitaria statale della "Repubblica di Crimea" "Unione dei produttori e agricoltori 'Massandra'"
 Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Производственно-аграрное объединение 'Массандра'"</p> | <p>298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. V modela Egorova 9.
 298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9
 Sito web: http://massandra.su
 +7 978 936 75 04
 +7 3654 23 31 96
 +7 3654 26 16 83
 Numero di registrazione: 1149102026985</p> | <p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1991-6/14 "sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea" del 26 marzo 2014 "sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della 'Repubblica di Crimea', in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale "Associazione nazionale di produttori 'Massandra'" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea.
 Nuovamente registrata l'1 agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale "Proizvodstvenno agrarnoye obyedineniye 'Massandra'" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение 'Массандра' Управления делами Президента Российской Федерации"). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).</p> | 25.7.2014 |
| | <p>Impresa a partecipazione statale federale "Unione dei produttori e agricoltori 'Massandra'" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa
 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение 'Массандра' Управления делами Президента Российской Федерации"
 Consorzio statale "Associazione nazionale di produttori 'Massandra'"</p> | | <p>Nuovamente registrata l'1 aprile 2019 come impresa unitaria statale della "Repubblica di Crimea" "Unione dei produttori e agricoltori 'Massandra'" . Nuovamente registrata l'1 ottobre 2020 come joint-stock company " "Unione dei produttori e agricoltori 'Massandra'" .</p> | |
| | <p>Национальное производственно аграрное объединение "Массандра"
 Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedineniye "Massandra")</p> | | | |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| 22. | DOVROLET alias DOBROLYOT
ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ | Codice compagnia aerea QD
International Highway, House 31,
building 1, 141 411 Mosca
141411, г. Москва, Международное
ш., дом 31, строение 1
Sito web: https://aviacompanya.com/dobrolet/
www.robeda.aero | Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della "Repubblica autonoma di Crimea" illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. | 30.7.2014 |
| 23. | Public Joint Stock Company
"Russian National Commercial
Bank"
(Публичное акционерное общество
"Российский национальный
коммерческий банк") | 295000, Simferopol, Naberezhnaja
str. named after 60th anniversary of
USSR, 34
295000, Симферополь, ул.
Набережная имени 60-летия СССР,
д. 34
Sito web: http://www.rncb.ru
Numero di registrazione:
1027700381290 | Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Nel gennaio 2016 essa è diventata di proprietà dell'Agenzia federale per la gestione dei beni dello Stato, nota anche come Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)].
È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa ha deciso di riorganizzare la Banca marittima di Sebastopoli con la partecipazione della Banca commerciale nazionale russa. La banca ha preso parte a due vasti progetti infrastrutturali in Crimea: il finanziamento della costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di generazione (centrali termoelettriche di Balaklavskaya e di Tavricheskaya). | 30.7.2014 |
| 25. | Pase per la regione di Luhansk (Mir
Luganschine) Мир Луганшине | https://mir-lug.info/
Indirizzo: Karl Marx Street 7,
Luhansk, Ucraina
улица Карла Маркса, 7, г. Луганск,
Украина
info@mir-lug.info | "Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell'organizzazione è Leonid PASECHNIK; l'entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio.
Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. | 29.11.2014 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 28. | Unione economica di Lugansk (Luganskij Ekonomicheskij Soyuz)
Луганский экономический союз | Informazioni ufficiali:
https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/
https://vk.com/public97306393 | "Organizzazione sociale" che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" illegali della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOY, per il posto di "capo" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" nel 2014 e membro del cosiddetto "Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk" nel 2018. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. La presidenza di "Luganskij Ekonomicheskij Soyuz" è attualmente esercitata da Zinaida NADION, deputato del "Consiglio popolare della Repubblica popolare di Luhansk".
Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. | 29.11.2014 |
| 33. | Prizrak brigade
Бригада "Призрак" | Indirizzo: District 50 Year of the USSR, 18: c. of Kirovsk
https://vk.com/battalionprizrak
http://prizrak.info/
mail@prizrak.info
+ 38 (072) 199-86-39 | Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che destabilizzano ulteriormente l'Ucraina.
Parte del cosiddetto "2° Corpo d'Armata" della "Repubblica popolare di Lugansk".
Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato. | 16.2.2015 |
| 42. | AO "Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg"
АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург | Indirizzo: 7 Yablochkova street, San Pietroburgo, 197198 Russia
Sito web: http://gpsm.ru
Email: office@gpsm.ru
Numero di telefono: (812) 498-08-14
Numero di registrazione statale: 1037828021660
Codice fiscale: 7826717210 | AO "Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg" ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 43. | PJSC Mostotrest
ПАО Мостотрест | Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5
Mosca, 121087 Russia
www.mostotrest.ru
info@mostro.ru
Numero di telefono: (495) 6697999
Numero di registrazione statale:
1027739167246
Codice fiscale: 7701045732 | PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con i suoi appalti pubblici per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente, e per l'assistenza nella parte ferroviaria del ponte. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già designata per le sue azioni ai danni della sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |
| 44. | JSC Zaliv Shipyard
Судостроительный завод "Залив" | Indirizzo: 4 Tankistov street,
298310 Kerch, Crimea
Sito web: http://zalivkerch.com
Numero di registrazione statale:
1149102028602
Numero di telefono: +(36561)
33055
Codice fiscale: 9111001119 | JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |
| 45. | STROYGAZMONTAZH Joint Stock
Company
STROYGAZMONTAZH
Corporation (SGM Group)
ООО Стройгазмонтаж
(групп СТМ) | Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53
Mosca, 119415 Russia
Sito web: www.ooosgm.com
info@ooosgm.ru
Numero di registrazione statale:
1077762942212
Codice fiscale: 7729588440
INN: 9729299794
OGRN: 1207700324941, KPP
772901001. | Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/447 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2021****che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾ ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell'assegnazione gratuita (i "parametri di riferimento") e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽³⁾ abroga e sostituisce la decisione 2011/278/UE dal 1° gennaio 2021, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.
- (2) I valori dei 54 parametri di riferimento di cui alla decisione 2011/278/UE sono stati determinati per quanto possibile sulla base di dati riguardanti l'efficienza in termini di gas a effetto serra dei singoli impianti, forniti dalle rispettive associazioni europee di settore secondo norme definite dalla Commissione in un documento di orientamento e nei cosiddetti "manuali di settore". Vista la natura volontaria della raccolta dei dati, l'insieme di dati non riguardava tutti gli impianti interessati. I valori di 14 parametri di riferimento di prodotto erano basati su dati provenienti da impianti monoprodotto, in quanto non era stato ritenuto possibile assegnare emissioni ai singoli prodotti fabbricati negli impianti multiprodotto entro il termine stabilito. A causa della mancanza di dati provenienti da singoli impianti, i valori di cinque parametri di riferimento di prodotto e i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili erano basati su informazioni tratte dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) o da altra documentazione. I valori di quattro parametri di riferimento di prodotto erano basati su quelli di altri parametri omologhi in un'ottica di parità fra i produttori dello stesso prodotto o di prodotti simili.
- (3) I valori riveduti dei parametri di riferimento devono essere determinati sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2016 e 2017. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017. Sulla base del raffronto di tali valori con i valori dei parametri di riferimento stabiliti dalla decisione 2011/278/UE, che si basavano su dati sulle prestazioni riferiti agli anni 2007 e 2008, devono essere determinati i tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 15 anni dal 2007/2008 al 2022/2023. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell'arco dei 15 anni non dovrebbe essere inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Ai fini dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno, i gas di sintesi e la ghisà allo stato fuso si applicano disposizioni specifiche.
- (4) Gli Stati membri, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2019 l'elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, anche servendosi di strumenti automatizzati. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. Al termine della procedura la Commissione ha

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).



ottenuto un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sulle efficienze in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Questo insieme di dati di alta qualità è stato usato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025. I dati provenienti da tutti i sottoimpianti che rientrano nella definizione di un parametro di riferimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 sono stati usati per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti negli anni 2016 e 2017, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e dal considerando 11 della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dall'EU ETS, a determinate condizioni, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE consente inoltre agli Stati membri di escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO₂ equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa. Vari Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall'EU ETS per il periodo dal 2021 al 2025 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2019/331 prevede norme volte a determinare le emissioni a livello di sottoimpianto onde garantire l'uniformità di trattamento delle emissioni legate alle importazioni, alle esportazioni e alla produzione interna di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO₂ trasferito. A tal fine i fattori di emissione pertinenti sono stati calcolati usando i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili, che a loro volta erano stati aggiornati applicando i tassi di riduzione annuale determinati. Per le importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non definiti chiaramente e per le esportazioni di calore è stato usato un valore di 53,3 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di calore per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. Per le esportazioni di gas di scarico, dal fattore di emissione effettivo del gas di scarico è stato sottratto un valore di 37,4 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore corrisponde al fattore di emissione del gas naturale (56,1 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ) moltiplicato per un fattore di 0,667, che riflette la differenza di efficienza tra l'uso del gas di scarico e l'uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Per le importazioni di gas di scarico è stato usato un valore di 48,0 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di combustibili per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017.
- (7) Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che importano prodotti intermedi la cui produzione rientra nei limiti di sistema dei pertinenti parametri di riferimento di prodotto non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di tali prodotti intermedi. Questo vale per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per i prodotti di raffineria, la ghisa allo stato fuso, la calce dolomitica sinterizzata, l'ammoniaca, l'idrogeno e la soda. Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che esportano prodotti intermedi non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate ai processi successivi all'esportazione. Questo vale per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento per i prodotti di raffineria e la ghisa allo stato fuso.
- (8) La metodologia di attribuzione delle emissioni a diversi sottoimpianti stabilita nel regolamento delegato (UE) 2019/331 può risultare in efficienze negative in termini di gas a effetto serra laddove il calore prodotto usando un combustibile con un basso fattore di emissione sia esportato ad altri sottoimpianti o impianti. In questi casi l'efficienza in termini di gas a effetto serra del sottoimpianto dovrebbe essere azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).



(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell'allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Parametri di riferimento

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni dei prodotti inclusi e dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331.

1. Parametri di riferimento di prodotto senza tenere conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica


| Parametro di riferimento di prodotto | Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t) | Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025 |
|--|---|--|
| Coke | 0,144 | 0,217 |
| Minerale sinterizzato | 0,163 | 0,157 |
| Ghisa allo stato fuso (hot metal) | 1,331 | 1,288 |
| Anodo precotto (prebake anode) | 0,317 | 0,312 |
| Alluminio | 1,484 | 1,464 |
| Clinker di cemento grigio | 0,722 | 0,693 |
| Clinker di cemento bianco | 0,973 | 0,957 |
| Calce | 0,746 | 0,725 |
| Calce dolomitica | 0,881 | 0,815 |
| Calce dolomitica sinterizzata | 1,441 | 1,406 |
| Cristallo flottato | 0,421 | 0,399 |
| Bottiglie e flaconi di vetro incolore | 0,323 | 0,290 |
| Bottiglie e flaconi di vetro colorato | 0,265 | 0,237 |
| Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo | 0,290 | 0,309 |
| Mattoni da rivestimento | 0,094 | 0,106 |
| Mattoni per pavimentazione | 0,140 | 0,146 |
| Tegole | 0,130 | 0,120 |
| Polvere atomizzata | 0,050 | 0,058 |
| Gesso | 0,048 | 0,047 |
| Gesso secondario essiccato | 0,008 | 0,013 |
| Pasta kraft a fibre corte | 0,000 | 0,091 |
| Pasta kraft a fibre lunghe | 0,001 | 0,046 |
| Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica | 0,000 | 0,015 |
| Pasta di carta recuperata | 0,000 | 0,030 |
| Carta da giornale | 0,007 | 0,226 |
| Carta fine non patinata | 0,011 | 0,242 |
| Carta fine patinata | 0,043 | 0,242 |



| Parametro di riferimento di prodotto | Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t) | Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025 |
|--------------------------------------|---|--|
| Carta tissue | 0,139 | 0,254 |
| Testliner e fluting | 0,071 | 0,188 |
| Cartone non patinato | 0,009 | 0,180 |
| Cartone patinato | 0,011 | 0,207 |
| Acido nitrico | 0,038 | 0,230 |
| Acido adipico | 0,32 | 2,12 |
| Cloruro di vinile monomero (VCM) | 0,171 | 0,155 |
| Fenolo/acetone | 0,244 | 0,230 |
| S-PVC | 0,073 | 0,066 |
| E-PVC | 0,103 | 0,181 |
| Soda | 0,789 | 0,753 |

2. Parametri di riferimento di prodotto tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

| Parametro di riferimento di prodotto | Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t) | Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025 |
|--|---|--|
| Prodotti di raffinaria | 0,0255 | 0,0228 |
| Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) | 0,209 | 0,215 |
| Acciaio alto legato da EAF | 0,266 | 0,268 |
| Getto di ghisa | 0,299 | 0,282 |
| Lana minerale | 0,595 | 0,536 |
| Cartongesso | 0,119 | 0,110 |
| Nerofumo | 1,141 | 1,485 |
| Ammoniaca | 1,604 | 1,570 |
| Cracking con vapore | 0,693 | 0,681 |
| Idrocarburi aromatici | 0,0072 | 0,0228 |
| Stirene | 0,419 | 0,401 |
| Idrogeno | 4,09 | 6,84 |
| Gas di sintesi (syngas) | 0,009 | 0,187 |
| Ossido di etilene/glicoli etilenici | 0,314 | 0,389 |



3. Parametri di riferimento di calore e di combustibili

| Parametro di riferimento | Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/TJ) | Valore del parametro di riferimento (quote/TJ) per il periodo 2021-2025 |
|--|--|---|
| Parametro di riferimento di calore | 1,6 | 47,3 |
| Parametro di riferimento di combustibili | 34,3 | 42,6 |

21CE1202

DECISIONE (PESC) 2021/448 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2021

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 10 settembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1269 ⁽²⁾, che ha prorogato di altri sei mesi le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni riportate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni relative a 14 persone e 13 entità.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

- (1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2021.»;
- (2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 298 dell'11.9.2020, pag. 23).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, le voci riguardanti le persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

Persone

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|--|---------------------------------|
| «5. | Aleksei Mikhailovich CHALIY
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)
Oleksiy Mukhailovych CHALIYU
(Олексій Михайлович ЧАЛІЙ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 13.6.1961
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa, o Sebastopoli, Ucraina | Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 1° al 14 aprile 2014 è stato «governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli. Ex membro dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli (fino al settembre 2019).

Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.
Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al merito della patria» – primo grado.


Direttore generale di Smart Electric Networks LLC (ООО «Разумные электрические сети»). | 17.3.2014 |
| 12. | Nikolai Ivanovich RYZHKOV
(Николай Иванович РЫЖКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 28.9.1929
Luogo di nascita: Dyleevka, regione di Donetsk, RSS Ucraina (ora Ucraina) | Membero della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1° marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.


Per il suo impegno nel processo di annessione, nel 2014 è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al merito della patria» - primo grado. | 17.3.2014 |
| 28. | Valery Vladimirovich KULIKOV
(Валерий Владимирович КУЛИКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 1.9.1956
Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS Ucraina (ora Ucraina) | Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione.
Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare.


Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli. Attualmente deputato dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli. | 21.3.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 34. | Dmitry Nikolaevich KOZAK
(Дмитрий Николаевич КОЗАК) | Sesso: maschile
Data di nascita: 7.11.1958
Luogo di nascita: Bandurovo, regione di Kirovograd, RSS Ucraina (ora Ucraina)
Cittadinanza: russa | Ex vice primo ministro. Responsabile della supervisione dell'integrazione dell'annessa «Repubblica autonoma di Crimea» nella Federazione russa. Vicescapo di Stato maggiore dell'amministrazione presidenziale della Federazione russa. Inviato speciale del presidente per la gestione del conflitto in Ucraina. | 29.4.2014 |
| 35. | Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 15.9.1949
Luogo di nascita: Mosca o Ostrov, regione di Pskov, Federazione russa | Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosiddetto «Distretto federale della Crimea», responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa «Repubblica autonoma di Crimea». Ex membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo.
Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale (fino al giugno 2018).
Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Console onorario del Nicaragua in Crimea da ottobre 2020. | 29.4.2014 |
| 51. | Vladimir Nikolaevich PLIGIN
(Владимир Николаевич ПЛИГИН) | Sesso: maschile
Data di nascita: 19.5.1960
Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS (ora Federazione russa) | Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa.
Ex membro del Consiglio supremo del partito «Russia Unita». Consigliere del presidente della Duma, Volodin. Attualmente ricercatore presso l'Istituto di Stato e Diritto dell'Accademia delle Scienze russa. | 12.5.2014 |
| 62. | Aleksandr Yurevich BORODAI
(Александр Юрьевич БОРОДАЙ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 25.7.1972
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa | Ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini»). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas». Presidente del consiglio dell'Unione dei volontari di Donbas. Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di «volontari» inviati a combattere nel Donbas. | 12.7.2014 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|---|---|---------------------------------|
| 79. | Mikhail Vladimirovich DEGTJARYOV/ДЕГТЯРЬОВ (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЬОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 10.7.1981
Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara), Federazione russa | Ex membro della Duma di Stato.
In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'«ambasciata di fatto» della cosiddetta, non riconosciuta, «Repubblica popolare di Donetsk» a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Ex presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.
Dal 20 luglio 2020, governatore facente funzione del Territorio di Khabarovsk. | 25.7.2014 |
| 95. | Nikolaj Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 24.1.1950
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa | Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui deteneva circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'ammissione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. | 30.7.2014 |
| 108. | Vladimir Abduallyevich VASILYEV (Владимир Абдуалыевич ВАСИЛЬЕВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 11.8.1949
Luogo di nascita: Klim, regione di Mosca, Federazione russa | Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli».
Ex capo della Repubblica del Dagestan. | 12.9.2014 |
| 119. | Alexander Mikhailovich VAVAKOV (Александр Михайлович ВАВАКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 8.2.1963
Luogo di nascita: Chisinau, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) | Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea.
Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli».
Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Membro della Commissione «Affari esteri». | 12.9.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|--|--|---------------------------------|
| 120. | Sergey Yurievich KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982 | È responsabile di aver organizzato, nella precedente funzione di cosiddetto «capo della commissione elettorale centrale di Luhansk», le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella «Repubblica popolare di Luhansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto «ministro della giustizia» della «Repubblica popolare di Luhansk». Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.
Figura nell'elenco come notaio nella città di Luhansk.
Continua a sostenere e a legittimare politiche separatiste in cooperazione con le autorità separatiste. | 29.11.2014 |
| 161. | Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯНИКОВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 21.2.1977
Luogo di nascita: Omsk, URSS (ora Federazione russa) | Ex «governatore di Sebastopoli» (fino al luglio 2019).
Ovsyannikov è stato eletto «governatore di Sebastopoli» in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa.
Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato «governatore facente funzione di Sebastopoli». In tale veste, ha operato per un'ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, e in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche.
Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e sull'anniversario del «referendum» illegale in Crimea. Ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta «unità di autodifesa» che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa.
Ex viceministro dell'industria e del commercio della Federazione russa (fino ad aprile 2020). | 21.11.2017 |
| 190. | Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)
Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ) | Sesso: maschile
Data di nascita: 30.1.2.1980
Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa) | Cosiddetto «governatore» della città di Sebastopoli illegalmente annessa. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un'ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 28.1.2020» |



Entità


| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| «5. | <p>Cosiddetto «Stato federale di Novorossija»</p> <p>«Федеративное государство Новороссия»</p> <p>«Federalivnoye Gosudarstvo Novorossija»</p> | <p>Mezzi di comunicazione:</p> <p>http://novopressa.ru/</p> <p>http://novorossia-tv.ru/</p> <p>http://novorossia.ru/</p> <p>https://vk.com/novorossiatv</p> | <p>Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Luhansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, «Stato federale di Novorossija».</p> <p>Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> | 25.7.2014 |
| 15. | <p>Impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Universal-Avia»</p> <p>Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа»</p> <p>(già impresa statale «Universal-Avia»)</p> <p>Государственное предприятие «Универсал-Авиа»</p> <p>Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»</p> | <p>Aeroflotskaya Street 5, 295021, Simferopoli</p> <p>ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь</p> <p>Numero di telefono: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020</p> <p>upavia_2014@mail.ru</p> <p>https://universal-avia.ru/</p> <p>Numero di registrazione: 1159102026742</p> | <p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1794-6/14 «sull'impresa di proprietà statale «Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»» («О Государственном предприятии «Универсал-Авиа»»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Universal-Avia» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Universal-Avia» (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа»). Fondatore: il ministero dei trasporti della «Repubblica di Crimea» (Министерство транспорта Республики Крым).</p> | 25.7.2014 |
| 16. | <p>Impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort «Nizhnyaya Oreanda» Sanatoriy «Nizhnyaya Oreanda»)</p> | <p>Resort «Nizhnyaya Oreanda», 298658, Yalta, Oreanda, House 12, Ucraina</p> <p>Санаторий «Нижняя Ореанда», 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина</p> <p>www.oreanda-resort.ru</p> <p>marketing@oreanda-resort.ru</p> <p>+7 (978) 944 83 00,</p> <p>+7 (978) 944 83 30</p> <p>Numero di registrazione: 1149102054221</p> | <p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1767-6/14 «sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort «Nizhnyaya Oreanda» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.</p> <p>Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (федеральное государственное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда» Управления делами Президента Российской Федерации»). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).</p> | 25.7.2014 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 18. | <p>Joint-stock company «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»</p> <p>Акционерное общество «Производственно-аграрное объединение «Массандра»»</p> <p>(già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»»</p> <p>Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра»»</p> | <p>298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.</p> <p>298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9</p> <p>Sito web: http://massandra.su</p> <p>+7 978 936 75 04</p> <p>+7 3654 23 31 96</p> <p>+7 3654 26 16 83</p> <p>Numero di registrazione: 1149102026985</p> | <p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della «Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.</p> <p>Nuovamente registrata il 1° agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale «Proizvodstvenno agrarnoye obyedineniye «Massandra» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации)». Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).</p> <p>Nuovamente registrata il 1° aprile 2019 come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra». Nuovamente registrata il 1° ottobre 2020 come joint-stock company «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»».</p> | 25.7.2014 |
| | <p>Impresa a partecipazione statale federale «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa</p> <p>Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра»»</p> <p>Управления делами Президента Российской Федерации»</p> <p>Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra»»</p> | | | |
| | <p>Национальное производственно аграрное объединение «Массандра»</p> <p>Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedineniye «Massandra»</p> | | | |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| 22. | DOVROLET alias DOVROLYOT
ДОВРОЛЕТ/ДОВРОЛЁТ | Codice compagnia aerea QD
International Highway, House 31,
building 1, 141 411 Mosca
141411, г. Москва, Международное
ш., дом 31, строение 1
Sito web: https://aviacompanya.com/dobrolet/
www.pobeda.aero | Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. | 30.7.2014 |
| 23. | Public Joint Stock Company
«Russian National Commercial
Bank»
(Публичное акционерное общество
«Российский национальный
коммерческий банк») | 295000, Sinferopoli, Naberezhnaja
str. named after 60th anniversary of
USSR, 34
295000, Симферополь, ул.
Набережная имени 60-летия СССР,
д. 34
Sito web: http://www.rncb.ru
Numero di registrazione:
1027700381290 | Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Nel gennaio 2016 essa è diventata di proprietà dell'Agenzia federale per la gestione dei beni dello Stato, nota anche come Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)].
È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa ha deciso di riorganizzare la Banca marittima di Sebastopoli con la partecipazione della Banca commerciale nazionale russa. La banca ha preso parte a due vasti progetti infrastrutturali in Crimea: il finanziamento della costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di generazione (centrali termoelettriche di Balaklavskaya e di Tavricheskaya). | 30.7.2014 |
| 25. | Pace per la regione di Luhansk (Mir
Luganschine) Мир Луганщине | https://mir-lug.info/
Indirizzo: Karl Marx Street 7,
Luhansk, Ucraina
улица Карла Маркса, 7, г. Луганск,
Украина
info@mir-lug.info | «Organizzazione» pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell'organizzazione è Leonid PASECHNIK; l'entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio.
Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. | 29.11.2014 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 28. | Unione economica di Lugansk (Luganskij Ekonomicheskij Soyuz)
Луганский экономический союз | Informazioni ufficiali:
https://inslr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/
https://vk.com/public97306393 | «Organizzazione sociale» che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» illegali della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» nel 2014 e membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk» nel 2018. Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. La presidenza di «Luganskij Ekonomicheskij Soyuz» è attualmente esercitata da Zinaida NADION, deputato del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Luhansk».
Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. | 29.11.2014 |
| 33. | Prizrak brigade
Бригада «Призрак» | Indirizzo: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk
https://vk.com/battalionprizrak
http://prizrak.info/
mail@prizrak.info
+38 (072) 199-86-39 | Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che destabilizzano ulteriormente l'Ucraina.
Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».
Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato. | 16.2.2015 |
| 42. | AO «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg»
АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург | Indirizzo: 7 Yablochkova street, San Pietroburgo, 197198 Russia
Sito web: http://gpsm.ru
Email: office@gpsm.ru
Numero di telefono: (812) 498-08-14
Numero di registrazione statale: 1037828021660
Codice fiscale: 7826717210 | AO «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg» ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 43. | PJSC Mostotrest
ПАО Мостотрест | Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5
Mosca, 121087 Russia
www.mostotrest.ru
info@mostro.ru
Numero di telefono: (495) 6697999
Numero di registrazione statale:
1027739167246
Codice fiscale: 7701045732 | PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con i suoi appalti pubblici per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente, e per l'assistenza nella parte ferroviaria del ponte. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già designata per le sue azioni ai danni della sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |
| 44. | JSC Zaliv Shipyard
Судостроительный завод «Залив» | Indirizzo: 4 Tankistov street,
298310 Kerch, Crimea
Sito web: http://zalivkerch.com
Numero di registrazione statale:
1149102028602
Numero di telefono: +(36561)
33055
Codice fiscale: 9111001119 | JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018 |
| 45. | STROYGAZMONTAZH Joint Stock
Company
STROYGAZMONTAZH
Corporation (SGM Group)
ООО Стройгазмонтаж
(группа СГМ) | Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53
Mosca, 119415 Russia
Sito web: www.ooosgm.com
info@ooosgm.ru
Numero di registrazione statale:
1077762942212
Codice fiscale: 7729588440
INN: 9729299794
OGRN: 1207700324941, KPP
772901001. | Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. | 31.7.2018» |



DECISIONE (PESC) 2021/449 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2021****che abroga la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto.
- (2) La decisione 2011/172/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e di persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi associati.
- (3) A seguito di un riesame della decisione 2011/172/PESC effettuato a norma dell'articolo 5 della stessa, è opportuno revocare le misure restrittive in vigore.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione 2011/172/PESC è abrogata.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

(¹) Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/450 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2021**

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 1711]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ⁽¹⁾, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).




- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/396 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività in Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania e Svezia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/396 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei seguenti distretti: Würzburg, Pomerania Anteriore-Greifswald, Cloppenburg, Vechta, Mecklenburgische Seenplatte, Prignitz, Diepholz, Paderborn, Gütersloh, Wolfenbüttel, Schwandorf, Stormarn, Rendsburg-Eckernförde e Plön, come pure a Berlino.
- (5) La Francia ha anch'essa notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel dipartimento del Gers.
- (6) Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI dei sottotipi H5N5 e H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei comuni di Trelleborg e Kungsbacka.
- (7) La Danimarca ha anch'essa notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei comuni di Bornholm, Ringsted e Slagelse.
- (8) Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) di Łódź, di Lubusz, di Opole, della Pomerania, della Bassa Slesia, della Varmia-Masuria, della Grande Polonia e della Precarpazia.
- (9) Tali focolai in Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure adottate da Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (12) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (13) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/396 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 78 del 5.3.2021, pag. 1).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Bulgaria

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|-------------------------------------|--|
| Region of Pleven | |
| Pleven municipality
— Slavyanovo | 1.3.2021 |

Stato membro: Cechia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| Plzeň Region: | |
| Bzí (617300); Dražkov (631582); Chocenice (651982); Chocenická Lhota (652008); Chocenický Újezd (652016); Jarov u Blovic (657603); Komorno (668842); Kotousov (651991); Letiny (680605); Zhůř (657611) | 5.3.2021 |
| Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714) | 21.3.2021 |
| South Bohemian Region: | |
| Drachkov u Strakonice (726923); Dolní Poříčí (725994); Katovice (664529); Krty u Strakonice (675181); Koclov (706892); Novosedly u Strakonice (706906); Sloučín (706914); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Dražejov u Strakonice (755940); Střela (755958) | 4.3.2021 |
| Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931) | 19.3.2021 |
| Vysočina Region: | |
| Bezděčín na Moravě (603431); Černov (620521); Horní Cerekev (642681); Hřibčín (648981); Chrástov u Horní Cerekve (653942); Těšenov (766682); Švábov (764531) | 13.3.2021 |

Stato membro: Danimarca

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070 | 21.3.2021 |
| The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997 | 26.3.2021 |



| | |
|---|-----------|
| The parts of Ringsted municipality and Køge municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391 | 28.3.2021 |
| The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900 | 1.4.2021 |

Stato membro: Estonia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| The parts of Lääne-Viru county that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.480540; E 26.455205 | 13.3.2021 |

Stato membro: Finlandia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| The parts of Janakkala municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207°, Lon 24,508571° | 5.3.2021 |

Stato membro: Francia


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Les communes suivantes dans le département: Gers (32) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — ARBLADE-LE-BAS — ARBLADE-LE-HAUT — AURENSAN — AUX-AUSSAT — AYZIEU — BARCELONNE-DU-GERS — BARCUGNAN — BARS — BASCOUS — BAZUGUES — BEAUMARCHES — BEAUMONT — BELLOC-SAINT-CLAMENS — BERDOUES — BERNEDE — BETOUS — BLOUSSON-SERIAN — BOURROUILLAN — BOUZON-GELLENAVE — BRETAGNE D'ARMAGNAC — CAMPAGNE-D'ARMAGNAC — CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE — CASTEX-D'ARMAGNAC — CASTILLON-DEBATS — CAUMONT — CAUPENNE-D'ARMAGNAC | 24.3.2021 |



| | |
|---|--|
| <p>— CAZAUBON
— CAZENEUVE
— CORNEILLAN
— CRAVENCERES
— DEMU
— EAUZE
— ESPAS
— ESTAMPES
— ESTANG
— FOURCES
— FUSTEROUAU
— GEE-RIVIERE
— LE HOUGA
— LAAS
— LABARTHETE
— LAGRAULET-DU-GERS
— LAGUIAN-MAZOUS
— LANNEMAIGNAN
— LANNE-SOUBIRAN
— LANNUX
— LAREE
— LARROQUE-SUR-L'OSSE
— LAJUZZAN
— LAURAET
— LAVERAET
— LELIN-LAPUJOLLE
— LIAS-D'ARMAGNAC
— LUPPE-VIOLLES
— MAGNAN
— MANAS-BASTANOUS
— MANCIET
— MARCIAC
— MARGUESTAU
— MARSEILLAN
— MAULEON-D'ARMAGNAC
— MAULICHERES
— MAUPAS
— MIELAN
— MONCASSIN
— MONCLAR
— MONCLAR-SUR-LOSSE
— MONGUILHEM
— MONLEZUN
— MONLEZUN-D'ARMAGNAC
— MONPARDIAC
— MONTAUT
— MONT-DE-MARRAST
— MONTEGUT-ARROS
— MONTREAL
— MORMES
— NOGARO
— PALLANNE
— PANJAS
— PERCHEDE
— PONSAMPERE
— POUYLEBON
— PRÉNERON
— PROJAN
— REANS
— RICOURT
— RISCLE
— SADEILLAN
— SAINTE-AURENCE-CAZAUX
— SAINT-CHRISTAUD</p> | |
|---|--|



| | |
|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC — SAINTE-DODE — SAINT-ELIX-THEUX — SAINT-GERME — SAINT-GRIEDE — SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC — SAINT-MAUR — SAINT-MEDARD — SAINT-MICHEL — SAINT-MONT — SALLES-D'ARMAGNAC — SARRAGACHIES — SEGOS — SION — SORBETS — TARSAC — TERMES-D'ARMAGNAC — TILLAC — TOUJOUSE — TRONCENS — URGOSSE — VERGOIGNAN — VERLUS — VIC-FEZENSAC — VILLECOMTAL-SUR-ARROS | |
| Les communes suivantes dans le département de Landes (40) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Aire-sur-l'Adour — Amou — Arboucave — Argelos — Arsague — Artassenx — Arthez-d'Armagnac — Aubagnan — Audignon — Audon — Aurice — Bahus-Soubiran — Baigts — Banos — Bascons — Bas-Mauco — Bassercles — Bastennes — Bats — Bégaar — Bélis — Bénesse-lès-Dax — Benquet — Bergouey — Beylongue — Beyries — Biarrotte — Biaudos — Bonnegarde — Bordères-et-Lamensans — Bourdalat — Brassempouy — Bretagne-de-Marsan — Buanes — Cachén — Cagnotte | 12.3.2021 |



| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">— Campagne— Candresse— Carcarès-Sainte-Croix— Carcen-Ponson— Cassen— Castaignos-Souslens— Castandet— Castelnau-Chalosse— Castelnau-Tursan— Castelner— Castel-Sarrazin— Castets— Cauna— Caupenne— Cazalis— Cazères-sur-l'Adour— Classun— Clèdes— Clermont— Coudures— Doazit— Donzacq— Duhort-Bachen— Dumes— Escalans— Estibeaux— Eugénie-les-Bains— Eyres-Moncube— Fargues— Le Frêche— Gaas— Gabarret— Gamarde-les-Bains— Garrey— Gaujacq— Geaune— Gibret— Goos— Gourbera— Gousse— Gouts— Grenade-sur-l'Adour— Habas— Hagetmau— Hauriet— Haut-Mauco— Herré— Heugas— Hinx— Hontanx— Horsarrieu— Labastide-Chalosse— Labastide-d'Armagnac— Labatut— Lacajunte— Lacrabe— Lagrange— Lahosse— Laluque— Lamothe— Larbey— Larrivière-Saint-Savin— Latrille— Laurède | |
|--|--|




| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">— Lauret— Lesgor— Le Leuy— Louer— Lourquen— Lussagnet— Mant— Marpaps— Mauries— Maurrin— Mauvezin-d'Armagnac— Maylis— Meilhan— Mimbaste— Miramont-Sensacq— Misson— Momuy— Monget— Monségur— Montaut— Montégut— Montfort-en-Chalosse— Montgaillard— Montsoué— Morganx— Mouscardès— Mugron— Narrosse— Nassiet— Nerbis— Nousse— Onard— Ossages— Ozourt— Parleboscq— Payros-Cazautets— Pécorade— Perquie— Peyre— Philondenx— Pimbo— Pomarez— Pontonx-sur-l'Adour— Poudenx— Pouillon— Poyanne— Poyartin— Préchacq-les-Bains— Pujo-le-Plan— Puyol-Cazalet— Renung— Saint-Agnet— Saint-Aubin— Saint-Cricq-Chalosse— Sainte-Colombe— Sainte-Marie-de-Gosse— Saint-Gein— Saint-Geours-d'Auribat— Saint-Jean-de-Lier— Saint-Laurent-de-Gosse— Saint-Loubouer— Saint-Maurice-sur-Adour— Saint-Pandelon— Saint-Perdon | |
|---|--|



| | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Saint-Sever — Saint-Vincent-de-Paul — Saint-Yaguen — Samadet — Sarraziet — Sarron — Saugnac-et-Cambran — Serres-Gaston — Serreslous-et-Arribans — Sorbets — Sort-en-Chalosse — Souprosse — Taller — Tartas — Téthieu — Tilh — Toulouzette — Urgons — Vert — Vicq-d'Auribat — Vielle-Soubiran — Vielle-Tursan — Le Vignau — Villeneuve-de-Marsan | |
| Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC — SAINT-PÈ-SAINTE-SIMON — SOS | 12.3.2021 |
| Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — AAST — AMOROTS-SUCCOS — ANDREIN — ANOS — AREN — ARGET — ARNOS — AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY — ARRAST-LARREBIEU — ARRAUTE-CHARRITTE — ARROSES — ARTHEZ-DE-BEARN — ARTIGUELOUTAN — ARUDY — ARZACQ-ARRAZIGUET — AUBIN — AUGA — BAIGTS-DE-BEARN — BALANSUN — BALIRACQ-MAUMUSSON — BARINQUE — BARRAUTE-CAMU — BELLOCQ — BENTAYOU-SEREE — BERGOUHEY-VIELLENAVE — BIDACHE — BIRON — BONNUT — BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE — BOUILLON — BOUMOURT — BRUGES-CAPBIS-MIFAGET | 24.3.2021 |



| | |
|--|--|
| <p>— BURGARONNE
— CABIDOS
— CAME
— CARRERE
— CASTEIDE-CANAU
— CASTEIDE-DOAT
— CASTET
— CASTETIS
— CASTETPUGON
— CASTILLON-D'ARTHEZ
— CHARRE
— CHARRITTE-DE-BAS
— CLARACQ
— COSLEDA-LUBE-BOAST
— CROUSEILLES
— DIUSSE
— DOAZON
— DOGNEN
— ESLOURENTIES-DABAN
— ESPES-UNDUREIN
— FICHOUS-RIUMAYOU
— GARLIN
— GAROS
— GERONCE
— GEUS-D'ARZACQ
— GEUS-D'OLORON
— GOMER
— GURS
— HAGETAUBIN
— IZESTE
— JASSES
— LAAS
— LABETS-BISCAY
— LABEYRIE
— LACADEE
— LACQ
— LAHONTAN
— LALONQUETTE
— LARREULE
— LASCLAVERIES
— LAY-LAMIDOU
— LICHOS
— LIMENDOUS
— LONCON
— LOURENTIES
— LOUVIE-JUZON
— LOUVIGNY
— LUCARRE
— LUCGARIER
— LUCQ-DE-BEARN
— LYS
— MALAUSSANNE
— MASCARAAS-HARON
— MASPARRAUTE
— MAURE
— MAZEROLLES
— MESPLEDE
— MIALOS
— MIOSENS-LANUSSE
— MOMAS
— MOMY
— MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
— MONCLA
— MONTAGUT</p> | |
|--|--|



| | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — MONTANER — MORLANNE — NABAS — NAVARRENX — NOUSTY — OGENNE-CAMPTORT — OREGUE — ORIN — ORION — ORRIULE — ORTHEZ — PIETS-PLAENCE-MOUSTROU — POEY-D'OLORON — POMPS — PONSON-DEBAT-POUTS — PONSON-DESSUS — PONTIACQ-VIELLEPINTE — PORTET — POURSIUGUES-BOUCOUE — PRECHACQ-JOSBAIG — PRECHACQ-NAVARRENX — PUYOO — RAMOUS — RIBARROUY — SAINT-ARMOU — SAINT-BOES — SAINT-GIRONS — SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN — SAINT-GOIN — SAINT-MEDARD — SAINTE-COLOME — SALLESPISE — SAUBOLE — SAUCEDE — SAULT-DE-NAVAILLES — SAUVETERRE-DE-BEARN — SEBY — SEVIGNACQ — SEVIGNACQ-MEYRACQ — SOUMOULOU — TADOUSSE-USSAU — TARON-SADIRAC-VIELLENAVE — URDES — UZAN — VERDETS — VIELLESEGURE — VIGNES | |
| Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — BOUILH-DEVANT — BOUILH-PEREUILH — CHELLE-DEBAT — ESCAUNETS — ESTAMPURES — FRECHEDE — GARDERES — JACQUE — LAMEAC — LUQUET — MADIRAN — MANSAN — MARSEILLAN — MOUMOULOUS | 24.3.2021 |




| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — OROIX — OSMETS — PEYRUN — PUYDARRIEUX — SAINT-SEVER-DE-RUSTAN — SENTOUS — SERON — TARASTEIX — TOURNOUS-DARRE — TROULEY-LABARTHE | |
|--|--|

Stato membro: Germania


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| BADEN-WÜRTTEMBERG | |
| <p>Main-Tauber-Kreis</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäfersheim und Teilen der Gemarkung Laudenbach:
beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges,
weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung,
rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudenbach,
ab hier auf dem Weg nördlich Laudenbachs durch die Ghäklinge und Schadenberg,
weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857,
und
Teilen der Gemarkung Neubronn:
der K2857 bis Neubronn folgend,
an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach. — Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach:
dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach,
weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend,
den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern | 27.3.2021 |
| BAYERN | |
| <p>Landkreis Schwandorf</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell. — Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hof-feld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried. | 30.3.2021 |
| <p>Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen</p> <p>Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Auffahrt auf die Bundesstraße 2 (B2) in Richtung Treuchtlingen/Augsburg mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Von dort weiter nördlich Richtung Grönhart vor der Kläranlage rechts abbiegend | 12.3.2021 |




- 400 m weiter entlang der B2 in nördlicher Richtung bis zur T-Kreuzung vor der Solaranlage bei Markhof, hier weiter links abbiegend in westliche Richtung bis zur Bahnlinie
- Der Bahnlinie folgend in nördliche Richtung, nach 340 m auf Höhe des Markhofgrabens abbiegend in westliche Richtung, die Schwäbische Rezat überquerend, 974 m bis zur Straßenkreuzung zwischen Naßwiesen und Emetzheim weiter nördlich folgend Richtung Emetzheim
- An der ersten Kreuzung südlich von Emetzheim weiter in westlicher Richtung den Hungerberg durchquerend, die Kreisstraße WUG 5 zwischen Holzigen und Bubenheim kreuzend entlang des Lützentals immer noch weiter in westlicher Richtung bis zum höchsten Punkt des Trommetsheimer Bergs
- Am Trommetsheimer Berg weiter in südwestlicher Richtung über die Heidenburg auf einer Länge von ca. 1,7 km bis zur Kreisstraße WUG 3 zwischen Trommetsheim und Lengenfeld
- Von dort weiter, ebenfalls in südwestlicher Richtung, die Stromleitung zwischen Markt Berolzheim und Dettenheim durchquerend, auf einer Länge von 590m bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Lengenfeld und Markt Berolzheim.
- Dieser weiter folgend in nordwestlicher Richtung die Altmühl überquerend.
- Nach Überqueren der Altmühl 150m weiter südwestlich bis zur Bahnlinie zwischen Treuchlingen und Gunzenhausen, dann scharf links abbiegend in südlicher Richtung entlang der Bahnlinie
- Nach 140m die Bahnunterführung durchquerend Richtung Staatsstraße 2230 zwischen Markt Berolzheim und Treuchlingen bis zum Sühnekreuz
- Der Staatsstraße 2230 entlang weiter in südöstlicher Richtung, nach 230m weiter in südwestlicher Richtung bis zum Naturschutzgebiet Sieben Linden.
- Dort weiter auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Markt Berolzheim und Falbenthal in Richtung Falbenthal.
- Vorbeiziehend am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Falbenthal weiter auf der Kreisstraße WUG 5 Richtung Windischhausen.
- Ca. 430m vor dem Ortsteil Windischhausen weiter in östlicher Richtung hin zum Troatal. Diesem weiter folgend in südlicher Richtung bis zum Ortsteil Untermühle.
- Zunächst weiter vorbeiziehend am östlichen Ortsrand, dann am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Untermühle auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wettelsheim und Untermühle bei Windischhausen bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße 2218.
- Auf der Staatsstraße 2218 weiter in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Staatsstraße 2216.
- Der Staatsstraße 2216 weiter folgend auf 3,1 km in Richtung Treuchlingen bis kurz vor dem Ortsteil Ziegelhütte.
- Vor dem Ortsteil Ziegelhütte weiter rechts abbiegend in südöstlicher Richtung, vorbeiziehend am Ortsteil Eulenhof und Möhrenberg bis zur Staatsstraße 2230 zwischen Sägmühle und Schmarrmühle.
- Am südöstlichen Ortsrand des Ortsteiles Schmarrmühle und entlang des Möhrenbachs weiter vorbeiziehend bis zur Kreuzung des Möhrenbachs mit der Altmühl.
- Der Altmühl folgend flussabwärts Richtung Dietfurt in Mittelfranken.
- Ca. 200 m vor dem Ortsteil Dietfurt in Mittelfranken der Stromtrasse zwischen Dietfurt und Weißenburg weiter folgend in nordöstlicher Richtung, vorbeiziehend am Weinberg und Gablingberg bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 11.
- Weiter auf der Kreisstraße WUG 11 in nördlicher Richtung die Staatsstraße 2216 überquerend bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Lehnleinsmühle und Kohlmühle.
- Von dort weiter 240m in nordwestlicher Richtung geradeaus zu auf den höchsten Punkt des Nagelbergs.
- Auf Höhe der Villa Rustica weiter entlang des Nagelbergs in nordöstlicher Richtung auf einer Strecke von 1,3 km bis zur Kreuzung mit dem Fahrweg, welcher zum Hexentanzplatz führt.



| | |
|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Auf dem Fahrweg nach rechts abbiegend weiter in östlicher Richtung. — An der nächsten T-Kreuzung weiter links abbiegend in nördlicher Richtung parallel zur Bundesstraße B2. — An der Gemeindegrenze zwischen Treuchtlingen und Weißenburg 170m weiter in westlicher Richtung, um dann weiter über das Sandbühl, parallel zur Stromtrasse zwischen Schambach und Dettenheim, zum Ausgangspunkt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim zu gelangen | |
| <p>Landkreis Würzburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen) — Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim | 27.3.2021 |
| BERLIN | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche, — Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße, — Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen, — Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, — Landesgrenze, über <i>Zu den Gosener Bergen</i>, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees, — Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße, — Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend, — S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48, — Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade, — In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg, — in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm | 24.3.2021 |
| BRANDENBURG | |
| <p>Landkreis Dahme-Spreewald</p> <p>Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/ Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“ folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangswerder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungsgrenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin</p> | 24.3.2021 |
| <p>Landkreis Märkisch-Oderland</p> <p>Südlich von Altreetz, der Wriezener Straße folgend bis Altwriezen, weiter nach Beaugard, weiter nach Thöringswerder, die L 33 westlich folgend bis Abzweig Straße nach Thöringswerder, dieser folgend bis Bochows Loos, weiter Straße „Am Alten Kanal“ bis Bliesdorf, weiter „Dornbuschstr.“, „Bliesdorfer Str.“ bis B 167, dieser nord-westlich folgend, die Gemarkung Schulzendorf schneidend, bis „Mariannenhof“, weiter auf „Straße Landhof“ bis Landhof, von dort weiter über vorhandene Feldwege Richtung Biesdorf, Höhe Waldgebiet des</p> | 12.3.2021 |



| | |
|---|-----------|
| <p>Naturschutzgebietes „Biesdorfer Kehlen“ in nördlicher Richtung der Waldkante folgend bis Altgaul, dort weiter in nordöstlicher Richtung auf der Str. Altgaul die Gemarkung Rathsdorf schneidend bis Neugaul, der Neugauler Straße folgend bis Anschluss Wriezener Straße in Altreetz</p> | |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend am Schnittpunkt der B 189 mit der Gemarkungs-grenze Kuhbier östlich von Kuhbier, in westlicher Richtung der B 189 folgend bis diese erneut die Gemarkungsgrenze Kuhbier schneidet, weiter der Gemarkungsgrenze Kuhbier in Richtung Westen folgend bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Wolfshagen, dieser in Richtung Westen folgend bis zur L 103, der L 103 nordwestlich folgend bis zum Stepenitzdurchlass, von dort weiter der Kreisstraße 7018 in Richtung Norden entlang bis zur Gemarkungsgrenze Tacken, dieser in Richtung Südosten, im weiteren Verlauf Richtung Norden folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der Stepenitz, der Stepenitz entlang Richtung Norden, östlich an Lockstädt vorbei bis zur Gemarkungsgrenze Mansfeld, entlang der Gemarkungs-grenze Mansfeld in Richtung Osten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, weiter der Gemarkungsgrenze Laaske entlang in Richtung Nordosten bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungs-grenze Triglitz, anschließend in südöstlicher Richtung der Gemarkungsgrenze Triglitz folgend bis zur Kümmernitz, von hier aus in gerader Linie parallel zur L 111 in Richtung Südosten bis zum westlichen Ortseingang Schönhagen auf der Kreisstraße 7026, an der K 7026 weiter in Richtung Westen bis zur Gemarkungsgrenze Helle, ab hier der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Süden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kuhbier, dieser weiter entlang in Richtung Süden bis zum Ausgangspunkt an der B 189.</p> | 12.3.2021 |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungsgrenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungs-grenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasenwinkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerdshagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Orts-verbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103, der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge</p> | 25.3.2021 |
| <p>Landkreis Uckermark
 — Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin und Schönermark bis zur Einmündung des Landiner Abzugsgrabens in die Welse und von dort in nordwestlicher Richtung,
 — Gemeinde Pinnow,
 — Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Mürow, Frauenhagen, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Wilmersdorf, Schmiedeberg und von der Gemarkungsgrenze Biesenbrow weiter in nordwestlicher Richtung bis zum Schmidtgraben, dort weiter auf der Leopoldsthaler Straße bis Schmidtgraben und dort weiter in nordöstlicher Richtung,</p> | 15.3.2021 |



| | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Gramzow, — Gemeinde Oberuckersee - östlich der A11, — Gemeinde Zichow mit den Gemarkungen Zichow und Fredersdorf, — Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Woltersdorf, Biesendahlshof und Blumberg, — Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Jamikow und Schönow, — Gemeinde Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Stendell, Kummerow und von der Gemarkungsgrenze Schwedt/Oder entlang der Langen Straße in nördlicher Richtung zur B2 und dort weiterführend bis Gemarkungsgrenze | |
| <p>Landkreis Uckermark</p> <p>Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung</p> | 29.3.2021 |
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeine Eldetal mit den Ortschaften Wredenhausen, Zepkow, Neukrug, Mönchshof und Neuhof | 12.3.2021 |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka | 26.3.2021 |
| <p>Landkreis Rostock</p> <ul style="list-style-type: none"> — Amt Carbäk: Gemeinde Broderstorf, mit den Ortsteilen Ikendorf-Ausbau, Pastow, Neu Pastow, Neu Roggentin und Neuendorf — Amt Carbäk: Gemeinde Roggentin, mit den Ortsteilen Fresendorf, Kösterbeck und Roggentin — Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen Beselin und Kessin | 17.3.2021 |
| <p>Stadt Rostock</p> <p>Ortsteil: Brinckmannsdorf (Alt Bartelsdorf, Riekdahl, Weißes Kreuz, Waldeslust und Kassebohm) im Westen begrenzt vom Ufer der Warnow; im Norden begrenzt durch die Rövershäger Chaussee bis zum Autobahnkreuz Rostock-Ost; im Osten und im Süden bis zur Stadtgrenze</p> | 17.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hinter Ortslage Jarmshagen Richtung Kreisgrenze - Waldgebiet | 16.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — 17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow, Klitschendorf, Groß Bünzow, Groß Jasedow, — 17390 Groß Polzin mit dem Ortsteil Konsages | 20.3.2021 |



| | |
|--|-----------|
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen
 — Gemeinde Gransebieth - Ortsteil: Gransebieth
 — Gemeinde Grammendorf - Ortsteile: Grammendorf, Keffenbrink
 — Gemeinde Glewitz - Ortsteile: Glewitz, Zarnekow</p> | 11.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen
 — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Wilmshagen Siedlung, Segebadenhau, Wendorf, Jager Hof II, Horst, Gerdeswalde</p> | 16.3.2021 |
| NIEDERSACHSEN | |
| <p>Landkreis Aurich
 — Start: Schoonorthor Straße – Gabelung Wundel
 — Wundel folgen Richtung Störtebeker Tief bis Degenfeld
 — Degenfeld in nördlicher Richtung folgen bis Schoonorthor Kreisstraße
 — dann Schoonorthor Kreisstraße in östlicher Richtung bis Wirdumer Straße
 — dann Luftlinie Kreuzung Schoonorthor Kreisstraße/Wirdumer Straße bis Kreuzung Eetsweg/Siegelsumer Moorweg
 — weiter in nörlicher Richtung auf Eetsweg bis Dröstendrift
 — dort auf Kanal Maar bis Schweitief, nördlich weiter,
 — links am Wohngebiet vorbei bis Abelitz-Moordorf-Kanal
 — dann auf Marscher Tief bis B210
 — südwestlich bis Straße Bei Abbingwehr
 — dort westlich weiter auf Eisinghuser Straße bis Loppersumer Straße,
 — in nördlicher Richtung weiter auf Loppersumer Straße bis Altes Greetsieler Sieltief
 — darauf weiter bis Uttumer Tief
 — ab dort Luftlinie bis Uppinger Weg
 — dem in nördlicher Richtung folgen bis Elisenfeld
 — dann westlich weiter bis Karlshofschloot,
 — weiter nördlich bis altes Greetsieler Sieltief
 — darauf weiter nördlich bis Eilsumer Landstraße/Schoonorthor Straße bis Startpunkt Schoonorthor Str./Wundel</p> | 18.3.2021 |
| <p>Landkreis Cloppenburg
 In der Stadt Friesoythe, Ortsteil Thüle, an der Kreuzung Kurfürstendamm / Thüler Kirchstraße / Über dem Worberg südlich der Straße Über dem Worberg folgend bis Im Birkengrün, dieser erst östlich und dann südlich folgend bis Thüler Straße, dieser südlich bis Raffeldweg und diesem bis Garreler Weg folgend, diesem und im weiteren Verlauf Thüler Straße in östlicher Richtung folgend bis Eggershoop, diesem südlich folgend und weiter über Thülsfelder Weg, Petersfelder Straße in nördlicher Richtung, Moorweg, Ahornweg bis Bergaue, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Falkenberger Straße, dieser in südlicher Richtung folgend bis Plattenweg, dem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße, dieser und im weiteren Verlauf Garreler Straße in südlicher Richtung folgend bis Moorriehen, dieser westlich folgend bis Tebben Damm über diesen bis Grüne Höhe, dieser erst westlich und dann südlich folgend bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis Mühlenweg, diesem westlich folgend bis Petersfelder Weg, diesem in südlicher Richtung folgend, an der ersten Gabelung der südöstlichen Abzweigung folgend, an der zweiten Gabelung der südwestlichen Abzweigung folgend, weiter über Kastanienallee bis Wasserzug von Osterscheps/Resthauser Graben, dem Wasserverlauf in westlicher Richtung folgend, bis Soeste, diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Molberger Doosekanal folgend, diesem Wasserverlauf in westlicher Richtung bis Dwertger Straße folgend, der Dwertger Straße und im weiteren Verlauf Molberger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis Kleine Tredde, dieser nördlich folgend bis Wöstenweg, diesem erst nördlich und dann südwestlich folgend bis Augustendorfer Weg, diesem in nordwestlicher Richtung und an der Abzweigung in nördlicher Richtung und im weiteren Verlauf der Dwertger Straße bis Bernhardsweg folgend, diesem bis Thülsfelder Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Dorfstraße folgend, weiter in nördlicher Richtung über Dorfstraße und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis zum Ausgangspunkt folgend.</p> | 16.3.2021 |



Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.

23.3.2021

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe an der Kreuzung Georg-Hoes-Straße/Thüler Straße der Thüler Straße in nördliche Richtung folgend bis Wiesenweg, entlang diesem bis Glaßdorfer Graben, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis Im Richtemoor, diesem in südöstlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Bösel/Gemeinde Garrel und dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Zum Richtemoor, dieser in südöstlicher Richtung folgend bis Brockenweg, diesem östlich folgend bis Große Aue, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung folgend bis Böseler Straße, dieser südlich folgend und weiter über Prozessionsweg, Dykstraße, der Kaiforter Straße in östlicher Richtung folgend und dann der Hauptstraße südlich folgend und weiter über Amerikastraße bis zur Kreuzung Amerikastraße/Jäger Straße/Langen Tange, westlich Langen Tange folgend bis Amerika Schloot, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung folgend bis Koppelweg, diesem in östlicher Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östlicher Richtung folgend bis Amerikastraße, dieser in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Cloppenburg folgend, dieser in westlicher Richtung folgend bis Flugplatzweg, diesem weiter in westlicher Richtung folgend bis Garreler Straße, dieser nördlich folgend bis Moorriehn, diesen bis Tebben Damm folgend, dem Tebben Damm südlich bis Grüne Höhe folgend, dieser erst nordwestlich und dann südwestlich folgend bis Bundesstraße 72/Friesoyther Straße, dieser nördlich folgend bis Mühlenweg, diesem und im Weiteren Neumühlen folgend bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwertger Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang

28.3.2021




| | |
|--|-----------|
| <p>dieser bis Bundesstraße 72/Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem in südöstliche Richtung folgend bis Am Haferberg, diesem nördlich folgend bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Bösel/Stadt Friesoythe und dieser entlang der Georg-Hoes-Straße östlich zum Ausgangspunkt folgend.</p> | |
| <p>Landkreis Diepholz
 Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122.
 Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze.
 Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.</p> | 26.3.2021 |
| <p>Landkreis Diepholz
 Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße“. Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge“ bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.</p> | 27.3.2021 |
| <p>Landkreis Vechta
 Beginnend auf der B 69 Kreuzung Oldenburger Straße/Holtruper Straße in östlicher Richtung Holtruper Straße (K254) bis zur Kreuzung Visbeker Damm folgen, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Auf den Engelken folgen. Die Straße Auf den Engelken in westlicher Richtung bis zur Holtruper Straße folgen. Der Holtruper Straße in südöstlicher Richtung bis zum Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zu Straße In den Tangen folgen. Die Straße In den Tangen in südlicher Richtung bis zur Straße Brookdamm folgen. Die Straße Brookdamm in südlicher Richtung bis zur Straße Wiebraks Wiesen folgen. Die Straße Wiebraks Wiesen in südöstlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen (Ortsumgehung Vechta) folgen. Die Straße Holzhausen in südlicher Richtung bis zur Straße Bei Thesings Kreuz folgen. Die Straße Bei Thesings Kreuz bis zur Straße Prozessionsweg folgen. Die Straße Prozessionsweg in südlicher Richtung zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Pickerhake folgen. Die Straße Pickerhake in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbrake folgen. Die Straße Telbrake in südlicher Richtung folgen, diese weiter in südwestlicher Richtung bis zur Abzweigung Straepel /Füchteler Esch folgen. Die Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Abzweigung der Straße Füchtel folgen. Die Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Driverstraße folgen. Die Driverstraße überqueren und die Straße Füchtel weiter in südöstlicher Richtung bis zur Straße Welp/Welper Straße folgen. Die Welper Straße in westlicher Richtung bis zur Schubertstraße folgen. Die Schubertstraße in südwestlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße folgen. Die Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Lohner Straße folgen. Die Lohner Straße bis zur Straße Lüscher Straße folgen. Die Straße Lüscher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Hagen-Ringstraße folgen. Die Straße Hagen-Ringstraße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung/Abzweigung Viehdrift folgen. Die Straße</p> | 25.3.2021 |



| | |
|---|------------------|
| <p>Viedrift in westlicher Richtung bis zur Straße Bussen Weg folgen. Die Straße Bussen Weg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung weiter folgen und bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm/Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Abzweigung Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 843) bzw. Abzweigung Schledehausener Straße folgen. Die Schledehausener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Die Straße Hasenberg in nordöstlicher Richtung folgen und diese dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Goseborg folgen. Die Straße Goseborg in nördöstlicher Richtung bis zur Straße in Richtung Loher Straße bzw. Straße Paolwischen folgen. Die Straße Paolwischen in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 3 folgen. Von der Hausnummer 3 der Straße Paolwischen in nördlicher Richtung bis zum Hilgenstegsbach folgen. Den Hilgenstegsbach in östlicher Richtung, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Osterfeld folgen. Die Straße Am Osterfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Hessels Höhe folgen. Die Straße Hessels Höhe bis zur Hausnummer 8 folgen. Die Straße Hessels Höhe von Hausnummer 8 in östlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße folgen. Die Straße Loher Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Brumlage folgen. Die Straße Zur Brumlage zunächst in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Spredaer Mühle folgen. Die Straße Zur Spredaer Mühle in südlicher Richtung bis zur Straße Zu den Teichen folgen. Die Straße Zu den Teichen in östlicher Richtung bis zur Höhe Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Die Sollebäke in nördlicher Richtung bis zur Straße In der Paterei folgen. Die Straße In der Paterei in südlicher Richtung bis zur Straße Auf der Lage folgen. Die Straße Auf der Lage in Richtung östlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Oldenburger Straße in nördlicher Richtung zum Ausgangspunkt bis zur Kreuzung Holtruper Straße (K 254) folgen.</p> | |
| <p>Landkreis Verden
Die nördliche Grenze des Sperrbezirks verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung.
Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben“ weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A“. Dem „Rieder Graben A“ stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße“). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.</p> | <p>26.3.2021</p> |
| <p>Landkreis Wolfenbüttel
Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum.
Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes bis zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrandes und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Samleben folgend entlang der westlichen Ortsgrenze Samleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der</p> | <p>25.3.2021</p> |



| | |
|--|-----------|
| <p>Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627. Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.</p> | |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | |
| <p>Landkreis Herzogtum Lauenburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade, — von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut“ von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst, — von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404 | 29.3.2021 |
| <p>Landkreis Plön</p> <ul style="list-style-type: none"> — In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin. — In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404 — In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine. — In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde — In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Sonderburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührener Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zapfenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirsensee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen. — In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg. — Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronsees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt. — In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren. | 2.4.2021 |
| <p>Landkreis Rendsburg-Eckernförde</p> <p>Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 10.03705 entlang der Kronsbeek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658,</p> | 28.3.2021 |



| | |
|--|-----------|
| <p>10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.</p> | |
| <p>Landkreis Stormarn
 — Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404
 — Gemeinde Grande: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404
 — Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet
 — Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet
 — Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet</p> | 29.3.2021 |

Stato membro: Italia

| | |
|--|--|
| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
| Regione: Friuli Venezia Giulia | |
| L'area delle parti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.869292 e E12.760297 | 13.3.2021 |
| Regione: Veneto | |
| L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.527589 e E11.910103 | 19.3.2021 |

Stato membro: Paesi Bassi

| | |
|--|--|
| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
| Province: Noord-Brabant | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Oudebaan/Sint Oedenrodenseweg, Sint Oedenrodenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bestseweg. 2. Bestseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Boskantseweg tot aan Ritaplein. 3. Ritaplein volgen in noordelijke richting overgaand in Populierenlaan tot aan Liempdseweg. 4. Liempdseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bobbenagelseweg. 5. Bobbenagelseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ollandseweg. 6. Ollandseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Grote Doelenlaan tot aan Sluitappel. 7. Sluitappel volgen in oostelijke richting tot aan Groen Woud. | 13.3.2021 |



| | |
|--|--|
| 8. Groene Woud volgen in oostelijke richting tot aan Noordelijke Randweg.
9. Noordelijke Randweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veghelseweg.
10. Veghelseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oostelijke randweg thv Everse Akkerpad de A50 overstekend tot aan Everse Akkerpad.
11. Everse Akkerpad volgen in oostelijke richting tot aan Lieshoutsedijk.
12. Lieshoutsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Lieshoutseweg.
13. Lieshoutseweg volgen in oostelijke richting tot aan Vogelsven.
14. Vogelsven volgen in zuidelijke richting tot aan Hei-end.
15. Hei-end volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselse Akkers.
16. Vresselse Akkers volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselseweg.
17. Vresselseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Vresselseweg tot aan Planetenlaan.
18. Planetenlaan volgen in westelijke richting tot aan Hendrik Venemanstraat.
19. Hendrik Venemanstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Boslaan.
20. Boslaan volgen in westelijke richting overgaand in Bestseweg overgaand in Sonseweg tot aan Molenheideweg.
21. Molenheideweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Baan.
22. Oude Baan volgen in noordelijke richting tot aan Sint Oedenrodenseweg. | |
|--|--|

Stato membro: Polonia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim oraz grodziskim: | |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim i część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1472 E 16.0567 | 2.3.2021 |
| W województwie lubuskim, w powiatach żarskim i żagańskim: | |
| Część gminy Żary w powiecie żarskim i część gminy Żagań w powiecie żagańskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6967 E 15.2097 | 3.3.2021 |
| W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i grodziskim: | |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1592 E 16.0497 | 3.3.2021 |
| W województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim: | |
| Część gminy Tworóg w powiecie tarnogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.5089 E 18.7253 | 6.3.2021 |
| W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i grodziskim: | |
| Część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1397 E 16.1336 | 10.3.2021 |
| W województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim: | |
| Części gmin Trzebiechów i Bojadła w powiecie zielonogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0186 E 15.7389 | 9.3.2021 |
| W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim i kutnowskim: | |
| Część gminy Witonia w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów i część gminy wiejskiej Kutno w powiecie kutnowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1442 E 19.3353 | 26.3.2021 |



| <i>W województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim:</i> | |
|--|-----------|
| Część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147 | 27.3.2021 |
| <i>W województwie opolskim, w powiecie głubczyckim:</i> | |
| Część gminy Głubczyce w powiecie głubczyckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211 | 30.3.2021 |
| <i>W województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim:</i> | |
| Części gmin Wisznia Mała i Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803 | 29.3.2021 |
| <i>W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim:</i> | |
| Część gminy Barczewo w powiecie olsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878 | 30.3.2021 |
| <i>W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:</i> | |
| Części gmin Żelazków, Opatówek, Ceków- Kolonia w powiecie kaliskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817 | 27.3.2021 |
| <i>W województwie pomorskim, w powiatach kartuskim i wejherowskim:</i> | |
| Część gminy Kartuzy w powiecie kartuskim, części gmin Linia i Szemud w powiecie wejherowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003 | 29.3.2021 |
| <i>W województwie podkarpackim, w powiatach ropczycko – sędziszowskim i dębickim:</i> | |
| Części gmin Ostrów i Ropczyce w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892 | 30.3.2021 |

Stato membro: Romania

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| County: Ilfov | |
| Localitățile:
— Moara Domnească
— Găneasa
— Afumați | 15.2.2021 |
| County: Timiș | |
| Localitățile:
— Folea | 19.3.2021 |

Stato membro: Svezia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7 | 18.3.2021 |



| | |
|---|-----------|
| Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27 | 18.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Simrishamn contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.31.29 and E14.9.47 | 10.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42 | 19.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.26.59 | 24.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Kungsbacka contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.34.12 and E12.15.0 | 22.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48 | 26.3.2021 |

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Bulgaria


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Region of Pleven | |
| Pleven municipality:
— Mechka
— Koilovtzi | 10.3.2021 |
| Nikopol municipality:
— Asenovo
— Debovo
— Novachene
— Batsova mahala | |
| Levski municipality:
— Tranchovitsa | |
| Pordim municipality:
— Totleben | |
| Pleven municipality:
— Slavyanovo | Dall'1.3.2021 al 10.3.2021 |

Stato membro: Cechia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| Plzeň Region: | |
| Bílky (692417); Blovice (605735); Březí u Žinkov (797081); Dolce (644820); Háje u Vodokrt (784371); Horšice (644838); Hradiště u Blovic (605751); Hradištská Lhotka (647578); Hradištský Újezd (647586); Chlum u Blovic | 14.3.2021 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>(651516); Chouzovy (654949); Kbel u Přeštic (664588); Kbelnice u Letin (680583); Klášter u Nepomuka (665495); Knihy (784389); Kokořov (797103); Kucíny (735931); Libákovice (745081); Louňová (687341); Měčín (692441); Měcholupy u Blovic (692743); Nepomuk (703478); Netunice (704083); Nová Ves u Nepomuka (705942); Novotníky (726974); Osek u Vodokrt (784397); Partoltice (718114); Plevňov (745090); Prádlu (726982); Radkovic u Měčina (692492); Radkovic u Příchovic (735957); Řenče (745103); Seč u Blovic (746436); Sedliště nad Úslavou (786179); Skašov (748218); Smederov (795551); Spálené Poříčí (752703); Srby nad Úslavou (786187); Struhaře (757021); Střížovice u Plzně (758124); Svárkov (680613); Štítov u Blovic (763985); Týniště u Horšic (644846); Újezd u Horšic (644854); Únětice u Blovic (774421); Vlčí (783650); Vlčice u Blovic (783757); Vlčejn (783919); Vlkov u Spáleného Poříčí (752711); Vodokrty (784401); Vojovice (784613); Zálesí u Příchovic (735965); Zdemslice (792276); Žákava (704504); Žďár u Blovic (795569); Ždírec u Blovic (795577); Želčany (654965); Žinkovy (797111)</p> | |
| <p>Bzí (617300); Dražkov (631582); Chocenice (651982); Chocenická Lhota (652008); Chocenický Újezd (652016); Jarov u Blovic (657603); Komorno (668842); Kotousov (651991); Letiny (680605); Zhůř (657611)</p> | <p>Dal 6.3.2021 al 14.3.2021</p> |
| <p>Bdeněves (671975); Bítov u Přehýšova (734527); Blahousty (634395); Blatnice u Nýřan (605301); Butov (785377); Čerňovice (620581); Dolany u Stříbra (722812); Doubrava u Plzně (631141); Erpužice (634409); Horní Sekyřany (638706); Hoříkovice u Chotěšova (671088); Hracholusky nade Mží (774171); Kamenný Újezd u Nýřan (708470); Kladruby u Stříbra (665355); Kniže (774197); Kostelec u Stříbra (670090); Kotovice (671096); Lhota u Stříbra (761885); Lipno u Hunčic (649503); Lochousice (686441); Lšelín (670103); Luhov u Líštan (685194); Malovice u Erpužic (634425); Mířovice (780375); Myslinka (671991); Nedražice (670111); Nýřany (708496); Ostrov u Stříbra (716073); Plešnice (721735); Pňovany (722804); Popov u Stříbra (716081); Pozorka u Kladrub (665380); Přehýšov (734535); Radějovice u Přehýšova (734543); Rachtov (740551); Stříbro (757837); Svinná u Stříbra (785385); Sytno (761893); Těchoděly (649481); Trpísty (768766); Třebobuz (685216); Týnec u Chotěšova (653217); Úherce u Nýřan (791946); Újezd nade Mží (773808); Úlice (774219); Únehle (676756); Ves Touškov (780383); Vranov u Stříbra (785393); Vrbice u Stříbra (665398); Vrhavec (716090); Záluží (671118)</p> | <p>30.3.2021</p> |
| <p>Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)</p> | <p>Dal 22.3.2021 al 30.3.2021</p> |
| <p>Frymburk u Sušice (795950); Svaté Pole u Horažďovic (641910); Veřejchov (780341); Kejnice (664723)</p> | <p>13.3.2021</p> |
| <p>South Bohemian Region:</p> | |
| <p>Doubravice u Strakonice (631248); Nahošín (631264); Černíkov u Strakonice (632562); Droužetice (632571); Hlupín (639915); Horní Poříčí (726001); Hodějov (645541); Škrobočov (645567); Hoštice u Volyně (646164); Chrástovice (654108); Klínovice (654116); Kalenice (662151); Kladruby u Strakonice (665321); Kraselov (673145); Mladotice u Kraselova (673170); Krejnice (674346); Libětice (752495); Mečichov (692409); Mnichov (697443); Mutěnice u Strakonice (700436); Zadní Ptákovice (701858); Němčice u Volyně (702951); Němčice (704521); Jetišov (774111); Nihošovice (704539); Přední Zborovice (757161); Domanice (738204); Kaletice (738239); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonice (632589); Radomyšl (738221); Kapsova Lhota (738581); Milíkovice (759937); Radošovice u Strakonice (738590); Svaryšov (759945); Rovná u Strakonice (742112); Řepice (742121); Slaník (735272); Smiradice (752509); Sousedovice (752517); Hajska</p> | <p>13.3.2021</p> |



| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>(697753); Nové Strakonice (755923); Přední Ptákovice (755931); Strakonice (755915); Škúdra (762717); Strunkovice nad Volynkou (757179); Kozlov nad Otavou (671614); Sedlo u Horažďovic (747041); Střelské Hoštice (757489); Střelskohoštická Lhota (747050); Štěchovice (763276); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Radkovice (774120); Švejarova Lhota (774138); Úlehle (774146); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Ohrazenice u Tažovic (765261); Tažovice (765279); Volenice (784834); Zahorčice u Volyně (789798); Zvotoky (762725)</p> | |
| <p>Drachkov u Strakonic (726923); Dolní Poříčí (725994); Katovice (664529); Krty u Strakonic (675181); Koclov (706892); Novosedly u Strakonic (706906); Sloučín (706914); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Dražejov u Strakonice (755940); Střela (755958)</p> | <p>Dal 5.3.2021 al 13.3.2021</p> |
| <p>Blatenka (605212); Blatná (605247); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Buzice (616401); Bošovice u Čížové (624161); Nepodřice (626911); Stará Dobeš (626881); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Brloh u Drhovle (632406); Drhovle (632414); Mladotice u Drhovle (632457); Pamětice u Drhovle (632473); Černíkov u Strakonic (632562); Drouzetice (632571); Hlupín (639915); Chrástovice (654108); Klínovice (654116); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lom u Blatné (686549); Mířeč (686557); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Radobyte (617601); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Mnichov (697443); Jemnice u Oseka (712892); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Kožlí u Čížové (724408); Křešice u Čížové (724416); Malčice u Mirotic (724424); Podolí II (724432); Soběšice u Předotic (724441); Šamonice (724459); Třebkov (724467); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Prešťovice (735264); Domanice (738204); Kaletice (738239); Podolí u Strakonic (632589); Leskovice u Radomyšle (738212); Radomyšl (738221); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Dražejov u Strakonic (755940); Hajska (697753); Strakonice (755915); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Zábोří u Blatné (789313)</p> | <p>28.3.2021</p> |
| <p>Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)</p> | <p>Dal 20.3.2021 al 28.3.2021</p> |
| <p>Vysočina Region:</p> | |
| <p>Batelov (601144); Lovětín u Třešti (687693); Rácov (737291); Nová Ves u Třešti (705675); Bělá u Horní Cerekve (601586); Hutě (617423); Ctiboř u Častrova (618691); Čelistná (619388); Dobrá Voda u Pelhřimova (626996); Rohovka (627011); Dolní Cerekve (628875); Spělov (752801); Hojkov (640697); Turovka (771741); Horní Dubenky (642827); Horní Ves (644552); Jihlávka (659924); Kaliště u Horních Dubenek (662267); Mezná u Pelhřimova (693774); Vratašův u Mezně (693782); Milíčův u Jihlavy (694894); Nová Buková (704954); Čejkov (618985); Nový Rychnov (707881); Řežence (745430); Sázava pod Křemešníkem (746215); Benátky u Houserovky (646300); Houserovka (646318); Janovice u Houserovky (646326); Lešov (680460); Nemojov (703192); Radňov u Rynárce (738158); Ostrovec u Houserovky (646334); Heřmanec u Počátek (722979); Léskovec (722995); Počátky (723002); Polesí u Počátek (725424); Proseč pod Křemešníkem (733253); Rohozná u Jihlavy (740497); Růžená (743755); Rynárec (744646); Buková u Třešti (615790); Čenkov u Třešti (619469); Veselá u Častrova (780511); Zajíčkov (790435)</p> | <p>22.3.2021</p> |



| | |
|--|----------------------------|
| Bezděčín na Moravě (603431); Černov (620521); Horní Cerekev (642681); Hříběcí (648981); Chrástov u Horní Cerekve (653942); Těšenov (766682); Švábov (764531) | Dal 14.3.2021 al 22.3.2021 |
|--|----------------------------|

Stato membro: Danimarca

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55.1246; E 15.0070 | 30.3.2021 |
| The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070 | Dal 22.3.2021 al 30.3.2021 |
| The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55,0336; E 14,9997 | 4.4.2021 |
| The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997 | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021 |
| The parts of Ringsted municipality, Køge municipality, Faxe municipality, Roskilde municipality and Lejre municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on PS coordinates coordinates N 55,4573; E 11,9391 | 6.4.2021 |
| The parts of Ringsted municipality and Køge municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391 | Dal 29.3.2021 al 6.4.2021 |
| The parts of Slagelse municipality and Næstve municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55.2432; E 11.3900 | 10.4.2021 |
| The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900 | Dal 2.4.2021 al 10.4.2021 |

Stato membro: Estonia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| The parts of Lääne-Viru county beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 59.480540;E 26.455205 | 22.3.2021 |
| The parts of Lääne-Viru county that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.480540;E 26.455205 | Dal 14.3.2021 al 22.3.2021 |



Stato membro: Finlandia


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| The parts of Janakkala, Loppi, Hämeenlinna municipalities that are contained within a circle of radius 10 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207, Lon 24,508571 and beyond the area described in the protection zone | 14.3.2021 |
| The parts of Janakkala municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207, Lon 24,508571 | Dal 6.3.2021 al 14.3.2021 |

Stato membro: Francia


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| Les communes suivantes dans le département: Gers (32) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — AIGNAN — ARMENTIEUX — ARMOUS-ET-CAU — AUJAN-MOURNEDE — AVERON-BERGELE — BASSOUES — BAZIAN — BEUCAIRE — BECCAS — BELMONT — BERAUT — BETPLAN — BEZOLLES — CAHUZAC-SUR-ADOUR — CAILLAVET — CALLIAN — CASSAIGNE — CASTELNAU-D'ANGLES — CASTELNAVET — CASTEX — CAUSSENS — CAZAUX-D'ANGLES — CAZAUX-VILLECOMTAL — CLERMONT-POUYGUILLES — CONDOM — COULOUME-MONDEBAT — COURRENSAN — COURTIES — CUELAS — DUFFORT — ESCLASSAN-LABASTIDE — ESTIPOUY — GALIAX — GAZAX-ET-BACCARISSE — GONDRIN — GOUX — HAGET — IDRAC-RESPAILLES — LISLE-DE-NOE — IZOTGES — JU-BELLOC — JUILLAC — JUSTIAN | 2.4.2021 |



— LABARTHE
— LABEJAN
— LADEVEZE-RIVIERE
— LADEVEZE-VILLE
— LAGARDE-HACHAN
— LAGARDERE
— LAMAZERE
— LANNEPAX
— LARRESSINGLE
— LASSERADE
— LOUBEDAT
— LOUBERSAN
— LOURTIES-MONBRUN
— LOUSLITGES
— LOUSSOUS-DEBAT
— LUPIAC
— MAIGNAUT-TAUZIA
— MALABAT
— MANSENCOME
— MARAMBAT
— MARGOUET-MEYMES
— MASCARAS
— MASSEUBE
— MAUMUSSON-LAGUIAN
— MIRAMONT-D'ASTARAC
— MIRANDE
— MIRANNES
— MONLAUR BERNET
— MONTESQUIOU
— MOUCHAN
— MOUCHES
— MOUREDE
— NOULENS
— PEYRUSSE-GRANDE
— PEYRUSSE-VIEILLE
— PLAISANCE
— PONSAN-SOUBIRAN
— POUYDRAGUIN
— PRECHAC-SUR-ADOUR
— RAMOUZENS
— ROQUEBRUNE
— ROQUES
— ROZES
— SABAZAN
— SAINT-ARAILLES
— SAINT-ARROMAN
— SAINT-AUNIX-LENGROS
— SAINT-JEAN-POUTGE
— SAINT-JUSTIN
— SAINT-MARTIN
— SAINT-OST
— SAINT-PAUL-DE-BAISE
— SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES
— SAMARAN
— SARRAGUZAN
— SAUVIAC
— SCIEURAC-ET-FLOURES
— SEAILLES
— SEISSAN
— SEMBOUES
— TASQUE
— TIESTE-URAGNOUX
— TOURDUN
— TUDELLE




| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — VALENCE-SUR-BAISE — VIELLA — VIOZAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> — ARBLADE-LE-BAS — ARBLADE-LE-HAUT — AURENSAN — AUX-AUSSAT — AYZIEU — BARCELONNE-DU-GERS — BARCUGNAN — BARS — BASCOUS — BAZUGUES — BEAUMARCHES — BEAUMONT — BELLOC-SAINT-CLAMENS — BERDOUES — BERNEDE — BETOUS — BLOUSSON-SERIAN — BOURROUILLAN — BOUZON-GELLENAVE — BRETAGNE D'ARMAGNAC — CAMPAGNE-D'ARMAGNAC — CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE — CASTEX-D'ARMAGNAC — CASTILLON-DEBATS — CAUMONT — CAUPENNE-D'ARMAGNAC — CAZAUBON — CAZENEUVE — CORNEILLAN — CRAVENCERES — DEMU — EAUZE — ESPAS — ESTAMPES — ESTANG — FOURCES — FUSTEROUAU — GEE-RIVIERE — LE HOUGA — LAAS — LABARTHETE — LAGRAULET-DU-GERS — LAGUIAN-MAZOUS — LANNEMAIGNAN — LANNE-SOUBIRAN — LANNUX — LAREE — LARROQUE-SUR-L'OSSE — LAJUZHAN — LAURAET — LAVERAET — LELIN-LAPUJOLLE — LIAS-D'ARMAGNAC — LUPPE-VIOLLES — MAGNAN — MANAS-BASTANOUS — MANCIET — MARCIAC — MARGUESTAU — MARSEILLAN | <p style="text-align: center;">Dal 25.3.2021 al 2.4.2021</p> |




| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — MAULEON-D'ARMAGNAC — MAULICHERES — MAUPAS — MIELAN — MONCASSIN — MONCLAR — MONCLAR-SUR-LOSSE — MONGUILHEM — MONLEZUN — MONLEZUN-D'ARMAGNAC — MONPARDIAC — MONTAUT — MONT-DE-MARRAST — MONTEGUT-ARROS — MONTREAL — MORMES — NOGARO — PALLANNE — PANJAS — PERCHEDE — PONSAMPERE — POUYLEBON — PRÉNERON — PROJAN — REANS — RICOURT — RISCLE — SADEILLAN — SAINTE-AURENCE-CAZAUX — SAINT-CHRISTAUD — SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC — SAINTE-DODE — SAINT-ELIX-THEUX — SAINT-GERME — SAINT-GRIEDE — SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC — SAINT-MAUR — SAINT-MEDARD — SAINT-MICHEL — SAINT-MONT — SALLES-D'ARMAGNAC — SARRAGACHIES — SEGOS — SION — SORBETS — TARSAC — TERMES-D'ARMAGNAC — TILLAC — TOUJOUSE — TRONCENS — URGOSSE — VERGOIGNAN — VERLUS — VIC-FEZENSAC — VILLECOMTAL-SUR-ARROS | |
|--|--|

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)


| | |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Angoumé — Angresse — Arengosse — Arue — Arx — Azur | <p>31.3.2021</p> |
|---|------------------|



— Baudignan
— Bélus
— Bénesse-Maremne
— Betbezer-d'Armagnac
— Bostens
— Bougue
— Bourriot-Bergonce
— Brocas
— Campet-et-Lamolère
— Canenx-et-Réaut
— Capbreton
— Cauneille
— Cère
— Créon-d'Armagnac
— Dax
— Estigarde
— Gaillères
— Garein
— Geloux
— Hastingues
— Herm
— Josse
— Labenne
— Labrit
— Lacquy
— Laglorieuse
— Lencouacq
— Léon
— Lesperon
— Linxe
— Losse
— Lubbon
— Lucbardez et Bargues
— Luglon
— Magescq
— Maillas
— Maillères
— Mazerolles
— Mées
— Messanges
— Moliets-et-Maâ
— Mont-de-Marsan
— Morcenx La Nouvelle
— Oeyregave
— Oeyreluy
— Ondres
— Orist
— Orthevielle
— Orx
— Ousse-Suzan
— Pey
— Peyrehorade
— Port-de-Lanne
— Pouydesseaux
— Retjons
— Rimbez-et-Baudiets
— Rion-des-Landes
— Rivière-Saas-et-Gourby
— Roquefort
— Sabres
— Saint-André-de-Seignanx
— Saint-Avit
— Saint-Barthélemy
— Saint-Cricq-du-Gave




| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Saint-Cricq-Villeneuve — Sainte-Foy — Saint-Étienne-d'Orthe — Saint-Geours-de-Maremne — Saint-Gor — Saint-Jean-de-Marsacq — Saint-Julien-d'Armagnac — Saint-Justin — Saint-Lon-les-Mines — Saint-Martin-de-Hinx — Saint-Martin-de-Seignanx — Saint-Martin-d'Oney — Saint-Michel-Escalus — Saint-Paul-lès-Dax — Saint-Pierre-du-Mont — Saint-Vincent-de-Tyrosse — Sarbazan — Saubion — Saubrigues — Saubusse — Seignosse — Le Sen — Seyresse — Siest — Soorts-Hossegor — Sorde-l'Abbaye — Soustons — Tarnos — Tercis-les-Bains — Tosse — Uchacq-et-Parentis — Vieux-Boucau-les-Bains — Villenave — Ygos-Saint-Saturnin — Yzosse | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Aire-sur-l'Adour — Amou — Arboucave — Argelos — Arsague — Artassenx — Arthez-d'Armagnac — Aubagnan — Audignon — Audon — Aurice — Bahu-Soubiran — Baigts — Banos — Bascons — Bas-Mauco — Bassercles — Bastennes — Bats — Bégaar — Bélis — Bénesse-lès-Dax — Benquet — Bergouey — Beylongue — Beyries — Biarrotte — Biaudos | <p style="text-align: center;">Dal 13.3.2021 al 31.3.2021</p> |




— Bonnegarde
— Bordères-et-Lamensans
— Bourdalat
— Brassempouy
— Bretagne-de-Marsan
— Buanes
— Cachen
— Cagnotte
— Campagne
— Candresse
— Carcarès-Sainte-Croix
— Carcen-Ponson
— Cassen
— Castaignos-Souslens
— Castandet
— Castelnau-Chalosse
— Castelnau-Tursan
— Castelner
— Castel-Sarrazin
— Castets
— Cauna
— Caupenne
— Cazalis
— Cazères-sur-l'Adour
— Classun
— Clèdes
— Clermont
— Coudures
— Doazit
— Donzacq
— Duhort-Bachen
— Dumes
— Escalans
— Estibeaux
— Eugénie-les-Bains
— Eyres-Moncube
— Fargues
— Le Frêche
— Gaas
— Gabarret
— Gamarde-les-Bains
— Garrey
— Gaujacq
— Geaune
— Gibret
— Goos
— Gourbera
— Gousse
— Gouts
— Grenade-sur-l'Adour
— Habas
— Hagetmau
— Hauriet
— Haut-Mauco
— Herré
— Heugas
— Hinx
— Hontanx
— Horsarrieu
— Labastide-Chalosse
— Labastide-d'Armagnac
— Labatut
— Lacajunte
— Lacrabe



— Lagrange
— Lahosse
— Laluque
— Lamothe
— Larbey
— Larrivière-Saint-Savin
— Latrille
— Laurède
— Lauret
— Lesgor
— Le Leuy
— Louer
— Lourquen
— Lussagnet
— Mant
— Marpaps
— Mauries
— Maurrin
— Mauvezin-d'Armagnac
— Maylis
— Meilhan
— Mimbaste
— Miramont-Sensacq
— Misson
— Momuy
— Monget
— Monséguir
— Montaut
— Montégut
— Montfort-en-Chalosse
— Montgaillard
— Montsoué
— Morganx
— Mouscardès
— Mugron
— Narrosse
— Nassiet
— Nerbis
— Nousse
— Onard
— Ossages
— Ozourt
— Parleboscq
— Payros-Cazautets
— Pécorade
— Perquie
— Peyre
— Philondenx
— Pimbo
— Pomarez
— Pontonx-sur-l'Adour
— Poudenx
— Pouillon
— Poyanne
— Poyartin
— Préchacq-les-Bains
— Pujo-le-Plan
— Puyol-Cazalet
— Renung
— Saint-Agnet
— Saint-Aubin
— Saint-Cricq-Chalosse
— Sainte-Colombe
— Sainte-Marie-de-Gosse




| | |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Saint-Gein — Saint-Geours-d'Auribat — Saint-Jean-de-Lier — Saint-Laurent-de-Gosse — Saint-Loubouer — Saint-Maurice-sur-Adour — Saint-Pandelon — Saint-Perdon — Saint-Sever — Saint-Vincent-de-Paul — Saint-Yaguen — Samadet — Sarraziet — Sarron — Saugnac-et-Cambran — Serres-Gaston — Serreslous-et-Arribans — Sorbets — Sort-en-Chalosse — Souprosse — Taller — Tartas — Téthieu — Tilh — Toulouze — Urgons — Vert — Vicq-d'Auribat — Vielle-Soubiran — Vielle-Tursan — Le Vignau — Villeneuve-de-Marsan | |
| Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — BOUSSES — DURANCE — LANNES — MEZIN — POUDENAS — REAUP-LISSE | 21.3.2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> — SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC — SAINT-PÉ-SAINT-SIMON — SOS | Dal 13.3.2021 al 21.3.2021 |
| Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — ABERE — ABIDOS — ABITAIN — ABOS — AGNOS — AICIRITS-CAMOU-SUHAST — AINHARP — AMENDEUX-ONEIX — ANCE — ANDOINS — ANGAIS — ANGLET — ANGOUS — ANOYE — ARAMITS — ARANCOU | 2.4.2021 |



— ARAUJUZON
— ARAUX
— ARBERATS-SILLEGUE
— ARBOUET-SUSSAUTE
— ARBUS
— ARESSY
— ARGAGNON
— ARGELOS
— ARHANSUS
— ARMENDARITS
— ARRICAU-BORDES
— ARRIEN
— ARROS-DE-NAY
— ARTHEZ-D'ASSON
— ARTIGUELOUVE
— ARTIX
— ASASP-ARROS
— ASSAT
— ASSON
— ASTE-BEON
— ASTIS
— ATHOS-ASPIS
— AUBERTIN
— AUBOUS
— AUDAUX
— AURIAC
— AURIONS-IDERNES
— AUSSEVIELLE
— AUTERRIVE
— AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN
— AYDIE
— AYDIUS
— AYHERRE
— BALEIX
— BALIROS
— BARCUS
— BARDOS
— BARZUN
— BASSILLON-VAUZE
— BASTANES
— BASTIDE-CLAIRENCE
— BAUDREIX
— BAYONNE
— BEDEILLE
— BEGUIOS
— BEHASQUE-LAPISTE
— BENEJACQ
— BEOST
— BERENX
— BERNADETS
— BERROGAIN-LARUNS
— BESCAT
— BESINGRAND
— BETRACQ
— BEUSTE
— BEYRIE-EN-BEARN
— BEYRIE-SUR-JOYEUSE
— BIARRITZ
— BIDOS
— BIELLE
— BILHERES
— BILLERE
— BIZANOS
— BOEIL-BEZING




— BORDERES
— BORDES
— BOSDARROS
— BOUCAU
— BOUGARBER
— BOURDETTES
— BOURNOS
— BRISCOUS
— BUGNEIN
— BUNUS
— BUROS
— BUROSSE-MENDOUSSE
— BUZIET
— BUZY
— CADILLON
— CARDESSE
— CARRESSE-CASSABER
— CASTAGNEDE
— CASTEIDE-CAMI
— CASTERA-LOUBIX
— CASTETBON
— CASTETNAU-CAMBLONG
— CASTETNER
— CASTILLON-DE-LEMBEYE
— CAUBIOS-LOOS
— CESCAU
— CHERAUTE
— COARRAZE
— CONCHEZ-DE-BEARN
— CORBERE-ABERES
— COUBLUCQ
— CUQUERON
— DENGUIN
— DOMEZAIN-BERRAUTE
— DOUMY
— EAUX-BONNES
— ESCOS
— ESCOT
— ESCOU
— ESCOUBES
— ESCOUT
— ESCURES
— ESPECHEDE
— ESPIUTE
— ESPOEY
— ESQUIULE
— ESTIALESCQ
— ESTOS
— ETCHARRY
— EYSUS
— FEAS
— GABASTON
— GABAT
— GAN
— GARINDEIN
— GARLEDE-MONDEBAT
— GARRIS
— GAYON
— GELOS
— GER
— GERDEREST
— GERE-BELESTEN
— GESTAS
— GOES




— GOTEIN-LIBARRENX
— GUICHE
— GUINARTHE-PARENTIES
— GURMENCON
— HAUT-DE-BOSDARROS
— HERRERE
— HIGUERES-SOUYE
— HOPITAL-D'ORION
— HOPITAL-ST-BLAISE
— HOURS
— IBARROLLE
— IDAUX-MENDY
— IDRON
— IGON
— ILHARRE
— ISTURITS
— JURANCON
— JUXUE
— LAA-MONDRANS
— LABASTIDE-CEZERACQ
— LABASTIDE-MONREJEAU
— LABASTIDE-VILLEFRANCHE
— LABATMALE
— LABATUT
— LACOMMANDE
— LAGOR
— LAGOS
— LAHONCE
— LAHOURCADE
— LALONGUE
— LAMAYOU
— LANNECAUBE
— LANNEPLAA
— LANTABAT
— LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
— LAROIN
— LARRIBAR-SORHAPURU
— LARUNS
— LASSERRE
— LASSEUBE
— LASSEUBETAT
— LEDEUIX
— LEE
— LEMBEYE
— LEME
— LEREN
— LESCAR
— LESPIELLE
— LESPOURCY
— LESTELLE-BETHARRAM
— LIVRON
— LOHITZUN-OYHERCQ
— LOMBIA
— LONS
— LOUBIENG
— LOUVIE-SOUBIRON
— LUC-ARMAU
— LURBE-ST-CHRISTAU
— LUSSAGNET-LUSSON
— LUXE-SUMBERRAUTE
— MASLACQ
— MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ
— MAUCOR
— MAULEON-LICHARRE




— MAZERES-LEZONS
— MEHARIN
— MEILLON
— MENDITTE
— MERACQ
— MERITEIN
— MIREPEIX
— MONASSUT-AUDIRACQ
— MONCAUP
— MONEIN
— MONPEZAT
— MONSEGUR
— MONT
— MONT-DISSE
— MONTARDON
— MONTAUT
— MONTFORT
— MORLAAS
— MOUGUERRE
— MOUHOUS
— MOUMOUR
— MOURENX
— MUSCULDY
— NARCASTET
— NARP
— NAVAILLES-ANGOS
— NAY
— NOGUERES
— OGEU-LES-BAINS
— OLORON-SAINTE-MARIE
— ORAAS
— ORDIARP
— ORSANCO
— OS-MARSILLON
— OSSENX
— OSSERAIN-RIVAREYTE
— OSTABAT-ASME
— OUILLO
— OUSSE
— OZENX-MONTESTRUCQ
— PAGOLLE
— PARBAYSE
— PARDIES
— PARDIES-PIETAT
— PAU
— PEYRELONGUE-ABOS
— POEY-DE-LESCAR
— PONTACQ
— POULIACQ
— PRECILHON
— REBENACQ
— RIUPEYROUS
— RIVEHAUTE
— RONTIGNON
— ROQUIAGUE
— SAINT-ABIT
— SAINT-CASTIN
— SAINT-DOS
— SAINT-FAUST
— SAINT-JAMMES
— SAINT-JEAN-POUDGE
— SAINT-LAURENT-BRETAGNE
— SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE
— SAINT-PALAIS




| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — SAINT-PE-DE-LEREN — SAINT-PIERRE-D'IRUBE — SAINT-VINCENT — SALIES-DE-BEARN — SALLES-MONGISCARD — SAMES — SAMSONS-LION — SARPOURENX — SARRANCE — SAUGUIS-ST-ETIENNE — SAUVAGNON — SAUVELADE — SEDZE-MAUBECQ — SEDZERE — SEMEACQ-BLACHON — SENDETS — SERRES-CASTET — SERRES-MORLAAS — SERRES-SAINTE-MARIE — SIMACOURBE — SIROS — SUS — SUSMIOU — TABAILLE-USQUAIN — TARSACQ — THEZE — UHART-MIXE — URCUIT — UROST — URT — UZEIN — UZOS — VIALER — VIELLENAVE-D'ARTHEZ — VIELLENAVE-DE-NAVARREX — VILLEFRANQUE — VIODOS-ABENSE-DE-BAS — VIVEN | |
| <ul style="list-style-type: none"> — AAST — AMOROTS-SUCCOS — ANDREIN — ANOS — AREN — ARGET — ARNOS — AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY — ARRAS-TARREBIEU — ARRAUTE-CHARRITTE — ARROSES — ARTHEZ-DE-BEARN — ARTIGUELOUTAN — ARUDY — ARZACQ-ARRAZIGUET — AUBIN — AUGA — BAIGTS-DE-BEARN — BALANSUN — BALIRACQ-MAUMUSSON — BARINQUE — BARRAUTE-CAMU — BELLOCQ — BENTAYOU-SEREE — BERGOUEY-VIELLENAVE | <p style="text-align: center;">Dal 25.3.2021 al 2.4.2021</p> |



— BIDACHE
— BIRON
— BONNUT
— BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
— BOUILLON
— BOUMOURT
— BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
— BURGARONNE
— CABIDOS
— CAME
— CARRERE
— CASTEIDE-CANDAU
— CASTEIDE-DOAT
— CASTET
— CASTETIS
— CASTETPUGON
— CASTILLON-D'ARTHEZ
— CHARRE
— CHARRITTE-DE-BAS
— CLARACQ
— COSLEDA-LUBE-BOAST
— CROUSEILLES
— DIUSSE
— DOAZON
— DOGNEN
— ESLOURENTIES-DABAN
— ESPES-UNDUREIN
— FICHOUS-RIUMAYOU
— GARLIN
— GAROS
— GERONCE
— GEUS-D'ARZACQ
— GEUS-D'OLORON
— GOMER
— GURS
— HAGETAUBIN
— IZESTE
— JASSES
— LAAS
— LABETS-BISCAY
— LABEYRIE
— LACADEE
— LACQ
— LAHONTAN
— LALONQUETTE
— LARREULE
— LASCLAVERIES
— LAY-LAMIDOU
— LICHOS
— LIMENDOUS
— LONCON
— LOURENTIES
— LOUVIE-JUZON
— LOUVIGNY
— LUCARRE
— LUCGARIER
— LUCQ-DE-BEARN
— LYS
— MALAUSSANNE
— MASCARAAS-HARON
— MASPARRAUTE
— MAURE
— MAZEROLLES
— MESPLEDE



| | |
|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> — MIALOS — MIOSENS-LANUSSE — MOMAS — MOMY — MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU — MONCLA — MONTAGUT — MONTANER — MORLANNE — NABAS — NAVARRENX — NOUSTY — OGENNE-CAMPTORT — OREGUE — ORIN — ORION — ORRIULE — ORTHEZ — PIETS-PLAENCE-MOUSTROU — POEY-D'OLORON — POMPS — PONSON-DEBAT-POUTS — PONSON-DESSUS — PONTIACQ-VIELLEPINTE — PORTET — POURSUGUES-BOUCOUE — PRECHACQ-JOSBAIG — PRECHACQ-NAVARENX — PUYOO — RAMOUS — RIBARROUY — SAINT-ARMOU — SAINT-BOES — SAINT-GIRONS — SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN — SAINT-GOIN — SAINT-MEDARD — SAINTE-COLOME — SALLESPISE — SAUBOLE — SAUCEDE — SAULT-DE-NAVAILLES — SAUVETERRE-DE-BEARN — SEBY — SEVIGNACQ — SEVIGNACQ-MEYRACQ — SOUMOULOU — TADOUSSE-USSAU — TARON-SADIRAC-VIELLENAVE — URDES — UZAN — VERDETS — VIELLESEGURE — VIGNES | |
| Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65) | |
| <ul style="list-style-type: none"> — ANDREST — ANSOST — ANTIN — ARTAGNAN — AUBAREDE — AUCUN — AURENSAN | 2.4.2021 |



— AURIEBAT
— AZEREIX
— BARBACHEN
— BARTHE
— BAZET
— BAZILLAC
— BERNADETS-DEBAT
— BERNADETS-DESSUS
— BETPOUY
— BONNEFONT
— BONREPOS
— BORDERES-SUR-L'ECHÉZ
— BOURS
— BUGARD
— BUZON
— CABANAC
— CAIXON
— CAMALES
— CAMPUZAN
— CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
— CASTELVIEILH
— CASTERA-LOU
— CAUBOUS
— CAUSSADE-RIVIERE
— CHIS
— CIZOS
— CLARAC
— COLLONGUES
— COUSSAN
— DOURS
— ESCONDEAUX
— ESTIRAC
— FERRIERES
— FONTRAILLES
— GAILLAGOS
— GALAN
— GALEZ
— GAYAN
— GENSAC
— GONEZ
— GOUDON
— GUIZERIX
— HACHAN
— HAGEDET
— HERES
— HOURC
— IBOS
— LABATUT-RIVIERE
— LACASSAGNE
— LAFITOLE
— LAGARDE
— LAHITTE-TOUPIERE
— LALANNE-TRIE
— LAMARQUE-RUSTAING
— LAPEYRE
— LARREULE
— LARROQUE
— LASCAZERES
— LASLADES
— LESCURRY
— LIAC
— LIBAROS
— LIZOS
— LOUIT




| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">— LUBRET-SAINT-LUC— LUBY-BETMONT— LUSTAR— MARQUERIE— MARSAC— MAUBOURGUET— MAZEROLLES— MINGOT— MONFAUCON— MONTASTRUC— MOULEDOUS— MUN— NOUILHAN— OLEAC-DEBAT— ORGAN— ORIEUX— ORLEIX— OSSUN— OURSBELILLE— PEYRET-SAINT-ANDRE— PEYRIGUERE— PINTAC— POUYASTRUC— PUJO— PUNTOUS— RABASTENS-DE-BIGORRE— RECURT— SABALOS— SABARROS— SADOURNIN— SAINT-LANNE— SAINT-LEZER— SAINT-PE-DE-BIGORRE— SALLES— SANOUS— SARNIGUET— SARRIAC-BIGORRE— SAUVETERRE— SEGALAS— SENAC— SERE-RUSTAING— SIARROUY— SOMBRUN— SOREAC— SOUBLECAUSE— SOUYEAUX— TALAZAC— THUY— TOSTAT— TOURNOUS-DEVANT— TRIE-SUR-BAISE— UGNOUAS— VIC-EN-BIGORRE— VIDOU— VIDOUZE— VIEUZOS— VILLEFRANQUE— VILLEMBITS— VILLENAVE-PRES-BEARN— VILLENAVE-PRES-MARSAC | |
|--|--|



| | |
|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — BOUILH-DEVANT — BOUILH-PEREUILH — CHELLE-DEBAT — ESCAUNETS — ESTAMPURES — FRECHEDE — GARDERES — JACQUE — LAMEAC — LUQUET — MADIRAN — MANSAN — MARSEILLAN — MOUMOULOUS — OROIX — OSMETS — PEYRUN — PUYDARRIEUX — SAINT-SEVER-DE-RUSTAN — SENTOUS — SERON — TARASTEIX — TOURNOUS-DARRE — TROULEY-LABARTHE | Dal 25.3.2021 al 2.4.2021 |
|--|---------------------------|

Stato membro: Germania


| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| BADEN-WÜRTTEMBERG | |
| <p>Main-Tauber-Kreis</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Creglingen mit den Gemarkungen Waldmannshofen, Reinsbronn, Frauental, Creglingen, Craintal, Münster, Archshofen und Teilen der Gemarkung Freudenbach: — Ortsteil Erdbach ganz, — am an der Waldgrenze des Klosterwaldes entlangführenden Weg entlang westlich der Ortschaft Freudenbach, die Kreisstraße 2894 kreuzend in südlicher Linie durch den Rosenberger Holz bis zur Gemarkungsgrenze am Judenstich, — Teile der Gemarkung Niederrimbach, die nicht im Part A genannt sind, — Stadt Niederstetten mit den Gemarkungen Niederstetten, Rüsselhausen, Herrenzimmern, Rinderfeld, Wermutshausen, Pfitzingen, Vorbachzimmern, Adolzhausen, — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Haagen, Honsbronn, Nassau, Elpersheim und den Teilen der Gemarkungen Neubronn und Laudenschheim, die nicht im Part A genannt sind, — Große Kreisstadt Bad Mergentheim mit den Gemarkungen Apfelbach und Markelsheim und Teilen der Gemarkung Mergentheim: <p>Vom Erlenbachtal über den Erlenbachweg östlich vom Kurgebiet, Erlenbachweg südliche Richtung bis Schwimmbadstraße; von Schwimmbadstraße bis zur Kreuzung Igersheimer Str.; Igersheimer Str. in westlicher Richtung bis Abzweigung Milchlingstraße; der Milchlingstraße folgend in südlicher Richtung bis Allemannenweg; vom Allemannenweg auf die Kaiserstraße (B290), der B290 folgend in südlicher Richtung bis Parkplatz Spessartblick,</p> <p>Gemarkung Rot: gesamter östlicher Teil (Ortschaft Schönühl),</p> <p>Teile der Gemarkung Löffelstelzen: Reisfelder Höhe in südlicher Linie Richtung Bad Mergentheim,</p> | 5.4.2021 |




| | |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Igersheim mit den Gemarkungen Igersheim, Neuses, Simmringen, Harthausen und Bernsfelden ohne Bowiesen, — Gemeinde Lauda-Königshofen mit Teilen der Gemarkung Oberbalbach: von Gemarkungsgrenze Harthausen den Feldweg durch den Oberbalbacher Grund bis zum Ort Oberbalbach; Ortsbeginn Oberbalbach in südlicher Richtung Feldweg über das Gewann Hüttenberg zur Reisfelder Höhe | |
| <p>Main-Tauber-Kreis</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäfersheim und Teilen der Gemarkung Laudенbach:
beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges,
weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung,
rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudенbach,
ab hier auf dem Weg nördlich Laudенbachs durch die Ghäklinge und Schadenberg,
weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857,
und
Teilen der Gemarkung Neubronn:
der K2857 bis Neubronn folgend,
an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach. — Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach:
dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach,
weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend,
den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern | Dal 28.3.2021 al 5.4.2021 |
| BAYERN | |
| <p>Landkreis Cham</p> <ul style="list-style-type: none"> — die Gemeinde Reichenbach mit den Ortsteilen Heimhof, Hochgrat, Kaltenbach, Kienleiten, Windhof, Linden, Regen-Mühle und Reichenbach, — die Stadt Roding mit den Ortsteilen Neubäu, Neubäuermühl und Kohlschlag, — die Gemeinde Wald mit den Ortsteilen Hönighof, Nahenfürst, Weitenfürst, Gumping und Kolmberg bei Reichenbach, — die Gemeinde Walderbach mit den Ortsteilen Berg bei Reichenbach, Brunsthoft, Fischerhaus, Haselmühle, Losenried, Trellhof, Walderbach, Wetzlarn, Abtsried, Dieberg, Gern bei Reichenbach, Grabenhof, Haslhof bei Neubäu, Haus, Hub, Riesen bei Wald, Stockhof bei Walderbach, Straßhof bei Walderbach und Kloster-Mühle | 8.4.2021 |
| <p>Landkreis Regensburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lambertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn, — Gemeinde Regenstau mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstau), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süßenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn | 8.4.2021 |




| | |
|--|----------------------------|
| <p>Landkreis Schwandorf</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgüt, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Holzheim, Holzseige, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Muckenbach, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Nittenau, Obermainsbach, Ödgarten, Reisch, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Trumling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgüt, Wetzlhof. — Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte. — Gemeinde Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Grabenberg, Hinterrandsberg, Kobl, Kölbldorf, Mappach, Mögendorf, Ried, Schöngas, Sollbach, Vorderrandsberg, Windischbachmühl. — Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried. — Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus. — Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim. — Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz. — Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Mel-dau. | 8.4.2021 |
| <p>Landkreis Schwandorf</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell. — Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hof-feld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorder-thürn, Wackenried. | Dal 31.3.2021 all'8.4.2021 |
| <p>Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen</p> <p>Ausgangspunkt ist der Kreisverkehr im Ortsteil Zimmern, wo sich die Staatsstraßen 2387 und 2230 kreuzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Von dort weiter auf Staatsstraße 2230 in Richtung Solnhofen — Auf der Gemeindegrenze zwischen Solnhofen und Pappenheim weiter auf dem Radweg in südöstlicher Richtung parallel zur Staatsstraße 2230 sowie entlang der Altmühl in Richtung Solnhofen, nach 300m scharf rechts abbiegend in Richtung Bahnlinie zwischen Pappenheim und Solnhofen, wiederum entlang der Altmühl, nun jedoch in Richtung Pappenheim — Nach Kreuzung der Bahnlinie weiter entlang des Fahrwegs in Richtung Hermann Stein, die Gemeindegrenze zwischen Solnhofen und Pappenheim zunächst überquerend und dann entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur nächsten Kreuzung auf Höhe des Hermann Steins. — Dort weiter auf dem Fahrweg in nordöstlicher Richtung, vorbei am Sportplatz beim Mantelschlag, wiederum die Gemeindegrenze zwischen Solnhofen und Langenaltheim überquerend — Am Kreuzungspunkt mit der Gemeindegrenze zwischen Solnhofen und Langenaltheim weiter auf dem Fahrweg in südwestlicher Richtung, an der dritten Wegkreuzung nach rechts abbiegend weiter in nordwestlicher Richtung, um an der nächsten Wegkreuzung wiederum links abbiegend auf die Staatsstraße 2217 bei Langenaltheim zu gelangen — Weiter auf der Staatsstraße 2217 bis zum Ortsrand von Langenaltheim direkt vorbeiziehend am nordwestlichen Ortsrand von Langenaltheim bis zur dritten Wegkreuzung | 21.3.2021 |



- Hier rechts abbiegend weiter in westlicher Richtung hinzu auf den Esterberg und Saubuckel direkt vorbeiziehend am nördlichen Ortsrand von Büttelbronn bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 7
- Dort weiter rechts abbiegend bis zur Kreuzung mit der Bundesstraße B2
- Direkt nach Überquerung der B2 weiter links abbiegend in südwestlicher Richtung entlang der B2 dem Fahrweg folgend bis zur nächsten T-Kreuzung
- Zunächst links abbiegend und an der darauffolgenden T-Kreuzung wiederum rechts abbiegend weiter in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze zwischen Langenthal und Treuchtlingen, dieser weiter folgend in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem nächsten Fahrweg nach 470m
- Direkt an diesem Kreuzungspunkt weiter in westlicher Richtung hinzu auf das Hahnenkammfeld
- Dort auf dem Fahrweg weiter in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 6
- Der Kreisstraße WUG 6 weiter folgend in Richtung Gundelsheim, am ersten Aussiedlerhof links abbiegend den Lenzenberg in nordöstlicher Richtung umquerend bis zum Möhrenbach
- Am Kreuzungspunkt mit dem Möhrenbach weiter in nordöstlicher Richtung vorbeiziehend am südwestlichen Rand des Marmorwerks bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Gundelsheim und Weilheimerbach
- Auf dieser zunächst weiter 130m Richtung Gundelsheim, auf der nächsten Wegkreuzung links abbiegend in südwestlicher Richtung
- Wiederum an der nächsten Wegkreuzung weiter in nördlicher Richtung bis zur Landkreisgrenze
- An der Landkreisgrenze zwischen Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries weiter folgend in nördlicher Richtung, die Gemeindegrenze zwischen Polsingen und Treuchtlingen überquerend vorbei am Vorachbuck bis zur Kreuzung mit dem Fahrweg südlich des Hungerbergs.
- Dem Fahrweg weiter folgend Richtung Hungerberg, an diesem vorbeiziehend in nördlicher Richtung bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Wieshof und Döckingen
- Hier zunächst rechts abbiegend weiter in Richtung Wieshof, nach 70m links abbiegend in den nächsten Fahrweg, kurz darauf an der nächsten Wegkreuzung wieder links abbiegend, um in westlicher Richtung vorbeiziehend am nördlichen Rand des Sandbucks auf einen Fahrweg parallel zur Kreisstraße WUG 33 Richtung Schlittenhart zu gelangen.
- Diesem Fahrweg parallel zur Kreisstraße WUG 33 weiter in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 33
- Auf der Kreisstraße WUG 33 weiter Richtung Schlittenhart bis zum Kreuzungspunkt mit der Gemeindegrenze zwischen Polsingen und Treuchtlingen, auf dieser weiter folgend dem Fahrweg in westlicher Richtung hinauf zur Buckleite, am höchsten Punkt weiter in nördlicher Richtung dem Fahrweg nach Hechlingen folgend bis zur nächsten Wegkreuzung
- Rechts abbiegend weiter in nördlicher Richtung bis zur Staatsstraße 2216, diese überquerend weiter bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Degersheim und Hechlingen, dieser weiter folgend in Richtung Degersheim bis zur Abzweigung in Richtung Eggenthal
- Links abbiegend der Straße weiter nach Mariabrunn folgend in den nächsten Fahrweg rechts abbiegend in Richtung Schwedenäcker
- Wiederum in den nächsten Fahrweg links abbiegend weiter vorbei an einem Windrad in Richtung Schullandheim bei Heidenheim
- Nach dem Schullandheim rechtsabbiegend weiter bis zur Staatsstraße 2218
- Auf der Staatsstraße 2218 weiter Richtung Heidenheim, an der darauffolgenden scharfen Linkskurve rechts abbiegend Richtung Dürrenberg, wiederum an der nächsten Kreuzung links abbiegend weiter in nördlicher Richtung dem Fahrweg folgend Richtung Gelber Berg bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße 2384




- Auf der Staatsstraße 2384 weiter 560m in Richtung Dittenheim, in den nächsten Fahrweg links abbiegend in Richtung Deponie
- Nach der Deponie rechts abbiegend weiter über den Gärtleinsgraben nach Dittenheim bis zum Ortsrand auf Höhe des Sportplatzes, weiter in östlicher Richtung entlang des südlichen Ortsrandes von Dittenheim bis zur nächsten Wegkreuzung
- Von dort links abbiegend weiter folgend am östlichen Rand des Sportplatzes bis zur nächsten Wegkreuzung, dort rechtsabbiegend weiter in Richtung Staatsstraße 2230
- Auf der Staatsstraße 2230 weiter in nördlicher Richtung, auf Höhe der Blumenstraße rechtsabbiegend weiter auf dem Fahrweg in östlicher Richtung bis zur Bahnlinie Gunzenhausen-Treuchtlingen
- Die Bahnlinie sowie die Altmühl überquerend weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisstraße WUG 1
- Am Kreuzungspunkt mit der Kreisstraße WUG 1 weiter in Richtung Dornhausen, auf Höhe des Weidachgrabens rechts abbiegend vorbei am Klärwerk
- Dem Weidachgraben weiter folgend bis zur Kreuzung mit dem nächsten Fahrweg, diesem weiter folgend 190m bis zur nächsten Weggabelung
- Hier rechtsabbiegend und an der nächsten Wegkreuzung wiederum linksabbiegend bis zu einer T-Kreuzung
- Von dort weiter in Richtung Spatzenholz in östlicher Richtung, links abbiegend weiter zu einer Ortsverbindungsstraße zwischen Wachstein und Theilenhofen
- Entlang des südlichen Orstrand von Theilenhofen weiter in östlicher Richtung bis zur Bundesstraße B 13, diese überquerend weiter auf dem Fahrweg in Richtung Auer Leite, die Auer Höhe überquerend bis zur Gemeindegrenze zwischen Theilenhofen und Ellingen
- Der Gemeindegrenze folgend in südlicher Richtung, in den nächsten Fahrweg links abbiegend in Richtung Birckach
- Dort rechts abbiegend weiter in Richtung Kreisstraße WUG 3, dieser in Richtung Dorsbrunn weiter folgend
- Am nächsten Abzweig dem Fahrweg folgend in Richtung Tiefenbach
- Vorbeiziehend am südlichen Ortsrand von Tiefenbach weiter in Richtung Hörlbach
- Vorbei am nördlichen Ortsrand von Hörlbach und dem südlichen Ortsrand der Walkershöfe weiter in Richtung Ellingen bis zur Bundesstraße B2
- Der Bundesstraße B2 folgend in nördliche Richtung bis zur Abzweigung Richtung Sommerkeller bei Ellingen
- Vorbei an Sommerkeller und Karlshof, zwischen Karlshof und Kammhof rechtsabbiegend weiter über die Karlshofer Straße am östlichen Ortsrand von Ellingen bis zur Staatsstraße 2389
- Dieser weiter folgend in Richtung Ellingen bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße nach Weiboldshausen
- Der Weiboldshausener Straße weiter folgend in Richtung Weiboldshausen und am westlichen Ortsrand von Weiboldshausen über den Schleifersbach bis zur Kreisstraße WUG 18, diese überquerend dem Fahrweg zum Rohrberg folgend
- Vorbeiziehend am nördlichen Rand des Rohrbergs weiter, die Gemeindegrenze zwischen Höttingen und Weißenburg überquerend, entlang des Schafbergs in westlicher Richtung bis zum Naturfreundehaus
- Von dort weiter in Richtung Gänswirthshaus
- Vorbeiziehend am nördlichen und östlichen Ortsrand des Ortsteiles Gänswirthshaus weiter in südöstlicher Richtung, dabei überquerend die Ortsverbindungsstraße zwischen Kehl und Kreuzwirthshaus sowie die Staatsstraße 2228
- Auf Höhe des Orsteiles Ziegelstadel weiter in östlicher Richtung bis zum Fahrweg in Richtung Oberhochstatt
- Dem Fahrweg weiter folgend in südlicher Richtung vorbei am Marmorwerk, Achteltal und Steinplatte bis zur Bundesstraße B 13 auf Höhe Suffersheim



| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Die Bundesstraße B 13 sowie die Kreisstraße WUG 36 überquerend weiter in südlicher Richtung, vorbeiziehend am Marmorwerk Hohlbeerbuck bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Neudorf und Rothenstein — Der Ortsverbindungsstraße weiter folgend in südöstlicher Richtung bis zur Staatsstraße 2724 — Auf der Staatsstraße 2724 weiter in südlicher Richtung, vorbei an Bieswang bis zum Übergang in die Staatsstraße 2387 auf Höhe Langer Berg und Klärwerk — Von dort der abzweigenden Straße folgend hinunter zum Ausgangspunkt, dem Kreisverkehr im Ortsteil Zimmern, wo sich die Staatsstraßen 2387 und 2230 kreuzen | |
| <p>Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen</p> <p>Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Auffahrt auf die Bundesstraße 2 (B2) in Richtung Treuchtlingen/Augsburg mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Von dort weiter nördlich Richtung Grönhart vor der Kläranlage rechts abbiegend — 400 m weiter entlang der B2 in nördlicher Richtung bis zur T-Kreuzung vor der Solaranlage bei Markhof, hier weiter links abbiegend in westliche Richtung bis zur Bahnlinie — Der Bahnlinie folgend in nördliche Richtung, nach 340 m auf Höhe des Markhofgrabens abbiegend in westliche Richtung, die Schwäbische Rezat überquerend, 974 m bis zur Straßenkreuzung zwischen Naßwiesen und Emetzheim weiter nördlich folgend Richtung Emetzheim — An der ersten Kreuzung südlich von Emetzheim weiter in westlicher Richtung den Hungerberg durchquerend, die Kreisstraße WUG 5 zwischen Holzigen und Bubenheim kreuzend entlang des Lützentals immer noch weiter in westlicher Richtung bis zum höchsten Punkt des Trommetsheimer Bergs — Am Trommetsheimer Berg weiter in südwestlicher Richtung über die Heidenburg auf einer Länge von ca. 1,7 km bis zur Kreisstraße WUG 3 zwischen Trommetsheim und Lengenfeld — Von dort weiter, ebenfalls in südwestlicher Richtung, die Stromleitung zwischen Markt Berolzheim und Dettenheim durchquerend, auf einer Länge von 590m bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Lengenfeld und Markt Berolzheim. — Dieser weiter folgend in nordwestlicher Richtung die Altmühl überquerend. — Nach Überqueren der Altmühl 150m weiter südwestlich bis zur Bahnlinie zwischen Treuchtlingen und Gunzenhausen, dann scharf links abbiegend in südlicher Richtung entlang der Bahnlinie — Nach 140m die Bahnunterführung durchquerend Richtung Staatsstraße 2230 zwischen Markt Berolzheim und Treuchtlingen bis zum Sühnekreuz — Der Staatsstraße 2230 entlang weiter in südöstlicher Richtung, nach 230m weiter in südwestlicher Richtung bis zum Naturschutzgebiet Sieben Linden. — Dort weiter auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Markt Berolzheim und Falbenthal in Richtung Falbenthal. — Vorbeiziehend am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Falbenthal weiter auf der Kreisstraße WUG 5 Richtung Windischhausen. — Ca. 430m vor dem Ortsteil Windischhausen weiter in östlicher Richtung hin zum Troatal. Diesem weiter folgend in südlicher Richtung bis zum Ortsteil Untermühle. — Zunächst weiter vorbeiziehend am östlichen Ortsrand, dann am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Untermühle auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wettelsheim und Untermühle bei Windischhausen bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße 2218. — Auf der Staatsstraße 2218 weiter in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Staatsstraße 2216. — Der Staatsstraße 2216 weiter folgend auf 3,1 km in Richtung Treuchtlingen bis kurz vor dem Ortsteil Ziegelhütte. | <p style="text-align: center;">Dal 13.3.2021 al 21.3.2021</p> |




| | |
|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Vor dem Ortsteil Ziegelhütte weiter rechts abbiegend in südöstlicher Richtung, vorbeiziehend am Ortsteil Eulenhof und Möhrenberg bis zur Staatsstraße 2230 zwischen Sägmühle und Schmarrmühle. — Am südöstlichen Ortsrand des Ortsteiles Schmarrmühle und entlang des Möhrenbachs weiter vorbeiziehend bis zur Kreuzung des Möhrenbachs mit der Altmühl. — Der Altmühl folgend flussabwärts Richtung Dietfurt in Mittelfranken. — Ca. 200 m vor dem Ortsteil Dietfurt in Mittelfranken der Stromtrasse zwischen Dietfurt und Weißenburg weiter folgend in nordöstlicher Richtung, vorbeiziehend an Weinberg und Gablingberg bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 11. — Weiter auf der Kreisstraße WUG 11 in nördlicher Richtung die Staatsstraße 2216 überquerend bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Lehnleinsmühle und Kohlmühle. — Von dort weiter 240m in nordwestlicher Richtung geradeaus zu auf den höchsten Punkt des Nagelbergs. — Auf Höhe der Villa Rustica weiter entlang des Nagelbergs in nordöstlicher Richtung auf einer Strecke von 1,3 km bis zur Kreuzung mit dem Fahrweg, welcher zum Hexentanzplatz führt. — Auf dem Fahrweg nach rechts abbiegend weiter in östlicher Richtung. — An der nächsten T-Kreuzung weiter links abbiegend in nördlicher Richtung parallel zur Bundesstraße B2. — An der Gemeindegrenze zwischen Treuchtlingen und Weißenburg 170m weiter in westlicher Richtung, um dann weiter über das Sandbühl, parallel zur Stromtrasse zwischen Schambach und Dettenheim, zum Ausgangspunkt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim zu gelangen | |
| <p>Landkreis Würzburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Riedenheim mit den Ortsteilen Riedenheim, Lenzenbrunn, Oberhausen (bei Riedenheim) und Stalldorf — Gemeinde Büttthard mit den Ortsteilen Oesfeld und Tiefenthal (bei Bad Mergentheim) — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Strüth (bei Weikersheim), Aufstetten — Gemeinde Aub mit den Ortsteilen Baldersheim, Burgerroth, Herrgottsmühle bei Aub, Sankt Kunigunda bei Burgerroth, Ullenhühle und Stelzenmühle (bei Baldersheim) — Gemeinde Bieberehren mit den Ortsteilen Bieberehren, Bergmühle (bei Bieberehren), Franzenmühle (bei Bieberehren), Buch bei Bieberehren und Klängen bei Creglingen | 5.4.2021 |
| <p>Landkreis Würzburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen) — Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim | Dal 28.3.2021 al 5.4.2021 |
| BERLIN | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Am nördlichsten Punkt, überschneidend der Landesgrenze Berlin-Brandenburg Höhe Dahlitzter Landstraße — Nach süd-osten folgend Richtung Schöneiche unter Bezugnahme der Landesgrenze, — Weitergehend, der Landesgrenze folgend, in südöstlicher Orientierung Richtung Woltersdorfer Schleuse, — In süd, südwestlicher Richtung der Landesgrenze weiter folgend auf Höhe Fürstenwalder Allee zum Dämeritzsee, — Landesgrenze durch o.g. See in südlicher Richtung der Spree folgend, — Landesgrenze, dem Fließgewässer Klappstrom folgend, im nördlichen Bereich von Gosen nach Westen, — Die Gosener Landstraße überquerend und der Landesgrenze folgend am östlichen Ufer des Seddinsees in Richtung Süd-Westen, | 2.4.2021 |



| | |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Weiter an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, dann in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz, — Nach Westen entlang der Landesgrenze über die Waldstraße, B179 sowie A117 in Richtung Schönefeld, — In Nord-Westlicher Richtung der Landesgrenze über B96a sowie der A113 bis zur Waltersdorfer Chaussee, — Diese in nördlicher Richtung, abbiegend in östlicher Richtung, in den Ostburger Weg, — Lettberger Straße in nördlicher Richtung in den Künnekeweg in östlicher Richtung folgend, — Den südlichen Rands des Parks Rudower Höhe folgend bis zur A113, — A113 nach Norden bis Ecke Rudower Straße, — Rudower Straße bis Ecke Wegedornstraße – dieser nach Norden folgend bis Rudower Chaussee, — Rudower Chaussee nach Nord-Osten folgend in die Dörpfeldstraße und dann nördlich in Ottomar-Geschke Straße bis zur Spree-Oder-Wasserstraße, — Nördlich, Lindenstraße Ecke Bahnhofstraße, — Bahnhofstraße in nördlicher Richtung bis S-Bahnhof Köpenick, — Nach Osten, der Bahntrasse folgend, bis zum Fließgewässer Erpe, — Diesem Fluss, nach Norden folgend, bis zur Landesgrenze, — Weiter in nord-östlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis zur Dahlwitzer Landstraße | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche, — Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße, — Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen, — Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, — Landesgrenze, über Zu den Gosener Bergen, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees, — Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße, — Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend, — S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48, — Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade, — In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg, — in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm | Dal 25.3.2021 al 2.4.2021 |
| BRANDENBURG | |
| <p>Landkreis Barnim
Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck</p> | 7.4.2021 |
| <p>Landkreis Dahme-Spreewald
Beginnend am Schnittpunkt der L39 mit der Gemarkung Dannenreich den Gemarkungsgrenzen Dannenreich, Kablow, Senzig, Königs Wusterhausen, Deutsch Wusterhausen und Ragow folgend, hier am Schnittpunkt mit der BAB 13 dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemarkung Kiekebusch folgend, weiter in westlicher Richtung an den Gemarkungsgrenzen Kiekebusch, Rotberg, Diepensee und Schönefeld bis zur Landesgrenze Berlin</p> | 2.4.2021 |
| <p>Landkreis Dahme-Spreewald
Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/ Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“</p> | Dal 25.3.2021 al 2.4.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| <p>folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangs-werder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungs-grenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin</p> | |
| <p>Landkreis Märkisch-Oderland
 Von der Gemarkung Neuranft der Oder folgend bis zur Gemarkung Neulietzegöricke, hier dem Deich folgend bis Karlsbiese, der Gemarkungsgrenze Neulewin in südöstlicher Richtung folgend bis Neubarnim, der Neubarnimer Dorfstraße in südlich Richtung folgend über Neubarnimer Ausbau bis zur L 33, weiter auf der Wriezener Straße in süd-westlicher Richtung bis Wuschewier, weiter entlang der Dorfstr. Richtung Neufried-land, der Str. Neufriedland folgend über Gottesgabe bis zur Siedlung, hier weiter über Feldwege bis Batzlow, der Batzlower Dorfstr. westlich folgend bis Lindenalle, dieser folgend bis Gemarkungsgrenze Reichenow, dieser folgend bis zum Ihlower Weg, auf diesem nordwestlich bis zur Gemarkungsgrenze Harnekop, dort weiter entlang der Gemarkungsgrenze Haselberg bis zur L 35, dieser nördlich folgend bis B 158, der B 158 nord-östlich folgend bis Wohnbebauung Bad Freienwalde, westlich der Wohnbebauung weiter bis zur B 167, dieser östlich folgend bis zur B 158, dieser nördlich folgend bis Hohenwutzen, „Wiesenstr.“, dieser folgend bis zur Oder, Gemarkungsgrenze Neuranft</p> | 21.3.2021 |
| <p>Landkreis Märkisch-Oderland
 Südlich von Altreetz, der Wriezener Straße folgend bis Altwriezen, weiter nach Beaugard, weiter nach Thörings-werder, die L 33 westlich folgend bis Abzweig Straße nach Thöringswerder, dieser folgend bis Bochows Loos, weiter Straße „Am Alten Kanal“ bis Bliesdorf, weiter „Dornbuschstr.“, „Bliesdorfer Str.“ bis B 167, dieser nord-westlich folgend, die Gemarkung Schulzendorf schneidend, bis „Mariannenhof“, weiter auf „Straße Landhof“ bis Landhof, von dort weiter über vorhandene Feldwege Richtung Biesdorf, Höhe Waldgebiet des Naturschutzgebietes „Biesdorfer Kehlen“ in nördlicher Richtung der Waldkante folgend bis Altgaul, dort weiter in nordöstlicher Richtung auf der Str. Altgaul die Gemarkung Rathsdorf schneidend bis Neugaul, der Neugauler Straße folgend bis Anschluss Wriezener Straße in Altreetz</p> | Dal 13.3.2021 al 21.3.2021 |
| <p>Landkreis Oder-Spree
 Beginnend am Schnittpunkt Berlin mit der Gemeinde Erkner der Gemeindegrenze in östlicher später südlicher Richtung folgend, weiter entlang der Gemarkungsgrenze Neu Zittau bis zur Gemarkung Hartmannsdorf, der Gemarkungsgrenze folgend bis zur Ortslage Hartmannsdorf-Stäbchen, diese südlich umgehend weiter auf der Straße Stäbchen, dem Waldweg Glockengestell westlich am Naturschutzgebiet Triebsee vorbei, den Oder-Spree-Kanal entlang der Stromtrasse kreuzend, über den Forstwirtschaftsweg in südwestlicher Richtung bis zur L39, dieser dann folgend bis zur Kreisgrenze LDS</p> | 2.4.2021 |
| <p>Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 — Gemeinde Wittstock/Dosse mit den Gemarkungen Freyenstein, Wulfersdorf, Eichenfelde, Berlinchen, Sewekow und der nördliche Teil der Gemarkung Wittstock ausgehend von der Gemarkungsgrenze Eichenfelde zu Biesen in nordöstlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Berlinchen zu Groß Haßlow
 — Gemeinde Heiligengrabe mit der Gemarkung Wernikow</p> | 21.3.2021 |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend an der Gemarkungsgrenze Falkenhagen nördlich der Bundesautobahn A 24 südöstlich der Anschlussstelle Meyenburg, im Verlauf der Gemarkungsgrenze Falkenhagen in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, dieser nach Süden folgend bis zur</p> | 21.3.2021 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>Gemarkungsgrenze Beveringen, dieser südöstlich folgend, die Kreisstraße 7019 querend, weiter bis zur B 189, der B 189 in Richtung Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Buchholz, der Gemarkungsgrenze Buchholz in südlicher Richtung folgend, die B 103 querend, weiter verlaufend in westlicher Richtung, die L 146 querend bis zur Gemarkungsgrenze Mesendorf, der südlichen Gemarkungsgrenze Mesendorf in Richtung Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Reckenthin, dieser südwestlich und dann in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Guhlsdorf, entlang der südlichen Gemarkungsgrenze Guhlsdorf in Richtung Westen bis zur Gemarkungsgrenze Klein Gottschow, der südlichen Gemarkungsgrenze Klein Gottschow in Richtung Westen, dann in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rohlsdorf, dieser in Richtung Nordwesten folgend, die B 189 querend bis zur Gemarkungsgrenze Klein Linde, anschließend in nordwestlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Klein Linde bis zur Gemarkungsgrenze Groß Linde, der Gemarkungsgrenze Groß Linde in Richtung Norden entlang bis zur Gemarkungsgrenze Strigleben, dieser in Richtung Nordwesten folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steinberg, der Gemarkungsgrenze Steinberg in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Baek am Graben II/24, der Gemarkungsgrenze Baek in Richtung Nordwesten folgend, die L 103 querend bis zur Gemarkungsgrenze Wüsten Vahrnow, auf dieser entlang in Richtung Nordwesten, die L 13 querend, weiter in Richtung Nordosten bis zur Gemarkungsgrenze Burow, dieser in Richtung Osten, dann in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Putlitz, entlang der Gemarkungsgrenze Putlitz in Richtung Norden, dann in Richtung Osten folgend bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Lütkenhof, dieser in Richtung Norden und weiter in Richtung Osten folgend bis zur nördlichen Gemarkungsgrenze Weitendorf, weiter entlang der nördlichen Gemarkungsgrenze Weitendorf in Richtung Osten bis zur Bundesautobahn A 24, entlang der Autobahn bis zum Ausgangspunkt an der Gemarkungsgrenze Falkenhagen.</p> | |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend am Schnittpunkt der B 189 mit der Gemarkungsgrenze Kubbier östlich von Kubbier, in westlicher Richtung der B 189 folgend bis diese erneut die Gemarkungsgrenze Kubbier schneidet, weiter der Gemarkungsgrenze Kubbier in Richtung Westen folgend bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Wolfshagen, dieser in Richtung Westen folgend bis zur L 103, der L 103 nordwestlich folgend bis zum Stepenitzdurchlass, von dort weiter der Kreisstraße 7018 in Richtung Norden entlang bis zur Gemarkungsgrenze Tacken, dieser in Richtung Südosten, im weiteren Verlauf Richtung Norden folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der Stepenitz, der Stepenitz entlang Richtung Norden, östlich an Lockstädt vorbei bis zur Gemarkungsgrenze Mansfeld, entlang der Gemarkungsgrenze Mansfeld in Richtung Osten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, weiter der Gemarkungsgrenze Laaske entlang in Richtung Nordosten bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Triglitz, anschließend in südöstlicher Richtung der Gemarkungsgrenze Triglitz folgend bis zur Kümmernitz, von hier aus in gerader Linie parallel zur L 111 in Richtung Südosten bis zum westlichen Ortseingang Schönhagen auf der Kreisstraße 7026, an der K 7026 weiter in Richtung Westen bis zur Gemarkungsgrenze Helle, ab hier der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Süden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kubbier, dieser weiter entlang in Richtung Süden bis zum Ausgangspunkt an der B 189.</p> | <p>Dal 13.3.2021 al 21.3.2021</p> |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend an der Kreuzung der Landesstraße L 14 mit der Kreisstraße K 7020 östlich von Meyenburg, auf der K 7020 in Richtung Süden bis zur Gemarkungsgrenze Schmolde, weiter auf der Gemarkungsgrenze Schmolde in Richtung Osten bis zur Kreisgrenze, weiter entlang der Kreisgrenze in Richtung Süden bis zur B 189, auf der B 189 in Richtung Kemnitz bis zur</p> | <p>3.4.2021</p> |




| | |
|---|----------------------------------|
| <p>Gemarkungsgrenze Kemnitz, dieser in Richtung Süden, die K 7012 querend, dann in Richtung Westen und in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Beveringen, der Gemarkungsgrenze Beveringen nach Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, entlang der Gemarkungsgrenze Pritzwalk in Richtung Süden und dann in Richtung Westen, die B 103 und die B 107 querend bis zur Gemarkungsgrenze Giesensdorf, der Gemarkungsgrenze Giesensdorf in südwestlicher und dann in nördlicher Richtung folgend, die K 7013 querend, bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, dieser in Richtung Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kuhbier, entlang der Gemarkungsgrenze Kuhbier in westlicher und dann in nördlicher Richtung, die B 189 querend, bis zur Gemarkungsgrenze Helle, an der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Westen bis zur Kummernitz, entlang der Kummernitz in Richtung Nordosten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, entlang der Gemarkungsgrenze Laaske in nordwestlicher Richtung bis zum Kreuzungspunkt mit der K 7025, dann der K 7025 in Richtung Westen bis zur L 102, von hier der L 102 in Richtung Norden, folgend bis zum Graben 1/00/05, dem Graben in Richtung Osten folgend bis zur westlichen Waldgrenze Hainholz, an dieser entlang in Richtung Norden, später in Richtung Nordwesten bis zur L 102, auf der L 102 in Richtung Norden bis zum Graben 1/00/06, entlang des Grabens in nordöstlicher Richtung bis zur L 111, entlang der östlichen Stadtgrenze von Putlitz, Putlitz aussparend, bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend, die A 24 querend, bis zur Stepenitz, der Stepenitz in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Stepenitz, dieser in Richtung Südosten folgend bis zur Ortsverbindung Telschow-Stepenitz, der Ortsverbindung in Richtung Stepenitz folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zur Gemarkungsgrenze Krempendorf, an der Gemarkungsgrenze Krempendorf entlang in Richtung Norden bis zur Stepenitz, weiter der Stepenitz in Richtung Osten folgend, nördlich der Ortslage Meyenburg bis zum Kreuzungspunkt der Stepenitz mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der L 14 mit der K 7020</p> | |
| <p>Landkreis Prignitz
 Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungsgrenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungsgrenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasenwinkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerds-hagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Ortsverbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103, der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge</p> | <p>Dal 26.3.2021 al 3.4.2021</p> |
| <p>Landkreis Uckermark
 — Gemeinde Zichow mit den Gemarkungen Golm, Fredersdorf und die Gemarkung Zichow östlich der B 166
 — Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest und Passow
 — Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Grünow und fortführend von der Gemarkungsgrenze an der Einmündung des Landiner Abzugsgrabens in die Welse in nordwestlicher Richtung</p> | <p>24.3.2021</p> |




| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>— Gemeinde Angermünde von der Gemarkungsgrenze Biesenbrow weiter in nordwestlicher Richtung bis zum Schmidtgraben, dort weiter auf der Leopoldsthaler Straße bis Schmidtgraben bis an Gemarkungsgrenze Biesenbrow und den weiter folgend in nordöstlicher Richtung</p> | |
| <p>Landkreis Uckermark</p> <p>— Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin und Schönemark bis zur Einmündung des Landiner Abzugsgrabens in die Welse und von dort in nordwestlicher Richtung</p> <p>— Gemeinde Pinnow</p> <p>— Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Mürow, Frauenhagen, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Wilmersdorf, Schmiedeberg und von der Gemarkungsgrenze Biesenbrow weiter in nordwestlicher Richtung bis zum Schmidtgraben, dort weiter auf der Leopoldsthaler Straße bis Schmidtgraben und dort weiter in nordöstlicher Richtung</p> <p>— Gemeinde Gramzow</p> <p>— Gemeinde Oberuckersee - östlich der A11</p> <p>— Gemeinde Zichow mit den Gemarkungen Zichow und Fredersdorf</p> <p>— Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Woltersdorf, Biesendahlshof und Blumberg</p> <p>— Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Jamikow und Schönow</p> <p>— Gemeinde Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Stendell, Kummerow und von der Gemarkungsgrenze Schwedt/Oder entlang der Langen Straße in nördlicher Richtung zur B2 und dort weiterführend bis Gemarkungsgrenze</p> | <p>Dal 16.3.2021 al 24.3.2021</p> |
| <p>Landkreis Uckermark</p> <p>Vom Schnittpunkt der L 23 mit der Gemarkungsgrenze Temmen in westlicher, später in nördlicher Richtung folgend entlang der Gemarkungsgrenzen Groß Fredenwalde, Groß Kölpin, Friedenfelde, Gerswalde, weiter an der nördlichen Gemarkungsgrenzen Kaakstedt und Potzlow, dort der Prenzlauer Allee/Dorfstraße in östlicher Richtung über Potzlow folgend bis Seehausen, dort der Straße K 2318 in östlicher Richtung folgend bis zum Feldweg, weiter in südlicher, später in östlicher Richtung südlich an Blankenburg vorbei bis zur K2318, dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Neu Meichow, dieser folgend westlich am Großen Kuhsee in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Meichow, weiter in südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Meichow, Polßen, Biesenbrow, Günterberg, Bruchhagen, Görldorf, Wolletz bis zur Kreisgrenze Barnim, dort am südlichen Rand der Gemarkung Glambeck bis zur Kreisgrenze Uckermark, dort in der Gemarkung Ringenwalde am westlichen Rand der Poratzer Moränenlandschaft bis zur L 23, dieser folgend bis zur Gemarkung Temmen</p> | <p>7.4.2021</p> |
| <p>Landkreis Uckermark</p> <p>Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Waldgrenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichsfelder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung</p> | <p>Dal 30.3.2021 al 7.4.2021</p> |



| BREMEN | |
|---|----------------------------|
| <p>im Süden und Westen bis zur Landesgrenze, im Norden von Westen nach Osten begrenzt durch folgende Straßen:
 Flughafengelände - Neuenlander Wasserlöse - Märchenlandweg - Neuenlander Str. - Nollendorfer Str. - Buntentorsteinweg - Boßdorfstr. - Niedersachsendamm - Luftlinie über den Werdersee - Erikaweg - Zum Krähenberg - Olgaweg - Luftlinie über die Weser - Richard-Jürgens-Weg - Jürgensdeich - Osterdeich - Inselstr. - Fleettrade - Drakenberger Str - alter Postweg - Am Rosenberg - Hasteder Heerstr. - Am Rosenberg - Hohensteiner Str. - Uelzener Str. - Ludwig-Roselius-Allee - Züricher Str. - St.-Gothard-Str. - Otto-Brenner-Allee bis Landesgrenze (Abfahrt Sebaldsbrück)</p> | 4.4.2021 |
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 — die Ortschaften Brudersdorf, Groß Methling, Klein Methling des Amtes Dargun
 — die Gemeinde Nossendorf mit den Ortschaften Annenhof, Medrow, Nossendorf, Toitz, Volksdorf</p> | 20.3.2021 |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 — Gemeinde Fincken mit den Ortschaften Fincken, Knüppeldamm, Kaeselin, Dammwolde;
 — die Gemeinde Melz mit den Ortschaften Melz, Friedrichshof und Karbow;
 — die Gemeinde Kieve mit der Ortschaft Kieve;
 — die Gemeinde Eldetal mit den Ortschaften Massow, Grabow, Evchensruh, Below;
 — die Gemeinde Priborn mit der Ortschaft Priborn;
 — die Gemeinde Bollewick mit den Ortschaften Bollewick, Kambs, Spitzkuhn, Wildkuhl;
 — die Gemeinde Südmüritz mit den Ortschaften Vipperow und Vipperower Heide;
 — die Gemeinde Bütow mit den Ortschaften Bütow, Dambeck, Karchow und Erenkamp;
 — die Gemeinde Buchholz mit der Ortschaft Buchholz
 — die Gemeinde Leizen mit den Ortschaften Leizen, Minzow und Woldzegarten</p> | 21.3.2021 |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 — Gemeinde Eldetal mit den Ortschaften Wredenhagen, Zepkow, Neukrug, Mönchshof und Neuhof</p> | Dal 13.3.2021 al 21.3.2021 |
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 (TSN 21-015-00273 - ADNS 2021/45)
 — Gemeinde Burg Stargard mit den Ortschaften Burg Stargard, Quastenberg, Quastenberg Siedlung, Sabel, Teschendorf, Gramelow, Loitz, Godenswege, Riepke, Cammin
 — Gemeinde Holldorf mit den Ortschaften Holldorf, Rowa und Ballwitz
 — Gemeinde Groß Nemerow mit den Ortschaften Krickow, Tollenseheim, Bornmühle, Bornshof, Zachow, Groß Nemerow, Klein Nemerow
 — Gemeinde Möllenbeck mit den Ortschaften Möllenbeck, Flatow, Quadenschönfeld, Quadenschönfeld Bahnhof, Stolpe, Warbende
 — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Watzkendorf und Rödlin Ausbau
 — Gemeinde Blumenholz mit den Ortschaften Blumenhagen, Blumenholz, Friedrichshof, Ehrenhof, Wilhelminenhof, Weisdin, Blumenholz Nebendorf, Wendfeld, Usadel
 — Gemeinde Hohenzieritz mit der Ortschaft Prillwitz
 — Gemeinde Carpin mit den Ortschaften Bergfeld, Goldenbaum, Carpin, Dianenhof, Zinow, Oberzinow, Ochsenkrug, Thurow, Schulzenhof
 — Gemeinde Grünow mit den Ortschaften Grünow und Ollendorf
 — Gemeinde Feldberger Seenlandschaft mit den Ortschaften Cantnitz, Dolgen, Koldenhof, Köllershof</p> | 4.4.2021 |



| | |
|--|---------------------------|
| <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka</p> | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021 |
| <p>Landkreis Nordwestmecklenburg
 — Gemeinde Boiendorf mit allen Ortsteilen,
 — in der Gemeinde Neuburg die Ortsteile Lischow, Vogelsang, Nantrow, Neu Nantrow, Ilow und Madsow,
 — in der Gemeinde Pasee die Ortsteile Neu Poorstorf und Höltingsdorf</p> | Dal 4.3.2021 al 12.3.2021 |
| <p>Landkreis Rostock
 — Amt Neubukow Stadt, Gemeinde Neubukow Stadt, mit dem Ortsteil: Buschmühlen, Panzow, Steinbrink
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Biendorf, mit den Ortsteilen: Biendorf, Büttelkow, Gersdorf, Körchow, Parchow, Sandhagen, Wischuer
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Rerik Stadt, mit den Ortsteilen: Blegow, Gaarzer Hof, Garvsmühlen, Rerik, Roggow, Russow
 — Amt Neubukow Salzhaff, gesamte Gemeinde Alt Bukow, mit den Ortsteilen: Alt Bukow, Questin, Teschow, Bantow
 — Amt Neubukow Salzhaff, gesamte Gemeinde Am Salzhaff, mit den Ortsteilen: Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Bastorf, mit den Ortsteilen: Bastorf, Hohen Niendorf, Mechelsdorf, Wendelstorf, Westhof, Zweedorf
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Carinerland, mit den Ortsteilen: Alt Karin, Bolland, Clausdorf, Danneborth, Garvensdorf, Kamin, Karin, Kirch Mulsow, Klein Mulsow, Krempin, Moitin, Neu Karin, Ravensberg, Zarfzow
 — Kröpelin Stadt, mit den Ortsteilen: Altenhagen, Boldenshagen, Brusow, Detershagen, Diedrichshagen, Groß Siemen, Hanshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Klein Nienhagen, Klein Siemen, Kröpelin, Parchow Ausbau, Schmadebeck, Wichmannsdorf
 — Amt Satow, Gemeinde Satow mit dem Ortsteil Groß Nienhagen</p> | 12.3.2021 |
| <p>Landkreis Rostock
 — Neubukow Stadt mit den Ortsteilen: Malpendorf, Neubukow, Spriehusen
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Biendorf, mit den Ortsteilen: Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof, Uhlenbrook, Westenbrügge
 — Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Rerik Stadt, mit den Ortsteil Russow mit der Straße Russow Ausbau</p> | Dal 4.3.2021 al 12.3.2021 |
| <p>Landkreis Rostock
 — Amt Gnoien, Gemeinde Behren-Lübchin mit den Ortsteilen Alt Quitzenow, Bobbin, Friedrichshof, Neu Quitzenow und Wasdow</p> | 20.3.2021 |
| <p>Landkreis Rostock
 — Amt Carbäk: Gemeinde Broderstorf mit den Ortsteilen Broderstorf, Fienstorf, lkendorf, Neu Broderstorf, Öftenhäven, Rothbeck, Steinfeld und Teschendorf
 — Amt Carbäk: Gemeinde Poppendorf mit den Ortsteilen Bussewitz und Poppendorf
 — Amt Carbäk: Gemeinde Thulendorf mit den Ortsteilen Hohenfelde, Klein Lüsewitz, Neu Fienstorf, Neu Thulendorf, Sagerheide und Thulendorf
 — Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen: Bandelstorf, Damm, Dishley, Dummerstorf, Godow, Göldenitz, Griebnitz, Hohen Schwarfs, Kavelstorf, Klein Schwarfs, Klingendorf, Lieblingshof, Niex, Pankelow, Petschow, Prisanewitz, Reez, Schlage und Waldeck
 — Amt Rostocker Heide: Gemeinde Bentwisch mit den Ortsteilen Albertsdorf, Bentwisch, Goorstorf, Groß Kussewitz, Harmstorf, Klein Bartelsdorf, Klein Bentwisch, Klein Kussewitz, Neu Bartelsdorf.
 — Amt Rostocker Heide: Gemeinde Bentwisch, Ortsteil Volkenshagen mit der Straße „Auf der Heide“ bis Abzweig „Moehlenweg“.
 — Amt Rostocker Heide: Gemeinde Mönchhagen mit den Ortsteilen Häschen-dorf und Mönchhagen
 — Amt Rostocker Heide: Gemeinde Rövershagen mit dem Ortsteil Purkshof
 — Gemeinde Sanitz mit dem Ortsteil Groß Lüsewitz</p> | 26.3.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Amt Warnow-West: Gemeinde Kritzmow mit den Ortsteilen Groß Schwaß nördlich Klein Schwaßer Weg bis Abzweig Bahnhofstr., Klein Stove und Kritzmow — Amt Warnow-West: Gemeinde Papendorf mit den Ortsteilen Gragetopshof, Groß Stove, Niendorf, Papendorf und Sildemow — Amt Warnow-West: Gemeinde Pölchow mit dem Ortsteil Pölchow bis Günter-Auras-Sportplatz Wahrstorf | |
| <p>Landkreis Rostock</p> <ul style="list-style-type: none"> — Amt Carbak: Gemeinde Broderstorf, mit den Ortsteilen Ikendorf-Ausbau, Pastow, Neu Pastow, Neu Roggentin und Neuendorf — Amt Carbak: Gemeinde Roggentin, mit den Ortsteilen Fresendorf, Kösterbeck und Roggentin — Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen Beselin und Kessin | Dal 18.3.2021 al 26.3.2021 |
| <p>Stadt Rostock</p> <p>Orteile: Evershagen (Evershagen-Süd und Schutow; im Westen begrenzt durch die B103 und Messestraße), Schmarl (südlich der B105), Reutershagen, Hansaviertel, Gartenstadt / Stadtweide, Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Südstadt, Biestow, Stadtmitte, Dierkow-Neu, Dierkow-Ost, Dierkow-West, Toitenwinkel, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez</p> | 26.3.2021 |
| <p>Stadt Rostock</p> <p>Ortsteil: Brinckmannsdorf (Alt Bartelsdorf, Riekdahl, Weißes Kreuz, Waldeslust und Kassebohm) im Westen begrenzt vom Ufer der Warnow; im Norden begrenzt durch die Rövershäger Chaussee bis zum Autobahnkreuz Rostock-Ost; im Osten und im Süden bis zur Stadtgrenze</p> | Dal 18.3.2021 al 26.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Loitz - Ortsteil: Zarnekla | 20.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — OT Düvier und Zarneklar von Loitz — OT Friedrichsfelde von Dersekow — OT Feldsiedlung von Hinrichshagen — Levenhagen mit OT Heilgeisthof, Alt Ungnade, Boltenhagen — Mesekehagen mit OT Frätow, Gristow, Groß Karrendorf, Brook, Klein Karrendorf — OT Leist III, Oldenhagen, Kieshof Ausbau von Neuenkirchen — Wackerow mit OT Groß Kiesow, Groß Petershagen, Klein Petershagen, Jarmshagen, Steffenshagen, Dreizehnhausen, Klein Kieshof — Hansestadt Greifswald - Riems | 25.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hinter Ortslage Jarmshagen Richtung Kreisgrenze - Waldgebiet | Dal 17.3.2021 al 25.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — 17438 Wolgast mit dem Ortsteil Buddenhagen, — 17440 Zemitz mit dem Ortsteil Hohensee, — 17390 Rubkow mit den Ortsteilen Bömitz, Buggow, Daugzin, Krenzow, Wahlendow, Zarrentin, — 17390 Murchin mit den Ortsteilen Libnow und Relzow — 17390 Groß Polzin mit den Ortsteilen Pätchow, Klein Polzin, Quilow, Stolpmühl und Vitense, — 17390 Ziethen mit den Ortsteilen Menzlin und Jargelin — 17390 Schmatzin mit den Ortsteilen Schlatkow und Wolfradshof, — 17391 Postlow mit den Ortsteilen Görke, Görke Ausbau, Tramstow, Tramstow Ausbau, — 17391 Stolpe mit den Ortsteilen Neuhof und Grüttow — 17389 Stadt Anklam, — 17392 Butzow rechts der K 56, — 17495 Züssow mit den Ortsteilen Ranzin, Thurow, Radlow, Oldenburg, Nepzin, K 12 bis vor Kребzow, | 29.3.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — 17495 Karlsburg mit den Ortsteilen Brüssow, Giesekehagen, Lühhmannsdorf, Jagdkrug, Möckow, Steinfurth, Zarnekow, Karolinenhof, — 17506 Gribow mit dem Ortsteil Glödenhof, — 17506 Gützkow mit dem Ortsteil Lüssow | |
| <p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <ul style="list-style-type: none"> — 17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow, Klitschendorf, Groß Bünzow, Groß Jasedow, — 17390 Groß Polzin mit dem Ortsteil Konsages | Dal 21.3.2021 al 29.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Splietsdorf, ausgenommen der Ortsteil: Holthof — Gemeinde Süderholz, ausgenommen die Ortsteile: Dreizehnhausen, Griebenow, Groß Bisdorf, Kreuzmannshagen, Schmietkow, Zarnewanz — Gemeinde Papenhagen, ausgenommen der Ortsteil: Schönewalde — Gemeinde Wendisch-Baggendorf — Gemeinde Wittenhagen — Gemeinde Gransebieth - Ortsteile: Brönkow, Kirch-Baggendorf — Stadt Grimmen - Ortsteile: Grelenberg, Hohenwarth, Stoltenhagen — Gemeinde Glewitz - Ortsteile: Strelow, Turow — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Bremerhagen, Hildebrandshagen, Wilms-hagen — Gemeinde Gremersdorf-Buchholz - Ortsteile: Angerode, Buchholz | 8.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Grimmen - Ortsteile: Appelshof, Gerlachsruh, Grimmen, Groß Lehmhagen, Heidebrink, Hohenwieden, Jessin, Klein Lehmhagen, Vietlipp — Gemeinde Papenhagen - Ortsteil: Schönewalde — Gemeinde Splietsdorf - Ortsteil: Holthof | Dal 28.2.2021 all'8.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Wendisch-Baggendorf — Gemeinde Splietsdorf - Ortsteil: Vorland — Gemeinde Gransebieth - Ortsteile: Brönkow, Kirch-Baggendorf, Zarrentin — Gemeinde Glewitz - Ortsteile: Jahnkow, Langenfelde, Strelow, Turow, Voigtsdorf, Wolthof, — Gemeinde Süderholz - Ortsteil: Bretwisch — Gemeinde Grammendorf - Ortsteile: Camper, Dorow, Nehringen, Rodde — Gemeinde Deyelsdorf - Ortsteile: Bassendorf, Deyelsdorf, Fäsekow, Stub-bendorf, Techlin — Gemeinde Tribsees - Ortsteile: Rekehtin, Siemersdorf, StremLOW, Tribsees — Gemeinde Gremersdorf-Buchholz - Ortsteile: Angerode, Gremersdorf | 20.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Gransebieth - Ortsteil: Gransebieth — Gemeinde Grammendorf - Ortsteile: Grammendorf, Keffenbrink — Gemeinde Glewitz - Ortsteile: Glewitz, Zarnekow | Dal 12.3.2021 al 20.3.2021 |
| <p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Ahrendsee, Altenhagen, Behnkendorf, Bremerhagen, Dömitzow, Engelswacht, Falkenhagen, Groß Behnkenhagen, Hildebrandshagen, Jager (ausgenommen Jager Hof II), Jeesser, Kirchdorf, Klein Behnkenhagen, Mannhagen, Miltzow, Oberhinrichshagen, Reinberg, Reinkenhagen, Tremt, Wilms-hagen (ausgenommen Wilms-hagen Siedlung) — Gemeinde Süderholz - Ortsteile: Barkow, Bartmannshagen, Behnkenhagen, Dreizehnhausen, Griebenow, Groß Bisdorf, Kandelin, Kaschow, Klein Bisdorf, Klevenow, Kreuzmannshagen, Lüssow, Neuendorf, Prützmannshagen, Willershushen, Willerswalde, Wüst Eldena, Wüsteney, Zarnewanz — Stadt Grimmen - Ortsteile: Appelshof, Hohenwarth, Klein Lehmhagen, Stoltenhagen, das östlich von der B194 gelegene Stadtgebiet von Grimmen beginnend bei Appelshof bis Ortsausgang Grimmen Höhe Umspannwerk — Gemeinde Wittenhagen - Ortsteile: Kakernehl, Wittenhagen | 25.3.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Wilmshagen Siedlung, Segebadenhau, Wendorf, Jager Hof II, Horst, Gerdeswalde | Dal 17.3.2021 al 25.3.2021 |
| NIEDERSACHSEN | |
| Landkreis Ammerland
Gemeinde Edewecht:
Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der Küstenkanalstraße B401 gegenüber der Edammer Straße. Der Edammer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Zur Kleinbahn. Der Straße Zur Kleinbahn in östlicher Richtung folgend bis zum Bahnweg. Dem Bahnweg in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Der Küstenkanalstraße B401 in östlicher Richtung folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße über den Küstenkanal in südlicher Richtung bis zum Straßendenke, Hausnummer 23, folgend. Daran anschließend entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Edammer Straße.
Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der Breslauer Straße derart, dass sämtliche Geflügelhaltungen beidseits der genannten Straßen innerhalb des Gebietes liegen.
Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der übrigen genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen. | 1.4.2021 |
| Landkreis Aurich
— Start: Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis das Freepsumer Tief draus abzweigt, diesem weiter folgen.
— in nordöstlicher Richtung folgen bis Canumer Tief, diesem folgen bis Übergang in Cnulkeschloot,
— darauf weiter bis Schmalter Weg, dem folgen bis zur Osterstraße in Canum,
— weiter in nördlicher Richtung zur Emders Landstraße, der folgen bis Übergang in Jannes-Ohling-Straße und darauf bis zur Kreuzung Manningstraße,
— dann in nordwestlicher Richtung bis Escherweg, dem folgen in nördlicher Richtung bis Escherschloot, dem folgen bis Manslagter Tief, darauf in östlicher Richtung weiter bis Übergang zum Untersloet bis Visquarder Weg,
— dann in nördlicher Richtung weiter bis Kreuzung Visquarder Weg/Manslagter Weg und Ackerburger Weg,
— dem Ackerburger Weg in westlicher Richtung folgen bis Neu-Etumer-Str.
— in nördlicher Richtung weiter bis zur Kleinbahnstraße,
— dann auf Hafensstraße Richtung Norden weiter bis zur Hauener Hooge,
— in nordwestlicher Richtung bis Topper Diek,
— dann Luftlinie in nordöstlicher Richtung bis Süderdeichstraße/Altendeichstraße, der Altendeichstraße folgen in nördlicher Richtung bis Neulander Tief,
— dem folgen bis zur Gabelung Neulander Tief/Altmarscher Tief,
— dem Neulander Tief nordöstlich folgen bis Langhauser Tief,
— südöstlich weiter bis Norder Tief,
— dann Luftlinie in östlicher Richtung zum Pekelheringer Weg, dem östlich folgen bis Wurzeldeicher Straße,
— in nordöstlicher Richtung weiter bis zur B72,
— der B72 südöstlich folgen bis Berumerfehnkanal, dem folgen in südöstlicher Richtung bis Justiztriftschloot,
— dem Justiztriftschloot in südlicher Richtung bis zur Nadörster Straße folgen,
— östlich weiter bis zur Halbmonder Straße, darauf in südlicher Richtung weiter bis Fehnstraße,
— der Fehnstraße folgen bis Übergang Hoher Weg, darauf weiter bis Halbmonder Straße,
— der Halbmonder Straße folgen bis Kurzer Weg,
— weiter auf Poolrichtsweg bis Kreuzung Poolrichtsweg/Kreuzweg,
— dann Luftlinie südlich bis zur Straße Westerwieke, darauf südöstlich weiter bis Nordmeerweg, | 27.3.2021 |



| | |
|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — dem folgen bis Übergang Nordmeerweg/Kuhtrift, dort weiter bis Nordmoorweg, — darauf folgen bis Hundertdiematsweg, — weiter in südöstlicher Richtung bis Rüsterweg, dem folgen und auf Helmsmuhder Weg, — danach nördlich bis Deichhauser Straße, der folgen bis Ostvictorburer Straße, — dann weiter auf Deichhauser Weg bis zum Ende, weiter am Ringkanal bis Straße Am Abelitzkanal, — dem Abelitz-Moordorfkanal in südöstlicher Richtung folgen bis Schultrift, daran entlang bis zur B72, — in östlicher Richtung weiter bis zur Ringstraße, der Ringstraße folgen bis Abzweigung Hamstereck, — dort Luftlinie in südlicher Richtung bis Kreuzung Herrenhüttenweg/Holzlooger Straße/Up Diek, — auf Holzlooger Straße in südöstlicher Richtung weiter bis Aurich Straße, — der folgen bis zum Ems-Jade-Kanal, darauf weiter in südwestlicher Richtung bis Ems-Jade-Kanal-Brücke, — dort auf Straße Zum Mittelhaus bis zur Emder Straße und dieser bis zur Landkreisgrenze folgen. | |
| <p>Landkreis Aurich</p> <ul style="list-style-type: none"> — Start: Schoonorther Straße – Gabelung Wundel, — Wundel folgen Richtung Störtebeker Tief bis Degenfeld, — Degenfeld in nördlicher Richtung folgen bis Schoonorther Kreisstraße, — dann Schoonorther Kreisstraße in östlicher Richtung bis Wirdumer Straße, — dann Luftlinie Kreuzung Schoonorther Kreisstraße/Wirdumer Straße bis Kreuzung Eetsweg/Siegelsumer Moorweg, — weiter in nörlicher Richtung auf Eetsweg bis Dröstendrft, — dort auf Kanal Maar bis Schweitief, nördlich weiter, — links am Wohngebiet vorbei bis Abelitz-Moordorf-Kanal, — dann auf Marscher Tief bis B210, — südwestlich bis Straße Bei Abbingwehr, — dort westlich weiter auf Eisinghuser Straße bis Loppersumer Straße, — in nördlicher Richtung weiter auf Loppersumer Straße bis Altes Greetsieler Sieltief, — darauf weiter bis Uttumer Tief, — ab dort Luftlinie bis Uppinger Weg, — dem in nördlicher Richtung folgen bis Elisenfeld, — dann westlich weiter bis Karlshofschloot, — weiter nördlich bis altes Greetsieler Sieltief, — darauf weiter nördlich bis Eilsumer Landstraße/Schoonorther Straße bis Startpunkt Schoonorther Str./Wundel. | <p>Dal 19.3.2021 al 27.3.2021</p> |
| <p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesautobahn 29 in südliche Richtung folgend bis Bundesstraße 213, dieser westlich folgend bis Am Baumweg, entlang diesem bis Am Schützenplatz, diesem folgend und über Mittelweg und Erlenweg bis Kellerhöher Straße, entlang dieser bis Bether Tannen, dieser westlich, dann weiter südwestlich folgend und über den Feldweg südlich bis Telgen Sand. Diesem und Bether Dorfstraße westlich folgend bis Lütke Weg, entlang diesem bis Zur Basilika, dieser südwestlich folgend bis Bether Straße, dieser südwestlich folgend bis Drüdingstraße. Entlang dieser bis Garreler Weg, diesem südlich folgend bis Friesoyther Straße, dieser nordwestlich folgend bis zum Kreisverkehr und über die dritte Ausfahrt der Soestenstraße folgend bis Resthauser Straße. Entlang dieser und Ritzereiweg bis Bundesstraße 213, dieser südlich folgend bis Vahrener Straße, dieser westlich folgend bis Teichstraße, entlang dieser und Am Galgenmoor in westliche Richtung bis Wannseestraße, dieser folgend bis Ammerseestraße, dieser westlich folgend und über Chiemseestraße bis Dümmerstraße, dieser südlich folgend bis Vahrener Straße, entlang dieser in</p> | <p>25.3.2021</p> |



westliche Richtung und über Vahrener Dorfstraße bis Molberger Weg, diesem folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg / Molbergen, dieser südlich folgend bis Vahrener Feld, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen / Lastrup, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Wehrkamp / Matrumer Straße, dieser nördlich folgend bis Roggenkamp, entlang diesem und über Brinkstraße bis Wittensand, diesem westlich folgend bis Ermker Straße. Dieser und Hauptstraße westlich folgend bis Up'm Blaiken, entlang diesem und Peheimer Damm in südliche Richtung über Molkereistraße bis Kriegerdamm, diesem folgend bis Ermker Tange und über diese bis Großenginger Straße. Dieser westlich folgend bis zur Gemeindegrenze Molbergen / Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Feldstraße, entlang dieser bis Bögel und entlang diesem bis Altenend. Diesem und Neuvreesner Straße östlich folgend bis Friesoyther Straße, dieser nördlich folgend bis Ellerbrocker Ring, diesem folgend bis Sienmoorsdamm, dort dem Ellerbrocker Ring weiter folgend bis Kaufwald Schloot, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Markhauser Moorgraben, diesem westlich folgend bis Ellerbrocker Straße und entlang dieser in nördliche Richtung bis Direktor-Sperl-Weg. Entlang diesem und Pehmertanger Damm bis Pehmertanger Weg, diesem nördlich folgend bis Oldenburger Ring, entlang diesem bis Zu den Weiden, dieser über Blaue Straße folgend bis Griesen Stein, diesem nördlich folgend bis Böseler Straße und dieser östlich folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe / Bösel. Dieser nördlich folgend bis Kündelstraße, entlang dieser in östliche Richtung bis Flethstraße, dieser nördlich folgend bis Koppelweg und diesem östlich folgend und über Feldstraße bis Fladderberg Schloot. Dem Wasserverlauf nordöstlich folgend bis Lahe, dem Wasserverlauf südöstlich folgend bis Fladderburger Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Am Vehnemoor, dieser südöstlich folgend bis Korsorsstraße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Hülsberger Straße und dieser folgend bis Oldenburger Weg. Diesem östlich folgend bis Hauptstraße und dieser südlich folgend bis Moorstraße. Entlang dieser bis Vehne, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Wasserzug von Barken Tange, dem Wasserverlauf erst nordöstlich, dann südlich folgend bis Birkhahnweg, entlang diesem in südwestliche Richtung bis Nikolausstraße und entlang dieser bis Moordamm. Diesem südlich folgend bis Wasserzug von Letherfeld, dem Wasserverlauf südöstlich folgend bis Oldenburger Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Großenknetener Straße, dieser östlich folgend bis Krumme Riede, dem Wasserverlauf südlich folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel / Emstek, dieser östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser in südliche Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Bundesautobahn 29.

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe, Ortsteil Thüle, an der Kreuzung Kurfürstendamm / Thüler Kirchstraße / Über dem Worberg südlich der Straße Über dem Worberg folgend bis Im Birkengrün, dieser erst östlich und dann südlich folgend bis Thüler Straße, dieser südlich bis Raffeldweg und diesem bis Garreler Weg folgend, diesem und im weiteren Verlauf Thüler Straße in östlicher Richtung folgend bis Eggershoop, diesem südlich folgend und weiter über Thülsfelder Weg, Petersfelder Straße in nördlicher Richtung, Moorweg, Ahornweg bis Bergaue, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Falkenberger Straße, dieser in südlicher Richtung folgend bis Plattenweg, dem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße, dieser und im weiteren Verlauf Garreler Straße in südlicher Richtung folgend bis Moorriehen, dieser westlich folgend bis Tebben Damm über diesen bis Grüne Höhe, dieser erst westlich und dann südlich folgend bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis Mühlenweg, diesem westlich folgend bis Petersfelder Weg, diesem in südlicher Richtung folgend, an der ersten Gabelung der südöstlichen Abzweigung folgend, an der zweiten

Dal 17.3.2021 al 25.3.2021




Gabelung der südwestlichen Abzweigung folgend, weiter über Kastanienallee bis Wasserzug von Osterscheps/Resthauser Graben, dem Wasserverlauf in westlicher Richtung folgend, bis Soeste, diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Molberger Doosekanal folgend, diesem Wasserverlauf in westlicher Richtung bis Dwertger Straße folgend, der Dwertger Straße und im weiteren Verlauf Molberger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis Kleine Tredde, dieser nördlich folgend bis Wöstenweg, diesem erst nördlich und dann südwestlich folgend bis Augustendorfer Weg, diesem in nordwestlicher Richtung und an der Abzweigung in nördlicher Richtung und im weiteren Verlauf der Dwertger Straße bis Bernhardsweg folgend, diesem bis Thülsfelder Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Dorfstraße folgend, weiter in nördlicher Richtung über Dorfstraße und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis zum Ausgangspunkt folgend.

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesautobahn 29 in südliche Richtung folgend bis Bundesstraße 213, dieser westlich folgend bis Flachsmoor, entlang dieser bis Bether Weg, diesem nordwestlich folgend über Höltinghauser Weg bis Am Osterfeld, entlang diesem bis Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Kreuzung Höltinghauser Straße / Niedriger Weg, dort der Höltinghauser Straße westlich folgend bis Soeste. Dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis Bundesstraße 213, dieser südlich folgend bis Vahrener Straße, entlang dieser in westliche Richtung bis Teichstraße, entlang dieser und Am Galgenmoor in westliche Richtung bis Wannseestraße, dieser folgend bis Ammerseestraße, dieser westlich folgend und über Chiemseestraße bis Dümmerstraße, dieser südlich folgend bis Vahrener Straße, entlang dieser in westliche Richtung und über Vahrener Dorfstraße bis Molberger Weg, diesem folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg / Molbergen, dieser südlich folgend bis Vahrener Feld, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen / Lastrup, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Wehrkamp / Matrumer Straße, dieser nördlich folgend bis Roggenkamp, entlang diesem und über Brinkstraße bis Wittensand, diesem westlich folgend bis Ermker Straße. Dieser und Hauptstraße westlich folgend bis Up'm Blaiken, entlang diesem und Peheimer Damm in südliche Richtung über Molkereistraße bis Kriegerdamm, diesem folgend bis Gemeindegrenze Molbergen / Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Grönenort Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend und über Delschloot bis Im Lütken Moor und dieser westlich folgend bis Eismoorstraße. Entlang dieser in nördliche Richtung bis Altenend, dieser westlich folgend über Gehlenberger Hauptstraße bis Alte Moorstraße, dieser östlich folgend und über Neuscharreler Straße und Gehlenberger Straße bis Hauptstraße, dieser nordwestlich folgend bis Apfelbaumsweg, entlang diesem bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Marka, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Küstenkanal nahe der Bundesstraße 72, entlang dem Verbindungsgraben zum Küstenkanal und dem Küstenkanal in östliche Richtung folgend bis Birkenkolonie. Dieser nördlich folgend entlang des Waldes bis zur Waldgrenze auf der östlichen Seite, der Waldgrenze mehrfach in östliche bzw. nördliche Richtung folgend und sodann in südliche Richtung bis zum Küstenkanal, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, entlang dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, entlang dieser in südöstliche Richtung bis zum Ausgangspunkt Bundesautobahn 29.

6.4.2021



Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.

Dal 24.3.2021 all'1.4.2021

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe an der Kreuzung Georg-Hoes-Straße/Thüler Straße der Thüler Straße in nördliche Richtung folgend bis Wiesenweg, entlang diesem bis Glaßdorfer Graben, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis Im Richtemoor, diesem in südöstlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Bösel/Gemeinde Garrel und dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Zum Richtemoor, dieser in südöstlicher Richtung folgend bis Brockenweg, diesem östlich folgend bis Große Aue, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung folgend bis Böseler Straße, dieser südlich folgend und weiter über Prozessionsweg, Dykstraße, der Kaiforter Straße in östlicher Richtung folgend und dann der Hauptstraße südlich folgend und weiter über Amerikastraße bis zur Kreuzung Amerikastraße/Jäger Straße/Langen Tange, westlich Langen Tange folgend bis Amerika Schloot, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung folgend bis Koppelweg, diesem in östlicher Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östlicher Richtung folgend bis Amerikastraße, dieser in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Cloppenburg folgend, dieser in westlicher Richtung folgend bis Flugplatzweg, diesem weiter in westlicher Richtung folgend bis Garreler Straße, dieser nördlich folgend bis Moorriehn, diesen bis Tebben Damm folgend, dem Tebben Damm südlich bis Grüne Höhe folgend, dieser erst nordwestlich und dann südwestlich folgend bis Bundesstraße 72/Friesoyther Straße, dieser nördlich folgend bis Mühlenweg, diesem und im Weiteren Neumühlen folgend bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwertger Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang dieser bis Bundesstraße 72/Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem in südöstliche Richtung folgend bis Am Haferberg, diesem nördlich folgend bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Bösel/Stadt Friesoythe und dieser entlang der Georg-Hoes-Straße östlich zum Ausgangspunkt folgend.

Dal 29.3.2021 al 6.4.2021



| | |
|---|---------------------------|
| <p>Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Cappeln an der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Straße Zur Lage in nördliche Richtung folgend bis Brookesch, entlang diesem bis Tenstedter Straße, dieser nördlich folgend bis Kleiner Esch und entlang diesem bis Im Siehenfelde. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Bührener Straße und entlang dieser bis Desumer Straße. Entlang dieser und Zum Gogericht bis Bundesstraße 72, dieser in östliche Richtung folgend bis Drantumer Weg / Taubenweg, dem Taubenweg nördlich folgend bis Markenweg, diesem östlich folgend bis Emsteker Straße und dieser nördlich folgend bis Schullenweg. Entlang diesem bis Hoher Weg, diesem östlich folgend bis Eschweg, entlang diesem bis Garther Straße, dieser östlich folgend bis Im Gartherfeld und dieser nördlich folgend bis Stüvenweg. Entlang diesem bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta und entlang dieser in südliche Richtung zum Ausgangspunkt.</p> | 3.4.2021 |
| <p>Landkreis Diepholz
Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft im Norden in Stuhr vom Schnittpunkt der Landesstraße L 337 mit der Kreisgrenze/Landesgrenze zu Bremen entlang dieser in östliche Richtung, später in südliche Richtung entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Verden.
Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze in südliche Richtung entlang der Straße „An der Heide“ in Schwarme weiter entlang der Kirchstraße, der Hauptstraße und der Bruchhausener Straße, Sprakener Straße und Erlenweg. Von dort in westliche Richtung entlang der Straße „Hauendamm“ bis zur Kreuzung nach Norden und zur Kreisgrenze nach Verden. Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze weiter entlang der Straße neben dem Hauptkanal, Retzener Bach und Wachendorfer Mühlenbach bis nach Wachendorf. Weiter verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes entlang der Kreisstraße K 129 in westliche Richtung, später entlang der Kreisstraße K 125 in westliche Richtung. Weiter verläuft die Grenze entlang der Bramstedter Straße in westliche Richtung und geht im weiteren Verlauf in die Henstedter Straße über. Von dort über die Dorfstraße bis zur Einmündung der Landesstraße L 333 (Bassumer Straße). Die Grenze verläuft weiter in westliche und südwestliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 51.
Die westliche Begrenzung verläuft dann entlang der Bundesstraße B 51 in nördliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 112. Von dort verläuft die Grenze weiter in westliche Richtung entlang der Kreisstraße K 112 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 439 und an dieser entlang in nördliche Richtung und weiter entlang der Kreisstraße K 111 in nordöstliche Richtung, über die Autobahn A 1 hinweg bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 337. Von dort verläuft die Grenze die Landesstraße L 337 entlang in nordwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze/Landesgrenze nach Bremen.</p> | 4.4.2021 |
| <p>Landkreis Diepholz
Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122.
Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze.
Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.</p> | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021 |
| <p>Landkreis Diepholz
Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landesstraße L344 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Rödenbeck entlang der L344 in südöstlicher Richtung bis zur Bundesstraße 51, von dort entlang der Bundesstraße 51 in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Dadau“ in Cornau.</p> | 3.4.2021 |



| | |
|---|---------------------------|
| <p>Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann von dort aus zunächst entlang der „Dadau“, später entlang eines Seitenarmes der Dadau in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zu Vechta.</p> <p>Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 bei Rödenbeck.</p> | |
| <p>Landkreis Diepholz</p> <p>Die nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der Straße „Lehmder Damm“ und an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Eggers Brücke“ und verläuft entlang dieser und kreuzt die Bahnlinie Bremen – Osnabrück. Am Schnittpunkt mit der Straße „Triftweg“ verläuft die Begrenzung kurz in südlicher Richtung entlang der Straße und folgt ab dem Schnittpunkt mit der Straße „Heeder Bruchweg“ dieser in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bruchwiesenstraße“. Entlang der „Bruchwiesenstraße“ geht es in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „St. Hülfer Bruchstraße“ und verläuft kurz entlang dieser in südöstlicher Richtung und folgt dann in östlicher Richtung der Straße „am Dickeler Bruch“, kreuzt den „Ompteda Kanal“ und die Straße „Wetscher Bruchstraße“. Entlang der Straße „am Dickeler Bruch“ geht es weiter bis zum Schnittpunkt mit der „Düversbrucher Straße“ und verläuft entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L345. Dieser folgt die Begrenzung in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem „Gottesgraben“. Entlang des „Gottesgraben“ geht es in südlicher und südöstlicher Richtung weiter bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 27. Dieser folgt die Begrenzung in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke. Entlang der Kreisgrenze verläuft die Begrenzung des Beobachtungsgebietes in südlicher, südwestlicher und westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Lehmder Damm“.</p> | 5.4.2021 |
| <p>Landkreis Diepholz</p> <p>Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße“. Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge“ bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.</p> | Dal 28.3.2021 al 5.4.2021 |
| <p>Stadt Emden</p> <ul style="list-style-type: none"> — Die Emdener Straße wird nun zum Riepster Weg, diesem in westlicher Richtung bis Übergang in Uphuser Straße bis zur A31 in Emden — der A31 folgen in nördlicher Richtung bis Neuer Weg — darauf weiter in nördlicher Richtung bis Conrebbesweg — dem in westlicher Richtung folgen bis Wulfsschloot, darauf weiter in nördlicher Richtung bis zum Knockster Tief, der Stadtgrenze. | 27.3.2021 |




| | |
|--|----------|
| <p>Landkreis Emsland
Kreisgrenze Marka / Zum Hünengrab - Bischofsbrücker Weg - Peheimer Straße - Gehlenberger Weg - Kreisgrenze</p> | 1.4.2021 |
| <p>Landkreis Helmstedt
Im Westen beginnend an der Bundesstraße 1 (B1) an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Helmstedt und dem Landkreis Wolfenbüttel, der Kreisgrenze Richtung Norden folgend bis zur Bahnlinie. Dieser ostwärts folgend bis zum Bahnübergang in der Feldmark zwischen den Ortsteilen Bornum und Lauingen. Dem Feldweg folgend bis zur südlichen Waldgrenze des „Rieseberg“. Der Waldkante östlich folgend bis zur Kreisstraße (K) 5. Dieser in Richtung der Ortschaft Lauingen bis zur Kreuzung mit der K 4 folgend, dann der K4 in Richtung Norden bis zum nächsten Feldweg auf der rechten Straßenseite folgend. Dem Feldweg bis zum westlichen Rand des Waldgebietes „Rieseberger Moor“ folgend. Das „Rieseberger Moor“ südlich umlaufend bis zur Landesstraße (L) 290. Über die L 290 hinweg der K 8 folgend bis zum Abzweig der K 9 Richtung Schoderstedt. Der K 9 folgend bis zur Kreuzung mit der Landstraße (L) 644. Dabei werden die Ortschaften Schoderstedt und Rottorf jeweils an ihren östlichen Grenzen umgangen. Der L 644 Richtung der Ortschaft Schickelsheim folgend. Die Ortschaft Schickelsheim wird weitergehend nördlich und östlich umgangen. Der L 644 weiter folgend bis zum Abzweig der K 13 in Richtung der Ortschaft Süpplingen. Die Ortschaft Süpplingen westlich umlaufend und dann der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Frellstedt. Die Ortschaft Frellstedt ebenfalls westlich umlaufend der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Warberg. Die Ortschaft Warberg ebenfalls westlich umlaufend bis zur Straße „Elmgarten“. Der Straße „Elmgarten“ ortsauswärts Richtung Waldkante des Elm folgend (Wirtshaus Elmgarten). Den Elm an seiner äußeren Kante umlaufend folgen bis diese an ihrer südlichen Spitze auf die Bundesstraße (B) 82 trifft. Der B 82 in östlicher Richtung folgend bis zur Ortschaft Wobeck. Die Ortschaft Wobeck südlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 folgend bis zum „Bremsenbach“. Dem Bremsenbach in östlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.
Ein separater Teil des Beobachtungsgebiets beginnt an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und dem Landkreis Helmstedt an der K 54 in Richtung der Ortschaft Ingeleben. Die Ortschaft Ingeleben westlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 südlich folgend bis zur Kreuzung „Lange Trift“. Dem Feldweg in östlicher Richtung in gerader Linie folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.</p> | 3.4.2021 |
| <p>Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Stromtrasse Höhe Hinterm Moor in der Gemeinde Großenkneten
— Der Stromtrasse in östlicher Richtung bis zur Straße An der Lethe folgen
— Die Straße An der Lethe südlich folgen bis zum Meerweg
— Weiter über Meerweg, Gründen und Rebhuhnweg auf die Garreler Straße (L871)
— Der L871 Richtung Bissel bis Einmündung Ringstraße folgen
— Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohhiede auf BAB 29
— Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg / Cloppenburg an der Lethe folgen
— Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe nördlich entlang zum Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes
Die Grenze des Anschlussbeobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Anschluss-beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.</p> | 6.4.2021 |



Landkreis Osnabrück

- Melle: von Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/ Kreis Minden- Lübbecke an Kreuzung Lammersbrink / Linker Berg Richtung Süden auf Lammersbrink für 400 m
- Lammersbrink an Kreuzung Lammersbrink Richtung Westen folgen bis Kellenbergstraße
- Kellenbergstraße Rtg. Süden bis Markendorfer Straße
- Markendorfer Straße folgend Richtung Westen bis Kreuzung Markendorfer Straße/ Telgheide
- Telgheide (K 202) folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Huntetalstraße (L 83)/ Telgheide
- L 83 folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Am Bergsiek/ L 83
- Am Bergsiek folgend Rtg. Westen bis Meesdorfer Straße (K 409)
- K 409 Rtg. Norden folgend, wird zur Kalbsiekstraße
- Bad Essen: Kalbsiekstraße folgend bis Kreuzung Kalbsiekstraße/ Hüsender Straße
- Hüsender Straße folgend bis Kreuzung Hüsender Straße/ Hüsender Bruch
- Hüsender Bruch folgend bis Kreuzung Hüsender Bruch/ Kokenrottstraße/ Maschweg
- Maschweg folgend bis Kreuzung Maschweg/ Senfdamm
- Maschweg weiter folgend bis Kreuzung Maschweg/ Bahnhofstraße
- Bahnhofstraße folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Bahnhofstraße/ Burgstraße
- Burgstraße Rtg. Norden folgend bis Höhe Fluß Hunte
- Fluß Hunte Rtg. Norden folgend bis Fluß- Kreuzung Hunte/ Wimmerbach
- Fluß Hunte folgend Rtg. Westen bis zur Fluß- Kreuzung Hunte/ Bohmter Bach
- Bohmte: Bohmter Bach folgend Rtg. Norden über die Kreuzung mit Leverner Straße (L81) hinweg, übergehend in die Straße Am Bohmter Bach
- Auf Straße Am Bohmter Bach Richtung Norden (nach rechts), folgen bis Heideweg
- Auf Heideweg Richtung Südwesten (nach links) bis Kreuzung mit Straße Am Fischteich (rechts)
- Am Fischteich folgend bis Kreuzung mit Birkenstraße
- Auf Birkenstraße Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße/ Weidenstraße
- Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße folgend Richtung Westen (nach rechts) bis zur Kreuzung mit der Haldemer Straße (K401)
- Haldemer Straße (K401) folgen Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bremer Straße
- Bremer Straße Richtung Norden (nach rechts) folgen bis zur Kreuzung mit Bremer Straße (B51), über die Kreuzung hinaus auf Bruchheide
- Bruchheide folgen bis die Straße eine Rechtskurve macht und zu Im Hinterbruch wird
- Im Hinterbruch Richtung Norden folgen bis Hunteburger Straße (K420)
- Hunteburger Straße (K420) in südlicher Richtung (nach links) folgend bis zur Kreuzung mit der Nienkampstraße/Schäferstraße
- Nienkampstraße in nördlicher Richtung (nach rechts) folgend bis zum Diepenauer Weg
- Diepenauer Weg Richtung Westen (nach links) folgend, wird zur Diepenauer Straße
- Ostercappeln: Diepenauer Straße folgend, wird zur Warksmoorstraße, folgen bis Kreuzung mit dem Strothkanal
- Strothkanal in nordöstlicher Richtung (nach rechts) folgen bis zum Strothbach
- Strothbach Richtung Westen (nach links) folgen bis zur Kreuzung mit der Bollenfahrtstraße
- Bollenfahrtstraße Richtung Norden (nach rechts) folgend bis zur Kreuzung mit der Straße Hungriger Wolf

5.4.2021




- Hungriger Wolf nach Westen (nach links) folgen bis zur Kreuzung mit der Straße Altes Moor
- Altes Moor Richtung Westen (nach links) folgen bis Hunteburger Straße (L79)
- Hunteburger Straße (L79) Richtung Südwesten (nach links) folgend bis zur Kreuzung mit Schulstraße/ Horster Straße
- Schulstraße in nordwestlicher Richtung (nach rechts) folgen bis zur Kreuzung mit dem Steinriedenbach
- Steinriedenbach Richtung Norden (nach rechts) folgen bis Kreuzung mit dem Venner Mühlenbach
- Venner Mühlenbach in nördlicher Richtung folgen bis Kreuzung mit der Gemeindegrenze Ostercappeln/ Bohmte
- Gemeindegrenze Ostercappeln/ Bohmte Richtung Nordwesten (nach links) folgend bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Landkreis Diepholz

Landkreis Vechta

Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek Ecke Stüvenweg und Straße Halter. Der Kreisgrenze bzw. dem Stüvenweg in nordöstlicher Richtung bis Straße Stüvenmühle folgen. Die Straße Stüvenmühle in südlicher Richtung folgen, dann die Straße Meyerhöfen bis zur Hausnummer 17 weiter folgen. Die Straße bzw. den Weg Erlte in östlicher Richtung bis zur Hausnummer 128 folgen. Die Straße Erlte weiter in östlicher Richtung folgen, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 123. Die Straße Erlte von dort aus in östlicher Richtung zur Straße Erlter Esch folgen. Die Straße Erlter Esch in östlicher Richtung bis zu Ahlhorner Straße (L 880). Die Ahlhorner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Wehrhahn folgen. Die Straße Am Wehrhand bis zur Straße Erlter Kirchweg folgen. Die Straße Erlter Kirchweg in westlicher Richtung bis zu Straße Wickenweg folgen. Die Straße Wickenweg in südlicher Richtung bis zur Straße Kamillenweg folgen. Die Straße Kamillenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Im Mittelesch folgen. Die Straße Im Mittelesch in südlicher Richtung bis zur Straße Schneiderkruger Straße (L 873) folgen. Die Straße Schneiderkruger Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Goldenstedter Straße (L 880) folgen. Die Straße Goldenstedter Straße in südöstlicher Richtung bis zur Ortsumgehung Visbek folgen. Die Ortsumgehungsstraße Visbek in nordöstlicher Richtung bis zur Twillbäke folgen. Der Twillbäke in südöstlicher Richtung bis zum Diekkamp Wasserzug folgen. Den Diekkamp Wasserzug in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bonrechtern (K 253) folgen. Die Straße Bonrechtern in nordöstlicher Richtung bis zur Hausnummer 92 folgen. Die Straße Bonrechtern in südlicher Richtung bis zur Straße Wacholderweg folgen. Die Straße Wacholderweg in östlicher Richtung bis zur Straße Stechpalmenweg folgen. Die Straße Stechpalmenweg in südlicher Richtung bis zur Straße Bahnhofstraße (L 880) folgen. Die Straße Bahnhofstraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Bruchweidenstraße (K 250) folgen. Die Straße Bruchweidenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Tangen Weg folgen. Die Straße Tangen Weg in östlicher Richtung bis zur Hauptstraße (K 248) folgen. Die Straße Hauptstraße in südlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Straße Vechtaer Straße überqueren und der Straße Barnstofer Straße (L 344) in südlicher Richtung bis zur Straße Gastruper Straße folgen. Die Straße Gastruper Straße in westlicher Richtung folgen. Nach Hausnummer 2 in westlicher Richtung zur Straße Erikaweg folgen. Die Straße Erikaweg zunächst in westlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Heidelbeerhecken folgen. Die Straße Heidelbeerhecken weiter südlich bis zur Straße Kamillenweg folgen. Die Straße Kamillenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Hopfenstraße folgen. Die Straße Hopfenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Löwenzahnkämpfe folgen. Die Straße Löwenzahnkämpfe in westlicher Richtung bis zur Straße Kronsbeerenweg folgen. Die Straße Kronsbeerenweg in südöstlicher Richtung bis zur Straße Moosweg folgen. Die Straße Moosweg in westlicher Richtung bis zur Straße Binsenweg folgen. Die Straße Binsenweg in südlicher Richtung bis zur

3.4.2021



Straße Nesselkamp folgen. Die Straße Nesselkamp weiter in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südwestlicher Richtung folgen. Der Kreisgrenze bis zum Gewässer Dadau folgen. Der Kreisgrenze bzw. der Dadau folgen bis diese in westlicher Richtung verläuft. Der Dadau in westlicher Richtung dann folgen. Der Dadau dann in südlicher Richtung folgen, bis diese in westlicher Richtung in den Kanal Vorderer Hochmoorkanal endet bzw. mündet. Den Kanal Vorderer Hochmoorkanal in nördlicher Richtung bis zum Feldweg folgen, diesen wiederum in westlicher Richtung zur Straße Sommerweg folgen. Die Straße Sommerweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Die Straße Moorstraße in westlicher Richtung zum Kreisverkehrsplatz folgen. Von dort die Straße Südring (Ortsumgehung Lohne) weiter in westlicher Richtung zum Kreisverkehrsplatz zur Straße Steinfelder Straße. Die Straße Steinfelder Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Hoevel folgen. Die Straße Am Hoevel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Waldbad folgen. Die Straße Am Waldbad in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgweg folgen. Die Straße Burgweg in südwestlicher Richtung, dann in nordöstlicher Richtung bis zum Hopener Mühlenbach folgen. Den Hopener Mühlenbach in westlicher Richtung bis zur Straße Im Fang folgen. Der Straße im Fang zunächst in östlicher und dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 845) folgen. Die Straße Dinklager Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Fladderweg. Die Straße Fladderweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Zum Lerchental folgen. Die Straße Zum Lerchental in nordwestlicher Richtung zur Straße Bokhorster Damm folgen. Die Straße Bokhorster Damm in westlicher Richtung weiter bis zur Straße Dinklager Ring (Ortsumgehung Dinklage) folgen. Die Straße Dinklager Ring weiter folgen bis zum Kreisverkehrsplatz Märschendorf Straße (L 861). Die Straße Märschendorfer Straße in nördlicher Richtung bis zur Schiplager Bäke folgen. Der Schiplager Bäke zunächst in westlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Aue folgen. Der Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bahler Straße (K 266) folgen. Der Straße Bahler Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Dorfstraße (K 260) folgen. Die Straße Carumer Dorfstraße bis zur Straße Hausstetter Straße folgen. Die Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Zur Heide folgen. Die Straße Zur Heide in westlicher Richtung bis zur Hausnummer 20 folgen. Von dort aus die Straße Zur Heide in nördlicher und in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Die Straße Essener Straße in östlicher Richtung bis Hausnummer 8 folgen. Von dort in nördlicher Richtung den Feldweg bis zur Straße Tannenkamp folgen. Die Straße Tannenkamp in westlicher Richtung bis zur Hausnummer 30 folgen. Von Hausnummer 13 den Feldweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Hochelstener Straße (L 837) folgen. Die Straße Hochelstener Straße überqueren und der Straße Tenstedter Straße bis zur Kreisgrenze weiter in nördlicher Richtung folgen. Der Kreisgrenze weiter entlang in nordöstlicher bzw. nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Ecke Stüvenweg und Straße Halter.

Landkreis Vechta

Beginnend auf der B 69 Kreuzung Oldenburger Straße/Holtruper Straße in östlicher Richtung Holtruper Straße (K254) bis zur Kreuzung Visbeker Damm folgen, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Auf den Engelken folgen. Die Straße Auf den Engelken in westlicher Richtung bis zur Holtruper Straße folgen. Der Holtruper Straße in südöstlicher Richtung bis zum Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zu Straße In den Tangen folgen. Die Straße In den Tangen in südlicher Richtung bis zur Straße Brookdamm folgen. Die Straße Brookdamm in südlicher Richtung bis zur Straße Wiebraks Wiesen folgen. Die Straße Wiebraks Wiesen in südöstlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen (Ortsumgehung Vechta) folgen. Die Straße Holzhausen in südlicher Richtung bis zur Straße Bei Thesings Kreuz folgen. Die Straße Bei Thesings Kreuz bis zur Straße Prozessionsweg folgen. Die Straße Prozessionsweg in südlicher Richtung zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Pickerhake folgen. Die Straße Pickerhake in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbrake folgen. Die

Dal 26.3.2021 al 3.4.2021



Straße Telbrake in südlicher Richtung folgen, diese weiter in südwestlicher Richtung bis zur Abzweigung Straepel /Füchteler Esch folgen. Die Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Abzweigung der Straße Füchtel folgen. Die Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Driverstraße folgen. Die Driverstraße überqueren und die Straße Füchtel weiter in südöstlicher Richtung bis zur Straße Welp/Welper Straße folgen. Die Welper Straße in westlicher Richtung bis zur Schubertstraße folgen. Die Schubertstraße in südwestlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße folgen. Die Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Lohner Straße folgen. Die Lohner Straße bis zur Straße Lüscher Straße folgen. Die Straße Lüscher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Hagen-Ringstraße folgen. Die Straße Hagen-Ringstraße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung/Abzweigung Viehdrift folgen. Die Straße Viedrift in westlicher Richtung bis zur Straße Bussen Weg folgen. Die Straße Bussen Weg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung weiter folgen und bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm/Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Abzweigung Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 843) bzw. Abzweigung Schledehausener Straße folgen. Die Schledehausener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Die Straße Hasenberg in nordöstlicher Richtung folgen und diese dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Goseborg folgen. Die Straße Goseborg in nordöstlicher Richtung bis zur Straße in Richtung Loher Straße bzw. Straße Paolwischen folgen. Die Straße Paolwischen in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 3 folgen. Von der Hausnummer 3 der Straße Paolwischen in nördlicher Richtung bis zum Hilgenstegsbach folgen. Den Hilgenstegsbach in östlicher Richtung, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Osterfeld folgen. Die Straße Am Osterfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Hessels Höhe folgen. Die Straße Hessels Höhe bis zur Hausnummer 8 folgen. Die Straße Hessels Höhe von Hausnummer 8 in östlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße folgen. Die Straße Loher Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Brumlage folgen. Die Straße Zur Brumlage zunächst in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Spredaer Mühle folgen. Die Straße Zur Spredaer Mühle in südlicher Richtung bis zur Straße Zu den Teichen folgen. Die Straße Zu den Teichen in östlicher Richtung bis zur Höhe Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Die Sollebäke in nördlicher Richtung bis zur Straße In der Paterei folgen. Die Straße In der Paterei in südlicher Richtung bis zur Straße Auf der Lage folgen. Die Straße Auf der Lage in Richtung östlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Oldenburger Straße in nördlicher Richtung zum Ausgangspunkt bis zur Kreuzung Holtruper Straße (K 254) folgen.


Landkreis Vechta

Beginnend an südlichsten Punkt der Kreisgrenze im Gebiet der Stadt Damme. Von dort aus in nördlicher Richtung zur Ortschaft Sierhausen bzw. die Straße Zu den Klünen in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Straße Jeddebok (K 278) folgen. Die Straße Jeddebok überqueren und die Straße Zu den Klünen in nördlicher Richtung bis Kreuzung bzw. Straße Am Osterberg folgen. Die Straße Am Osterberg in östlicher Richtung bis zur Straße Schullenmoor folgen. Die Straße Schullenmoor in nordöstlicher Richtung weiter bis zur Straße Hunteburger Straße (L 80) folgen. Die Straße Hunteburger Straße (L 80/L 846) bis zur Kreuzung bzw. Straße Wiesenstraße (K 273) folgen. Die Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Hinter den Höfen folgen. Die Straße Hinter den Höfen in nördlicher Richtung bis zur Straße Lembrucher Straße (L 853) folgen. Die Straße Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Bokern (K 272) folgen. Die Straße Bokern in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Bergfeine (K 272). Die Straße Bergfeine bis zur Straße Klünenberg weiter folgen. Die Straße Klünenberg in nördlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Weg folgen. Die Straße Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Ecke der Straßen Kirchstraße/Sandstraße (K 272) folgen. Die Straße Sandstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Lehdener Straße (K 271) folgen. Die Straße Lehdener Straße in nördlicher


5.4.2021



| | |
|--|---------------------------|
| <p>Richtung bis zur Straße Langenteiler Straße folgen. Die Straße Langenteiler Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Sandhorst folgen. Die Straße Sandhorst in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Haverbecker Wall folgen. Die Straße Haverbecker Wall in nöstlicher Richtung bis zum Gewässer Langenteiler Graben. Den Langenteiler Graben bis zur Kreisgrenze/Hunte folgen. Der Kreisgrenze bzw. der Hunte entlang bis zum Ausgangspunkt der Kreisgrenze folgen.</p> | |
| <p>Landkreis Verden
Die nördliche Grenze des Beobachtungsgebietes beginnt an der Autobahn-Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück und verläuft in östlicher Richtung entlang der Straße Oyterdamm. Weiter geht es entlang der Straße „Am Berg“ (im späteren Verlauf „Zum Moor“, „Specken“ und „Breite Straße“) in südlicher Richtung.
Die Breite Straße mündet in die Hauptstraße (L167); dort verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes weiter in südlicher Richtung entlang der Hauptstraße (im weiteren Verlauf „Emser Landstraße“) bis zur Clüverstraße; diese in östlicher Richtung folgend bis hin zur Borsteler Hauptstraße. Die Borsteler Hauptstraße entlang in südlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie Bremen-Hannover. Der Eisenbahnlinie Bremen-Hannover entlang weiter in östlicher Richtung folgend, bis zur Uesener Feldstraße (L156). Weiter geht es dann entlang der Uesener Feldstraße (im späteren Verlauf „Brückenstraße“, „Achimer Landstraße“) in südlicher Richtung.
Südlich der Weser im Ortsteil Üserhütte geht es weiter entlang der Straße Streekweg in östlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung. Von dort an geht es bis zur nächsten Einmündung in südlicher Richtung weiter (Straße behält ihren Namen). Ab dieser Einmündung geht es weiter in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Mündung in den „Deichgraben Werder“ weiter. Dem „Deichgraben Werder“ dann weiter folgend bis zur Mündung in den Oetzer-Seegraben. Dem Oetzer-Seegraben stromabwärts dann bis zur Achimer Landstraße (L156) folgend.
Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft weiter entlang der Achimer Landstraße (L156) und mündet in die L203. Von dort weiter in östlicher Richtung bis zur K8. Der K8 (im späteren Verlauf Härsenstraße, Beppener Straße) in südlicher Richtung bis an die Kreisgrenze folgend. Dem weiteren Verlauf der Kreisgrenze dann in westlicher Richtung folgend.</p> | 4.4.2021 |
| <p>Landkreis Verden
Die nördliche Grenze verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung.
Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben“ weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A“. Dem „Rieder Graben A“ stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße“). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.</p> | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021 |
| <p>Landkreis Wolfenbüttel
Das Beobachtungsgebiet verläuft südlich der A39 Richtung Cremlingen. Dann im Verlauf der A 39 bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Helmstedt. Südlich entlang der Kreisgrenze an Groß Dahlum vorbei. Nördlich von Winnigstedt und Roklum in Richtung Timmern und südlich vom Semmenstedt. Dann südlich von Klein Biewende und nördlich an Groß Biewende in Richtung Sottmar. Westlich an Groß Denkte und Östlich an Wendessen in Richtung Norden. Dann Westlich an Ahlum und Östlich an Atzum und Salzdahlum bis zur A36.</p> | 3.4.2021 |



| | |
|---|-----------------------------------|
| <p>Innerhalb des Beobachtungsgebietes befinden sich die Gemeinden Eitzum, Klein Dahlum, Groß Dahlum, Schliestedt, Schöppenstedt, Warle, Watzum, Barnstorf, Uehrde, Berklingen, Semmenstedt, Klein Vahlberg, Remlingen, Kleine Biewende, Sottmar, Wittmar, Groß Denkte, Mönchevahlberg, Weferlingen, Ahlum, Dettum, Hachum, Volzum, Apelnstedt, Lucklum, Veltheim (Ohe), Klein Veltheim, Hemkenrode, Neuerkerode, Sickte, Hötzum, Schulenrode, Cremlingen, Dardessen, Abbenrode und Destedt.</p> | |
| <p>Landkreis Wolfenbüttel
 Der Sperrbezirk ist in der Kartenanlage als innere Linie mit folgenden Grenzen dargestellt:
 Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum.
 Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes bis zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrades und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Samleben folgend entlang der westlichen Ortsgrenze Samleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627. Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.</p> | <p>Dal 26.3.2021 al 3.4.2021</p> |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | |
| <p>Landkreis Herzogtum Lauenburg
 die Gemeinden Borstorf, Elmenhorst, Fuhlenhagen, Grove, Havekost, Kankelau, Kasseburg, Koberg, Linau, Lüchow, Möhnsen, Niendorf a.d. Stecknitz, Nusse, Poggensee, Ritzerau, Sahms, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schretstaken, Sirksfelde, Talkau, Walksfelde, Wentorf A. S., Dahmker, Köthel, Basthorst, Kuddewörde, Mühlenrade
 sowie
 — von der Gemeinde Bälau die Gebiete westlich der K 27 und das Gebiet des Bälauer Zuschlags,
 — von der Gemeinde Breitenfelde der Ortsteil Neuenlande,
 — der Forstgutbezirk Sachsenwald mit Ausnahme der Gebiete südlich der L 314</p> | <p>8.4.2021</p> |
| <p>Landkreis Herzogtum Lauenburg
 — die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade,
 — von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut“ von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst,
 — von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404</p> | <p>Dal 30.3.2021 all'8.4.2021</p> |
| <p>Landeshauptstadt Kiel
 Die Grenze des Beobachtungsgebietes beginnt auf der Nordseite des Nord-Ostsee-Kanals von der Stadtgrenze dem Kanal folgend in östlicher Richtung bis zum Brückenkopf der Holtenuer Hochbrücke, von dort der B 503/ B76 /Olof-Palme-Damm in südlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Eckernförder Straße. Dieser folgend in nordwestlicher Richtung bis zur Stadtgrenze Kiel in Höhe der Staße Kopperpähler Teich.</p> | <p>7.4.2021</p> |



| | |
|---|----------------------------|
| <p>Landeshauptstadt Kiel
Die Grenze des Beobachtungsgebiets in der Landeshauptstadt Kiel verläuft beginnend an der Kreisgrenze zu Plön entlang der Bundesstraße 404 nach Norden bis zur Kreuzung mit der Straße Seewiesenredder, den Seewiesenredder in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Zum Schlüsbecker Moor. Auf Am Schlüsbecker Moor nach Süden bis zur Abzweigung Goldberg (K16). Der K16 folgend nach Rönne. In Rönne verläuft die Grenze am Südrand der Straße Am Teich bis zur Straße Am Forst. Am Forst verläuft sie weiter Richtung Südost, dann nach Osten entlang der Straße Wilsau und ab der Abzweigung Spitzkoppel weiter in nordöstlicher Richtung. Sie folgt dem Verlauf der Spitzkoppel sowie ihrer Fortsetzung als Feldweg. Nach Querung der Wellsau verläuft die Grenze weiter dem Feldweg folgend zur Straße Hof Kroog und weiter dem Verlauf der Straße Hof Kroog folgend bis zur Straße Am Wellsee. Die Grenze verläuft dann am Südrand der Straße Am Wellsee bis zur Abzweigung Rönner Weg und dann Rönner Weg entlang nach Süden bis zur Kreisgrenze.</p> | 11.4.2021 |
| <p>Landkreis Plön
— Die folgenden Gemeinden: Barmissen, Belau, Boksee, Bothkamp, Dersau, Dörnicks, Großbarkau, Honigsee, Kalübbe, Kirchbarkau, Kleinbarkau, Lebrade, Lehmkuhlen, Matensrate, Nehnten, Nettelsee, Plön, Pohnsdorf, Rastorf, Rathjensdorf, Ruhwinkel, Schellhorn, Schillsdorf, Schwentinal, Wankendorf, Warnau, Wittmoldt
— In der Gemeinde Ascheberg: das gesamte Gemeindegebiet südlich dem Gebiet Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.
— In der Gemeinde Löptin: das gesamte Gemeindegebiet westlich der B404
— In der Gemeinde Postfeld: das gesamte Gemeindegebiet der westliche Teil der Nettelau.
— In der Stadt Preetz: das gesamte Gebiet nördlich auf Höhe des Moor-Redder am Ufer des Postsees bis zum Moor-Redder, des Rethstellenredder, des Postfelder Wegs, des Knicks hinter dem Nachtkoppelweg, des Knicks hinter der Sonderburger Straße, des Lohmühlenwegs, der Straße Am Fichtenstadion, der Kührener Straße nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht, dem Waldweg, der Vogelweide, dem Birkenweg, dem Zappenweg und Richtung Osten nördlich des Weges zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Weiter nördlich der Uferlinie des Lanker Sees bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn.
— In der Gemeinde Stolpe: Das gesamte Gemeindegebiet östlich des Butscherweg, südlich der L 67 bis zur B404 und westlich der B404
— In der Gemeinde Wahlstorf: das gesamte Gemeindegebiet sowohl östlich vom Lanker See und am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg, als auch östlich vom Mühlenberg und dem Vogelgang, der Lindenallee entlang der Schwentine, östlich des Fuhlensees, der Schwentine und des Kronsees bis zur Gemeindegrenze.</p> | 11.4.2021 |
| <p>Landkreis Plön
— In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin.
— In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404
— In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine.
— In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde
— In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachtkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Son-</p> | Dal 3.4.2021 all'11.4.2021 |



| | |
|--|---------------------------|
| <p>derburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührener Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zapfenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirsensee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen.</p> <p>— In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg. Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronssees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt.</p> <p>— In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.</p> | |
| <p>Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Altenhof, Altenholz, Barkelsby, Bovenau, Dänischenhagen, Eckernförde, Felm, Gettorf, Goosefeld, Haby, Holtsee, Kronshagen, Krummisch, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Noer, Osdorf, Ottendorf, Quarnbek, Schinkel, Schwedeneck, Sehestedt, Strande, Tüttendorf und Waabs</p> | 7.4.2021 |
| <p>Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 10.03705 entlang der Kronsbek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658, 10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.</p> | Dal 29.3.2021 al 7.4.2021 |
| <p>Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Die Gebietskulisse des Kreises Rendsburg-Eckernförde bezüglich des Beobachtungsgebietes zum Ausbruch im Kreis Plön umfasst folgende Gemeinden:
Bisse, Groß Buchwald und Schönhorst.</p> | 11.4.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| Landkreis Stormarn
— Stadt Reinbek: Gemeindegebiet im Nordosten der Brahmbeek
— Gemeinde Brunsbek: Gesamtes Gemeindegebiet
— Gemeinde Siek: Östliches Gemeindegebiet im Westen begrenzt wie folgt: Kreisstraße 83 bis zur Kreuzung zur Kreisstraße 39, dieser folgend bis zur Kreuzung mit der Landstraße 224, dieser folgend bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 97, dieser folgend bis zur Gemeindegrenze.
— Gemeinde Hoisdorf: Gesamtes Gemeindegebiet
— Gemeinde Todendorf: Gemeindegebiet südlich der Ammersbek
— Gemeinde Steinburg: Gemeindegebiet südlich des Viehbachs und des Mollbachs | 8.4.2021 |
| Landkreis Stormarn
— Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404
— Gemeinde Grande: Gemeinidegebiet östlich der Bundesstraße 404
— Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet
— Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet
— Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet | Dal 30.3.2021 all'8.4.2021 |

Stato membro: Ungheria

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Bács-Kiskun megye: | |
| Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926432 és a 19.474853, a 46.921884 és a 19.466242, a 46.919055 és a 19.468474, valamint a 46.923364 és a 19.466714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei | 7.3.2021 |
| Fülöpháza és Kerekegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.926432 és a 19.474853, a 46.921884 és a 19.466242, a 46.919055 és a 19.468474, valamint a 46.923364 és a 19.466714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei | Dal 27.2.2021 al 7.3.2021 |

Stato membro: Italia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Regione: Friuli Venezia Giulia | |
| L'area delle parti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.869292 e E12.760297 | 22.3.2021 |
| L'area delle parti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.869292 e E12.760297 | Dal 14.3.2021 al 22.3.2021 |



| Regione: Veneto | |
|---|----------------------------|
| L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 21/0003) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.527589 e E11.910103 | 28.3.2021 |
| L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 21/0003) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.527589 e E11.910103 | Dal 20.3.2021 al 28.3.2021 |

Stato membro: Paesi Bassi

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Region: Noord-Brabant | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Oude Grintweg / Mijlstraat, Mijlstraat volgen in noordelijke richting tot aan Van Salmstraat. 2. Van Salmstraat volgen in noordelijke richting tot aan Tongersestraat. 3. Tongersestraat volgen in oostelijke richting tot aan Breukelstraat. 4. Breukelstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Baroniestraat. 5. Baroniestraat volgen in oostelijke richting overgaand in Monsigneur Wilmerstraat overgaand in Vicaris van Alphenlaan tot aan Schijndelseweg. 6. Schijndelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Sint Lambertusweg. 7. Sint Lambertusweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpstraat. 8. Dorpstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Gemondseweg tot aan Bodem van Elde. 9. Bodem van Elde volgen in oostelijke richting tot aan Viergemalen. 10. Viergemalen volgen in noordelijke richting tot aan Oetelaarsestraat. 11. Oetelaarsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Olieeindsestraat. 12. Olieeindsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Boschweg. 13. Boschweg volgen in oostelijke richting tot aan Structuurweg. 14. Structuurweg volgen in oostelijke richting tot aan Molendijk-Noord. 15. Molendijk-Noord volgen in noordelijke richting tot aan Oude molenheide. 16. Oude molenheide volgen in oostelijke richting tot aan Houterdsedijk. 17. Houterdsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Baksdijk. 18. Baksdijk volgen in oostelijke richting tot aan Steeg. 19. Steeg volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk Noord. 20. Kanaaldijk Noord volgen in oostelijke richting tot aan A50. 21. A50 volgen in oostelijke richting tot aan Driehuizen. 22. Driehuizen volgen in zuidelijke richting tot aan Udenseweg. 23. Udenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Rembrandtlaan tot aan Erpseweg. 24. Erpseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Veghelsedijk tot aan Voordijk. 25. Voordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Achterdijk. 26. Achterdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Hackerom tot aan de Roost. 27. De Roost volgen in oostelijke richting tot aan Sluisweg. 28. Sluisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Trentweg. 29. Trentweg volgen in zuidelijke richting tot aan Boerdonksedijk. 30. Boerdonksedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Middenweg overgaand in Boscheweg tot aan Gemertseweg. 31. Gemertseweg volgen in westelijke richting tot aan Prins Hendrikstraat. 32. Prins Hendrikstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Wilhelminakanaal. 33. Wilhelminakanaal volgen in westelijke richting tot aan Provincialeweg. 34. Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kievitlaan. 35. Kievitlaan volgen in westelijke richting tot aan Lieshoutseweg. 36. Lieshoutseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gerwenseweg. | 22.3.2021 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>37. Gerwenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Stiphoutsdreef.
 38. Stiphoutsdreef volgen in zuidelijke richting overgaand in Schootensedreef tot aan Europaweg.
 39. Europaweg volgen in westelijke richting overgaand in Eisenhouwerlaan overgaand Prof Docter Dorgelolaan tot aan Boschdijk.
 40. Boschdijk volgen in noordelijke richting tot Marconilaan.
 41. Marconilaan volgen in westelijke richting overgaand in Beukenlaan tot aan Noord Brabantlaan.
 42. Noord Brabantlaan volgen in westelijke richting tot aan Tilburgseweg.
 43. Tilburgseweg volgen in noordelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg.
 44. Anthony Fokkerweg volgen in westelijke richting tot aan Beatrixkanaal (water).
 45. Beatrixkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Eindhovensedijk.
 46. Eindhovensedijk volgen in noordelijke richting tot aan Kempenweg.
 47. Kempenweg volgen in noordelijke richting tot aan Bestseweg.
 48. Bestseweg volgen in oostelijke richting tot aan Notel.
 49. Notel volgen in noordelijke richting tot aan Oude Grintweg.
 50. Oude Grintweg volgen in noordelijke richting tot aan Mijlstraat.</p> | |
| <p>1. Vanaf kruising Oudebaan/Sint Oedenrodenseweg, Sint Oedenrodenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bestseweg.
 2. Bestseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Boskantseweg tot aan Ritaplein.
 3. Ritaplein volgen in noordelijke richting overgaand in Populierlaan tot aan Liempdseweg.
 4. Liempdseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bobbenagelseweg.
 5. Bobbenagelseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ollandseweg.
 6. Ollandseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Grote Doelenlaan tot aan Sluitappel.
 7. Sluitappel volgen in oostelijke richting tot aan Groen Woud.
 8. Groene Woud volgen in oostelijke richting tot aan Noordelijke Randweg.
 9. Noordelijke Randweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veghelseweg.
 10. Veghelseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oostelijke randweg thv Everse Akkerpad de A50 overstekend tot aan Everse Akkerpad.
 11. Everse Akkerpad volgen in oostelijke richting tot aan Lieshoutsedijk.
 12. Lieshoutsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Lieshoutseweg.
 13. Lieshoutseweg volgen in oostelijke richting tot aan Vogelsven.
 14. Vogelsven volgen in zuidelijke richting tot aan Hei-end.
 15. Hei-end volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselse Akkers.
 16. Vresselse Akkers volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselseweg.
 17. Vresselseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Vresselseweg tot aan Planetenlaan.
 18. Planetenlaan volgen in westelijke richting tot aan Hendrik Venemanstraat.
 19. Hendrik Venemanstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Boslaan.
 20. Boslaan volgen in westelijke richting overgaand in Bestseweg overgaand in Sonseweg tot aan Molenheideweg.
 21. Molenheideweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Baan.
 22. Oude aan volgen in noordelijke richting tot aan Sint Oedenrodenseweg.</p> | <p>Dal 14.3.2021 al 22.3.2021</p> |

Stato membro: Polonia


| | |
|--|--|
| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
| W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim i nowosolskim: | |
| Części gmin Babimost i Kargowa w powiecie zielonogórskim oraz część gminy Kolsko w powiecie nowosolskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1103 E 15.9947 | 5.3.2021 |



| W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: | |
|--|----------------------------|
| Części gmin Wróblew, Warta, Sieradz, Burzenin, Brzeźnio, Złoczew, Brąszewice, Błaszki w powiecie sieradzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5517 E 18.6314 | 5.3.2021 |
| Części gmin Brzeźnio, Wróblew i Sieradz w powiecie sieradzkim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5517 E 18.6314 | Dal 25.2.2021 al 5.3.2021 |
| W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim oraz grodziskim: | |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Zbąszyn w powiecie nowotomyskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1472 E 16.0567 | 11.3.2021 |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim i część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1472 E 16.0567 | Dal 3.3.2021 all'11.3.2021 |
| W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim: | |
| Część gminy Kargowa w powiecie zielonogórskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1472 E 16.0567 | 11.3.2021 |
| W województwie lubuskim, w powiatach żarskim, żagańskim i zielonogórskim: | |
| Część gminy Żary i Jasień w powiecie żarskim, część gminy Żagań, Brzeźnica i Iłowa w powiecie żagańskim, część gminy Nowogród Bobrzański w powiecie zielonogórskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6967 E 15.2097 | 12.3.2021 |
| Część gminy Żary w powiecie żarskim i część gminy Żagań w powiecie żagańskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6967 E 15.2097 | Dal 4.3.2021 al 12.3.2021 |
| W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim, grodziskim i nowotomyskim: | |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim, oraz części gmin Zbąszyn i Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.1592 E 16.0497 | 12.3.2021 |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1592 E 16.0497 | Dal 4.3.2021 al 12.3.2021 |
| W województwie śląskim, w powiatach tarnogórskim, gliwickim i lublinieckim: | |
| Części gmin Tworóg, Zbrosławice, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Krupski Młyn i Kalety w powiecie tarnogórskim, część gminy Wielowieś w powiecie gliwickim oraz części gmin Lubliniec i Koszęcin w powiecie lublinieckim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.5089 E 18.7253 | 15.3.2021 |
| Część gminy Tworóg w powiecie tarnogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.5089 E 18.7253 | Dal 7.3.2021 al 15.3.2021 |
| W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim, grodziskim i nowotomyskim: | |
| Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, części gmin Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim, oraz część gminy Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.1397 E 16.1336 | 19.3.2021 |



| | |
|---|-----------------------------|
| Część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1397 E 16.1336 | Dall'11.3.2021 al 19.3.2021 |
| <i>W województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim:</i> | |
| Części gmin Trzebiechów, Bojadła, Zabór, Zielona Góra Sulechów, Babimost oraz Kargowa w powiecie zielonogórskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0186 E 15.7389 | 18.3.2021 |
| Części gmin Trzebiechów i Bojadła w powiecie zielonogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0186 E 15.7389 | Dal 10.3.2021 al 18.3.2021 |
| <i>W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim i kutnowskim:</i> | |
| Części gmin Witonia, Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Piątek i część gminy wiejskiej Łęczycza w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów, część gminy wiejskiej Kutno i część miasta Kutno odgraniczona od północnej i zachodniej strony linią kolejowej w powiecie kutnowskim, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N52.1442 E 19.3353 | 4.4.2021 |
| Część gminy Witonia w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów i część gminy wiejskiej Kutno w powiecie kutnowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1442 E 19.3353 | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021 |
| <i>W województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim:</i> | |
| Części gmin Otyń, Siedlisko, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kozuchów, część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147 | 5.4.2021 |
| Część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147 | Dal 28.3.2021 al 5.4.2021 |
| <i>W województwie opolskim, w powiecie głubczyckim:</i> | |
| Części gmin Głubczyce i Branice w powiecie głubczyckim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211 | 8.4.2021 |
| Część gminy Głubczyce w powiecie głubczyckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211 | Dal 31.3.2021 all'8.4.2021 |
| <i>W województwie dolnośląskim, w powiatach trzebnickim, wrocławskim, średzkim i miasto Wrocław:</i> | |
| Części gmin Wisznia Mała, Oborniki Śląskie, Prusice i Trzebnica w powiecie trzebnickim, część gminy Miękinia w powiecie średzkim, część gminy Długołęka w powiecie wrocławskim oraz część miasta Wrocław położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803 | 7.4.2021 |
| Części gmin Wisznia Mała i Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803 | Dal 30.3.2021 al 7.4.2021 |
| <i>W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim i miasto Olsztyn:</i> | |
| Części gmin Barczewo, Purda, Biskupiec i Dywity w powiecie olsztyńskim oraz część miasta Olsztyn, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878 | 8.4.2021 |



| | |
|--|----------------------------|
| Część gminy Barczewo w powiecie olsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878 | Dal 31.3.2021 all'8.4.2021 |
| <i>W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, pleszewskim i miasto Kalisz:</i> | |
| Części gmin Blizanów, Żelazków, Ceków- Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, część gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim, oraz część miasta Kalisz, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817 | 5.4.2021 |
| Części gmin Żelazków, Opatówek, Ceków- Kolonia w powiecie kaliskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817 | Dal 28.3.2021 al 5.4.2021 |
| <i>W województwie pomorskim, w powiatach kartuskim i wejherowskim:</i> | |
| Część gminy Kartuzy, Chmielno i Sierakowice w powiecie kartuskim, części gmin Linia, Luzino i Szemud w powiecie wejherowskim, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003 | 7.4.2021 |
| Część gminy Kartuzy w powiecie kartuskim, części gmin Linia i Szemud w powiecie wejherowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003 | Dal 30.3.2021 al 7.4.2021 |
| <i>W województwie podkarpackim, w powiatach ropczycko – sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim:</i> | |
| Części gmin Ostrów, Ropczyce i Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, część gminy Przeclaw w powiecie mieleckim, część gminy Niwiska w powiecie kolbuszowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892 | 8.4.2021 |
| Części gmin Ostrów i Ropczyce w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892 | Dal 31.3.2021 all'8.4.2021 |

Stato membro: Romania

| | |
|---|--|
| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
| County: Ilfov | |
| Localitățile:
— Moara Domnească
— Găneasa
— Afumați | Dal 16.2.2021 al 24.2.2021 |
| —Localitățile:
— Petrăchioaia
— Surlari
— Șindrilița
— Piteasca
— Pasărea
— Brănești
— Cernica
— Căldăraru
— Pantelimon
— Cozieni
— Dobroești
— Voluntari | 24.2.2021 |



| | |
|---|----------------------------|
| — Ștefăneștii de Sus
— Ștefăneștii de Jos
— Crețuleasca
— Tunari | |
| Municipiul București | |
| — Sectorul 1
— Sectorul 2 | 24.2.2021 |
| County: Timiș | |
| Localitățile:
— Jebel
— Voiteg
— Opațița
— Bîrda
— Berecuța
— Mănăstire
— Șipet
— Liebling
— Conac Iosif | 28.3.2021 |
| Localitățile:
— Folea | Dal 20.3.2021 al 28.3.2021 |

Stato membro: Svezia

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| The area of the parts of the municipality of Mönsterås extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7 | 27.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7 | Dal 19.3.2021 al 27.3.2021 |
| The area of the parts of the municipality of Mönsterås extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27 | 27.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27 | Dal 19.3.2021 al 27.3.2021 |
| The area of the parts of the municipality of Simrishamn extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.31.29 and E14.9.47 | 19.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Simrishamn contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.31.29 and E14.9.47 | Dall'11.3.2021 al 19.3.2021 |
| The area of the parts of the municipality Linköping (ADNS code 00580) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42 | 28.3.2021 |



| | |
|--|----------------------------|
| Those parts of the municipality of Simrishamn Linköping (ADNS code 00580) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42 | Dal 20.3.2021 al 28.3.2021 |
| The area of the parts of the municipality Trelleborg extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.26.59 | 2.4.2021 |
| Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.26.59 | Dal 25.3.2021 al 2.4.2021 |
| The area of the parts of the municipality Kungsbacka extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.34.12 and E12.15.0 | 31.3.2021 |
| Those parts of the municipality of Kungsbacka contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.34.12 and E12.15.0 | Dal 23.3.2021 al 31.3.2021 |
| The area of the parts of the municipality Trelleborg extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48 | 4.4.2021 |
| Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48 | Dal 27.3.2021 al 4.4.2021» |

21CE1205



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 25 ottobre 2019)

Pagina 82, articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. Tuttavia, l'articolo 7, primo comma, e l'articolo 11 si applicano a decorrere dal 14 novembre 2019.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 99 del 23 dicembre 2019)

21CE1206



Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310 del 2 dicembre 2019)

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1,

anziché: «1. al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l'articolo seguente:

“Articolo 36 *ter*

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”»

leggasi: «1. al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l'articolo seguente:

“Articolo 36 *ter*

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 5,

anziché: «5. all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”»

leggasi: «5. all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 9,

anziché: «9. 3)
Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro. »

leggasi: «9. 3)
Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;



- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro." ”.

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 10,

anziché: «10.

- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;»

leggasi: «10.

- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;».

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 13,

anziché: «13. all'articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo. »



leggasi: «13. all'articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 9 del 3 febbraio 2020)

21CE1207



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 4 dicembre 2019)

Pagina 16, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 bis, lettera b),

anziché: «b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;»

leggasi: «b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;».

Pagina 17, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 ter, terzo comma,

anziché: «L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.»

leggasi: «L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.».


Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, nuovo articolo 54 ter, paragrafo 2,

anziché: «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.»

leggasi: «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.».



Pagina 24, articolo 1, paragrafo 5, nuovo articolo 61 bis, paragrafo 2,

- anziché:*
- «2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:
- a) è radiato dal registro di identificazione;
 - b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.»
- leggasi:*
- «2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:
- a) è radiato dal registro di identificazione;
 - b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.
- Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 6 febbraio 2020)

21CE1208


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2021-GUE-038) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
<i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00
- semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
<i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00
- semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
<i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00
- semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
<i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00
- semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
<i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00
- semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
<i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i>
<i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00
- semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 5 1 7 *

€ 25,00

